BOLLETTINO UFFICIALE

n. 29
DEL 16 LUGLIO 2014

Anno LI n. 29

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Corte Costituzionale

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

14_29_1_DPR_1_269_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 30 giugno 2014, n. 269

“Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 89+500 in Comune di Palazzolo dello Stella”. Approvazione aggiornamento del Piano particellare d’esproprio e rimodulazione del quadro economico.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dell’11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’autostrada A4 nella tratta Quarto D’Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTO l’art. 6-ter, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell’OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;
RICHIAMATI i d.P.C.M. dd. 12 dicembre 2009; dd. 17 dicembre 2010 e dd. 13 dicembre 2011;
RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed è stato contestualmente nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATO il decreto dd. 17.02.2014 n. 252 in ordine alla nomina dell’arch. Mariagrazia Santoro quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1, co. 3 dell’OPCM n. 3702/08 e s.m.i. ed al contestuale affidamento di specifici settori di intervento;
RILEVATO che l’art. 1, co. 1 lett. c), dell’OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell’area interessata dallo stato di emergenza;
RICHIAMATI i contenuti dei decreti:
- dd. 02.10.2009 n. 32 con il quale l’intervento, sull’asse SS 14 “della Venezia Giulia”, denominato “Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 89+500 in Comune di Palazzolo dello Stella” è stato assoggettato all’Ordinanza 3702/08 e s.m.i., ai sensi dell’art. 1, co. 1 lett. c), ed è stata individuata la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione dello stesso in armonia a quanto previsto dall’art. 2, co. 1 bis, dell’OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;
- dd. 04.08.2011 n. 111, con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo dell’intervento sull’asse SS 14 “della Venezia Giulia”, denominato “Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 89+500 in Comune di Palazzolo dello Stella”;
- dd. 27.06.2012 n. 180, con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 4, dell’Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto esecutivo dell’intervento sull’asse SS 14 “della Venezia Giulia”, denominato “Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 89+500 in Comune di Palazzolo dello Stella”;

- dd. 15.10.2012 n. 199, con cui è stata approvata la determinazione a contrarre relativa all'intervento in oggetto, sulla cui base è stata esperita la gara d'appalto, la cui aggiudicazione è stata resa efficace con provvedimento n.55 dd. 20.03.2013 a favore dell'impresa all'Impresa Temi S.r.l. con sede in Pasian di Prato (UD) - via Cristoforo Colombo n°220 per l'importo contrattuale di € 325.645,55= al netto del ribasso del 13,782%;
- dd. 04.03.2010 n. 50 e dd. 31.03.2014 n. 257 in ordine all'istituzione dell'ufficio per le espropriazioni degli interventi assoggettati con decreti dd. 02.10.2009 n. 32, dd. 27.04.2012 n. 170; dd. 15.05.2012 n. 172 e dd. 19.11.2013 n. 203;
- dd. 06.05.2014 n. 261, ai sensi del quale è stata disposta la nomina del geom. Sandro Gori a Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 89+500 in Comune di Palazzolo dello Stella".

PRESO ATTO dei contenuti della nota interna dd. 29.05.2014, formulata dal Responsabile dell'ufficio espropri, in merito alla necessità di aggiornare il piano particellare di esproprio dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 89+500 in Comune di Palazzolo dello Stella" ed alla conseguente rimodulazione del quadro economico dell'opera;

RILEVATO che, a tal fine, è stato trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento l'aggiornamento del piano particellare di esproprio, corredato dal relativo elenco-ditte (elaborato rubricato sub. P.D.E. R12 trasmesso con nota dd. 29.05.2014);

RICHIAMATI i contenuti della nota interna dd. 10.06.2014 prot. 0000042 del Responsabile Unico del Procedimento e, in particolare, l'assenza di alcuna variazione tecnica al progetto approvato;

CONSIDERATO che, a seguito dell'aggiornamento proposto con nota interna dd. 10.06.2014 prot. 0000042, il quadro economico dell'intervento sull'asse SS 14 "della Venezia Giulia", denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 89+500 in Comune di Palazzolo dello Stella" prevede un importo complessivo di € 536.084,64 di cui € 314.696,65 per lavori (al netto rideterminati successivamente alla gara appalto), oltre a € 10.948,90 per oneri di sicurezza, ed € 210.439,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 5.000,00 per somme a disposizione per lavori, € 0,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 3.500,00 per eliminazione interferenze, € 14.781,56 per imprevisti, € 17.697,40 per espropriazioni, € 0,00 per accantonamento per bonari accordi, € 77.667,81 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 1.258,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 800,33 per spese per accertamenti di laboratorio, € 0,00 per interruzioni, € 150,00 per altre eventuali spese ed € 89.583,99 per I.V.A. ed altre imposte;

RICHIAMATE le disposizioni degli artt. 3, co. 2 e 3, co. 4 dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i.;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, relativamente alla realizzazione dell'intervento in oggetto, si provvede a carico degli enti competenti nell'ambito della loro programmazione;

RICHIAMATA la sopravvenuta abrogazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. in ragione dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013;

UN TANTO PREMESSO

DETERMINA

1. è approvato, ai sensi degli artt. 3, co. 2 e 3, co. 4 dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., il piano particellare di esproprio, così come specificato in premessa, dell'intervento sull'asse SS 14 "della Venezia Giulia", denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 89+500 in Comune di Palazzolo dello Stella" proposto con nota del Responsabile Unico del Procedimento dd. 10.06.2014 prot. 0000042.

2. il quadro economico del progetto esecutivo post appalto dell'intervento sull'asse SS 14 "della Venezia Giulia", denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 89+500 in Comune di Palazzolo dello Stella" è così aggiornato: importo complessivo di € 536.084,64 di cui € 314.696,65 per lavori netti post appalto, suddiviso in € 314.696,65 per lavori a corpo, oltre a € 10.948,90 relativi ad oneri di sicurezza, ed € 210.439,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 5.000,00 per somme a disposizione per lavori, € 0,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 3.500,00 per eliminazione interferenze, € 14.781,56 per imprevisti, € 17.697,40 per espropriazioni, € 0,00 per accantonamento per bonari accordi, € 77.667,81 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 1.258,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 800,33 per spese per accertamenti di laboratorio, € 0,00 per interruzioni, € 150,00 per altre eventuali spese ed € 89.583,99 per I.V.A. ed altre imposte;

3. la copertura finanziaria dell'intervento è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6 comma 5 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_1_270_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 30 giugno 2014, n. 270

“Lavori di sistemazione dell’intersezione tra la SR n. 252 al km. 10+100 e la SP n. 7 a Talmassons (accesso a Lestizza)”. Determinazione a contrarre.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dell’11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’autostrada A4 nella tratta Quarto D’Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTO l’art. 6-ter, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell’OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;
RICHIAMATI i d.P.C.M. dd. 12 dicembre 2009; dd. 17 dicembre 2010 e dd. 13 dicembre 2011;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATO il decreto dd. 17.02.2014 n. 252 in ordine alla nomina dell’arch. Mariagrazia Santoro quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1, co. 3 dell’OPCM n. 3702/08 e s.m.i. ed al contestuale affidamento di specifici settori di intervento;
RILEVATO che l’art. 1, co. 1 lett. c), dell’OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell’area interessata dallo stato di emergenza;
RILEVATO che gli “Interventi di messa in sicurezza sull’asse SR 252”, con preciso criterio tecnico dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (D.G.R. dd. 24.06.2009 n. 1471), sono stati ritenuti coerenti con le caratteristiche di cui all’art. 1, co. 1 lett. c) OPCM 3702/08 e s.m.i. e funzionali al decongestionamento dell’arteria A4, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di fatto della viabilità lungo l’asse autostradale e di provvedere ad una serie di interventi che ne migliorassero la sicurezza, la fluidità e la capacità di traffico eliminando gli attuali punti di criticità per adeguarla ai possibili scenari futuri legati ed, in particolare, al corso della realizzazione della terza corsia.
RILEVATO, in ordine alla valutazione e motivazione della funzionalità dell’opera in oggetto rispetto all’obiettivo di procedere al decongestionamento dell’area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all’O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., che:
- con nota prot. n. 0003513 di data 13.02.2012, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha proposto al Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’autostrada A4 nella tratta Quarto D’Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., l’assoggettabilità alle procedure commissariali dei sopradetti interventi;
- con nota prot. n. 0000330 di data 24.02.2012 il Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’autostrada A4 nella tratta Quarto D’Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., ha richiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto il proprio parere in ordine all’assoggettabilità alle procedure commissariali degli interventi sopra richiamati;
- con nota prot. n. 0005988/P-/F+L di data 12.03.2012 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto ha espresso parere favorevole all’assoggettabilità alle procedure commissariali dei citati interventi;
VISTO il Decreto dd. 27.04.2012 n. 170 e RILEVATO che lo stesso ha assoggettato all’Ordinanza 3702/08 e s.m.i., ai sensi dell’art. 1, co. 1 lett. c), gli interventi denominati: SR 252 - realizzazione di rotatoria all’intersezione con la SP 7 (accesso a Lestizza); SR 354 - interventi di sistemazione a Paludo; SR 354 - Lavori

per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+100 in località Aprilia; SR 354 - Interventi di sistemazione a Pertegada, come precisati nella nota prot. n. 0003513 dd. 13.02.2012 della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 22.05.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 27.04.2012 n. 170;
RILEVATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto n. 170/2012, in armonia a quanto previsto dall'art. 2, co. 1bis, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i;
VISTO il decreto dd. 23.08.2012 n. 176, ai sensi del quale è stata disposta la nomina del geom. Sandro Gori a Responsabile Unico del Procedimento degli interventi sopra emarginati;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 11.09.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il decreto dd. 23.08.2012 n. 176 ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i.;
RILEVATO, pertanto, che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)" è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza, in ragione dei contenuti del Decreto dd. 27.04.2012 n. 170;
VISTO il Decreto n. 224 dd. 28 febbraio 2013 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)";
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 22.03.2013, acquisita al prot. Comm. Delegato dd. 22.03.2013 prot. E/2707, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto n. 224 dd. 28 febbraio 2013;
VISTO il Decreto n. 248 dd. 10.10.2013 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)";
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 13.11.2013 ed alla luce dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013, ha rappresentato che il decreto 248/2013 non è più soggetto a controllo preventivo in considerazione della sopravvenuta abrogazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)" prevede un importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 449.433,23 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 434.119,29 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 15.313,94 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 250.566,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 40.000,00 per eliminazione interferenze, € 7.776,02 per imprevisti, € 28.609,57 per espropriazioni, € 11.685,26 per accantonamento per bonari accordi, € 41.295,25 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 225,00 per altre eventuali spese ed € 111.935,67 per I.V.A. ed altre imposte;
VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, di cui alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000053, di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i. con il criterio di cui all'art. 83 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
RITENUTO, in armonia alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento di cui alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000053, di motivare la scelta della procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i. in ragione della necessità di promuovere ogni iniziativa utile alla sollecita realizzazione delle opere funzionali - come nel caso in questione - al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c) dell'OPCM 3702/08 e s.m.;
RILEVATO che l'appalto non è suddivisibile in lotti in ragione dell'unitarietà del progetto in rapporto all'opera da aggiudicare (rif. art. 2, co. 1 bis, d.lgs. 163/06 e s.m.i. così come modificato dall'art. 26-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013) e che comunque i requisiti di qualificazione richiesti non ostacolano l'accesso delle piccole e medie imprese;
RILEVATO, in particolare, che il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso, in allegato alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000053, lettera di invito alla gara "informale" ed ha rappresentato di aver effettuato, in armonia alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici esposte con determinazioni n. 2/2011 e n. 8/2011, una ricerca di mercato al fine di garantire l'attuazione dei principi

di trasparenza, concorsualità e rotazione nella selezione degli operatori economici da invitare nella procedura ex art. 122, co. 7 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
RILEVATO, in particolare, che:
- l'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i. dispone che "I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e' trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1";
- l'art. 57, co. 6, d.lgs. 163/06 e s.m.i. prevede che "ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando";
- l'importo complessivo dei lavori dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)" è pari ad € 449.433,23 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 434.119,29 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 15.313,94 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
CONSIDERATO che la preventiva pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per individuare gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, interessati ad essere invitati nella gara avente ad oggetto "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)" garantisce il rispetto del principio di trasparenza e del criterio di rotazione di cui all' art. 122, co. 7 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. ed è in armonia alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici esposte nelle determinazioni dd. 06.04.2011 n. 2 e dd. 14.12.2012 n. 8;
VISTO l'art. 11, comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., laddove è previsto che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DETERMINA

1. Di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori inerenti l'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)".
2. Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la predisposizione e/o sottoscrizione delle lettere d'invito e di ogni altra documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura evidenziata avvalendosi del supporto tecnico, operativo e logistico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e, per l'effetto, dei dipendenti della stessa.
3. Di procedere alla consultazione, ed a ogni attività connessa, invitando gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito della ricerca di mercato pubblicata in data 12.05.2014. Fatto salvo il numero minimo di operatori economici da invitare di cui all'art. 122, co. 7 d.lgs. 163/06 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento procederà nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, nonché nel rispetto del criterio di rotazione.
4. Di conferire mandato al Responsabile Unico del Procedimento geom. Sandro Gori, di sottoscrivere il relativo contratto di appalto dopo gli ulteriori accertamenti e verifiche di legge e previa acquisizione della necessaria certificazione di cui alla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., nonché di provvedere a tutti gli altri atti conseguenti e/o necessari e/o connessi, compresa quindi l'aggiudicazione definitiva e la pubblicazione degli esiti dell'affidamento secondo le forme di legge, visti anche i poteri allo stesso at-

tribuiti con il richiamato decreto dd. 23.08.2012 n. 176, finalizzati alla sollecita realizzazione delle opere.
5. Il contratto verrà stipulato secondo una delle forme previste dall'art. 11, comma 13 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. in armonia alle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (determinazione n. 1 dd. 13.02.2013)
6. La copertura finanziaria dell'intervento è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6 comma 5 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_1_271_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 30 giugno 2014, n. 271

“Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 17+700 in Comune di San Giovanni al Natisone”. Determinazione a contrarre.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTO l'art. 6-ter, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;
RICHIAMATI i d.P.C.M. dd. 12 dicembre 2009; dd. 17 dicembre 2010 e dd. 13 dicembre 2011;
RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed è stato contestualmente nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATO il decreto dd. 17.02.2014 n. 252 in ordine alla nomina dell'arch. Mariagrazia Santoro quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, co. 3 dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. ed al contestuale affidamento di specifici settori di intervento;
RILEVATO che l'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza;
RILEVATO che la Delibera della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dd. 24.06.2009 n. 1471, recante disposizioni in tema di “approvazione della pianificazione degli interventi strategici da attuare sulla rete stradale di competenza e interesse regionale con i vigenti strumenti acceleratori delle procedure e individuazione delle opere che presentano le caratteristiche di funzionalità ai fini dell'Ordinanza n. 3702/2008”, ha reso note, all'allegato elenco 2, le opere che presentano le caratteristiche di funzionalità rispondenti ai fini di cui all'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08, e s.m.i., di competenza di Enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A.;
EVIDENZIATO che il Commissario delegato, con Decreto dd. 02.10.2009 n. 32, ha individuato la S.p.A Friuli Venezia Giulia Strade quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione di specifici interventi - dettagliati nel Decreto stesso - finalizzati a quanto previsto dall'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08, e s.m.i.;
RILEVATO che l'intervento sull'asse S.R. 56 “di Gorizia” denominato “Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 17+700 in Comune di San Giovanni al Natisone” è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza, così come evidenziato dall'Allegato 2 al Decreto del Commissario delegato dd. 02.10.2009 n. 32;
VISTO il Provvedimento n. 3 del Soggetto Attuatore dd. 24 ottobre 2009 di nomina del geom. Sandro

Gori quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
RICHIAMATI i Decreti del Commissario delegato dd. 04.03.2010 n. 50 e dd. 31.03.2014 n. 257;
VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 78 dd. 27 ottobre 2010 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo dell'intervento sull'asse S.R. 56 "di Gorizia" denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 17+700 in Comune di San Giovanni al Natisone";
VISTO il Decreto n. 87 dd. 20.01.2011 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 56 "di Gorizia" denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 17+700 in Comune di San Giovanni al Natisone";
VISTO il Decreto n. 267 dd. 04.06.2014 con il quale è stato aggiornato, ai sensi dell'art. 133, co. 8 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., il quadro economico del progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 56 "di Gorizia" denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 17+700 in Comune di San Giovanni al Natisone";
CONSIDERATO che, a seguito dell'aggiornamento sopra esposto, il progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 56 "di Gorizia" denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 17+700 in Comune di San Giovanni al Natisone" prevede un importo complessivo di € 1.412.000,00 di cui € 614.131,12 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 50.139,64 per lavori a corpo, in € 563.991,48 per lavori a misura comprensivi anche di € 29.208,61 relativo ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 797.868,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 10.000,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 60.000,00 per eliminazione interferenze, € 21.041,66 per imprevisti, € 336.691,24 per espropriazioni, € 13.090,53 per accantonamento per bonari accordi, € 121.436,80 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 2.801,90 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 2.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 250,00 per altre eventuali spese ed € 230.556,75 per I.V.A. ed altre imposte;
VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, di cui alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000058, di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i. con il criterio di cui all'art. 83 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
RITENUTO, in armonia alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento di cui alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000058, di motivare la scelta della procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i. in ragione della necessità di promuovere ogni iniziativa utile alla sollecita realizzazione delle opere funzionali - come nel caso in questione - al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c) dell'OPCM 3702/08 e s.m.;
RILEVATO che l'appalto non è suddivisibile in lotti in ragione dell'unitarietà del progetto in rapporto all'opera da aggiudicare (rif. art. 2, co. 1 bis, d.lgs. 163/06 e s.m.i. così come modificato dall'art. 26-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013) e che comunque i requisiti di qualificazione richiesti non ostacolano l'accesso delle piccole e medie imprese;
RILEVATO, in particolare, che il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso, in allegato alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000058, lettera di invito alla gara "informale" ed ha rappresentato di aver effettuato, in armonia alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici esposte con determinazioni n. 2/2011 e n. 8/2011, una ricerca di mercato al fine di garantire l'attuazione dei principi di trasparenza, concorsualità e rotazione nella selezione degli operatori economici da invitare nella procedura ex art. 122, co. 7 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
RILEVATO, in particolare, che:
- l'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i. dispone che "I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e' trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1";
- l'art. 57, co. 6, d.lgs. 163/06 e s.m.i. prevede che "ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero

soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando";
- l'importo complessivo dei lavori dell'intervento denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 17+700 in Comune di San Giovanni al Natisone" è pari ad € 614.131,12 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 50.139,64 per lavori a corpo, in € 563.991,48 per lavori a misura comprensivi anche di € 29.208,61 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
CONSIDERATO che la preventiva pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per individuare gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, interessati ad essere invitati nella gara avente ad oggetto "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 17+700 in Comune di San Giovanni al Natisone" garantisce il rispetto del principio di trasparenza e del criterio di rotazione di cui all' art. 122, co. 7 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. ed è in armonia alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici esposte nelle determinazioni dd. 06.04.2011 n. 2 e dd. 14.12.2012 n. 8;
VISTO l'art. 11, comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., laddove è previsto che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DETERMINA

1. Di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori inerenti l'intervento denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 17+700 in Comune di San Giovanni al Natisone".
2. Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la predisposizione e/o sottoscrizione delle lettere d'invito e di ogni altra documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura evidenziata avvalendosi del supporto tecnico, operativo e logistico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e, per l'effetto, dei dipendenti della stessa.
3. Di procedere alla consultazione, ed a ogni attività connessa, invitando gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito della ricerca di mercato pubblicata in data 12.05.2014. Fatto salvo il numero minimo di operatori economici da invitare di cui all'art. 122, co. 7 d.lgs. 163/06 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento procederà nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, nonché nel rispetto del criterio di rotazione.
4. Di conferire mandato al Responsabile Unico del Procedimento geom. Sandro Gori, di sottoscrivere il relativo contratto di appalto dopo gli ulteriori accertamenti e verifiche di legge e previa acquisizione della necessaria certificazione di cui alla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., nonché di provvedere a tutti gli altri atti conseguenti e/o necessari e/o connessi, compresa quindi l'aggiudicazione definitiva e la pubblicazione degli esiti dell'affidamento secondo le forme di legge, visti anche i poteri allo stesso attribuiti con il richiamato decreto dd. 23.08.2012 n. 176, finalizzati alla sollecita realizzazione delle opere.
5. Il contratto verrà stipulato secondo una delle forme previste dall'art. 11, comma 13 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. in armonia alle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (determinazione n. 1 dd. 13.02.2013)
6. La copertura finanziaria dell'intervento è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6 comma 5 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_1_272_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 30 giugno 2014, n. 272

"Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la SR n. 252 al km. 14+750 e la SR n. 353 a Castions di Strada". Determinazione a contrarre.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTO l'art. 6-ter, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;
RICHIAMATI i d.P.C.M. dd. 12 dicembre 2009; dd. 17 dicembre 2010 e dd. 13 dicembre 2011;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATO il decreto dd. 17.02.2014 n. 252 in ordine alla nomina dell'arch. Mariagrazia Santoro quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, co. 3 dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. ed al contestuale affidamento di specifici settori di intervento;
RILEVATO che l'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza;
RILEVATO che gli "Interventi di messa in sicurezza sull'asse SR 252", con preciso criterio tecnico dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (D.G.R. dd. 24.06.2009 n. 1471), sono stati ritenuti coerenti con le caratteristiche di cui all'art. 1, co. 1 lett. c) OPCM 3702/08 e s.m.i. e funzionali al decongestionamento dell'arteria A4, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di fatto della viabilità lungo l'asse autostradale e di provvedere ad una serie di interventi che ne migliorassero la sicurezza, la fluidità e la capacità di traffico eliminando gli attuali punti di criticità per adeguarla ai possibili scenari futuri legati ed, in particolare, al corso della realizzazione della terza corsia.
RILEVATO, in ordine alla valutazione e motivazione della funzionalità dell'opera in oggetto rispetto all'obiettivo di procedere al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., che:
- con nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha proposto al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., l'assoggettabilità alle procedure commissariali dei sopradetti interventi;
- con nota prot. n. 0000345 di data 27.02.2012, il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., ha richiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto il proprio parere in ordine all'assoggettabilità alle procedure commissariali degli interventi sopra richiamati;
- con nota prot. n. 0005988/P-/F+L di data 12.03.2012 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto ha espresso parere favorevole all'assoggettabilità alle procedure commissariali dei citati interventi;
VISTO il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172 e RILEVATO che lo stesso ha assoggettato all'Ordinanza 3702/08 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett. c), "gli interventi di messa in sicurezza dell'asse SR 252" mediante realizzazione di rotatorie al km 2+300, al Km 4+250, al Km 14+750, al Km 18+750 e al Km 22+400 come precisati nella nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012 della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 30.05.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
RILEVATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione degli interventi di cui al decreto n. 172/2012, in armonia a quanto previsto dall'art. 2, co. 1bis, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i;
VISTO il decreto dd. 23.08.2012 n. 176, ai sensi del quale è stata disposta la nomina del geom. Sandro Gori a Responsabile Unico del Procedimento degli interventi sopra emarginati;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 11.09.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il decreto dd. 23.08.2012 n. 176 ai

sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i.;
RILEVATO, pertanto, che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada" è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza, in ragione dei contenuti del Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
VISTO il Decreto n. 221 dd. 28 febbraio 2013 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada";
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 22.03.2013, acquisita al prot. Comm. Delegato dd. 22.03.2013 prot. E/2707, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto n. 221 dd. 28 febbraio 2013;
VISTO il Decreto n. 247 dd. 10.10.2013 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada";
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 13.11.2013 ed alla luce dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013, ha rappresentato che il decreto 247/2013 non è più soggetto a controllo preventivo in considerazione della sopravvenuta abrogazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada" prevede un importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 895.217,77 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 862.046,40 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 33.171,37 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 404.782,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 40.000,00 per eliminazione interferenze, € 12.314,11 per imprevisti, € 47.266,51 per espropriazioni, € 23.275,66 per accantonamento per bonari accordi, € 63.770,05 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 250,00 per altre eventuali spese ed € 208.865,90 per I.V.A. ed altre imposte;
VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, di cui alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000054, di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i. con il criterio di cui all'art. 83 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
RITENUTO, in armonia alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento di cui alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000054, di motivare la scelta della procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i. in ragione della necessità di promuovere ogni iniziativa utile alla sollecita realizzazione delle opere funzionali - come nel caso in questione - al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c) dell'OPCM 3702/08 e s.m.;
RILEVATO che l'appalto non è suddivisibile in lotti in ragione dell'unitarietà del progetto in rapporto all'opera da aggiudicare (rif. art. 2, co. 1 bis, d.lgs. 163/06 e s.m.i. così come modificato dall'art. 26-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013) e che comunque i requisiti di qualificazione richiesti non ostacolano l'accesso delle piccole e medie imprese;
RILEVATO, in particolare, che il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso, in allegato alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000054, lettera di invito alla gara "informale" ed ha rappresentato di aver effettuato, in armonia alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici esposte con determinazioni n. 2/2011 e n. 8/2011, una ricerca di mercato al fine di garantire l'attuazione dei principi di trasparenza, concorsualità e rotazione nella selezione degli operatori economici da invitare nella procedura ex art. 122, co. 7 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
RILEVATO, in particolare, che:
- l'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i. dispone che "I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura

di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e' trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1";
- l'art. 57, co. 6, d.lgs. 163/06 e s.m.i. prevede che "ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando";
- l'importo complessivo dei lavori dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada" è pari ad € 895.217,77 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 862.046,40 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 33.171,37 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
CONSIDERATO che la preventiva pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per individuare gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, interessati ad essere invitati nella gara avente ad oggetto "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada" garantisce il rispetto del principio di trasparenza e del criterio di rotazione di cui all' art. 122, co. 7 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. ed è in armonia alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici esposte nelle determinazioni dd. 06.04.2011 n. 2 e dd. 14.12.2012 n. 8;
VISTO l'art. 11, comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., laddove è previsto che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DETERMINA

1. Di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori inerenti l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada".
2. Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la predisposizione e/o sottoscrizione delle lettere d'invito e di ogni altra documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura evidenziata avvalendosi del supporto tecnico, operativo e logistico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e, per l'effetto, dei dipendenti della stessa.
3. Di procedere alla consultazione, ed a ogni attività connessa, invitando gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito della ricerca di mercato pubblicata in data 12.05.2014. Fatto salvo il numero minimo di operatori economici da invitare di cui all'art. 122, co. 7 d.lgs. 163/06 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento procederà nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, nonché nel rispetto del criterio di rotazione.
4. Di conferire mandato al Responsabile Unico del Procedimento geom. Sandro Gori, di sottoscrivere il relativo contratto di appalto dopo gli ulteriori accertamenti e verifiche di legge e previa acquisizione della necessaria certificazione di cui alla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., nonché di provvedere a tutti gli altri atti conseguenti e/o necessari e/o connessi, compresa quindi l'aggiudicazione definitiva e la pubblicazione degli esiti dell'affidamento secondo le forme di legge, visti anche i poteri allo stesso attribuiti con il richiamato decreto dd. 23.08.2012 n. 176, finalizzati alla sollecita realizzazione delle opere.
5. Il contratto verrà stipulato secondo una delle forme previste dall'art. 11, comma 13 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. in armonia alle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (determinazione n. 1 dd. 13.02.2013)
6. La copertura finanziaria dell'intervento è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6 comma 5 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_1_273_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 30 giugno 2014, n. 273

“Lavori di sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la SR n. 252 al km. 2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)”. Determinazione a contrarre.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dell’11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’autostrada A4 nella tratta Quarto D’Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTO l’art. 6-ter, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell’OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;
RICHIAMATI i d.P.C.M. dd. 12 dicembre 2009; dd. 17 dicembre 2010 e dd. 13 dicembre 2011;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATO il decreto dd. 17.02.2014 n. 252 in ordine alla nomina dell’arch. Mariagrazia Santoro quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1, co. 3 dell’OPCM n. 3702/08 e s.m.i. ed al contestuale affidamento di specifici settori di intervento;
RILEVATO che l’art. 1, co. 1 lett. c), dell’OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell’area interessata dallo stato di emergenza;
RILEVATO che gli “Interventi di messa in sicurezza sull’asse SR 252”, con preciso criterio tecnico dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (D.G.R. dd. 24.06.2009 n. 1471), sono stati ritenuti coerenti con le caratteristiche di cui all’art. 1, co. 1 lett. c) OPCM 3702/08 e s.m.i. e funzionali al decongestionamento dell’arteria A4, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di fatto della viabilità lungo l’asse autostradale e di provvedere ad una serie di interventi che ne migliorassero la sicurezza, la fluidità e la capacità di traffico eliminando gli attuali punti di criticità per adeguarla ai possibili scenari futuri legati ed, in particolare, al corso della realizzazione della terza corsia.
RILEVATO, in ordine alla valutazione e motivazione della funzionalità dell’opera in oggetto rispetto all’obiettivo di procedere al decongestionamento dell’area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all’O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., che:
- con nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha proposto al Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’autostrada A4 nella tratta Quarto D’Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., l’assoggettabilità alle procedure commissariali dei sopradetti interventi;
- con nota prot. n. 0000345 di data 27.02.2012, il Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’autostrada A4 nella tratta Quarto D’Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., ha richiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto il proprio parere in ordine all’assoggettabilità alle procedure commissariali degli interventi sopra richiamati;
- con nota prot. n. 0005988/P-/F+L di data 12.03.2012 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto ha espresso parere favorevole all’assoggettabilità alle procedure commissariali dei citati interventi;
VISTO il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172 e RILEVATO che lo stesso ha assoggettato all’Ordinanza 3702/08 e s.m.i., ai sensi dell’art. 1, co. 1 lett. c), “gli interventi di messa in sicurezza dell’asse SR 252” mediante realizzazione di rotatorie al km 2+300, al km 4+250, al km 14+750, al km 18+750 e al km 22+400 come

precisati nella nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012 della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 30.05.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
RILEVATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione degli interventi di cui al decreto n. 172/2012, in armonia a quanto previsto dall'art. 2, co. 1bis, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i;
VISTO il decreto dd. 23.08.2012 n. 176, ai sensi del quale è stata disposta la nomina del geom. Sandro Gori a Responsabile Unico del Procedimento degli interventi sopra emarginati;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 11.09.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il decreto dd. 23.08.2012 n. 176 ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i.;
RILEVATO, pertanto, che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)" è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza, in ragione dei contenuti del Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
VISTO il Decreto n. 220 dd. 28 febbraio 2013 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)";
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 22.03.2013, acquisita al prot. Comm. Delegato dd. 22.03.2013 prot. E/2707, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto n. 220 dd. 28 febbraio 2013;
VISTO il Decreto n. 249 dd. 10.10.2013 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)";
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 13.11.2013 ed alla luce dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013, ha rappresentato che il decreto 249/2013 non è più soggetto a controllo preventivo in considerazione della sopravvenuta abrogazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)" prevede un importo complessivo di € 525.000,00 di cui € 352.432,48 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 338.183,31 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 14.249,17 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 172.567,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 2.000,00 per eliminazione interferenze, € 11.137,38 per imprevisti, € 29.346,67 per espropriazioni, € 9.163,24 per accantonamento per bonari accordi, € 30.112,54 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 225,00 per altre eventuali spese ed € 81.542,69 per I.V.A. ed altre imposte;
VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, di cui alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000052, di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i. con il criterio di cui all'art. 83 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
RITENUTO, in armonia alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento di cui alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000052, di motivare la scelta della procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i. in ragione della necessità di promuovere ogni iniziativa utile alla sollecita realizzazione delle opere funzionali - come nel caso in questione - al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c) dell'OPCM 3702/08 e s.m.;
RILEVATO che l'appalto non è suddivisibile in lotti in ragione dell'unitarietà del progetto in rapporto all'opera da aggiudicare (rif. art. 2, co. 1 bis, d.lgs. 163/06 e s.m.i. così come modificato dall'art. 26-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013) e che comunque i requisiti di qualificazione richiesti non ostacolano l'accesso delle piccole e medie imprese;
RILEVATO, in particolare, che il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso, in allegato alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000052, lettera di invito alla gara "informale" ed ha rappresentato di aver effettuato, in armonia alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici esposte con determinazioni n. 2/2011 e n. 8/2011, una ricerca di mercato al fine di garantire l'attuazione dei principi di trasparenza, concorsualità e rotazione nella selezione degli operatori economici da invitare nella procedura ex art. 122, co. 7 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;

RILEVATO, in particolare, che:
- l'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i. dispone che "I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e' trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1";
- l'art. 57, co. 6, d.lgs. 163/06 e s.m.i. prevede che "ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando";
- l'importo complessivo dei lavori dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)" è pari ad € 352.432,48 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 338.183,31 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 14.249,17 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
CONSIDERATO che la preventiva pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per individuare gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, interessati ad essere invitati nella gara avente ad oggetto "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)" garantisce il rispetto del principio di trasparenza e del criterio di rotazione di cui all' art. 122, co. 7 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. ed è in armonia alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici esposte nelle determinazioni dd. 06.04.2011 n. 2 e dd. 14.12.2012 n. 8;
VISTO l'art. 11, comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., laddove è previsto che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DETERMINA

1. Di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori inerenti l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)".
2. Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la predisposizione e/o sottoscrizione delle lettere d'invito e di ogni altra documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura evidenziata avvalendosi del supporto tecnico, operativo e logistico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e, per l'effetto, dei dipendenti della stessa.
3. Di procedere alla consultazione, ed a ogni attività connessa, invitando gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito della ricerca di mercato pubblicata in data 12.05.2014. Fatto salvo il numero minimo di operatori economici da invitare di cui all'art. 122, co. 7 d.lgs. 163/06 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento procederà nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, nonché nel rispetto del criterio di rotazione.
4. Di conferire mandato al Responsabile Unico del Procedimento geom. Sandro Gori, di sottoscrivere il relativo contratto di appalto dopo gli ulteriori accertamenti e verifiche di legge e previa acquisizione della necessaria certificazione di cui alla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., nonché di provvedere a tutti gli altri atti conseguenti e/o necessari e/o connessi, compresa quindi l'aggiudicazione definitiva e la pubblicazione degli esiti dell'affidamento secondo le forme di legge, visti anche i poteri allo stesso attribuiti con il richiamato decreto dd. 23.08.2012 n. 176, finalizzati alla sollecita realizzazione delle opere.
5. Il contratto verrà stipulato secondo una delle forme previste dall'art. 11, comma 13 del d.lgs. 12 aprile

2006, n. 163 e s.m.i. in armonia alle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (determinazione n. 1 dd. 13.02.2013)
6. La copertura finanziaria dell'intervento è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6 comma 5 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_1_274_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 30 giugno 2014, n. 274

Asse SR 354 "Di Lignano". Intervento denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+100 in località Aprilia nel Comune di Latisana". Determinazione a contrarre.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTO l'art. 6-ter, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;
RICHIAMATI i d.P.C.M. dd. 12 dicembre 2009; dd. 17 dicembre 2010 e dd. 13 dicembre 2011;
RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed è stato contestualmente nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATO il decreto dd. 17.02.2014 n. 252 in ordine alla nomina dell'arch. Mariagrazia Santoro quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, co. 3 dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. ed al contestuale affidamento di specifici settori di intervento;
RILEVATO che l'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza;
RICHIAMATI i contenuti dei decreti:
- dd. 27.04.2012 n. 170 con il quale l'intervento denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+100 in località Aprilia nel Comune di Latisana" è stato assoggettato all'Ordinanza 3702/08 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett. c), ed è stata individuata la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione dello stesso in armonia a quanto previsto dall'art. 2, co. 1bis, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;
- dd. 23.08.2012 n. 176, ai sensi del quale è stata disposta la nomina del geom. Sandro Gori a Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di cui al decreto 170/12;
- dd. 10.04.2013 n. 235, con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo dell'intervento sull'asse S.R. 354 "di Lignano", denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+100 in località Aprilia nel Comune di Latisana";
- dd. 21.05.2014 n. 262, con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 354 "di Lignano", denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+100 in località Aprilia nel

Comune di Latisana".
CONSIDERATO che, in ordine all'asse S.R. 354 "di Lignano", il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+100 in località Aprilia nel Comune di Latisana" prevede un importo complessivo di € 2.350.000,00 di cui € 1.221.449,90 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 1.177.016,18 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 44.433,72 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 1.128.550,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 45.000,00 per somme a disposizione per lavori, € 15.000,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 220.000,00 per eliminazione interferenze, € 123.005,87 per imprevisti, € 150.000,00 per espropriazioni, € 24.429,00 per accantonamento per bonari accordi, € 120.536,25 per spese tecniche, € 20.000,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 15.000,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 8.000,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 10.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 400,00 per altre eventuali spese ed € 377.178,98 per I.V.A. ed altre imposte;
VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, di cui alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000057, di attivare una procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 122, d.lgs. 163/06 e s.m.i. con il criterio di cui all'art. 83 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
RILEVATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso, in allegato alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000057, gli schemi di bando e di disciplinare di gara;
RILEVATO che l'appalto non è suddivisibile in lotti in ragione dell'unitarietà del progetto in rapporto all'opera da aggiudicare (rif. art. 2, co. 1 bis, d.lgs. 163/06 e s.m.i. così come modificato dall'art. 26-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013) e che comunque i requisiti di qualificazione richiesti non ostacolano l'accesso delle piccole e medie imprese;
VISTO l'art. 11, comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., laddove è previsto che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DETERMINA

1. Di attivare una procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 122 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori inerenti l'intervento denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+100 in località Aprilia nel Comune di Latisana";
2. di approvare gli allegati schemi di bando e di disciplinare con i quali vengono indicate modalità e procedure per la presentazione delle offerte e della documentazione a corredo delle stesse di cui alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000057e di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la sottoscrizione di ogni documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura evidenziata, ivi compresi eventuali estratti da pubblicare;
3. Di conferire mandato al Responsabile Unico del Procedimento, di sottoscrivere il relativo contratto di appalto dopo gli ulteriori accertamenti e verifiche di legge e previa acquisizione della necessaria certificazione di cui alla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., nonché di provvedere a tutti gli altri atti conseguenti e/o necessari e/o connessi, compresa quindi l'aggiudicazione definitiva e la pubblicazione degli esiti dell'affidamento secondo le forme di legge, visti anche i poteri allo stesso attribuiti con il richiamato Provvedimento del Soggetto Attuatore n. 2 del 24 ottobre 2009, finalizzati alla sollecita realizzazione delle opere.
4. Il contratto verrà stipulato secondo una delle forme previste dall'art. 11, comma 13 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
5. La copertura finanziaria dell'intervento è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6 comma 5 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_1_275_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 30 giugno 2014, n. 275

"Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la SR n.

252 al km. 18+750 e la SP n. 85 tra Castions di Strada e Gonars”. Determinazione a contrarre.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dell’11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’autostrada A4 nella tratta Quarto D’Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTO l’art. 6-ter, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell’OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;
RICHIAMATI i d.P.C.M. dd. 12 dicembre 2009; dd. 17 dicembre 2010 e dd. 13 dicembre 2011;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATO il decreto dd. 17.02.2014 n. 252 in ordine alla nomina dell’arch. Mariagrazia Santoro quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1, co. 3 dell’OPCM n. 3702/08 e s.m.i. ed al contestuale affidamento di specifici settori di intervento;
RILEVATO che l’art. 1, co. 1 lett. c), dell’OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell’area interessata dallo stato di emergenza;
RILEVATO che gli “Interventi di messa in sicurezza sull’asse SR 252”, con preciso criterio tecnico dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (D.G.R. dd. 24.06.2009 n. 1471), sono stati ritenuti coerenti con le caratteristiche di cui all’art. 1, co. 1 lett. c) OPCM 3702/08 e s.m.i. e funzionali al decongestionamento dell’arteria A4, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di fatto della viabilità lungo l’asse autostradale e di provvedere ad una serie di interventi che ne migliorassero la sicurezza, la fluidità e la capacità di traffico eliminando gli attuali punti di criticità per adeguarla ai possibili scenari futuri legati ed, in particolare, al corso della realizzazione della terza corsia.
RILEVATO, in ordine alla valutazione e motivazione della funzionalità dell’opera in oggetto rispetto all’obiettivo di procedere al decongestionamento dell’area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all’O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., che:
- con nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha proposto al Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’autostrada A4 nella tratta Quarto D’Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., l’assoggettabilità alle procedure commissariali dei sopradetti interventi;
- con nota prot. n. 0000345 di data 27.02.2012, il Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’autostrada A4 nella tratta Quarto D’Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., ha richiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto il proprio parere in ordine all’assoggettabilità alle procedure commissariali degli interventi sopra richiamati;
- con nota prot. n. 0005988/P-/F+L di data 12.03.2012 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto ha espresso parere favorevole all’assoggettabilità alle procedure commissariali dei citati interventi;
VISTO il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172 e RILEVATO che lo stesso ha assoggettato all’Ordinanza 3702/08 e s.m.i., ai sensi dell’art. 1, co. 1 lett. c), “gli interventi di messa in sicurezza dell’asse SR 252” mediante realizzazione di rotatorie al km 2+300, al Km 4+250, al Km 14+750, al Km 18+750 e al Km 22+400 come precisati nella nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012 della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 30.05.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
RILEVATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione degli interventi di cui al decreto n. 172/2012, in armonia a quanto previsto dall’art. 2, co. 1bis, dell’OPCM n. 3702/08 e s.m.i;
VISTO il decreto dd. 23.08.2012 n. 176, ai sensi del quale è stata disposta la nomina del geom. Sandro

Gori a Responsabile Unico del Procedimento degli interventi sopra emarginati;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 11.09.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il decreto dd. 23.08.2012 n. 176 ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i.;
RILEVATO, pertanto, che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars" è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza, in ragione dei contenuti del Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
VISTO il Decreto n. 222 dd. 28 febbraio 2013 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 22.03.2013, acquisita al prot. Comm. Delegato dd. 22.03.2013 prot. E/2707, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto n. 222 dd. 28 febbraio 2013;
VISTO il Decreto n. 246 dd. 10.10.2013 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars";
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 13.11.2013 ed alla luce dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013, ha rappresentato che il decreto 246/2013 non è più soggetto a controllo preventivo in considerazione della sopravvenuta abrogazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars" prevede un importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 501.806,03 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 482.110,29 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 19.695,74 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 298.193,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 65.000,00 per eliminazione interferenze, € 8.362,08 per imprevisti, € 35.405,41 per espropriazioni, € 13.046,96 per accantonamento per bonari accordi, € 39.456,65 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 250,00 per altre eventuali spese ed € 127.632,87 per I.V.A. ed altre imposte;
VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, di cui alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000055, di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i. con il criterio di cui all'art. 83 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
RITENUTO, in armonia alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento di cui alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000055, di motivare la scelta della procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i. in ragione della necessità di promuovere ogni iniziativa utile alla sollecita realizzazione delle opere funzionali - come nel caso in questione - al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c) dell'OPCM 3702/08 e s.m.;
RILEVATO che l'appalto non è suddivisibile in lotti in ragione dell'unitarietà del progetto in rapporto all'opera da aggiudicare (rif. art. 2, co. 1 bis, d.lgs. 163/06 e s.m.i. così come modificato dall'art. 26-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013) e che comunque i requisiti di qualificazione richiesti non ostacolano l'accesso delle piccole e medie imprese;
RILEVATO, in particolare, che il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso, in allegato alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000055, lettera di invito alla gara "informale" ed ha rappresentato di aver effettuato, in armonia alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici esposte con determinazioni n. 2/2011 e n. 8/2011, una ricerca di mercato al fine di garantire l'attuazione dei principi di trasparenza, concorsualità e rotazione nella selezione degli operatori economici da invitare nella procedura ex art. 122, co. 7 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
RILEVATO, in particolare, che:
- l'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i. dispone che "I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto

nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e' trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1";
- l'art. 57, co. 6, d.lgs. 163/06 e s.m.i. prevede che "ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando";
- l'importo complessivo dei lavori dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars" è pari ad € 501.806,03 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 482.110,29 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 19.695,74 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
CONSIDERATO che la preventiva pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per individuare gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, interessati ad essere invitati nella gara avente ad oggetto "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars" garantisce il rispetto del principio di trasparenza e del criterio di rotazione di cui all' art. 122, co. 7 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. ed è in armonia alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici esposte nelle determinazioni dd. 06.04.2011 n. 2 e dd. 14.12.2012 n. 8;
VISTO l'art. 11, comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., laddove è previsto che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DETERMINA

1. Di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori inerenti l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars".
2. Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la predisposizione e/o sottoscrizione delle lettere d'invito e di ogni altra documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura evidenziata avvalendosi del supporto tecnico, operativo e logistico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e, per l'effetto, dei dipendenti della stessa.
3. Di procedere alla consultazione, ed a ogni attività connessa, invitando gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito della ricerca di mercato pubblicata in data 12.05.2014. Fatto salvo il numero minimo di operatori economici da invitare di cui all'art. 122, co. 7 d.lgs. 163/06 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento procederà nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, nonché nel rispetto del criterio di rotazione.
4. Di conferire mandato al Responsabile Unico del Procedimento geom. Sandro Gori, di sottoscrivere il relativo contratto di appalto dopo gli ulteriori accertamenti e verifiche di legge e previa acquisizione della necessaria certificazione di cui alla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., nonché di provvedere a tutti gli altri atti conseguenti e/o necessari e/o connessi, compresa quindi l'aggiudicazione definitiva e la pubblicazione degli esiti dell'affidamento secondo le forme di legge, visti anche i poteri allo stesso attribuiti con il richiamato decreto dd. 23.08.2012 n. 176, finalizzati alla sollecita realizzazione delle opere.
5. Il contratto verrà stipulato secondo una delle forme previste dall'art. 11, comma 13 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. in armonia alle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (determinazione n. 1 dd. 13.02.2013)
6. La copertura finanziaria dell'intervento è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6 comma 5 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_1_276_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 30 giugno 2014, n. 276

“Lavori di sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la SR n. 252 al km. 22+400 e la SP n. 80 e la SP n. 94 a Gonars”. Determinazione a contrarre.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dell’11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’autostrada A4 nella tratta Quarto D’Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTO l’art. 6-ter, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell’OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;
RICHIAMATI i d.P.C.M. dd. 12 dicembre 2009; dd. 17 dicembre 2010 e dd. 13 dicembre 2011;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATO il decreto dd. 17.02.2014 n. 252 in ordine alla nomina dell’arch. Mariagrazia Santoro quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1, co. 3 dell’OPCM n. 3702/08 e s.m.i. ed al contestuale affidamento di specifici settori di intervento;
RILEVATO che l’art. 1, co. 1 lett. c), dell’OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell’area interessata dallo stato di emergenza;
RILEVATO che gli “Interventi di messa in sicurezza sull’asse SR 252”, con preciso criterio tecnico dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (D.G.R. dd. 24.06.2009 n. 1471), sono stati ritenuti coerenti con le caratteristiche di cui all’art. 1, co. 1 lett. c) OPCM 3702/08 e s.m.i. e funzionali al decongestionamento dell’arteria A4, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di fatto della viabilità lungo l’asse autostradale e di provvedere ad una serie di interventi che ne migliorassero la sicurezza, la fluidità e la capacità di traffico eliminando gli attuali punti di criticità per adeguarla ai possibili scenari futuri legati ed, in particolare, al corso della realizzazione della terza corsia.
RILEVATO, in ordine alla valutazione e motivazione della funzionalità dell’opera in oggetto rispetto all’obiettivo di procedere al decongestionamento dell’area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all’O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., che:
- con nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha proposto al Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’autostrada A4 nella tratta Quarto D’Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., l’assoggettabilità alle procedure commissariali dei sopradetti interventi;
- con nota prot. n. 0000345 di data 27.02.2012, il Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’autostrada A4 nella tratta Quarto D’Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., ha richiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto il proprio parere in ordine all’assoggettabilità alle procedure commissariali degli interventi sopra richiamati;
- con nota prot. n. 0005988/P-/F+L di data 12.03.2012 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto ha espresso parere favorevole all’assoggettabilità alle procedure commissariali dei citati interventi;
VISTO il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172 e RILEVATO che lo stesso ha assoggettato all’Ordinanza 3702/08 e s.m.i., ai sensi dell’art. 1, co. 1 lett. c), “gli interventi di messa in sicurezza dell’asse SR 252” mediante realizzazione di rotatorie al km 2+300, al Km 4+250, al Km 14+750, al Km 18+750 e al Km 22+400 come

precisati nella nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012 della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 30.05.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
RILEVATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione degli interventi di cui al decreto n. 172/2012, in armonia a quanto previsto dall'art. 2, co. 1bis, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i;
VISTO il decreto dd. 23.08.2012 n. 176, ai sensi del quale è stata disposta la nomina del geom. Sandro Gori a Responsabile Unico del Procedimento degli interventi sopra emarginati;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 11.09.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il decreto dd. 23.08.2012 n. 176 ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i.;
RILEVATO, pertanto, che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars" è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza, in ragione dei contenuti del Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
VISTO il Decreto n. 223 dd. 28 febbraio 2013 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars";
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 22.03.2013, acquisita al prot. Comm. Delegato dd. 22.03.2013 prot. E/2707, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto n. 223 dd. 28 febbraio 2013;
VISTO il Decreto n. 245 dd. 10.10.2013 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars";
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 13.11.2013 ed alla luce dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013, ha rappresentato che il decreto 245/2013 non è più soggetto a controllo preventivo in considerazione della sopravvenuta abrogazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars" prevede un importo complessivo di € 1.050.000,00 di cui € 713.908,74 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 687.344,50 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 26.564,24 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 336.091,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 51.000,00 per eliminazione interferenze, € 9.683,62 per imprevisti, € 35.683,38 per espropriazioni, € 18.561,63 per accantonamento per bonari accordi, € 42.638,19 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 250,00 per altre eventuali spese ed € 169.234,44 per I.V.A. ed altre imposte;
VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, di cui alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000056, di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i. con il criterio di cui all'art. 83 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
RITENUTO, in armonia alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento di cui alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000056, di motivare la scelta della procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i. in ragione della necessità di promuovere ogni iniziativa utile alla sollecita realizzazione delle opere funzionali - come nel caso in questione - al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c) dell'OPCM 3702/08 e s.m.;
RILEVATO che l'appalto non è suddivisibile in lotti in ragione dell'unitarietà del progetto in rapporto all'opera da aggiudicare (rif. art. 2, co. 1 bis, d.lgs. 163/06 e s.m.i. così come modificato dall'art. 26-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013) e che comunque i requisiti di qualificazione richiesti non ostacolano l'accesso delle piccole e medie imprese;
RILEVATO, in particolare, che il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso, in allegato alla nota interna dd. 18.06.2014 prot. 0000056, lettera di invito alla gara "informale" ed ha rappresentato di aver effettuato, in armonia alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici esposte con determinazioni n. 2/2011 e n. 8/2011, una ricerca di mercato al fine di garantire l'attuazione dei principi di trasparenza, concorsualità e rotazione nella selezione degli operatori economici da invitare nella procedura ex art. 122, co. 7 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;

RILEVATO, in particolare, che:
- l'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i. dispone che "I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e' trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1";
- l'art. 57, co. 6, d.lgs. 163/06 e s.m.i. prevede che "ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando";
- l'importo complessivo dei lavori dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars" è pari ad € 713.908,74 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 687.344,50 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 26.564,24 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
CONSIDERATO che la preventiva pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per individuare gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, interessati ad essere invitati nella gara avente ad oggetto "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars" garantisce il rispetto del principio di trasparenza e del criterio di rotazione di cui all' art. 122, co. 7 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. ed è in armonia alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici esposte nelle determinazioni dd. 06.04.2011 n. 2 e dd. 14.12.2012 n. 8;
VISTO l'art. 11, comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., laddove è previsto che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DETERMINA

1. Di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori inerenti l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars".
2. Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la predisposizione e/o sottoscrizione delle lettere d'invito e di ogni altra documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura evidenziata avvalendosi del supporto tecnico, operativo e logistico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e, per l'effetto, dei dipendenti della stessa.
3. Di procedere alla consultazione, ed a ogni attività connessa, invitando gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito della ricerca di mercato pubblicata in data 12.05.2014. Fatto salvo il numero minimo di operatori economici da invitare di cui all'art. 122, co. 7 d.lgs. 163/06 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento procederà nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, nonché nel rispetto del criterio di rotazione.
4. Di conferire mandato al Responsabile Unico del Procedimento geom. Sandro Gori, di sottoscrivere il relativo contratto di appalto dopo gli ulteriori accertamenti e verifiche di legge e previa acquisizione della necessaria certificazione di cui alla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., nonché di provvedere a tutti gli altri atti conseguenti e/o necessari e/o connessi, compresa quindi l'aggiudicazione definitiva e la pubblicazione degli esiti dell'affidamento secondo le forme di legge, visti anche i poteri allo stesso attribuiti con il richiamato decreto dd. 23.08.2012 n. 176, finalizzati alla sollecita realizzazione delle opere.
5. Il contratto verrà stipulato secondo una delle forme previste dall'art. 11, comma 13 del d.lgs. 12 aprile

2006, n. 163 e s.m.i. in armonia alle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (determinazione n. 1 dd. 13.02.2013)
6. La copertura finanziaria dell'intervento è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6 comma 5 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_127_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2014, n. 0127/Pres.

LR 2/2002, art. 13. Nomina Direttore generale dell'Agenzia Turismo FVG.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo" ed in particolare gli articoli 9 e 10 per la parte che attribuisce alla Turismo FVG compiti di pianificazione e progettazione strategica dello sviluppo turistico del Friuli Venezia Giulia, di progettazione e coordinamento dello sviluppo del sistema turistico del territorio e dell'offerta turistica regionale, di gestione e coordinamento delle azioni di marketing turistico e di organizzazione del sistema di accoglienza turistica;
VISTI in particolare gli articoli 12 e 13 che disciplinano le funzioni e l'incarico del Direttore generale della TurismoFVG;
RICHIAMATO l'articolo 21 della legge regionale 2/2002, ai sensi del quale la Regione esercita attività di vigilanza e controllo nei confronti dell'Agenzia TurismoFVG e provvede a nominarne gli organi;
RILEVATO che alla TurismoFVG sono attribuiti compiti di pianificazione e progettazione strategica dello sviluppo turistico del Friuli Venezia Giulia, di progettazione e coordinamento dello sviluppo del sistema turistico del territorio e dell'offerta turistica regionale, di gestione e coordinamento delle azioni di marketing turistico e di organizzazione del sistema di accoglienza turistica;
ATTESO che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 2/2002 il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive ed è scelto, tra l'altro, tra "a) dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in settori attinenti l'ambito operativo della Turismo FVG in enti, associazioni o società pubbliche o private del comparto turistico";
VISTA la deliberazione n. 1237 di data 26 giugno 2014, con la quale la Giunta regionale ha individuato il dott. Michele Bregant quale Direttore generale dell'Agenzia TurismoFVG per un anno, con decorrenza dal 4 luglio 2014 - fatta salva l'eventuale decadenza dall'incarico a seguito dell'istituzione dell'unico soggetto a cui saranno attribuite le funzioni attualmente svolte da Agenzia TurismoFVG e da Agenzia Regionale Promotur - in considerazione del fatto che possiede un curriculum coerente e ben finalizzato, dal quale si rileva che ha maturato una vasta esperienza professionale, con particolare riferimento alle attività di promozione del territorio, alle strategie di marketing e di turismo e terziario in qualità di Direttore amministrativo dell'Agenzia TurismoFVG dal 4 luglio 2011, nonché con riferimento alle attività relative al turismo sanitario in qualità di Direttore amministrativo presso la Fondazione Onlus Ospizio Marino di Grado per il periodo dal 2 aprile 2001 al 14 marzo 2005;
ACCERTATO, pertanto, che il dott. Michele Bregant possiede i requisiti di cui all'articolo 13 comma 1, lettera a) della legge regionale 2/2002, in quanto, oltre ad essere dirigente pubblico in possesso del diploma di laurea, ha rivestito cariche dirigenziali ben oltre i cinque anni in enti, associazioni o società pubbliche o private del comparto turistico;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dal dott. Michele Bregant, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 2/2002, ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 75/78, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 ed ai sensi del decreto legislativo 39/2013;
RITENUTO pertanto, di nominare il dott. Michele Bregant Direttore generale dell'Agenzia TurismoFVG;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1237 del 26 giugno 2014;

DECRETA

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, il dott. Michele Bregant è nominato Direttore generale dell'Agenzia TurismoFVG, per un anno, con decorrenza dal 4 luglio 2014, fatta salva l'eventuale decadenza dall'incarico a seguito dell'istituzione dell'unico soggetto a cui saranno attribuite le funzioni attualmente svolte da Agenzia TurismoFVG e da Agenzia Regionale Promotur.
2. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_128_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 0128/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
VISTO in particolare l'articolo 6, commi da 1 a 7, della predetta legge regionale 23/2001 ai sensi dei quali <<1. Al fine di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA fino alla concorrenza di lire 25.000 milioni a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 2 per cento e siano rimborsabili entro dieci anni.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi, alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti "de minimis", anche per finalità diverse dagli investimenti.
2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, nonché alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea.
3. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e le caratteristiche delle imprese di servizio sono stabilite con regolamento.
4. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
5. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore all'industria, per la disciplina delle modalità per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.
6. La presente disciplina di aiuti rispetta le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L10 del 13 gennaio 2001.
7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni a carico dell'unità previsionale di base 23.2.9.2.299 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1358 (2.1.263.3.10.28) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione <<Acquisto di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, con particolare attenzione alle impre-

se giovanili e femminili>> e con lo stanziamento di lire 25.000 milioni per l'anno 2001.>>;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con particolare riguardo all'articolo 30, comma 1, che prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;
VISTO il proprio decreto 2 maggio 2002, n. 0118/Pres. col quale è emanato il "Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001";
CONSIDERATO che il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0118/Pres./2002 prevede l'applicazione del regime di aiuto "de minimis" disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
ATTESO che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non è più in vigore dal 1° gennaio 2014, pur continuando ad applicarsi per ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6, del medesimo regolamento;
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale è introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti "de minimis";
RITENUTO conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0118/Pres./2002, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto "de minimis" disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013;
RITENUTO altresì di apportare al sopra citato regolamento per l'utilizzo della provvista mista ulteriori adeguamenti in modo da rafforzare la coerenza delle relative previsioni;
VISTO il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1230;
RITENUTO di emanare il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1230;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_128_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118.

art. 2 modifica all'articolo 1 del DPReg 118/2002

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 118/2002, le parole: <<ai sensi del comma 3 e>> e <<, le direttive di priorità>> sono soppresse.

art. 3 modifiche all'articolo 1 bis del DPReg 118/2002

1. All'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Regione 118/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. I finanziamenti agevolati sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella GUUE serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013>>;

b) il comma 3 è abrogato.

art. 4 modifica all'articolo 2 del DPReg 118/2002

1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 118/2002 è sostituito dal seguente:

<<4. I requisiti sopraccitati devono essere posseduti al momento della domanda e debbono persistere al momento della delibera di concessione del finanziamento

agevolato da parte della Banca di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 23/2001, di seguito denominata Banca.>>.

art. 5 modifiche all'articolo 2 bis del DPReg 118/2002

1. All'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Regione 118/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<< 2. Non possono beneficiare dei finanziamenti agevolati le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

c) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, elencati nell'allegato C.>>;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, le parole: << C, D, E ed F>> sono sostituite dalle seguenti: <<A e C>>.

art. 6 modifica all'articolo 5 del DPReg 118/2002

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 118/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: << e per i due anni successivi>> sono sostituite dalla seguente: <<agevolato>>;

b) al comma 5, le parole: <<dei predetti vincoli>> sono sostituite dalle seguenti: <<del vincolo di cui al comma 1>>.

art. 7 modifiche all'articolo 9 del DPReg 118/2002

1. All'articolo 9, del decreto del Presidente della Regione 118/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Cumulo>>;

b) il comma 1 è abrogato;

c) al comma 3 ter le parole: <<all'articolo 2, paragrafo 5, del reg. (CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013>>.

art. 8 modifiche all'articolo 10 del DPReg 118/2002

1. All'articolo 10, del decreto del Presidente della Regione 118/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Condizioni delle operazioni>>;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. I finanziamenti sono posti in essere a tasso fisso, riferito alla data di concessione del finanziamento agevolato.>>;

c) il comma 5 bis è abrogato;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.>>
e) al comma 8 bis, dopo le parole: <<qualsiasi altro aiuto de minimis>> sono inserite le seguenti: <<ricevuto dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2014, dalla "impresa unica" di cui l'impresa fa parte,>>;
f) il comma 8 ter è abrogato.

art. 9 modifica all'articolo 12 del DPReg 118/2002

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 118/2002, sono aggiunte le parole: <<Il presente regolamento resta in vigore nei limiti degli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013>>.

art. 10 sostituzione dell'allegato C al DPReg 118/2002

1. L'allegato C del decreto del Presidente della Regione 118/2002 è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

art. 11 abrogazioni

1. Gli allegati D, E ed F al decreto del Presidente della Regione 118/2002 sono abrogati.

art. 12 norma transitoria

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A (riferito all'articolo 10)

Sostituzione dell'Allegato C al DPReg 118/2002

<<ALLEGATO C
(riferito all'art. 2 bis commi 2 e 4)

Regime di aiuto de minimis
Settori di attività economiche e tipologie di aiuto esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B-.>>

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_129_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 0129/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) ed in particolare l'articolo 156 del Capo II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche) ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del "de minimis", alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze, mediante acquisto di arredi e attrezzature, lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere;
VISTO l'articolo 155 della menzionata legge regionale 2/2002 ai sensi del quale gli incentivi previsti dai capi II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche) e III (Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese turistiche) del titolo X sono estesi ai pubblici esercizi;
VISTA la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);
VISTO l'articolo 153 della citata legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 83 della legge regionale 4/2013, ai sensi del quale con separati regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo a favore dei seguenti soggetti beneficiari:
a) piccole e medie imprese turistiche che siano strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze ai sensi del titolo IV della legge regionale 2/2002;
b) pubblici esercizi;
VISTO il proprio decreto 9 luglio 2013, n. 0119/Pres. con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)";
DATO ATTO che il regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto n. 0119/Pres./2013 abroga parzialmente il precedente proprio decreto 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres., pertinente in materia, per quanto attiene alle parti riferite alla concessione dei contributi per l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze e dei pubblici esercizi;
CONSIDERATO che il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0119/Pres./2013 dispone, all'articolo 3, che le agevolazioni a favore dei beneficiari sono concesse in applicazione del regime di aiuto "de minimis" disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
ATTESO che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non è più in vigore dal 1° gennaio 2014, pur continuando ad applicarsi per ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6, del medesimo regolamento;
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale è

introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti “de minimis”;
RITENUTO conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0119/Pres./2013, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto “de minimis” disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013;
VISTO il “Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l’incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all’aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119”, approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1228;
RITENUTO di emanare il “Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l’incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all’aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119”;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all’articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1228;

DECRETA

1. È emanato il “Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l’incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all’aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119”, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_129_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento recante Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119, in considerazione dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

art. 2 modifica all'articolo 2 del DPReg 119/2013

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 è abrogata.

art. 3 modifiche all'articolo 3 del DPReg 119/2013

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: <<(CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<UE) n. 1407/2013>>;

b) al comma 1 le parole: << (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 379/5 del 28 dicembre 2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013>>;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:
a) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.>>.

art. 4 modifica all’articolo 4 del DPReg 119/2013

1. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 è sostituito dal seguente:
<<1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, elencati nell’allegato A>>.

art. 5 sostituzione dell’articolo 6 del DPReg 119/2013

1. L’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 è sostituito dal seguente:

<<1. Nel caso di concessione delle agevolazioni a titolo di de minimis, in materia di cumulo si applica l’articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.>>.

art. 6 modifiche all’articolo 12 del DPReg 119/2013

1. Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) le parole: <<b)>> sono soppresse;
b) alla lettera c) le parole: <<qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso>> sono sostituite dalle seguenti: <<tutti gli eventuali contributi ricevuti dall’impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla “impresa unica” di cui l’impresa richiedente fa parte>>.

art. 7 modifica all’articolo 30 del DPReg 119/2013

1. Al comma 3 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 le parole: <<dall’articolo 5, paragrafo 3 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013>>.

art. 8 sostituzione dell’allegato A del DPReg 119/2013

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione 119/2013, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 9 norma transitoria

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 8)

Sostituzione dell'allegato A al DPReg 119/2013

<<Allegato A
Riferito agli articoli 2, comma 4, lett. b), e 4, comma 1

REGIME DI AIUTO DE MINIMIS. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.>>.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_130_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 0130/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 191.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), con particolare riferimento all'articolo 2, commi 11 e successivi, recante norme in materia di Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e di Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio;

VISTO il "Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013" emanato con proprio decreto 3 ottobre 2013, n. 0191/Pres.;

VISTO il "Regolamento recante modifiche al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013" emanato con proprio decreto 9 dicembre 2013, n. 0234/Pres.;

RITENUTO di modificare il predetto regolamento emanato con il proprio decreto n. 0191/Pres./2013, sì da rendere quanto ivi previsto in materia di spese ammissibili maggiormente coerente con le finalità della legge regionale 6/2013 e le specifiche caratteristiche tecniche della tipologia di incentivo interessata, ossia il finanziamento bancario agevolato, nonché al fine di rendere più agili le procedure a carico delle imprese;

RITENUTO inoltre di modificare il sopra citato regolamento emanato con il proprio decreto n. 0191/Pres./2013 in modo da adeguare le relative previsioni concernenti la concessione di aiuti "de minimis" alle nuove disposizioni in materia recate dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013;

VISTO il "Regolamento recante modifiche al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 191", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1229;

RITENUTO di emanare il "Regolamento recante modifiche al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 191";

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1229;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 191", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_130_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 191.

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 191.

art. 2 modifica all'articolo 3 del DPReg 191/2013

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 191/2013, dopo le parole: <<a procedure concorsuali>> sono inserite le seguenti: <<o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali>>.

art. 3 modifiche all'articolo 7 del DPReg 191/2013

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 191/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente regolamento sono concesse in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte.>>

b) il comma 2 è abrogato.

art. 4 modifica all'articolo 8 del DPReg 191/2013

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 191/2013 è sostituito dal seguente:
<<1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:
a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.>>.

art. 5 modifiche all'articolo 10 del DPReg 191/2013

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 191/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: << ovvero locazione>> sono soppresse;
b) alla lettera b) del comma 1, le parole: << ovvero locazione>> sono soppresse e dopo le parole <<per la nautica da diporto>> sono inserite le seguenti: << salvo quanto previsto al comma 9, lettera b)>>;
c) al comma 3, le parole: <<le spese connesse ad operazioni di locazione finanziaria sono ammissibili se è previsto l'obbligo di acquisto alla scadenza>> sono sostituite dalle seguenti: << l'acquisto della proprietà può avvenire anche tramite riscatto di beni in locazione finanziaria>>;
d) al comma 4, le parole: << e la locazione, ad eccezione di quella finanziaria,>> sono soppresse;
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Non sono ammissibili le spese:
a) relative all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
b) di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) concernenti immobili destinati per la natura dell'impresa alla locazione.>>

art. 6 modifica all'articolo 13 del DPReg 191/2013

1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 191/2013, le parole: <<L'impresa beneficiaria relaziona annualmente al Comitato di gestione, nei termini stabiliti dal Comitato di gestione medesimo, in ordine allo svolgimento di tale attività economica.>> sono soppresse.

art. 7 modifica all'articolo 14 del DPReg 191/2013

1. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 191/2013, le parole: <<L'impresa beneficiaria relaziona annualmente al Comitato di gestione, nei termini stabiliti dal Comitato di gestione medesimo, in ordine allo svolgimento di tale attività economica.>> sono soppresse.

art. 8 modifiche all'articolo 15 del DPReg 191/2013

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 191/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: <<importo massimo dei>> è inserita la seguente: <<predetti>>;
b) la parola: <<di>> è soppressa.

art. 9 modifica all'articolo 23 del DPReg 191/2013

1. All'articolo 23, del decreto del Presidente della Regione 191/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1, le parole: <<ovvero di mancata presentazione delle relazioni annuali di cui agli articoli 13, comma 2, secondo periodo, e 14, comma 2, secondo periodo>> sono soppresse;
b) al comma 3, la parola: <<corrispondente>> è sostituita dalla seguente: <<proporzionale>> e le parole: <<tale valore>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'ammontare di tale quota>>.

art. 10 modifica all'articolo 24 del DPReg 191/2013

1. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 191/2013, le parole: <<5, paragrafo 3, e 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013 >>.

art. 11 sostituzione dell'allegato B al DPReg 191/2013

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Regione 191/2013, è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

art. 12 norma transitoria

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A (riferito all'articolo 11)

Sostituzione dell'Allegato B del DPReg 191/2013

<<Allegato B
Settori di attività economiche e tipologie di aiuto esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 (riferito all'articolo 3, comma 2, lettera c)

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4.Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B-.>>.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_131_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 0131/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) la quale sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli Venezia Giulia attraverso interventi di agevolazione a valere, tra l'altro, sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, di seguito denominato "Fondo per lo sviluppo";
VISTO in particolare l'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, il quale prevede che criteri e modalità per la concessione delle sopra citate agevolazioni sono stabiliti con regolamento in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato;
VISTO il proprio decreto 17 ottobre 2012, n. 0209/Pres., con cui è stato emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012";
VISTO il proprio decreto 25 marzo 2014, n. 052/Pres., con cui è stato emanato il regolamento recante modifiche al regolamento di cui sopra;
RITENUTO opportuno, alla luce della loro rilevanza nell'ambito del sistema economico regionale, prevedere una elevazione dell'importo massimo dei finanziamenti agevolati concernenti i "prestiti partecipativi" nel caso in cui beneficiari degli stessi siano imprese operanti nel settore delle costruzioni;
VISTO il "Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1225;
RITENUTO di emanare il "Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1225;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

art. 2 modifiche all'articolo 19 del DPReg 209/2012

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<2, 3 e 5 bis>>
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. In deroga al comma 1, i prestiti partecipativi concessi a favore di imprese che svolgono le attività economiche incluse nella sezione F "costruzioni", divisioni n. 41 "costruzione di edifici", n. 42 "ingegneria civile" e n. 43 "lavori di costruzione specializzati" della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, hanno durata massima pari a 15 anni. In deroga al comma 5, nel caso di concessione di prestiti partecipativi di cui al primo periodo l'importo di finanziamenti in essere a valere sul Fondo per lo sviluppo a favore del medesimo beneficiario può raggiungere l'importo massimo di 3 milioni di euro.>>.

art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_132_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 0132/ Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 concernente "Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 7 luglio 2004" e successive modificazioni;
VISTO in particolare l'articolo 12 bis della citata legge regionale, come aggiunto dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive) rubricato "Strumenti per agevolare l'accesso al credito per le PMI";
VISTO, inoltre, il comma 9 del predetto 12 bis della legge regionale 4/2005, ai sensi del quale:
<<Con regolamento regionale sono definiti:
a) i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie e garanzie di cui al comma 3;
b) le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia e la cogaranzia del Fondo;
c) l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie e garanzie.>>;
VISTA la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento all'articolo 13, comma 24, lettera b);
VISTO il proprio decreto 5 agosto 2009, n. 0224/Pres. con il quale è stato emanato il "Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio";
CONSIDERATO che il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0224/Pres./2009 prevede l'applicazione del regime di aiuto "de minimis" disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
ATTESO che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non è più in vigore dal 1° gennaio 2014, pur continuando ad applicarsi per ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6, del medesimo regolamento;
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale è introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti "de minimis";
RITENUTO conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0224/Pres./2009, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto "de minimis" disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013;
VISTO il "Regolamento di modifica al Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1235;
RITENUTO di emanare il "Regolamento di modifica al Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge

regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1235;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_132_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224, in considerazione dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

art. 2 modifiche all'articolo 2 del DPReg 224/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 224/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera o) le parole: << (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013>>;

b) la lettera p) è abrogata.

art. 3 modifica all'articolo 3 del DPReg 224/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 224/2009 è sostituito dal seguente:

<<2. Non possono beneficiare degli interventi agevolativi di cui al presente

regolamento le imprese:
a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)>>.

art. 4 modifica all'articolo 4 del DPReg 224/2009

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 224/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Le garanzie dirette e le cogaranzie di cui al presente regolamento sono concesse in base alla regola "de minimis" prevista dal regolamento (UE) n. 1407/2013. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:
a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.>>;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. L'elemento di aiuto è determinato secondo le modalità definite dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" – Aiuto di Stato , N. 182/2010, notificato dal Ministero dello Sviluppo economico, approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 luglio 2010, C(2010)4505 def.>>;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte>>.

art. 5 modifica all'articolo 25 del DPReg 224/2009

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 224/2009 sono abrogati.

art. 6 modifica all'articolo 27 del DPReg 224/2009

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 224/2009 sono aggiunte le parole: <<e resta in vigore nei limiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013>>.

art. 7 sostituzione dell'Allegato B del DPReg 224/2009

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Regione 224/2009 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 8 abrogazione dell'Allegato C del DPReg 224/2009

1. L'allegato C del decreto del Presidente della Regione 224/2009 è abrogato.

art. 9 norma transitoria

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 7)

Sostituzione dell'allegato B al DPReg 224/2009

<<ALLEGATO B
(riferito all'articolo 3, comma 1)

Regime di aiuto de minimis -Settori di attività e tipologie di aiuto esclusi ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore

primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B-.>>.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_133_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 0133/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)";
VISTO in particolare l'articolo 7, commi 34 e 35 della legge regionale 1/2007 , ai sensi dei quali:
<<34. Nell'ambito degli interventi previsti dalle disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un <<fondo rischi>> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), e successive modifiche, dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, dell'articolo 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli organismi operanti agli obiettivi di Basilea2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale, anche tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, commi da 93 a 97, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).
35. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità di intervento relativi all'utilizzo delle risorse di cui al comma 34>>;
VISTO il "Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell' articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia", emanato con proprio decreto 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.;
VISTE le successive modificazioni al citato Regolamento emanato con proprio decreto n. 0226/Pres./2007 apportate con i regolamenti emanati con propri decreti n. 0349/Pres./2007, n. 0182/Pres./2008, n. 0277/Pres./2009, e n. 057/Pres./2011;
CONSIDERATO che il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0226/Pres./2007 prevede, all'articolo 7, l'applicazione del regime di aiuto "de minimis" disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
ATTESO che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non è più in vigore dal 1° gennaio 2014, pur continuando ad applicarsi per ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6, del medesimo regolamento;
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale è introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti "de minimis";
RITENUTO conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto 0226/Pres./2007, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto "de minimis" disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013;
VISTO il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell' articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1226;
RITENUTO di emanare il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell' articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.";

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1226;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell' articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_133_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l’assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’ articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con Decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226.

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento per l’assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’ articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres. al fine di consentire l’adeguamento alla nuova disciplina in tema di aiuti de minimis, come introdotta dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

art. 2 modifiche all’articolo 7 del DPReg. n. 0226/2007

1. Nella rubrica dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 le parole: <<(CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013>>.
2. Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 è sostituito dal seguente:
<<1. Le garanzie in favore dei soggetti privati, a valere sulle assegnazioni di cui al presente regolamento, sono concessi dai Confidi in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.>>.
3. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 è sostituito dal seguente:
<< 2. I Confidi curano gli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 al fine di garantire il rispetto delle disposizioni ivi stabilite, con particolare riferimento alle soglie massime d’aiuto, tenuto conto del disposto dell’articolo 4, paragrafo 6, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti esclusi ed alla conservazione dei dati rilevanti.>>.
4. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 è sostituito dal seguente:
<<3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in

virtù delle quali:
a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.>>.
5. Al comma 4 bis dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 le parole: <<Per le garanzie concesse ai sensi del "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006,>> sono soppresse.
6. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 è inserito il seguente:
<<4 ter. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte.>>.
7. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 è inserito il seguente:
<<4 quater. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese:
a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
c) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A.>>.

art. 3 abrogazione dell'articolo 7 bis del DPReg. n. 0226/2007

1. L'articolo 7 bis del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 è abrogato.

art. 4 modifica all'articolo 11 del DPReg 224/2009

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 226/2007 sono aggiunte le parole: <<e resta in vigore nei limiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013>>.

art. 5 sostituzione dell'allegato A del DPReg n. 0226/2007

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007, è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

art. 6 norma transitoria

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis

concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(Riferito all'art. 7, comma 4 quater)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di

quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_134_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 0134/ Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e successive modificazioni;
VISTO in particolare l'articolo 75, comma 1, della predetta legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ai sensi del quale <<Con uno o più regolamenti d'esecuzione da emanarsi entro centottanta giorni dal termine di cui all'articolo 80, comma 2, sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 42 bis, 45, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 60 bis, 61, 62, 64, 71 e 72>>;
VISTA la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento all'articolo 13, comma 24, lettera c);
VISTO il proprio decreto 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. con il quale è stato emanato il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano e successive modificazioni;
CONSIDERATO che il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0272/Pres./2005 individua, all'articolo 4, gli incentivi a favore delle imprese artigiane per i quali è prevista l'applicazione del regime di aiuto "de minimis" disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
ATTESO che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non è più in vigore dal 1° gennaio 2014, pur continuando ad applicarsi per ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6, del medesimo regolamento;
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale è introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti "de minimis";
RITENUTO conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0272/Pres./2005, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto "de minimis" disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013;
VISTO il "Regolamento di modifica al Regolamento recante Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1234;
RITENUTO di emanare il "Regolamento di modifica al Regolamento recante Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1234;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento recante Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_134_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento recante Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272, in considerazione dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

art. 2 modifica all'articolo 1 bis del DPReg 272/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Regione 272/2005 le parole: << (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 379/5 del 28 dicembre 2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013>>.

art. 3 modifica all'articolo 3 del DPReg 272/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dal seguente:
<<1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato A>>.

art. 4 modifiche all'articolo 4 del DPReg 272/2005

1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica le parole: <<(CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013>>;
b) al comma 1 le parole: <<(CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013>>;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:
a) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari>>.

art. 5 modifica all’articolo 7 del DPReg 272/2005

1. Al comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 le parole: << 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<5 del regolamento (UE) n. 1407/2013>>.

art. 6 modifica all’articolo 13 del DPReg 272/2005

1. Il comma 4 bis dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell’impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall’impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla “impresa unica” di cui l’impresa richiedente fa parte>>.

art. 7 modifica all’articolo 120 del DPReg 272/2005

1. Al comma 4 dell’articolo 120 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 le parole: <<dall’articolo 5 paragrafo 3 e dall’articolo 6 del regolamento (CE) 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013>>.

art. 8 sostituzione dell’allegato A al DPReg 272/2005

1. L’allegato A al decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dall’allegato A al presente regolamento.

Art. 9 modifiche all’allegato D al DPReg 272/2005

1. All’allegato D al decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al titolo le parole: <<(CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013>>;

b) al primo periodo le parole: <<(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>)>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”>>.

Art. 10 modifiche all’allegato E al DPReg 272/2005

1. All’allegato E al decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo le parole: <<(CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013>>;

b) al primo periodo le parole: <<(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>)>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”>>.

art. 11 norma transitoria

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall’articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 8)

Sostituzione dell'allegato A al DPReg 272/2005

<<Allegato A
Riferito all'articolo 3, comma 1

REGIME DI AIUTO DE MINIMIS. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

Settori di attività economiche e tipologie di aiuto esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B-.>>.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_135_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 0135/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2006, n. 353.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>) e successive modificazioni;
VISTI in particolare i commi 1- 3 dell'articolo 96 della predetta legge regionale 29/2005, ai sensi dei quali:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di sette anni, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, per le esigenze connesse all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività esercitata, nonché al rafforzamento delle strutture aziendali.
2. I finanziamenti agevolabili con le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 possono essere erogati anche da istituzioni bancarie allo scopo convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.
3. Con regolamento sono definiti i criteri, la procedura e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto legislativo 385/1993, e successive modifiche.>>;
VISTA la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento all'articolo 13, comma 24, lettera d);
VISTO il proprio decreto 29 novembre 2006, n. 0353/Pres. con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio";
CONSIDERATO che il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0353/Pres./2006 dispone, all'articolo 3, che le agevolazioni a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio sono concesse in applicazione del regime di aiuto "de minimis" disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
ATTESO che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non è più in vigore dal 1° gennaio 2014, pur continuando ad applicarsi per ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6, del medesimo regolamento;
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale è introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti "de minimis";
RITENUTO conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0353/Pres./2006, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto "de minimis" disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013;
VISTO il "Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2006, n. 353", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1233;
RITENUTO di emanare il "Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2006, n. 353";

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1233;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2006, n. 353", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_135_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2006, n. 353

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2006, n. 353, in considerazione dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

art. 2 modifiche all'articolo 3 del DPReg 353/2006

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 353/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006>> sono sostituite dalle seguenti:
<<(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di

cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari>>.

art. 3 modifiche all’articolo 5 del DPReg 353/2006

1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 353/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell’Unione europea, elencati nell’allegato B>>.

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).>>.

art. 4 modifica all’articolo 8 del DPReg 353/2006

1. Al comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 353/2006 le parole <<2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<5 del regolamento (UE) n. 1407/2013>>.

art. 5 modifica all’articolo 11 del DPReg 353/2006

1. Il comma 12 dell’articolo 11 decreto del Presidente della Regione 353/2006 è sostituito dal seguente:

<<12. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell’impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall’impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla “impresa unica” di cui l’impresa richiedente fa parte.>>.

art. 6 modifica all’articolo 20 del DPReg 353/2006

1. Al comma 1 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 353/2006 le parole <<dell’articolo 5 paragrafo3 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<stabiliti dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013>>.

art. 7 modifica all’allegato A del DPReg 353/2006

1. All'allegato A) del decreto del Presidente della Regione 353/2006 le parole: <<I parametri da utilizzarsi per il conteggio, previsto dal regolamento 1998/2006 della Commissione delle Comunità Europee di data 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore, dell'aiuto accordato con il contributo concesso ai sensi dell'articolo 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, sono quelli di seguito definiti>> sono soppresse.

art. 8 sostituzione dell'allegato B al DPReg 353/2006

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Regione 353/2006 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 9 norma transitoria

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all’articolo 8)

Sostituzione dell’allegato B del DPReg 353/2006

<<Allegato B
Riferito all’articolo 5, comma 1

Settori di attività economiche e tipologie di aiuto esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un

produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B-.>>.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_136_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 0136/ Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>) e successive modificazioni;
VISTO in particolare l'articolo 98 della predetta legge regionale 29/2005 che istituisce il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia;
VISTO il successivo comma 4 dell'articolo 98 della citata legge regionale 29/2005 che stabilisce che, con regolamento, sono determinate le misure dell'intervento ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento di cui al comma 3 e definiti i criteri, la procedura e le modalità d'intervento;
VISTA la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento all'articolo 13, comma 24, lettera d);
VISTO il proprio decreto 15 novembre 2006, n. 0354/Pres. con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia";
CONSIDERATO che il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0354/Pres./2006 dispone, tra l'altro, l'applicazione del regime di aiuto "de minimis" disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
ATTESO che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non è più in vigore dal 1° gennaio 2014, pur continuando ad applicarsi per ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6, del medesimo regolamento;
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale è introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti "de minimis";
RITENUTO conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0354/Pres./2006, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto "de minimis" disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013;
VISTO il "Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1232;
RITENUTO di emanare il "Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1232;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_136_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354, in considerazione dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

art. 2 modifiche all'articolo 3 del DPReg 354/2006

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 354/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 bis 1 le parole: <<(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis")>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013>>;

b) al comma 1 ter le parole: <<(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis")>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013>>;

c) dopo il comma 1 ter sono inseriti i seguenti:

<<1 quater. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n.

1407/2013, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

1 quinquies. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte.>>.

Art. 3 abrogazione dell'articolo 3 bis del DPReg 354/2006

1. L'articolo 3 bis del decreto del Presidente della Regione 354/2006 è abrogato.

art. 4 modifiche all'articolo 5 del DPReg 354/2006

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 354/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: <<(CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013>>;

b) alla lettera b bis) del comma 1, le parole: <<le deroghe previste dall'articolo 3 bis, comma 3 sono sostituite dalle seguenti: <<le agevolazioni concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013;>>;

c) dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

<<1 ter Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

art. 5 modifiche all'articolo 9 del DPReg 354/2006

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 354/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole <<(CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013>>;

b) la lettera b) del comma 5 bis è soppressa.

art. 6 modifica all'articolo 19 del DPReg 354/2006

1. Al comma 1 bis dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 354/2006 le parole << dell'articolo 5, paragrafo 3 e articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013>>.

Art. 7 abrogazione degli allegati A) e B) del DPReg 354/2006

1. Gli allegati A e B del decreto del Presidente della Regione 354/2006 sono abrogati.

art. 8 sostituzione dell'allegato C al DPReg 354/2006

1. L'allegato C del decreto del Presidente della Regione 354/2006 è sostituito dall'allegato A) al presente regolamento.

art. 9 norma transitoria

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013

art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 8)

Sostituzione dell'allegato C del DPReg 354/2006

<<Allegato C
Riferito all'articolo 3, commi 1 bis e 1 ter
Settori di attività economiche e tipologie di aiuto esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 (riferito all'articolo 3, comma 2, lettera c)

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività

che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4.Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B-.>>

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_137_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 0137/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96 della legge regionale 11/2011, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), con particolare riferimento all'articolo 2, comma 95 e seguenti, con cui è stata autorizzata la costituzione nell'ambito del FRIE della Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile ai fini dell'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Individuazione del "distretto industriale della sedia"), e il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 (Individuazione del distretto industriale del mobile);
VISTO il "Regolamento, recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96, della legge regionale 11/2011" emanato con proprio decreto 16 gennaio 2012, n. 09/Pres.;
VISTA la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento all'articolo 2, comma 4;
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, la cui entrata in vigore è fissata al 1 luglio 2014;
RITENUTO di modificare il sopra citato regolamento emanato con proprio decreto 16 gennaio 2012, n. 09/Pres., in modo da adeguare le previsioni per la concessione di aiuti "de minimis" alle nuove disposizioni dell'Unione europea in materia;
VISTO il "Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96 della legge regionale 11/2011, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1227;
RITENUTO di emanare il "Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96 della legge regionale 11/2011, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1227;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96 della legge regionale 11/2011, emanato con decreto del Presidente

della Regione 16 gennaio 2012, n. 9”, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_137_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96 della legge regionale 11/2011, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96 della legge regionale 11/2011, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9, in considerazione dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

art. 2 modifiche all'articolo 4 del DPReg 9/2012

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 9/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: <<(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 379/5 del 28 dicembre 2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013>>.
b) al comma 4 le parole: <<, nonché dei finanziamenti attivati in forma di prestito partecipativo di cui al capo IV e dei finanziamenti per il consolidamento e la rimodulazione finanziaria di cui al capo V le imprese in difficoltà, in base a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006, ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1 ottobre 2004>> sono soppresse;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato A.>>;
d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
<<5 bis .Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

5 ter. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte.

5 quater. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).>>.

art. 3 modifica all'articolo 5 del DPReg 9/2012

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 9/2012 è sostituito dal seguente:

<<3. Nel caso di concessione delle agevolazioni a titolo di de minimis, in materia di cumulo si applica l'articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.>>.

art. 4 modifica all'articolo 22 del DPReg 9/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 9/2012 le parole: <<degli articoli 5, paragrafo 3, e 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006 >> sono sostituite dalle seguenti: <<degli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013>>.

art. 5 aggiunta dell'allegato A al DPReg 9/2012

1. Al decreto del Presidente della Regione 9/2012 è aggiunto l'allegato A di cui all'allegato A al presente regolamento.

art. 6 norma transitoria

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 5)

Aggiunta dell'allegato A al DPReg 9/2012

<<Allegato A
Riferito all'articolo 4, comma 4 bis

Settori di attività economiche e tipologie di aiuto esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 (riferito all'articolo 3, comma 2, lettera c)

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B-.>>.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_138_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 0138/Pres.

Legge regionale 16/2012, articolo 41. Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori. Nomina rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento dei collegi universitari in Regione Friuli Venezia Giulia e sostituzione del rappresentante degli studenti iscritto all'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 concernente "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione" e, in particolare il titolo V che contiene norme in materia di diritto allo studio universitario;

VISTO l'articolo 41, che nel disciplinare la Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, stabilisce che la stessa sia composta da:

a) l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) i Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine, o loro delegati;

c) il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, o suo delegato;

d) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, o loro delegati;

e) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza; almeno due dei rappresentanti suddetti devono frequentare corsi presso le sedi decentrate;

f) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;

g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, eletto dai dottorandi stessi secondo le modalità previste dall'ordinamento della Scuola medesima;

h) i Presidenti dei Consorzi universitari di Gorizia e Pordenone, o loro delegati;

i) i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine, o loro delegati;

j) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento dei collegi universitari in regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO il proprio decreto n. 092/Pres. del 21 maggio 2014 con cui è stata costituita la Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori con la seguente composizione:

1) Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario o suo delegato, con funzioni di Presidente;

2) Rettore dell'Università degli studi di Trieste o suo delegato;

3) Rettore dell'Università degli studi di Udine o suo delegato;

4) Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, o suo delegato;

5) Direttore del Conservatorio di musica di Trieste "G.Tartini", o suo delegato;

6) Direttore del Conservatorio di musica di Udine "J.Tomadini", o suo delegato;

7) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Trieste:

- Alice GUARNIERI
- Marco LUNGHI
- Arpad MATTOSSI;

8) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Udine:

- Matteo MINIUSSI
- Driza BIHANE
- Irvin LEPIC;

9) un rappresentanti degli studenti iscritto al Conservatorio di musica di Trieste:

- Marco MANIN

10) un rappresentanti degli studenti iscritto al Conservatorio di musica di Udine:

- Alessio DOMINI;

11) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla Scuola Internazionale Superiore di Studi

Avanzati (SISSA):
- Giuseppe PUGLISI;
12) Presidente del Consorzio universitario di Gorizia, o suo delegato;
13) Presidente del Consorzio universitario di Pordenone, o suo delegato;
14) Sindaco del Comune di Trieste, o suo delegato;
15) Sindaco del Comune di Udine, o suo delegato;
PRESO ATTO che in regione esiste un Comitato per il coordinamento dei collegi universitari costituitosi con atto notarile del 16 gennaio 1998 rep. 130109/27904 inizialmente con la denominazione "Comitato per il coordinamento dei collegi universitari friulani", successivamente modificata con atto notarile del 13 gennaio 1999 rep. 134484/28753 in "Comitato per il coordinamento dei collegi universitari in regione Friuli Venezia Giulia";
CONSIDERATO che in sede di costituzione della Conferenza non è stato possibile procedere alla nomina del rappresentante del Comitato per il coordinamento dei collegi universitari in regione Friuli Venezia Giulia in quanto con successiva mail del 27 maggio 2014, è stato trasmesso l'atto notarile da cui si evince la costituzione del Comitato medesimo;
PRECISATO altresì che l'articolo 41 della legge regionale 16/2012 non poteva che fare riferimento al sopraccitato Comitato, in assenza di collegi universitari nella regione Friuli Venezia Giulia così come disciplinati dalla normativa nazionale in materia;
DATO ATTO che è stato designato quale rappresentante del Comitato don Luciano SEGATTO, in qualità di Presidente;
VISTA la nota prot. n. 11419 del 5 giugno 2014 con cui l'Università degli Studi di Trieste comunica le dimissioni della sig.ra Alice GUARNERI, rappresentante degli studenti per la "lista di sinistra" e il subentro del sig. Nikolic BOJAN in quanto primo dei non eletti nella medesima lista;
PRESO ATTO che gli interessati hanno reso le dichiarazioni riguardanti le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 concernente "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione" la Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori già costituita con proprio decreto n. 092/Pres. del 21 maggio 2014 è integrata con la nomina di don Luciano SEGATTO in rappresentanza del Comitato per il coordinamento dei collegi universitari in regione Friuli Venezia Giulia.
2. È altresì nominato a far parte della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori il sig. Nikolic BOJAN in rappresentanza degli studenti in sostituzione della sig.ra Alice GUARNERI.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_139_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2014, n. 0139/Pres.

DPR 361/2000, art. 2. Fondazione filantropica Ananian - Trieste. Approvazione di modifica statutaria.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 0116/Pres. di data 15 maggio 2008 l'istituzione di pubblica assistenza e beneficenza "Fondazione Filantropica Ananian" con sede a Trieste, è stata depubblicizzata e trasformata in fondazione di diritto privato, iscritta al numero d'ordine 177 del Registro regionale delle persone giuridiche;
VISTO il decreto della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà n. 4690/CULT del 27 dicembre 2013 con il quale, preso atto del blocco dell'attività del predetto ente, il dott. Fabio Cipriani è stato nominato Commissario straordinario della Fondazione al fine di provvedere all'adozione dell'atto di modifica statutaria idoneo alla costituzione del nuovo Consiglio fondazionale;
VISTO l'estratto del processo verbale n. 916 della seduta del 16 maggio 2014 con il quale la Giunta regionale ha preso atto della modifica statutaria proposta in data 24 aprile 2014 dal Commissario stra-

ordinario alla Direzione centrale competente;
VISTO il successivo decreto della medesima Direzione n. 1504/CULT del 12 giugno 2014 con il quale è stata prorogata la scadenza di tale incarico;
VISTA la domanda del 26 giugno 2014 con cui il Commissario straordinario della predetta Fondazione ha chiesto l'approvazione della modifica statutaria;
VISTO l'atto di modifica dello statuto della Fondazione, a rogito della dott.ssa Annalisa Gentili, notaio in Trieste, rep. n. 958, racc. n. 780, ivi registrato il 16 giugno 2014 al n. 3966/1T;
RILEVATO che la modifica statutaria riguarda l'articolo 3.2 ed è dettata dalla necessità di consentire il rinnovo del Consiglio fondazionale;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvata la modifica dell'articolo 3.2 dello statuto della Fondazione Filantropica Ananian, con sede a Trieste.
2. L'allegato testo dello statuto, come integrato e modificato con il presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_139_2_ALL1

Statuto della Fondazione filantropica Ananian - Trieste

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1.1 origine e sede

1. La Fondazione Filantropica Ananian ha sede in Trieste, ove è sorta il 1° gennaio 1995 - in forza del decreto n.26/1994 dell'Assessore Regionale per le autonomie locali - quale nuova persona giuridica in forma d'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, derivante dalla fusione fra le II.PP.A.B Fondazione Gregorio Ananian ed Unione filantropica triestina La Previdenza.
2. Storicamente e patrimonialmente essa si radica nelle disposizioni benefiche espresse nel testamento del dr. Gregorio Ananian del 31 ottobre 1857, nonché negli apporti delle istituzioni e fondi nel tempo confluiti ed a loro volta derivanti dalla generosità di altri privati benefattori.
3. La Fondazione ha assunto personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro in applicazione del Capo IV della legge regionale n. 19/2003 ed in forza del conseguente Decreto del Presidente della Regione.

Art. 1.2 finalità

1. Finalità primaria della Fondazione è il sostegno ai giovani negli studi superiori ed universitari e nella formazione culturale.
2. Essa sostiene inoltre i giovani verso il matrimonio, e può intraprendere altre iniziative d'impronta culturale e/o filantropica.

Art. 1.3 destinatari

1. Le attività filantropiche sono destinate ai cittadini italiani con residenza ultraquinquennale in Trieste o comunque alle persone quivi nate e residenti, fatto salvo quanto previsto al comma seguente.
2. Parte non maggioritaria degli interventi contemplati nel primo comma dell'articolo precedente è aperta anche a cittadini italiani provenienti da altri comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Veneto estliventino ed a connazionali di località già appartenute alla Venezia Giulia.

CAPO II - ORDINAMENTO

Art. 2.1 ordinamento funzionale

1. L'ordinamento dell'amministrazione è ispirato a principi di distinzione e bilanciamento fra le funzioni ed i connessi poteri rispettivamente attribuiti a ciascun organo attivo statutario: su tali basi, le funzioni d'indirizzo fanno capo al Consiglio fondazionale; quelle d'impulso all' attività deliberativa e d'espressione politico-istituzionale al Presidente; quelle gestionali al Direttore.
2. L'organigramma dell'amministrazione fondazionale è completato dall'organo di revisione.

Art. 2.2 funzioni d'indirizzo

1. Tali funzioni concernono l'adozione di atti volitivi - espressi in forma deliberativa ed immediatamente eseguibili - d'indirizzo, pianificazione e programmazione dell'attività istituzionale o comunque di rilevanza strategica, nonché di verifica a consuntivo della congruenza fra detti atti e le risultanze gestionali.
2. Esse riguardano esaustivamente le seguenti materie, di competenza del Consiglio fondazionale:
a) statuto; fissazione della sede fondazionale;
b) regolamenti; normativa giuridica ed economica del personale; piani e programmi, incluso il piano annuale delle assunzioni;
c) accettazione di lasciti e donazioni (eccettuate elargizioni vincolate ad erogazioni ed acquisite nel bilancio fondazionale d'esercizio);
d) acquisizione o cessione di diritti reali su immobili, beni mobili registrati, titoli azionari od obbligazionari, beni di riconosciuto valore storico o artistico; mutui ed altre operazioni finanziarie concernenti il patrimonio;
e) partecipazione a società, associazioni ed altre persone giuridiche di diritto privato; convenzioni con enti pubblici;
f) bilancio preventivo annuale (da adottarsi entro l'anno precedente) e sue variazioni di capitoli;
g) conto consuntivo;
h) copertura del posto di Direttore, valutazione del suo operato e determinazioni conseguenti, recesso dal rapporto contrattuale, altri atti relativi alla disciplina di detta posizione; assunzioni e variazioni d'inquadramento di personale a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato semestrale o maggiore;
i) progetti di lavori eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, o comunque generatori di spesa stimata oltre la soglia maggiore di cui al punto successivo;
j) acquisizione di lavori, beni, servizi, prestazioni d'opera ed altre spese - non obbligatorie né a calcolo - di valore netto superiore a trentamila euro nel caso di lavori o altrimenti a ventimila euro (totali, o annuali ove si tratti di prestazioni continuative o ricorrenti di durata maggiore);
k) patrocinio ed eventuale sostegno fondazionale ad iniziative ravvisate meritevoli;
l) convalida degli amministratori, pronuncia su loro dimissioni o decadenza;
m) nomina del revisore; nomine di competenza fondazionale in altre persone giuridiche;
n) indennità di carica;
o) promozione di vertenze giudiziarie, resistenza in liti ed assenso a transazioni e conciliazioni, quando concernano le materie di cui ai punti precedenti o comunque atti adottati dagli organi fondazionali d'indirizzo, di rappresentanza politico-istituzionale e di revisione;
p) gli argomenti attribuiti al Consiglio da altre, specifiche disposizioni statutarie.

Art. 2.3 funzioni di rappresentanza politico - istituzionale

1. Le funzioni di rappresentanza ed iniziativa politico-istituzionale della Fondazione s'articolano esaustivamente nelle materie sottoelencate; esse competono al Presidente, il quale:
a) in quanto deputato a regolare l'attività consiliare:
- convoca il consiglio fondazionale a seduta, definendone l'ordine del giorno;
- presenta le proposte deliberative, e presiede e regola i lavori consiliari;
- in caso d'urgente necessità può assumere disposizioni di normale competenza del consiglio, salvo poi sottoporle sollecitamente a ratifica dello stesso;

b) in quanto competente all'espressione politico-istituzionale della Fondazione:
- assicura i contatti politico-istituzionali esterni;
- adotta gli avvisi di cui all'art. 4.3;
- decide le erogazioni assistenziali;

c) acquisisce di diritto le funzioni ed i poteri del Direttore, quando esso sia controparte.
2. Gli atti volitivi presidenziali hanno forma di ordinanza e sono immediatamente eseguibili; atti ed altri scritti presidenziali impegnano la Fondazione qualora controfirmati dal Direttore o chi per esso.

Art. 2.4 funzioni gestionali

1. Le funzioni gestionali, di competenza del Direttore, abbracciano la generalità degli atti ed attività - anche di rilievo esterno e/o comportanti discrezionalità - non espressamente contemplati nei due precedenti articoli.
2. Nel loro ambito rientrano specificamente :
a) l'adozione di atti volitivi concernenti materie e fattispecie diverse da quelle contemplate nei due precedenti articoli, o che diano attuazione ad atti formati in applicazione degli stessi;
b) l'adozione di atti a carattere certificativo, dichiarativo, informativo, ricognitivo o comunque non volitivo;
c) la controfirma degli atti presidenziali;
d) la liquidazione delle spese;

e) la predisposizione dei testi di deliberazioni ed ordinanze;
f) la convocazione e verbalizzazione delle sedute conferenziali;
g) la verbalizzazione delle sedute consiliari, salve le disposizioni del Capo successivo;
h) l'acquisizione ed illustrazione degli elementi istruttori per le assegnazioni di sussidi;
i) la direzione ed organizzazione nonché il diretto espletamento delle attività che diano esecuzione e concretizzazione agli atti fondazionali in genere.
3. Esse comportano:
- autonomi poteri d'impulso gestionale, di sovraordinazione gerarchica, sostituzione ed avocazione, nonché di regolazione organizzativa;
- attribuzione o delega di specifiche funzioni ad altri addetti, ivi inclusa quella di suo vicario;
- potere di acquisizione, amministrazione e gestione delle risorse umane, economiche e strumentali entro i limiti fissati dall'ordinamento statutario.
4. Quando l'esercizio delle funzioni di gestione implichi formalizzazione dispositiva i relativi atti hanno forma di determinazione e sono immediatamente eseguibili.

Art. 2.5 funzioni di revisione

1. Tali funzioni concernono fondamentalmente l'esame e valutazione di regolarità e congruità dell'operato degli organi d'amministrazione attiva e, in genere, di correttezza dell'azione amministrativo- contabile fondazionale.

CAPO III - ORGANI

Art. 3.1 Consiglio fondazionale

1. La Fondazione è retta da un Consiglio composto da tre membri, uno dei quali funge da Presidente.
2. Il mandato del Consiglio inizia nel giorno in cui esso tiene la prima seduta valida e scade alla fine del quarto anno solare successivo a quello in cui la stessa seduta ha avuto luogo; dopo tale scadenza l'organo uscente rimane in carica in regime di prorogatio, con poteri limitati all'ordinaria amministrazione ed agli atti necessari e/o urgenti, sino all'eventuale successiva data in cui l'organo entrante tenga la propria prima seduta valida. Non può essere rinominato senza soluzione di continuità l'amministratore uscente che compia il secondo mandato consiliare intero consecutivo.

Art. 3.2 procedimento di formazione del Consiglio

1. I tre membri del Consiglio sono rispettivamente nominati: uno dalla conferenza istituzionale; uno dalla conferenza accademica; uno dalla conferenza dei benemeriti e dei beneficiari.
2. Partecipano alla conferenza istituzionale il Vescovo di Trieste, il Sindaco di Trieste e il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, o loro delegati.
3. Partecipano alla conferenza accademica il Rettore dell'Università di Trieste, il Direttore della Scuola Internazionale Superiore Di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste e il Presidente del Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste, o loro delegati.
4. Alla conferenza dei benemeriti e dei beneficiari sono chiamati a partecipare i soggetti da cui la Fondazione abbia ricevuto, nei cinque anni solari precedenti quello di scadenza, lasciti, donazioni o apporti per fusione o confluenza di valore contabilizzato superiore ad euro centomila (ovvero nei dieci precedenti se di valore superiore a duecentocinquantamila, o nei quindici precedenti se di valore superiore a cinquecentomila), assieme ai tre soggetti, di età non inferiore a 35 anni e residenti nella Provincia di Trieste, i quali nel corso dei cinque anni precedenti il decennio antecedente abbiano beneficiato da parte della Fondazione di sussidi per il maggiore importo complessivo.
5. I soggetti nominati dalla conferenza istituzionale e dalla conferenza accademica vengono scelti tra persone che si siano distinte nell'ambito delle politiche giovanili, ovvero dell'istruzione o della cultura, ovvero ancora che abbiano dato prova di competenza nell'esercizio di funzioni gestionali.
Il regolamento disciplina i procedimenti conferenziali e, in quel contesto, la titolarità ad intervenire per le persone fisiche impedite e per i soggetti benemeriti d'altra natura. Non possono essere nominati dagli organismi conferenziali coloro che effettivamente concorrono alla rispettiva manifestazione di volontà e le persone nei cui confronti qualcuno dei rispettivi votanti abbia onere d'astensione ai sensi del successivo Capo IV.
6. Qualora il procedimento di nomina da parte della conferenza istituzionale ovvero della conferenza accademica non sortisca esito positivo, la competenza alla nomina si trasferisce all'altra conferenza; in ulteriore subordine, essa passa alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Qualora il procedimento di nomina da parte della conferenza dei benemeriti e dei beneficiari non sortisca esito positivo, la relativa competenza passa alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, soggetto vigilante ai sensi dell'articolo 25 codice civile.

Art. 3.3 Presidenza

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio fondazionale nel suo ambito. L'elezione ha luogo nella prima seduta utile, il voto è a scrutinio segreto, non contempla doveri astensivi e risulta eletto il Consigliere che ottenga almeno due voti validi. Si procede, se necessario, a tre votazioni successive, delle quali le prime due sono libere mentre alla terza accedono le due candidature che abbiano riportato più voti nella precedente o che, a parità di voti in essa, contino maggior anzianità in carica quali membri consiliari, o in subordine per età.
2. Qualora tale procedimento non abbia sortito effetto, la carica presidenziale è attribuita di diritto al consigliere con maggiore anzianità come al precedente comma.
3. In caso di assenza o impedimento anche momentanei del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal consigliere anziano (nella carica consiliare o, in subordine, per età).

Art. 3.4 accesso alla carica e cessazione

1. Possono essere nominati amministratori fondazionali i cittadini di riconosciuta probità che siano elettori del consiglio comunale di rispettiva residenza, e per i quali non sussistano situazioni ostative. Rientrano in dette situazioni: dipendenti e collaboratori coordinati fondazionali; dipendenti, collaboratori coordinati, amministratori ed in genere persone ricoprenti cariche presso le pubbliche amministrazioni cui il presente capo attribuisca poteri di nomina o presso loro aziende, enti, organismi e società controllate; le altre fattispecie previste dalla legge.
2. Il sopravvenire di una delle predette situazioni in corso di mandato ne comporta decadenza. La decadenza dalla carica interviene altresì quando un amministratore non sia intervenuto a tre sedute deliberative consecutive e non ne sia pervenuta spontanea, motivata giustificazione scritta entro il trentesimo giorno successivo all'ultima di esse. Il consiglio si pronuncia definitivamente su tutte le fattispecie di decadenza, a voto segreto.
3. Le dimissioni volontarie dalla carica consiliare hanno effetto dalla data di accettazione deliberativa, espressa a voto segreto, ovvero, in assenza di pronuncia deliberativa, di diritto dopo novanta giorni dalla data del loro recapito.
4. Non possono figurare contemporaneamente, negli organi di cui agli artt. 3.1, 3.7 e 3.8, persone legate da parentela o affinità entro il quarto grado o rispettivi conviventi; in assenza di rinunce spontanee il Consiglio pronuncia, a scrutinio segreto, la decadenza dalla posizione più recentemente costituita.

Art. 3.5 normativa consiliare

1. Le deliberazioni consiliari sono validamente adottate quando siano intervenuti almeno due amministratori ed il numero dei voti espressi favorevoli ecceda quello dei voti espressi contrari; è richiesta la presenza di almeno due voti espressi favorevoli nelle fattispecie di cui ai punti a) usque f) del precedente art. 2.2. Il voto è segreto quando si tratti di questioni concernenti persone fisiche, e negli altri casi in cui lo statuto o la legge lo prevedano.
2. Le sedute sono verbalizzate dal Direttore o suo sostituto o, eventualmente, da un consigliere indicato dal Presidente. Avuto riguardo alla natura di ciascun atto trattato, relatore è il Presidente o il verbalizzatore.
3. Il regolamento interno può disciplinare la partecipazione degli amministratori alle sedute in collegamento audio esterno, teleconferenza e/o altre modalità idonee.
4. Gli amministratori perseguono esclusivamente l'interesse fondazionale; non rappresentano in alcun modo i soggetti che hanno concorso alla loro nomina né ad essi rispondono o fanno riferimento.

Art. 3.6 indennità consiliari

1. Al Presidente viene corrisposta, in ratei mensili, un'indennità di carica annua lorda in misura non superiore alla metà della retribuzione ricorrente lorda spettante al posto di Direttore. Al consigliere anziano è corrisposta un'indennità pari ad un terzo, ed all'altro consigliere pari ad un quarto, di quella presidenziale.
2. Ai componenti il Consiglio che per ragioni connesse al loro mandato si rechino fuori dal Comune in cui la Fondazione ha sede sono inoltre dovuti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità così come spettanti al Direttore.

Art. 3.7 Revisore

1. L'organo fondazionale di revisione ha natura monocratica. La durata normale del suo incarico è quinquennale, con inizio nel primo giorno di luglio dell'anno iniziale di ciascun mandato consiliare e conclusione alla fine del mese di giugno nel quinto anno solare successivo.
2. Nell'eventualità di anticipata conclusione del mandato consiliare il Revisore rimane in carica sino al termine naturale del proprio incarico, restando poi corrispondentemente abbreviato quello successivo. Nel caso di vacanza della carica revisionale in corso di quinquennio, per dimissioni accettate o per altra causa, si fa luogo a nuova nomina per la parte residua del mandato. Non può esser immediatamente

riconfermato senza soluzione di continuità il Revisore uscente che abbia completato il mandato o che comunque lo abbia esercitato per più di metà della sua durata quinquennale; valgono le preclusioni alla nomina e le incompatibilità di cui al precedente articolo 3.4.
3. I requisiti specifici richiesti per la nomina, così come i poteri, i compiti, la misura dell'indennità di carica e le modalità di svolgimento dell'incarico sono definiti dal regolamento.
4. Il Revisore può essere invitato a presenziare a determinate sedute consiliari, con facoltà di parola.

Art. 3.8 Direttore

1. L'adozione degli atti, lo svolgimento delle incombenze, il coordinamento delle attività e l'esercizio dei poteri rientranti nelle funzioni gestionali così come definite dal precedente art. 2.4 fanno capo al Direttore, o suo sostituto. Egli, verbalizzando i lavori consiliari, vi ha facoltà di parola.
2. Il suo rapporto contrattuale con la Fondazione può avere forma di lavoro subordinato, o altra consentita dall'ordinamento legislativo.
3. Il Direttore ha la piena rappresentanza legale fondazionale, anche in sede giudiziale e negoziale- contrattuale, salve le sole eccezioni espresse contenute nello Statuto.

CAPO IV - DISPOSIZIONI NORMATIVE ED OPERATIVE

Art. 4.1 normative di riferimento

1. L'attività fondazionale ha luogo nell'osservanza dell'ordinamento legislativo civilistico, del proprio ordinamento statutario e dei regolamenti interni.
2. La contabilità fondazionale è tenuta secondo la metodologia finanziaria di competenza, già applicata per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Il regolamento interno può prevedere evidenze contabili integrative, nonché una riduzione del periodo d'esercizio suppletivo previgente.
3. La gestione amministrativa è regolata dalle relative norme statutarie e regolamentari interne; per quanto da quest'ultime non disciplinato si continua a far riferimento alle disposizioni della legge n. 6972/1890 con relativi regolamenti e rispettive, successive modifiche, fatta eccezione per le norme pertinenti al cessato status pubblico dell'istituzione e del suo personale.

Art. 4.2 patrimonio

1. Considerato che il patrimonio costituisce fondamento basilare per una duratura ed efficace azione fondazionale, la sua amministrazione va orientata a continuità oltre che a redditività.
2. Si dedica quindi particolare attenzione a minimizzare i rischi (sia in assoluto che tramite un ragionato equilibrio fra le tipologie d'investimento idonee), a privilegiare forme d'investimento con limitati costi gestionali, a preservare nel tempo il valore reale del capitale investito. Tali concetti e cautele vanno considerati anche per gli investimenti sostitutivi di cespiti dismessi in quanto non più adeguati.
3. Le rendite del patrimonio, previa copertura delle relative spese ordinarie e straordinarie e dei costi gestionali generali, sono finalizzate alle attività filantropiche statutarie.
4. Stante la natura dell'attività benefica fondazionale, intrinsecamente basata sull'erogazione dei frutti reddituali e non sull'uso diretto dei beni patrimoniali, non sussistono immobili e/o beni storico-artistici destinati in sé alla realizzazione delle attività; si considera tuttavia storicamente legato alla Fondazione lo stabile al civico numero dodici di Corso Italia, in Trieste, in relazione al suo significato simbolico rispetto alla memoria del benefattore dr. Ananian.
5. Il patrimonio fondazionale è consolidato con l'acquisizione di donazioni e lasciti, e mediante la capitalizzazione degli avanzi accertati alla chiusura dell'esercizio contabile, cadenzato ad anno solare.

Art. 4.3 attività filantropiche

1. Gli interventi filantropici fondazionali hanno luogo osservando la dovuta riservatezza sulle informazioni e dati personali acquisiti in istruttoria. Le assegnazioni avvengono considerando le situazioni economico-familiari dei richiedenti e, per gli studenti, il profitto scolastico e/o la rilevanza dei percorsi formativi; possono essere previsti vincoli procedurali e sostanziali, ivi inclusa l'eventuale assegnazione quale "prestito d'onore" e/o in altre forme specifiche. Possono essere sempre stabilite quote di priorità o riserva alla popolazione triestina.
2. L'assegnazione dei sussidi di studio - ed eventualmente di altri sussidi - può essere preceduta dall' emanazione di appositi avvisi i quali, in tal caso, definiscono i requisiti richiesti.

Art. 4.4 sostegno agli studi

1. Le assegnazioni filantropiche destinate al sostegno negli studi e nella formazione culturale sono finalizzate ai frequentatori di scuole ed istituzioni in Trieste, salvo non si tratti di studenti triestini frequentanti altrove corsi di studio qui non disponibili; nell'ambito universitario si ha particolare riguardo agli iscritti a facoltà tecnico-economico-scientifiche .
2. Può essere prevista l'assegnazione per cicli completi di studio, per annualità o su altri riferimenti congrui.

3. Per le assegnazioni a favore di studenti armeno-cattolici, si potrà eventualmente derogare al possesso di requisiti soggettivi ordinariamente richiesti.

Art. 4.5 memoria dei benefattori

1. La Fondazione manifesta riconoscenza verso le persone dalla cui generosità proviene parte significativa dei mezzi economici fondazionali; tale manifestazione si concretizza intestando alcuni dei sussidi annualmente assegnati ai benefattori da cui siano stati ricevuti apporti particolarmente cospicui, e/o nelle altre forme ritenute appropriate.

Art. 4.6 dovere d'astensione

1. I componenti gli organi ed i partecipanti agli organismi fondazionali contemplati nel precedente Capo III, così come il personale fondazionale , sono tenuti ad astenersi dal partecipare all'adozione di atti in cui siano controinteressati essi stessi ovvero loro parenti ed affini entro il quarto grado od i rispettivi conviventi ovvero persone giuridiche in cui i medesimi ricoprano cariche o di cui abbiano comunque la rappresentanza. Il dovere d'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, né qualora si tratti di sola applicazione di presupposti di fatto e di diritto e/o di verifica di regolarità e completezza procedimentale in assenza di contenuti discrezionali.

CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 5.1 contrattazione collettiva

1. Al personale dipendente continua ad applicarsi - per quanto compatibile con l'intervenuta depubblicizzazione - il contratto collettivo nazionale di lavoro per le Autonomie locali, sino alla fine del quadriennio normativo in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto. Per il periodo successivo, il contratto collettivo di riferimento sarà individuato con atto d'indirizzo programmatico.

Art. 5.2 continuità legale

1. Fanno capo alla Fondazione Filantropica Ananian i rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali già relativi agli enti in essa nel tempo confluiti per fusione o altra causa.
2. Nella transizione fondazionale dalla personalità giuridica pubblica a quella di diritto privato non si determina soluzione di continuità legale; si conservano dunque i diritti e gli obblighi fondazionali preesistenti e si mantengono i rapporti attivi e passivi già in atto, fatte salve diverse espresse disposizioni statutarie. I procedimenti giuridico-amministrativi, contabili ed altri precedentemente compiuti continuano a valere ed a dispiegar effetto; nel caso di procedimenti complessi già in itinere, restano valide le fasi procedimentali e relativi atti preformati.
3. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata sino all'atto della depubblicizzazione.
4. All'atto della trasformazione fondazionale in soggetto di diritto privato, era già vigente una convenzione bilaterale con l'A.S.P. ITIS per avvalersi di quelle strutture gestionali. Gli atti così adottati dalle citate strutture per la Fondazione hanno validità per essa e la impegnano, ferme restando le attribuzioni statutarie della Direzione fondazionale.

Art. 5.3 transizione amministrativa

1. Nel rispetto del principio di continuità statuito nel precedente articolo, conservano validità le fasi procedimentali e gli atti già formati nell'ambito del procedimento complesso a suo tempo attivato per il rinnovo del Consiglio fondazionale scaduto ad inizio anno 2007. Conseguentemente, qualora alla data del Decreto di cui all'art. 1.1 risultino completati gli atti delle nomine, l'organo consiliare rinnovato è chiamato ad iniziare il proprio mandato quinquennale con la sua prima seduta valida. Ove invece alla medesima data rimanga ancor incompiuta la fase procedimentale legata alla nomina di pertinenza comunale, possono essere fatte valere pronunce giudiziarie precorse in argomento e/o può procedersi in merito a norma dell'art. 3.2 ultimo periodo con prefissione del termine ivi contemplato; in tal caso, il compimento conclusivo di detti adempimenti è propedeutico all'inizio del citato, nuovo mandato consiliare.
2. Alla data d'insediamento del rinnovato Consiglio fondazionale cessa l'amministrazione commissariale nominata con decreto n. 13 del 31.12.2007 dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_140_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2014, n. 0140/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione della Misura 321 - Azione 2 - Soluzione tecnica a: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209.

IL PRESIDENTE

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
PRESO ATTO che il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTA la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);
VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 8, approvata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares(2013)3403592 del 4 novembre 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2287 del 6 dicembre 2013 con la quale si prende atto della versione 8 del PSR;
VISTO il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", emanato con proprio decreto 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. e in particolare l'articolo 2, comma 2, che individua le misure disciplinate da specifico regolamento, tra le quali vi è anche la misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, azione 2 - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT);
VISTO il "Regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", emanato con proprio decreto 31 agosto 2011, n. 0209/Pres., come modificato con decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2012, n. 156 e in particolare:
- l'articolo 3, riguardante il soggetto beneficiario, la localizzazione territoriale e la durata dell'azione;
- l'articolo 8, riguardante i criteri di selezione;
- l'articolo 14, riguardante le modalità di rendicontazione dei costi sostenuti;
- l'articolo 17, riguardante l'istruttoria e i controlli amministrativi sulle domande di saldo;

PRESO ATTO che, nell'ambito della misura 321, si sono rese disponibili risorse finanziarie derivanti da economie di spesa realizzatesi nel corso della esecuzione delle operazioni finanziate;
CONSIDERATO opportuno utilizzare tali risorse al fine di estendere l'ambito territoriale di realizzazione degli interventi della misura 321, azione 2, ai comuni di Andreis, Barcis, Claut, Cimolais, Erto e Casso, tutti ricadenti in aree rurali D;
RAVVISATA pertanto la necessità di modificare il comma 1 dell'articolo 3 del proprio decreto n. 0209/Pres./2011 al fine di prevedere che le operazioni relative all'azione in oggetto possano essere effettuate

anche all'interno dei sopra indicati comuni;
CONSIDERATO che nell'ambito del Programma regionale per lo sviluppo delle infrastrutture di information e communication technology (Programma ERMES) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2005, n. 2634, sono state individuate tutte le risorse necessarie per finanziare gli interventi ivi previsti, compresi quelli selezionati a valere sul PSR;
RITENUTO pertanto opportuno eliminare i commi 3 e 4 dell'articolo 8 del proprio decreto n. 0209/Pres./2011 in quanto non necessari;
CONSIDERATO che, nel corso della realizzazione degli interventi, si sono verificati alcuni ritardi in sede di rilascio, da parte dei soggetti competenti, dei pareri e delle autorizzazioni necessari, per cui si rende indispensabile differire il termine per la rendicontazione da parte di INSIEL S.p.A.;
RITENUTO pertanto di modificare il comma 1 dell'articolo 14 del proprio decreto n. 0209/Pres./2011, al fine di prevedere che il termine ultimo per la rendicontazione dei costi sostenuti da INSIEL S.p.A. sia il 31 marzo 2015, anziché il 30 giugno 2014;
CONSIDERATO altresì che la previsione, contenuta all'articolo 14, comma 2, del proprio decreto n. 0209/Pres./2011, dell'obbligo di presentazione, da parte di INSIEL S.p.A., degli originali delle fatture non sia conforme con gli attuali sistemi, anche telematici, di fatturazione;
RITENUTO pertanto di modificare il comma 2 dell'articolo 14 del proprio decreto n. 0209/Pres./2011, nel senso di sopprimere le parole "in originale";
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso, come modificata dagli articoli da 1 a 10 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) e in specie l'articolo 7, che disciplina i casi di sospensione del termine del procedimento e in particolare il comma 1, lettera g), che prevede che i termini per la conclusione dei procedimenti sono sospesi in pendenza di accertamenti, verifiche e controlli imposti dalla normativa statale o comunitaria;
VISTO l'articolo 17, comma 4, del proprio decreto n. 0209/Pres./2011, che stabilisce che l'avvio dei controlli in loco di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 65/2011 determina l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo e la sospensione del procedimento per la liquidazione degli aiuti;
RITENUTO che l'avvio di un controllo in loco costituisca causa di sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti per la liquidazione degli aiuti, ai sensi del citato articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000 e non generi un autonomo procedimento amministrativo;
RITENUTO necessario modificare il comma 4 dell'articolo 17 del proprio decreto n. 0209/Pres./2011 al fine di adeguarlo alla intervenuta modifica legislativa, stabilendo che l'avvio dei controlli in loco determina la sospensione dei termini del procedimento per la liquidazione degli aiuti;
RITENUTO pertanto di emanare il "Regolamento di modifica al regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 recante Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1216;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_140_2_ALL1

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione della misura 321 – azione 2 – soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale – reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) – interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209

Art. 1 Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209 (Regolamento di attuazione della misura 321 – azione 2 – soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale – reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) – interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), dopo le parole: "nei comuni di" sono inserite le seguenti: "Andreis, Barcis, Claut, Cimolais, Erto, Casso,".

Art. 2 Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 sono abrogati.

Art. 3 Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 marzo 2015";

b) all'alinea del comma 2 le parole: ", in originale," sono soppresse.

Art. 4 Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 209/2011

1. Il comma 4 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 è sostituito dal seguente:

"4. L'avvio dei controlli di cui al comma 3 determina la sospensione del termine di conclusione del procedimento per la liquidazione degli aiuti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).".

Art. 5 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_141_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2014, n. 0141/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli:

- 23, comma 1, e 28, comma 1, che prevedono la concessione di contributi per sostenere l'attuazione, da parte delle associazioni iscritte nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di progetti di utilità sociale e di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori;
- 26, comma 1, lettera b), il quale stabilisce che i criteri e le modalità applicative e attuative di quanto disposto dai citati articoli 23, comma 1, e 28, comma 1, siano fissati con successivo regolamento di attuazione;
- 42, comma 3, in base al quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), il regolamento di cui al proprio decreto n. 0255/Pres. del 25 settembre 2008 continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima;

RITENUTO pertanto di emanare il "Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)";

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificata e integrata, da ultimo, dalle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1206;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_141_2_ALL1

Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

Indice

Capo I – disposizioni generali

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell' articolo 26, comma 1 lettera b), della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'attuazione di progetti di utilità sociale e per iniziative di formazione e aggiornamento degli associati di cui agli articoli 23, comma 1 e 28, comma 1 della legge.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) progetto: iniziativa consistente in un insieme di attività volte al conseguimento di un obiettivo specifico, predefinito e limitato nel tempo, il quale concorre alla realizzazione degli scopi dell'associazione beneficiaria;
b) formazione e aggiornamento: attività educativa volta alla trasmissione e all'approfondimento delle competenze e capacità necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale nonché al rafforzamento del senso di appartenenza all'associazione;
c) costo complessivo: il costo totale previsto per l'attuazione del progetto;
d) spesa ammissibile: la somma delle categorie di spesa direttamente imputabili e pertinenti alla realizzazione del progetto ai sensi dell'articolo 7 o dell'iniziativa formativa, ai sensi dell'articolo 9;
e) spesa ammessa: importo della spesa ammissibile, detratte le eventuali entrate generate dalla realizzazione del progetto o dell'iniziativa formativa, nonché le entrate provenienti da altre fonti, pubbliche o private, diverse dal contributo regionale di cui al presente regolamento;
f) utilità sociale: l'erogazione di servizi con carattere prevalente di mutualità e non di natura commerciale, atti a soddisfare un bisogno umano, ovvero un interesse pubblico e volti al miglioramento della qualità della vita;
g) modifiche sostanziali: le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione.

Art. 3 beneficiari

1. Possono accedere ai contributi le associazioni che attuano:
a) progetti di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro;
b) iniziative di formazione e aggiornamento a favore dei propri associati.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono risultare iscritte, alla data di presentazione della domanda di contributo, nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 20 della legge.
3. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più associazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato, tutte le associazioni partecipanti devono essere iscritte al registro di cui al comma 2.

Art. 4 oggetto e misura dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento hanno ad oggetto il finanziamento di:
a) progetti di utilità sociale a favore di associati o di terzi, che perseguono una o più finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge e che presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:

1) si svolgono interamente nel territorio regionale;
2) comportano un impegno organizzativo e gestionale di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi;

b) iniziative proposte dalle associazioni per la formazione e l'aggiornamento dei propri associati, che presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:

1) si svolgono interamente nel territorio regionale;
2) si riferiscono alle attività e finalità statutarie delle associazioni proponenti;
3) prevedono una durata delle attività formative non superiore a dodici mesi;
4) non prevedono quote di iscrizione né altri versamenti a carico dei partecipanti.

2. Il contributo è concesso nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della spesa ammessa, fino a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) nel caso di progetti e iniziative realizzati da una singola associazione, e fino a un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più associazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato.

Art. 5 procedura attuativa e struttura responsabile

1. La struttura responsabile dei procedimenti contributivi di cui al presente regolamento è il Servizio competente in materia di promozione sociale, di seguito Servizio, che provvede alla concessione dei contributi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 6 modalità di presentazione della domanda

1. La domanda, redatta sulla base della modulistica di cui agli allegati A, B e C al presente regolamento, e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è presentata al Servizio entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno.
2. La domanda è sottoscritta, anche digitalmente, dal legale rappresentante dell'associazione o da altra persona munita di delega e poteri di firma.
3. La domanda è corredata dalla scheda del progetto presentato, allegato B o C, in relazione alla tipologia del progetto.
4. Ogni associazione può presentare una sola domanda di contributo ovvero partecipare in qualità di partner ad un solo progetto o ad una sola iniziativa formativa. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più associazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato, la domanda deve essere presentata dalla sola associazione individuata come capofila.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è causa di inammissibilità della domanda.
6. In considerazione del combinato disposto degli articoli 40 e 42, comma 7, della legge, dal 1° gennaio 2015 la domanda di cui al comma 1 è presentata mediante posta elettronica certificata (PEC).

Capo II – contributi per la realizzazione di progetti di utilità sociale

Art. 7 spese ammissibili e spese non ammissibili

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione del progetto.
2. Rientrano tra le spese ammissibili, le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:

a) compensi a professionisti esterni e agli associati per prestazioni di servizi, nel limite massimo del 30 per cento del costo progetto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

b) rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio dei soli associati coinvolti nel progetto ed entro i confini del territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
c) spese di affitto sale e noleggio di materiali e attrezzature;
d) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, nel limite massimo del 10 per cento del costo progetto;
e) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 10 per cento del costo progetto;
f) spese di personale dipendente dell'associazione direttamente coinvolto nel progetto, nel limite massimo del 30 per cento del costo progetto;
g) le spese per l'assicurazione stipulata per il progetto e relativa ai soli associati coinvolti nel progetto.

3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per:
a) l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
b) l'acquisto di beni mobili registrati e di beni usati;
c) il personale dipendente dell'associazione proponente, oltre il limite di cui al comma 2, lettera f);
d) l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
e) l'acquisto di beni anche deperibili da destinare a terzi;
f) vitto, alloggio e viaggio dei professionisti esterni;
g) rappresentanza;
h) iscrizione a corsi, premi in denaro e borse di studio;
i) le spese per studi, ricerche ed indagini.

4. Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda, devono riferirsi all'arco temporale di durata del progetto e devono essere comprovate da idonea documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata, intestata all'associazione richiedente il contributo.

5. Le spese per il personale dipendente di cui al comma 2, lettera f) devono essere rilevabili da cedolini paga debitamente quietanzati e dagli attestati di pagamento delle relative ritenute fiscali e previdenziali. Qualora il personale interno sia addetto anche ad attività estranee al progetto finanziato, deve essere rilevabile dal cedolino paga la quota parte dell'orario e del costo direttamente riferibile all'iniziativa, pena l'inammissibilità della spesa.

6. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

7. Le spese per i professionisti esterni e per gli associati di cui al comma 2 lettera a), devono mantenersi entro il limite massimo di 80,00 euro lordi orari e 400,00 euro lordi per giornata intera.

8. Le spese sostenute dagli associati di cui al comma 2 lettera b), sono riconosciute entro il limite massimo di 20,00 euro a pasto, 80,00 euro a pernottamento ed entro il limite massimo di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con il proprio automezzo.

Art. 8 criteri di valutazione e criteri di priorità

1. La valutazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri e parametri:
a) sostenibilità nel tempo del progetto: il punteggio viene graduato in relazione alla percentuale di cofinanziamento con fondi propri dell'associazione proponente o con altri finanziamenti già concessi alla data di presentazione della domanda, rispetto al costo complessivo del progetto:
1) punti 10 se il progetto è cofinanziato per una percentuale compresa tra il venticinque e il trenta per cento;
2) punti 15 se il cofinanziamento è superiore al trenta per cento;
3) punti 20 se il cofinanziamento è superiore al quaranta per cento;
b) dimensione ed economicità del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo del progetto e numero degli associati direttamente coinvolti nell'organizzazione e attuazione dello stesso:

1) punti 10 se il rapporto è superiore a 150;
2) punti 15 se il rapporto è compreso tra 100 e 149;
3) punti 20 se il rapporto è compreso tra 50 e 99;
4) punti 25 se il rapporto è inferiore a 50;

c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di associazioni che propongono congiuntamente il progetto ai sensi dell'articolo 4, comma 2:
1) punti 10 se il progetto è presentato congiuntamente da almeno due associazioni;
2) punti 15 se il progetto è presentato congiuntamente da tre associazioni;
3) punti 20 se il progetto è presentato congiuntamente da più di tre associazioni;

d) estensione territoriale del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al numero di comuni in cui si realizzano le attività:
1) punti 10 se il progetto è proposto nell'ambito di almeno tre comuni;
2) punti 15 se il progetto è proposto nell'ambito di almeno tre comuni localizzati nel territorio di almeno due province;
3) punti 20 se il progetto è proposto sull'intero territorio regionale, cioè in almeno un comune per provincia;

e) coinvolgimento del partenariato istituzionale pubblico: il punteggio viene graduato in relazione al numero di soggetti istituzionali pubblici coinvolti:
1) punti 10 se il progetto prevede convenzioni con almeno un soggetto istituzionale pubblico;
2) punti 20 se il progetto prevede convenzioni con più di un soggetto istituzionale pubblico.

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Capo III – contributi per la formazione e l'aggiornamento degli associati

Art. 9 spese ammissibili e spese non ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo previsto per le iniziative di formazione e aggiornamento sociale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) le spese direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative stesse.
2. Rientrano tra le spese ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:
a) compensi a professionisti esterni e a professionisti associati per attività di docenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
b) spese di locazione dei locali sede del corso di formazione nel limite massimo del 30 per cento dell'iniziativa formativa;
c) spese di personale dipendente dell'associazione direttamente coinvolto nell'iniziativa formativa con riferimento al periodo di durata della stessa, nel limite massimo del 20 per cento del costo dell'iniziativa formativa;
d) spese per l'assicurazione stipulata per l'iniziativa formativa e per i soli associati coinvolti nella stessa;
e) rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio dei soli associati partecipanti all'attività di formazione ed entro i confini del territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
f) spese di noleggio di materiali e attrezzature;

g) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 10 per cento del costo dell'iniziativa formativa.

3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per:
   a) l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
   b) l'acquisto di beni mobili registrati e di beni usati;
   c) il personale dipendente dell'associazione proponente, oltre il limite di cui al comma 2, lettera c);
   d) l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
   e) l'acquisto di beni anche deperibili da destinare a terzi;
   f) vitto, alloggio e viaggio dei professionisti esterni;
   g) rappresentanza;
   h) iscrizione a corsi, premi in denaro e borse di studio;
   i) le spese per studi, ricerche ed indagini.
4. Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda, devono riferirsi all'arco temporale di durata del progetto e devono essere comprovate da idonea documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata, intestata all'associazione richiedente il contributo.
5. Le spese per il personale dipendente di cui al comma 2, lettera c) devono essere rilevabili da cedolini paga debitamente quietanziati e dagli attestati di pagamento delle relative ritenute fiscali e previdenziali. Qualora il personale interno sia addetto anche ad attività estranee al progetto finanziato, deve essere rilevabile dal cedolino paga la quota parte dell'orario e del costo direttamente riferibile all'iniziativa, pena l'inammissibilità della spesa.
6. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
7. Le spese per i professionisti esterni e per i professionisti associati di cui al comma 2 lettera a), devono mantenersi entro il limite massimo di 80,00 euro lordi orari e 400,00 euro lordi per giornata intera.
8. Le spese sostenute dagli associati di cui al comma 2 lettera e), sono riconosciute entro il limite massimo di 20,00 euro a pasto, 80,00 euro a pernottamento ed entro il limite massimo di un quinto del costo del litro di benzina per ogni chilometro percorso con il proprio automezzo.

Art. 10 criteri di valutazione e criteri di priorità

1. La valutazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) grado di partecipazione formativa: il punteggio viene graduato in relazione alla percentuale degli associati partecipanti alla formazione rispetto al totale degli associati:
      1) punti 10 se la percentuale è compresa tra il 30 ed il 50 per cento;
      2) punti 15 se la percentuale è compresa tra il 51 ed il 70 per cento;
      3) punti 20 se la percentuale è oltre il 70 per cento;
   b) dimensione ed economicità del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo del progetto e numero degli associati direttamente coinvolti nell'organizzazione e attuazione dello stesso:
      1) punti 10 se il rapporto è superiore a 150;
      2) punti 15 se il rapporto è compreso tra 100 e 149;
      3) punti 20 se il rapporto è compreso tra 50 e 99;
      4) punti 25 se il rapporto è inferiore a 50;
   c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di associazioni che propongono congiuntamente il progetto ai sensi dell'articolo 4, comma 2:
      1) punti 10 se il progetto è presentato congiuntamente da almeno due associazioni;
      2) punti 15 se il progetto è presentato congiuntamente da tre associazioni;
      3) punti 20 se il progetto è presentato congiuntamente da più di tre associazioni.
2. Nel caso di iniziative a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato

dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);

b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);

c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Capo IV – disposizioni procedurali comuni

Art. 11 comunicazione di avvio del procedimento

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito internet regionale.

Art. 12 istruttoria e formazione della graduatoria

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità dei progetti e delle iniziative formative, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti e delle iniziative stesse.

2. I progetti e le iniziative formative risultati ammissibili sono valutati sulla base dei criteri stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 10. Con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di promozione sociale entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito della Regione, vengono approvati:

a) le graduatorie in cui sono inseriti, secondo l'ordine decrescente di punteggio, i progetti e le iniziative formative da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché i progetti e le iniziative formative ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) gli elenchi dei progetti e delle iniziative formative non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

3. Il Servizio comunica per iscritto ai richiedenti l'assegnazione del contributo.

4. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, si procede allo scorrimento della graduatoria.

5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto al fabbisogno necessario ad assicurare l'entità di contributo prevista dall'articolo 4 comma 2, a favore dell'ultimo progetto inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario accetti formalmente di assicurare con altre fonti di finanziamento la copertura dell'intero costo del progetto.

6. In considerazione del combinato disposto degli articoli 40 e 42, comma 7, della legge, dal 1° gennaio 2015 la comunicazione di cui al comma 3 e tutte le comunicazioni al soggetto beneficiario relative ai procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento sono effettuate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 13 cumulo di contributi

1. I contributi previsti dal presente regolamento possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici e privati, fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta, come da dichiarazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c).

2. Qualora la somma dei contributi pubblici e privati concessi per la realizzazione del progetto o dell' iniziativa formativa, comprese le eventuali entrate generate dall'iniziativa, superi l'importo

della spesa effettivamente sostenuta per il progetto o iniziativa formativa, il contributo regionale è proporzionalmente rideterminato.

Art. 14 avvio del progetto finanziato

1. Il progetto e l'iniziativa formativa possono essere avviati solo successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo e sono avviati entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo.

Art. 15 modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito della Regione della graduatoria di cui all'articolo 12 comma 2 lettera a), secondo l'ordine della graduatoria.
2. Con il medesimo decreto di concessione viene disposta, a titolo di anticipo e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, l'erogazione di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
3. All'erogazione del saldo del contributo si provvede a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa, di cui all'articolo 18 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo, compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità e di crescita.
4. Nel caso in cui l'associazione risulti già beneficiaria di contributi concessi dal Servizio negli esercizi precedenti ma, a seguito dell'approvazione del rendiconto, risulti debitrice dell'Amministrazione regionale per revoca o rideterminazione dei contributi concessi, l'erogazione viene disposta solo previa compensazione o dopo l'accertamento della restituzione, con le modalità previste dall'articolo 49, comma 1, della LR 7/2000, delle somme percepite e non utilizzate.

Art. 16 obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo è tenuto ad apporre su tutto il materiale relativo al progetto o iniziativa formativa, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari, il logo della Regione e l'indicazione del Servizio concedente il contributo.

Art. 17 Variazioni del progetto o iniziativa formativa

1. Il Direttore del Servizio può autorizzare eventuali variazioni degli elementi del progetto o iniziativa formativa solo nei casi eccezionali e documentati di sopravvenuta impossibilità di realizzare le attività in modo conforme a quanto originariamente programmato, a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto o iniziativa formativa stessi.

Art. 18 rendicontazione della spesa

1. I beneficiari sono tenuti a presentare a titolo di rendiconto:
   a) l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese, redatta sul modello predisposto dal Servizio, esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo, ai sensi dell'articolo 41 della legge;
   b) la relazione finale dettagliata sull'attività svolta, attestando che il progetto o iniziativa è stato realizzato e che il contributo è stato impiegato in conformità ai fini per i quali è stato concesso;
   c) la dichiarazione attestante l'importo totale della spesa effettivamente sostenuta per il progetto o iniziativa formativa e l'entità e la provenienza di eventuali altri contributi ottenuti per il medesimo progetto o iniziativa, comprese le eventuali entrate generate dall'iniziativa, tenuto conto che la somma dei contributi ottenuti non deve complessivamente superare l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

2. Il termine per la rendicontazione è fissato al 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda.
3. Sono riconosciute, in fase di rendicontazione, eventuali variazioni di spesa, rispetto a quanto indicato negli allegati B o C, entro il limite massimo del venti per cento dell'importo relativo a ciascuna categoria di spesa.
4. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi della legge regionale di riferimento.
5. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul sito internet regionale la relativa modulistica.

Art. 19 revoca e rideterminazione del contributo

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
   a) rinuncia del beneficiario;
   b) venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
   c) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 18, comma 2;
   d) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto o iniziativa formativa originariamente programmati;
   e) rendicontazione di un importo inferiore al cinquanta per cento del contributo concesso.
2. La revoca del contributo comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
3. Qualora la spesa rendicontata, risulti inferiore al contributo concesso, si procede alla rideterminazione del contributo medesimo.

Art. 20 ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 21 disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22 modifiche della modulistica

Eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati A, B e C del presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare sul sito internet regionale.

Capo V – disposizioni transitorie e finali

Art. 23 disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2014 la domanda per i contributi di cui ai Capi II e III è presentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed il termine di rendicontazione è indicato nel decreto di concessione di cui all'articolo 15, commi 1 e 2.
2. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 4, limitatamente ai contributi concessi per l'anno 2014, considera quelli concessi ai sensi del decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2008, n. 255 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30).
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la tenuta del registro di cui all'articolo 20 della legge, si considera l'iscrizione nel Registro disciplinato con decreto del Presidente della

Regione del 17 ottobre 2003, n. 0381/Pres. (Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale).

4. Ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge, il decreto del Presidente della Regione n. 255/2008 continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 24 abrogazioni

1. E' abrogato il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2008, n. 255 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30).

Art. 25 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Allegato A (rif. art. 6)
Modello di domanda di contributo

SPAZIO RISERVATO AL BOLLO
Nota bene
La marca da bollo non è necessaria nel solo caso in cui si tratti di domanda di contributo presentata da soggetti esenti (DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche e integrazioni), quali ad esempio ONLUS ai sensi del D.Lgs. 460/97.

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio volontariato, solidarietà e immigrazione
Via Milano, 19
34132 **TRIESTE**

OGGETTO: domanda di contributo per iniziative progettuali di utilità sociale e per iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori (articolo 23, comma 1 e articolo 28, comma 1 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23)

Il/La sottoscritto/a ____

nato a ____________________il_______________codice fiscale____

in qualità di ____(indicare se Presidente o altra carica legittimata o delegata)

in rappresentanza dell'associazione di promozione sociale indicata nella sezione anagrafica

SEZIONE A – ANAGRAFICA DELL'ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO O CAPOFILA

Denominazione			
via	N°	cap	Comune
Codice fiscale	Numero di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale		Indirizzo PEC (posta elettronica certificata)
Nominativo del referente da contattare	tel.	fax.	e-mail

NEL CASO DI PROGETTO PRESENTATO CONGIUNTAMENTE DA PIU' SOGGETTI INDICARE LE ASSOCIAZIONI IN PARTENARIATO

Denominazione			
via	N°	cap	Comune
Codice fiscale	Numero di iscrizione al registro regionale dle associazioni di promozione sociale		Indirizzo PEC (posta elettronica certificata)

Denominazione			
via	N°	cap	Comune
Codice fiscale	Numero di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale		Indirizzo PEC (posta elettronica certificata)

Denominazione			
via	N°	cap	Comune
Codice fiscale	Numero di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale		Indirizzo PEC (posta elettronica certificata)

ISTITUTO BANCARIO/POSTALE PER L'ACCREDITAMENTO E COORDINATE CONTO CORRENTE

Istituto	Comune

codice IBAN *(riempire tutte le caselle)*	Cod. paese	Cod. controllo	CIN	ABI	CAB	N° conto corrente
	I T					

CHIEDE

(barrare sotto la casella che interessa)

- □ un contributo di euro (massimo euro 5.000,00 nel caso di progetti e iniziative realizzati da una singola associazione)
- □ un contributo di euro (massimo euro 10.000,00 nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più associazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato),

per la realizzazione del progetto illustrato nella scheda progetto

- □ Scheda B (PROGETTO DI UTILITA' SOCIALE)
- □ Scheda C (PROGETTO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO)

allegata alla presente domanda.

Il sottoscritto

DICHIARA

1. di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel "Regolamento concernente requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di utilità sociale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)", emanato con decreto del Presidente della Regione XXX, n. XXX/Pres;
2. che il progetto per cui si chiede il finanziamento sarà realizzato conformemente a quanto descritto con la presente;
3. di assumere gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010, ed in particolare di impegnarsi a comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati sopra indicati;
4. che sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 18 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) in ordine alle prestazioni degli associati.
5. di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;
6. di esonerare codesta amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del

richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

7. di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale cultura, sport e solidarietà Via Milano, 19 34132 Trieste.

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R.

DICHIARA

1. che, ai fini del trattamento fiscale del contributo richiesto, lo stesso viene utilizzato (barrare la casella che interessa)
   - ☐ per promuovere attività istituzionali che non assumono il carattere di commercialità e che quindi, in base all'articolo 28 del D.P.R. 600/73, il contributo non è soggetto alla ritenuta del 4 per cento;
   - ☐ anche per svolgere un'attività commerciale occasionale e quindi, in base all'articolo 28 del D.P.R. 600/73, il contributo è soggetto alla ritenuta del 4 per cento;
2. che l'importo di altri contributi o entrate afferenti il progetto, i dati riferiti agli associati e al progetto indicati nella scheda allegata corrispondono al vero.

____
Luogo e data

TIMBRO

____
firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto legittimato

ALLEGATI:

- fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore;
- scheda progetto __________(indicare se B o C)
- altro (specificare____, es. delega, ecc.).

Allegato B

SCHEDA – PROGETTO DI UTILITA' SOCIALE (rif. artt. 7,8)

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO	
Titolo del progetto	
Descrizione sintetica del progetto, obiettivi perseguiti e destinatari (massimo una facciata): descrivere il contesto in cui verrà realizzato il progetto, la sua ricaduta, i risultati attesi, le attività previste, la metodologia impiegata, gli obiettivi in relazione alle finalità perseguite, i destinatari cui è rivolto La sintesi del progetto che viene richiesta sarà pubblicata, nel caso di concessione del contributo, sul sito internet della Regione FVG per le finalità di cui all'articolo 18 (Amministrazione aperta) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, articolo 12, commi da 26 a 41 (legge finanziaria 2013)	

<table>
<tr><td rowspan="8">FINALITÀ
Barrare una o più finalità di cui all’articolo 19, comma 2, della legge regionale 23/2012 elencate a fianco a cui si riferiscono gli obiettivi del progetto</td><td>☐</td><td colspan="2">sostenere le attività di carattere culturale, educativo, di ricerca e formazione</td></tr>
<tr><td>☐</td><td colspan="2">favorire la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali e naturali del territorio</td></tr>
<tr><td>☐</td><td colspan="2">sviluppare il turismo sociale, le tradizioni e culture popolari e la pratica sportiva</td></tr>
<tr><td>☐</td><td colspan="2">promuovere la qualità della vita e il benessere sociale</td></tr>
<tr><td>☐</td><td colspan="2">garantire la tutela dei diritti dei consumatori</td></tr>
<tr><td>☐</td><td colspan="2">favorire le iniziative di carattere innovativo</td></tr>
<tr><td>☐</td><td colspan="2">sostenere le attività di carattere sociale e di tutela dei diritti civili secondo i principi di non discriminazione e pari opportunità</td></tr>
<tr><td>☐</td><td colspan="2">favorire iniziative di coinvolgimento di cittadini anziani per la promozione di interventi a favore dell’invecchiamento attivo</td></tr>
<tr><td>DURATA
(il progetto deve comportare un impegno organizzativo non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi)</td><td colspan="3">n. mesi:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ESTENSIONE TERRITORIALE
(barrare a fianco la crocetta corrispondente)</td><td colspan="2">□ progetto proposto nell’ambito di meno di 3 comuni</td><td>Indicare il Comune o i Comuni</td></tr>
<tr><td colspan="2">□ progetto proposto nell’ambito di almeno 3 comuni</td><td>Indicare i Comuni</td></tr>
<tr><td colspan="2">□ progetto proposto nell’ambito dell’intero territorio regionale (uno o più Comuni per provincia)</td><td>Indicare i Comuni</td></tr>
<tr><td>COINVOLGIMENTO DEL PARTENARIATO ISTITUZIONALE PUBBLICO</td><td colspan="3">□ nessuna convenzione con soggetti istituzionali pubblici
□ convenzione con almeno un soggetto istituzionale pubblico
□ convenzioni con più di un soggetto istituzionale pubblico</td></tr>
<tr><td>NUMERO ASSOCIATI DIRETTAMENTE COINVOLTI</td><td colspan="3">N. associati direttamente coinvolti nell’organizzazione e realizzazione del progetto
(Attenzione: l’elenco nominativo degli associati coinvolti nel progetto, con indicazione del tempo dedicato all’intervento specificato in ore complessive e l’attività svolta, deve essere tenuto a disposizione presso la sede dell’Associazione richiedente il contributo per eventuali controlli)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="3">PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO DI UTILITA’ SOCIALE</th></tr>
<tr><td>COSTO PROGETTO</td><td colspan="2">EURO</td></tr>
<tr><td>SPESE
(indicare solo le tipologie di spesa ammissibili e direttamente riferibili al progetto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento)</td><td>IMPORTO (in Euro)</td><td>ENTRATE</td></tr>
<tr><td>Compensi a professionisti esterni e agli associati per prestazioni di servizi (max 30% del costo del progetto)</td><td></td><td rowspan="3">Importo del contributo regionale richiesto
(massimo 80% della spesa ammessa)
____________________</td></tr>
<tr><td>Spese di viaggio, vitto e alloggio associati coinvolti nel progetto (nel territorio regionale)</td><td></td></tr>
<tr><td>Spese di affitto, sale e noleggio di materiali e attrezzature</td><td></td></tr>
<tr><td>Spese per produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale (max 10% del costo del progetto)</td><td></td><td rowspan="2">Altri contributi pubblici/privati (specificare)
____________________</td></tr>
<tr><td>Spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili (max 10% del costo del progetto)</td><td></td></tr>
<tr><td>Spese di personale dipendente dell’associazione coinvolto nel progetto (max 30% del costo del progetto)</td><td></td><td rowspan="2">Altre fonti di finanziamento (specificare)
____________________</td></tr>
<tr><td>Spese per assicurazione stipulata per il progetto e relativa ai soli associati</td><td></td></tr>
</table>

Il costo del progetto deve risultare pari al totale delle spese del progetto indicate e deve risultare altresì pari al totale delle entrate riportate nella colonna di destra (cioè alla somma del contributo regionale richiesto con gli altri contributi pubblici eventualmente presenti e con le altre fonti di finanziamento specificate).

I costi sono riconosciuti entro i seguenti limiti:

- max 80,00 euro lordi orari o 400,00 euro lordi per giornata intera (6-8 ore) per prestazioni di professionisti (esterni o associati);
- max 20,00 euro a pasto, max 80,00 euro a pernottamento e di 1/5 del costo di un litro di benzina per km percorso solo per gli associati.

____
Luogo e data

TIMBRO

____
firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto legittimato

Allegato C

SCHEDA – PROGETTO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (rif. artt. 9, 10)

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO	
Titolo del progetto	
Descrizione sintetica del progetto (massimo una facciata): descrivere il contesto in cui verrà realizzato il progetto, la sua ricaduta, i risultati attesi, le attività previste, la metodologia impiegata, gli obiettivi in relazione alle finalità perseguite La sintesi del progetto che viene richiesta sarà pubblicata, nel caso di concessione del contributo, sul sito internet della Regione FVG per le finalità di cui all'articolo 18 (Amministrazione aperta) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, articolo 12, commi da 26 a 41 (legge finanziaria 2013)	

Durata impegno organizzativo (il progetto deve comportare un impegno organizzativo non superiore a 12 mesi)	n. mesi:
Periodo e luogo di realizzazione (il progetto deve svolgersi esclusivamente nel territorio regionale)	dal al città
	dal al città
	dal al città
Numero totale degli associati	
Numero associati partecipanti alla formazione e aggiornamento	

<table>
<tr><td colspan="3">PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO DI FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO</td></tr>
<tr><td>COSTO PROGETTO</td><td colspan="2">EURO</td></tr>
<tr><td>SPESE
(indicare solo le tipologie di spesa ammissibili e direttamente riferibili al progetto, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento)</td><td>IMPORTO (in Euro)</td><td>ENTRATE</td></tr>
<tr><td>Compensi a professionisti esterni e a professionisti associati per attività di docenza</td><td></td><td rowspan="4">Importo del contributo regionale richiesto
(massimo 80% della spesa ammessa)
____________________</td></tr>
<tr><td>Spese di locazione dei locali, sede del corso di formazione (max 30% del costo del progetto)</td><td></td></tr>
<tr><td>Spese di personale dipendente dell'associazione coinvolto nell'iniziativa formativa (max 20% del costo del progetto)</td><td></td></tr>
<tr><td>Spese per assicurazione per i soli associati coinvolti nel progetto</td><td></td></tr>
<tr><td>Spese di viaggio, vitto e alloggio associati partecipanti all'attività di formazione</td><td></td><td rowspan="2">Altri contributi pubblici/privati (specificare)
____________________</td></tr>
<tr><td>Spese noleggio di materiali e attrezzature</td><td></td></tr>
<tr><td>Spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili (max 10% del costo del progetto)</td><td></td><td>Altre fonti di finanziamento (specificare)
____________________</td></tr>
</table>

I costi sono riconosciuti entro i seguenti limiti:

- max 80,00 euro lordi orari o 400,00 euro lordi per giornata intera (6-8 ore) per prestazioni di professionisti (esterni o associati);
- max 20,00 euro a pasto, max 80,00 euro a pernottamento e di 1/5 del costo di un litro di benzina per km percorso solo per gli associati.

Il costo del progetto deve risultare pari al totale delle spese del progetto indicate e deve risultare altresì pari al totale delle entrate riportate nella colonna di destra (cioè alla somma del contributo regionale richiesto con gli altri contributi pubblici eventualmente presenti e con le altre fonti di finanziamento specificate).

____
Luogo e data

TIMBRO
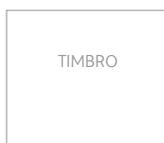
____
firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto legittimato

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_142_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2014, n. 0142/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2014, n. 8 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo)).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) ed in particolare l'articolo 174, lettera a), come sostituito dall'articolo 2, comma 36 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive attraverso la concessione ed erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati con procedimento valutativo a bando;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del menzionato articolo 174, con regolamento sono definiti criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a);
VISTO il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)", emanato con proprio decreto 22 gennaio 2014, n. 08/Pres.;
RITENUTO opportuno apportare talune modifiche al succitato regolamento emanato con proprio decreto n. 08/Pres./2014, al fine di migliorare il procedimento amministrativo;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1144;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2014, n. 8 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo))", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_142_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2014, n. 8 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo))

Art. 1 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 8/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Regione 8/2014, è sostituito dal seguente:

"1. Per l'accesso al contributo, l'interessato presenta una domanda secondo uno schema pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel suo sito istituzionale, sottoscritta nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e corredata dalla documentazione prevista dal bando."

Art. 2 modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 8/2014

1. la lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Regione 8/2014 è sostituita dalla seguente:

"d) qualora dal bilancio finale entrate/spese di cui alla lettera d) dell'articolo 15 risulti un ammontare di spese complessive, riferite all'attività finanziata, inferiore del 40% a quanto previsto nel decreto di concessione."

art. 3 disposizione transitoria

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 8/2014, come modificato dall'articolo 2 del presente regolamento, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_29_1_DPR_143_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2014, n. 0143/Pres.
Dichiarazione di grave pericolosità degli incendi boschivi. Periodo 14 luglio - 31 agosto 2014.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, concernente "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi";
VISTO l'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, concernente "Norme in materia di forestazione";
VISTO il proprio decreto 17 aprile 1998, 0136/Pres. di approvazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1998, registro 1, foglio 213;
CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 3 della legge regionale 8/1977, il predetto Piano mantiene ad ogni effetto la propria operatività, anche dopo la scadenza del triennio di durata, fino a che il provvedimento di revisione consegue la propria efficacia;
VISTA la carta della pericolosità degli incendi boschivi, in scala 1:250.000, allegata al Piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi;
CONSTATATO che nei mesi di luglio ed agosto a causa dell'aumento delle temperature, la vegetazione naturale ed il combustibile vegetale presenti nell'ambiente naturale sono predisposti a facile incendiabilità, anche a breve distanza da precipitazioni piovose;
CONSTATATO che, negli ultimi anni, le stagioni estive sono state spesso caratterizzate da periodi siccitosi, improvvisi rialzi termici ed eventi meteorici quali temporali di forte intensità, a volte con scarse precipitazioni, ma con rilevante caduta di fulmini;
CONSTATATO che nel territorio montano l'ubicazione dei punti di inizio di incendi boschivi causati da fulmini, in genere in aree cacuminali di difficile accessibilità, ne rende spesso problematica la tempestiva individuazione e, conseguentemente, difficile lo spegnimento in tempi rapidi;
CONSIDERATO che prudenzialmente necessita quindi attivare e mantenere tutte le misure previste dalla normativa vigente per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi;
CONSTATATO che, in base al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 8/1977, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 3/1991, in conseguenza di eccezionali andamenti meteorologici può essere dichiarato lo stato di pericolosità per periodi ulteriori, rispetto a quelli già fissati al comma 1 dell'articolo 7 della medesima legge regionale;
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario dichiarare, anche per la presente stagione estiva, lo stato di grave pericolosità d'incendio secondo le previsioni contenute nel Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi sopra richiamato, tuttora vigente;
VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. Per il periodo decorrente dal 14 luglio al 31 agosto 2014 è dichiarato la stato di grave pericolosità degli incendi boschivi per tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ad eccezione delle zone escluse dal vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi.
2. Per tale periodo ed in tali zone, in applicazione del suddetto Piano, in aggiunta ai divieti già vigenti ai sensi del Piano stesso ed elencati al Cap. III, articolo 1, la cui infrazione, compiuta nel periodo di grave pericolosità, è punita in base alle sanzioni previste dal I e II comma dell'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, è altresì vietato:
- gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente;
- far brillare mine, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio;
- eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.
3. Le infrazioni ai divieti suddetti sono punite in base alle sanzioni previste dal III comma dell'articolo 13 della legge regionale 8/1977, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 3/1991.
4. Per il periodo decorrente dal 14 luglio 2014 al 31 agosto 2014, il Servizio Corpo forestale regionale

provvede a programmare l'attività di vigilanza e pronto intervento prestata dalle strutture periferiche del Corpo forestale regionale, in osservanza del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, che sarà attivata nei periodi di effettivo pericolo. Il suddetto Servizio comunica inoltre tale programma alla Protezione civile della Regione, opera il monitoraggio delle condizioni di rischio piroclimatico e rileva i dati salienti degli episodi d'incendio eventualmente occorsi.
5. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_29_1_DDC_ATT PROD 2431_1_TESTO

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 2 luglio 2014, n. 2431

Approvazione del Bando per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale - Linea d'azione 4.2.1 "Sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno-energia" PAR FSC 2007-2013.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 3329 del 13 luglio 2007, con il quale viene definita la politica regionale di sviluppo 2007- 2013 che adotta un approccio unitario per la programmazione delle risorse aggiuntive finalizzate al perseguimento di obiettivi di produttività, competitività e innovazione in un'ottica di sviluppo sostenibile;
VISTA la delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 con la quale il CIPE ha delineato il percorso di programmazione, gestione e monitoraggio di attuazione del QSN e ha definito la ripartizione delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) dedicate al periodo di programmazione 2007-2013 tra le due macroaree, Mezzogiorno e Centro Nord, assegnando al Programma strategico regionale del Friuli Venezia Giulia una quota pari a € 190.159.000,00;
VISTA la delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, che, ratificando la riduzione delle assegnazioni FAS alle Regioni decisa il 28 novembre 2010, ha portato la dotazione finanziaria destinata al Friuli Venezia Giulia a € 160.386.000,00;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 2580 del 10 dicembre 2010 con la quale il Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS è stato approvato in via preliminare;
VISTA la delibera n. 10 del 20 gennaio 2012 registrata dalla Corte dei conti il 29 marzo 2012 al Reg. 3, Foglio 252, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, con la quale il CIPE ha preso atto del "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 (PAR FSC)", nella sua forma emendata e integrata nei termini concordati in fase istruttoria con la Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo economico;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 847 del 15 maggio 2012 con la quale è stato approvato in via definitiva il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013;
VISTI il Piano finanziario relativo all'intero Programma Attuativo e quello afferente alle sole risorse FSC, articolato per Obiettivi, Linee d'Azione e annualità;
RICHIAMATA la legge regionale n. 28 dd. 31/12/2012 recante "Bilancio di previsione per gli anni 2013-2014 e per l'anno 2013" che stanzia € 4.471.000,00 a carico dell'U.P.I. 10.2.2.5070 "Programmazione Fondi Sviluppo e Coesione- Spese di investimento", con riferimento al capitolo 9622 denominato "Interventi per lo sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della Filiera Foresta legno energia" di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio gestione forestale e produzione legnosa;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 360 del 27 febbraio 2014 che ripristina sulla Linea d'Azione 4.2.1 la quota pari a € 29.000,00, a suo tempo destinata quale contributo relativo al terremoto dell'Emilia;
CONSIDERATO che l'importo complessivo assegnato alla Linea d'Azione 4.2.1 "Sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta -legno - energia" del PAR FSC 2007-2013 è pari ad € 4.500.000,00 di cui € 3.650.000,00 destinati a progetti messi a bando ed € 850.000,00 per interventi a titolarità regionale;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 627 del 4 aprile 2014 che storna dal capitolo 9622 la somma di € 3.650.000,00 e contestualmente la riversa sul capitolo 8622 denominato “Interventi per lo sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della Filiera Foresta legno energia” da finanziare tramite bando pubblico;
CONSIDERATO anche che la delibera sopra citata alloca sul capitolo 9622 la somma a suo tempo destinata quale contributo relativo al terremoto dell’Emilia pari a € 29.000,00, per un totale complessivo ad oggi di € 850.000,00 per gli interventi a titolarità regionale;
CONSIDERATO che il totale dei due capitoli su menzionati ammonta a € 4.500.00,00.
RICORDATO che con il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, attuativo dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009 n. 42, il Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS) assume la denominazione di “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 799 del 2 maggio 2014 che approva la scheda di attività relativa alla Linea d’Azione 4.2.1;
CONSIDERATA la concertazione avvenuta in data 26 maggio 2014 con i soggetti territorialmente ed istituzionalmente competenti coinvolti nella attuazione del programma di sviluppo degli impianti a biomasse forestali (Comunità montane, ESCO);
RICHIAMATA che la suddetta scheda attività prevede l’emanazione di un bando predisposto dalla Struttura regionale attuatrice, per procedere alla selezione degli interventi di viabilità forestale;
VISTO lo schema di “Bando per l’assegnazione di contributi per interventi di viabilità forestale”, predisposto dal Servizio gestione forestale e produzione legnosa della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, nel quale sono disciplinate le modalità di accesso ai finanziamenti previsti dal PAR FSC 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia, Asse 4 “Sviluppo Locale”, Obiettivo 4.2 “Diversificazione delle fonti di energia rinnovabile in montagna”, Linea di azione 4.2.1 “Sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno-energia”;
RITENUTO di approvare lo schema del bando sopra citato e di destinare all’erogazione dei finanziamenti di cui al bando medesimo risorse finanziarie pari ad Euro 3.650.00,00;

DECRETA

1. E’ approvato il “Bando per l’assegnazione di contributi per interventi di viabilità forestale”, predisposto dal Servizio gestione forestale e produzione legnosa della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, nel quale sono disciplinate le modalità di accesso ai finanziamenti previsti dal PAR FSC 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia, Asse 4 “Sviluppo Locale”, Obiettivo 4.2 “Diversificazione delle fonti di energia rinnovabile in montagna”, Linea di azione 4.2.1 “Sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno-energia”, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. E’ approvata la modulistica allegata al bando, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, come di seguito specificato:
- Allegato A “Domanda di finanziamento”;
- Allegato B “Scheda intervento”;

3. Sono assegnate al bando, risorse finanziarie pari ad euro 3.650.00,00.
Udine, 2 luglio 2014

MILAN

14_29_1_DDC_ATT PROD 2431_2_ALL1

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
Servizio gestione forestale e produzione legnosa

PAR FSC 2007-2013 Asse 4 “Sviluppo Locale” Obiettivo 4.2 “Diversificazione delle fonti di energia rinnovabile in montagna” Linea di azione 4.2.1 “Sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno-energia” Bando per l’assegnazione di contributi per interventi di viabilità forestale

CAPO I - FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità e i criteri di accesso al finanziamento previsto dal Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR FSC 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 maggio 2012.
2. I contributi sono finalizzati allo sviluppo della filiera per la produzione di biomasse legnose dai boschi della Regione, evitando il ricorso all'importazione del legname dall'estero ed il conseguente aumento delle emissioni di CO2 legate alla movimentazione del materiale, da realizzarsi attraverso l'incremento ed il miglioramento della viabilità forestale. In particolare, si ritiene necessario intervenire prioritariamente:
- sulla rete di viabilità forestale, adeguandola alle esigenze della meccanizzazione della filiera foresta-legno-energia; gli interventi interessano comprensori boscati classificati come produttivi e comprendono:
  a) l'adeguamento funzionale di assi dell'attuale viabilità trattorabile e camionabile conformandone i parametri a quelli della viabilità forestale camionabile principale, anche con variazioni agli attuali tracciati;
  b) la costruzione di nuovi assi di viabilità forestale camionabile principale finalizzata al raggiungimento di aree boscate di produzione non servite;
- sulla realizzazione di piattaforme logistiche per la lavorazione e lo stoccaggio del cippato destinato ad alimentare impianti esistenti e di prossima messa in funzione.

Art. 2 obiettivi dei progetti

1. I progetti devono concorrere alla realizzazione dei seguenti obiettivi previsti dal PAR FSC 2007 - 2013:
- aumentare la quota di biomassa forestale estraibile dai boschi della Regione, secondo i principi della gestione forestale sostenibile;
- aumentare la vitalità del sistema imprenditoriale forestale regionale oggi fortemente caratterizzato da precarietà tecnica e demografica delle imprese che vi operano, da debolezza dei prezzi al mercato dei

prodotti legnosi, da inadeguatezza strutturale delle infrastrutture viarie nei confronti dei nuovi mezzi di utilizzazione, esbosco ed estrazione rispetto ai contermini mercati austriaco e sloveno e, in generale, ai mercati del centro-est europeo.
2. Il concorso di ciascun singolo intervento al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è misurato sulla base dei seguenti indicatori:
a) incremento della quota di energia prodotta da biomassa locale sul totale della biomassa utilizzata (Indicatore di risultato);
b) adeguamento di viabilità forestale esistente, realizzazione di nuova viabilità forestale camionabile principale realizzazione di nuovi piazzali (Indicatori di realizzazione);
c) giornate uomo attivate in fase di cantiere edile (Indicatore occupazionale).
3. Nella domanda di finanziamento i richiedenti sono tenuti a fornire il valore degli indicatori riportati nella Scheda progetto di cui all'Allegato B del presente bando al momento della presentazione della domanda stessa, nonché una stima dei valori attesi alla conclusione del progetto presentato.

Art. 3 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando gli Enti pubblici del Friuli Venezia Giulia.

Art. 4 definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
a) viabilità forestale principale: viabilità caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato, dotate di manufatti di varia natura e costituita da strade camionabili e piazzali di raccolta del legname;
a1) strada camionabile principale: strada idonea al transito di autotreni, caratterizzata da una pendenza massima del 9 per cento fino a 12 per cento per brevi tratti (massimo 5 per cento della lunghezza totale della strada), larghezza media della carreggiata di 3,50 metri e 4,50 metri sui tornanti, larghezza media della banchina di 0,50 metri, raggio di curvatura minimo di 8 metri, preferibilmente conformata a profilo bombato (dorso d'asino) con fosso di guardia/canaletta a monte ove le condizioni morfologiche dei versanti lo permettono;
a2) strada camionabile secondaria: strada idonea al transito di motrici di autocarro caratterizzata da una pendenza massima del 10 per cento fino a 14 per cento per brevi tratti (massimo 5 per cento della lunghezza totale della strada), larghezza media della carreggiata di 3,00 metri e 4,00 metri sui tornanti, larghezza media della banchina di 0,50 metri, raggio di curvatura minimo di 7 metri;
a3) piazzali: aree destinate alla raccolta del legname. Le strade camionabili principali devono prevedere almeno un piazzale delle dimensioni minime di (10x15) metri, quelle secondarie di (15x6) metri;
b) piattaforme logistiche per la lavorazione e lo stoccaggio del cippato: aree con superficie minima di 1000 metri quadrati di cui almeno un quinto dotata di copertura ventilata suddivisa in reparti per lo stoccaggio del cippato, della segatura e trucioli e per la fase finale di stagionatura del materiale tal quale (tronchi e refili) prima della cippatura. La piattaforma è dorata di un'area di manovra asfaltata (in parte dedicata al parcheggio dei mezzi e delle macchine) dove possono essere ubicati gli uffici e la pesa elettronica. Può prevedere depositi scoperti del materiale tal quale proveniente dalle segherie e dalle imprese boschive;
c) impianti di prossima realizzazione: si intendono gli impianti a biomassa in fase di costruzione o in fase di progettazione con copertura finanziaria garantita;
d) contratto di filiera: contratto tra i soggetti della filiera del settore forestale, finalizzato sostenere l'impresa forestale, la promozione e lo sviluppo di economie su scala ridotta e concentrate territorialmente e per obiettivi sui processi produttivi della materia prima legno che, partendo dall'approvvigionamento, si sviluppa nei diversi segmenti della filiera, quale il trasporto, la trasformazione, l'utilizzazione e la commercializzazione in un ambito territoriale locale;
e) soggetti della filiera: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti forestali e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;
f) rete di impresa: forme di aggregazione di imprese, come individuate dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi);
g) aree boscate non servite: aree boscate con densità viaria inferiore a 10 m/ha;
h) area montana: territorio montano così come classificato dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

Art. 5 progetti finanziabili

1. Sono finanziabili interventi in aree boscate di produzione, prioritariamente secondo le tipologie di seguito indicate:
a) adeguamento funzionale di assi significativi dell'attuale viabilità conformandone i parametri a quelli

della viabilità forestale camionabile principale, anche con variazioni agli attuali tracciati;
b) costruzione di nuovi assi di viabilità forestale camionabile principale finalizzata al raggiungimento di aree boscate di produzione non servite;
c) realizzazione di piattaforme logistiche per la lavorazione e lo stoccaggio del cippato destinato ad alimentare impianti esistenti e di prossima messa in funzione.

CAPO II - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 6 requisiti di ammissibilità

1. Al momento della presentazione della domanda di cui agli articoli 14 e 15, gli interventi devono rispettare i seguenti requisiti generali di ammissibilità:
a) requisiti di ammissibilità formale (Allegato A: punti 1. e 2.):
a.1) ammissibilità del beneficiario;
a.2) localizzazione dell'intervento nell'area montana della Regione;
a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato al successivo articolo 15;
b) requisiti di ammissibilità generale (Allegato A: punto 2.) :
b.1) coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del PAR FSC, dell'Asse prioritario e della linea di attività per il quale il progetto è proposto al finanziamento;
b.2) divieto di cumulabilità dei contributi (articolo 54 RECE 1083/2006);
b.3) coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal PAR FSC alla rendicontazione della spesa (termine ultimo per la rendicontazione 30/09/2017) e tenendo conto dei limiti temporali imposti dal patto di stabilità;
b.4) rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC, zone speciali di conservazione - ZSC e zone di protezione speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
c) requisiti di ammissibilità specifici:
c.1) documentazione minima di progetto costituita dai documenti previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
c.2) interventi tecnicamente coerenti con le direttive generali previste dal decreto del Presidente della Regione n. 32/2003 e contenute nell'allegato D alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1310/2004.

Art. 7 criteri di ammissibilità degli interventi

1. Al momento della presentazione della domanda, i singoli interventi devono rispondere ai criteri di ammissibilità di cui ai seguenti commi 2-3.
2. Le tipologie degli interventi ammissibili, nel rispetto delle finalità indicate all'articolo 1, comma 2, sono quelle indicate nell'articolo 5.
3. Gli interventi di cui al comma 2 devono insistere su terreni di proprietà del beneficiario alla data della presentazione della domanda o su terreni per i quali il beneficiario detenga il titolo ad intervenire (essere in possesso di delega che autorizza il beneficiario ad eseguire i lavori e la successiva manutenzione o altro titolo idoneo).

Art. 8 criteri di selezione e punteggi per gli interventi

1. Per la valutazione delle domande di contributo relative agli interventi rispondenti ai requisiti e ai criteri di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 7, l'Amministrazione regionale utilizza i criteri di valutazione indicati nel prospetto sotto riportato, nel rispetto dei criteri inseriti nella Scheda di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 799 del 02/05/2014.

CRITERI	VALORI	PUNTEGGIO
1. Previsione e/o inclusione negli strumenti regolamentari di pianificazione settoriale (PGF) e territoriale (PRGC)	PGF + PRGC	50
	solo PGF	20
	solo PRGC	10
	no PGF, no PRGC	0

CRITERI	VALORI	PUNTEGGIO
2. Stato di avanzamento della progettualità degli interventi (grado di cantierabilità)	Progetto esecutivo	25
	Progetto definitivo	20
	Progetto preliminare	15
	Studio di fattibilità o inserimento nel piano triennale delle OO.PP.	5
	Nessun progetto	0
3. Interventi richiesti da soggetti proprietari di foreste certificate ai sensi dell'art. 19 della LR 9/2007	si	20
	no	0
4. Beneficiari che gestiscono il proprio patrimonio forestale secondo le modalità stabilite dall'art. 21 comma 3 lettera c) della L.R. 9/2007	si	25
	no	0
5. I soggetti che hanno preso in gestione il patrimonio forestale del beneficiario appartengono ad una rete d'impresa o dispongono di un contratto di filiera	si	20
	no	0
6. Durata dei lavori: completamento entro giugno 2017	si	5
	no	0
7. Vicinanza dal punto di inizio della viabilità in progetto agli impianti di biomassa esistenti o in corso di realizzazione	≤ 10 km	30
	10 < km < 20	15
	≥ 20 km	0
8. Rapporto tra massa legnosa utilizzabile (m3) prevista dal PGF o dal progetto di cui all'art. 15 e lunghezza viabilità in corso di realizzazione (m).	≥ 4 m3/m	30
	2,5 ≤ m3/m > 4	20
	1 < m3/m > 2,5	10
	≤ 1m3/m	0
9. Utilizzo di più avanzati ed innovativi sistemi di progettazione e realizzazione delle opere al fine di minimizzarne il loro impatto ambientale: incidenza delle spese per opere (scogliere, guadi, palificate, etc.) sul costo totale della strada	< 50 %	20
	> 50 %	0
10. Interventi ricadono nelle zone C (Aree rurali intermedie), D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo) e nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1) del PRS 2007-2013	si	20
	no	0

Art. 9 criteri di priorità

1. In caso di interventi valutati a parità di punteggio ai sensi dell'articolo 8, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
a) interventi che si integrano a progetti finanziati dal PSR 2007-2013 mediante le misure 321, 311/3, dal POR FESR attività 5.1.b e dalla precedente programmazione FAS CIPE 2000-2006 per la filiera foresta-legno-energia;
b) presenza dell'intervento negli strumenti regolamentari di pianificazione settoriale (PGF) e territoriale (PRGC);
c) ordine cronologico di arrivo delle domande ai sensi dell'articolo 17, comma 2.

CAPO III - RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 10 risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse assegnate al presente bando nell'ambito del PAR FSC, Linea di Azione 4.2.1, ammontano a euro 3.650.000,00.

2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. E' prevista la possibilità di finanziare esclusivamente i progetti posti nelle graduatoria di cui all'articolo 16. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno finanziare esclusivamente lo scorrimento della graduatoria regionale come specificato all'articolo 16.

Art. 11 tipologie di spese

1. Ai fini della determinazione del contributo, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. CE 1083/06, dal Reg. CE 1080/06, dal DPR 196/08 e nei limiti di cui all'articolo 7, comma 4, sono ammissibili le tipologie di spesa elencate al successivo comma 2.
2. Spese ammissibili per gli interventi:
- spese di progettazione, direzione lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza purché non superino, come stabilito nel Manuale delle Procedure del PAR FSC di cui all'articolo 27, comma 1, in caso di affidamento all'esterno il 10 per cento dell'importo lavori risultante da progetto o, nel caso di affidamento all'interno, il 2 per cento dell'importo lavori risultante da progetto;
- spese per viabilità per gli interventi di cui all'articolo 5: lettera a), fino ad un massimo di 75.000 €/km, lettera b), fino a un massimo di 100.000 €/km e lettera c) fino a un massimo di 100 €/m2. I massimali si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle spese tecniche e generali; le spese che superano i massimali indicati sono a carico del beneficiario;
- ai sensi dell'articolo 11, co. 2, lett. a) del Reg. (CE) n. 1081/2006 e s.m., l'IVA recuperabile non è ammissibile al finanziamento. Essa costituisce spesa ammissibile solo se è indetraibile (totalmente o parzialmente) ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, come disposto dall'articolo 7 del DPR n. 196/ 2008. Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, se inerente a un intervento. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per interventi cofinanziati da parte dei fondi FSC è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal beneficiario.

Art. 12 condizioni generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese indicate in domanda e successivamente rendicontate devono:
a) risultare connesse agli interventi finanziati;
b) risultare conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
c) essere comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente;
d) non essere già state ammesse a una misura di sostegno finanziario nazionale ovvero comunitario.

Art. 13 tipologia e intensità del contributo

1. I contributi sono concessi in conto capitale ed in misura pari al 100 per cento della spesa.

CAPO IV - PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 14 modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato A, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico e presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Regione di cui al comma 3 ed entro e non oltre il termine perentorio entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, secondo le seguenti modalità:
a) firmata digitalmente e consegnata mediante l'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: agricoltura@certregione.fvg.it;
b) compilata in carta semplice, all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, di seguito denominato IAF, della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali se consegnata nei termini indicati, spedita o trasmessa entro gli stessi termini a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Deve essere indicata sulla busta la seguente dicitura:

"Domanda di finanziamento PAR-FSC 2007-2013 Asse IV, Linea di Azione 4.2.1 "Sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta - legno - energia"
Intervento "____"
2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, nelle stesse modalità di cui al comma 1:
a) copia semplice di un documento di identità personale, in corso di validità, del rappresentante legale o altro soggetto dell'ente pubblico legittimato a firmare;
b) atto di delega o altro titolo idoneo, nel caso in cui il beneficiario sia soggetto diverso dal proprietario del terreno.

3. I modelli per la domanda sono disponibili sul sito web della Regione all'indirizzo: www.regione.fvg.it, sezione "Bandi & Avvisi". Al fine del rispetto del termine di scadenza di presentazione delle domande, e per la valutazione eventuale del criterio di priorità di cui all'art. 17, comma 2, si considera la data e l'ora di ricezione da parte dell'Ufficio competente delle domande pervenute con posta certificata e del protocollo dello IAF negli altri casi. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga allo IAF entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini sopra indicati, prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quello predisposto e allegato al presente bando.
5. L'Amministrazione regionale non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 15 documentazione e inammissibilità formale

1. Per l'accesso al contributo il beneficiario deve, assieme alla domanda di cui al comma 1 dell'articolo 14, presentare, nelle stesse modalità di cui al comma 1 dell'articolo 14:
a) copia del progetto, con l'evidenza delle spese relative a ciascuna tipologia di intervento di cui all'articolo 5;
b) estremi delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori, qualora disponibili;
c) scheda di progetto (allegato B);
d) una dichiarazione, secondo l'apposito modello di cui all'allegato A, sottoscritta nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive del legale rappresentante, attestate il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo, ai sensi degli articoli 35, comma 3 e 36, comma 5 della legge regionale n. 7/2000.
2. Sono inammissibili le domande:
a) pervenute dopo il termine di cui all'art. 14;
b) prive di valida sottoscrizione da parte dei richiedenti;
c) non rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui agli artt. 6 e 7 del presente bando.

Art. 16 istruttoria, graduatorie, finanziamento delle domande e concessione del contributo

1. Lo IAF, entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda:
a) valuta l'ammissibilità e la completezza delle domande;
b) valuta la coerenza dell'intervento rispetto alle finalità del bando;
c) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;
d) predispone gli elenchi dei progetti ammessi a contributo, con i relativi punteggi assegnati in base ai criteri di valutazione e di priorità; in relazione al criterio di priorità di cui all'articolo 5, deve essere predisposto un elenco per ognuna delle tipologie di intervento previste, riportante la denominazione e la relativa spesa; deve essere inoltre predisposto un elenco degli interventi non ammissibili;
e) invia al Servizio gestione forestale e produzione legnosa della Direzione centrale competente in materia di risorse forestali gli elenchi di cui alla lettera c);
f) comunica ai singoli beneficiari l'ammissibilità o meno al contributo, evidenziando, per le domande non ammesse, le motivazioni, nel rispetto dell'articolo 16 bis della L.R. 7/2000.
2. Ai fini dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lett. d), del regolamento di organizzazione, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m., il Vice Direttore Centrale competente potrà utilizzare il personale appartenente a ciascuno IAF, sulla base dei carichi di lavoro istruttorio di ciascun Ufficio.
3. Con decreto del Direttore di Servizio gestione forestale e produzione legnosa è approvata, entro i successivi dieci giorni dal ricevimento degli elenchi, la graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, con i relativi punteggi, le spese ammissibili e i contributi assegnati.
4. Il Servizio di cui al comma 3, sulla base dello stanziamento di bilancio, provvede alla prenotazione dei fondi e all'atto di impegno sul capitolo 8622/s fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
5. Ciascuno IAF competente per territorio, entro i successivi sessanta giorni dall'approvazione di cui al comma 3, comunica ai beneficiari la posizione in graduatoria, il punteggio attribuito, il contributo concesso ovvero l'esclusione dal contributo per mancanza di copertura finanziaria. Successivamente, con apposito atto comunica ai beneficiari utilmente inseriti in graduatoria i termini per la rendicontazione.
6. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi, l'Amministrazione regionale procede allo scorrimento della graduatoria già approvata.

7. Tutti i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 7 devono essere mantenuti, pena revoca del contributo, in maniera continuativa fino alla data della liquidazione del saldo del contributo concesso.

Art. 17 calcolo del punteggio ai fini della graduatoria

1. Ai fini della graduatoria di cui all'articolo 16, il punteggio viene attribuito per ogni progetto con la somma aritmetica di tutti i punti assegnati secondo quanto previsto nell'articolo 8, in base alle priorità di cui all'articolo 9.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, in caso di parità di punteggio tra due o più domande, viene valutato l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 18 modalità di erogazione del contributo

1. I contributi sono erogati a favore dei singoli beneficiari, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il finanziamento può essere erogato per stati di avanzamento a fronte della rendicontazione delle spese sostenute.
3. L'erogazione del saldo del contributo avviene a seguito dell'accertamento della conclusione degli interventi da parte dello IAF con verifiche condotte anche in loco, previa presentazione da parte del beneficiario della documentazione per la rendicontazione finale, nei termini comunicati a ciascun beneficiario. Il saldo del contributo è subordinato alla presentazione allo IAF della seguente documentazione giustificativa della spesa:
a) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
b) certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
4. La documentazione finale di spesa di cui al comma 3 deve essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la conclusione dell'intervento fissato nel decreto di concessione del contributo e comunque non oltre il 30/09/2017.

Art. 19 avvio, realizzazione degli interventi concernenti opere e lavori pubblici e cronoprogramma

1. Gli interventi devono essere realizzati dai beneficiari e rendicontati in conformità al seguente cronoprogramma:
a) avvio interventi entro centottanta giorni dal termine ultimo dalla data di ricezione del decreto di concessione del contributo;
b) conclusione degli interventi entro il termine massimo del 30/06/2017;
c) presentazione della rendicontazione: entro novanta giorni dalla data di conclusione;
d) erogazione saldo: entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione per la rendicontazione finale prevista nel decreto di concessione.

CAPO V - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 20 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari di contributo sono tenuti, pena la sospensione del contributo, a:
a) comunicare tempestivamente qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'intervento;
b) trasmettere la documentazione richiesta dall'Amministrazione regionale nelle varie fasi di istruttoria nonché le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, necessari ai fini di monitoraggio, alle scadenze e con le modalità comunicate nella richiesta stessa;
c) comunicare all'Amministrazione regionale antecedentemente alle richieste di erogazione del contributo le variazioni di cui all'articolo 21 comma 2;
d) richiedere autorizzazione preventiva all'Amministrazione regionale per le variazioni di cui all'articolo 21 comma 3;
e) inviare, su richiesta dell'Amministrazione regionale e per esigenze di controllo e rendicontazione, la documentazione di spesa debitamente quietanzata disponibile anche prima della conclusione dell'intervento;
f) rispettare la tempistica per l'avvio, realizzazione, conclusione e rendicontazione degli interventi prevista nel bando e nel decreto di concessione;
g) garantire la tracciabilità delle spese ai fini di eventuali controlli, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione finale della spesa;

h) rispettare il divieto di pluricontribuzione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 196 del 3/10/2008, pubblicato sulla GURI 294 del 17/12/2008;
i) comunicare all'Amministrazione regionale il codice CUP definitivo, qualora non già indicato in domanda, entro dieci giorni dalla data di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 16;

Art. 21 modifiche in corso di realizzazione degli interventi

1. Non sono ammissibili modifiche agli interventi approvati non imputabili a cause impreviste e imprevedibili, a cause di forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta che:
a) modifichino sostanzialmente obiettivi, finalità e che implichino il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 7;
b) comportino una riduzione del punteggio dell'intervento tale da determinarne una ricollocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella del primo intervento non finanziato per insufficienza di risorse.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non costituiscono modifiche soggette ad autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione regionale le variazioni in misura pari o inferiore al 20 per cento dell'importo di ogni singola tipologia di spesa di cui all'articolo 11 e che non determinano la variazione dei punteggi ottenuti in applicazione dell'articolo 8. Le stesse devono essere comunque comunicate all'Amministrazione regionale antecedentemente alle richieste di erogazione del contributo in acconto o a saldo. La realizzazione delle modifiche di cui al presente comma non determina l'aumento del contributo. Qualora la spesa dell'intervento dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, lo IAF procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo.
3. Le modifiche ai singoli interventi che comportino variazioni (positive o negative) superiori al 20 per cento dell'importo di ogni singola tipologia di spesa di cui all'articolo 11, dovranno essere preventivamente autorizzate dallo IAF, che ne valuterà le motivazioni ad eccezione delle variazioni dovute al ribasso di gara.
4. L'autorizzazione di eventuali modifiche non determina l'aumento del contributo. Qualora la spesa dell'intervento dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, lo IAF procederà alla sua proporzionale rideterminazione.

Art. 22 proroghe

1. Le richieste di proroga dei termini di avvio, conclusione e rendicontazione degli interventi, a pena di irricevibilità delle stesse, devono essere presentate in forma scritta allo IAF almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini stessi.
2. Le proroghe per la conclusione degli interventi possono essere autorizzate dallo IAF, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente realizzazione del progetto.
3. Nel caso di mancato rilascio di preventiva autorizzazione alla richiesta di proroga secondo le modalità indicate al comma 2 non sono ammesse a rendiconto le spese effettuate successivamente alla data inizialmente fissata e riportata nell'atto di concessione.
4. Le eventuali proroghe richieste non devono prevedere termini ultimi per la conclusione dei lavori successivi al 30/06/2017.

Art. 23 controlli

1. Lo IAF provvederà ad effettuare i controlli sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse. I competenti organi statali o regionali potranno inoltre effettuare in qualsiasi momento verifiche e o controlli anche in loco al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all'attuazione degli interventi finanziati.

CAPO VI - RIDUZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

Art. 24 riduzione del contributo

1. Il contributo concesso viene ridotto in misura proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile a rendiconto, purché sia accertato il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originari, quando:
a) il progetto viene realizzato parzialmente;
b) la spesa ammissibile a rendiconto risulta inferiore alla spesa ammissibile a finanziamento, tenuto conto delle eventuali varianti comunicate ed approvate al progetto iniziale.

Art. 25 revoca del contributo

1. Nel corso dell'istruttoria possono essere disposti controlli e verifiche, ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 7/2000.
2. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:
a) mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalità originari;

b) rinuncia al contributo;
c) difformità di realizzazione rispetto al progetto approvato tali che l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 8 e 9 agli interventi effettivamente realizzati determini una riduzione del punteggio assegnato, e che il nuovo punteggio così rideterminato risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto ammesso a finanziamento;
d) riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, della mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli da 6 a 7;
e) mancata rendicontazione dell'intervento entro i termini di cui all'articolo 19, eventualmente prorogati ai sensi dell'articolo 22;
f) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 32 della L.R. 7/2000;
g) falsità di dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
h) mancato rispetto da parte del beneficiario degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda.
i) negli altri casi previsti dal Titolo III della legge regionale 7/2000.
3. In caso di mancato rispetto dei termini fissati con il decreto di concessione del contributo, sono comunque fatte salve le spese sostenute fino alla scadenza dei termini stessi, purché il beneficiario si completi il progetto con altre risorse finanziarie entro il termine finale del progetto stesso.
4. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate e dei relativi interessi ai sensi della legge regionale 7/2000.

CAPO VII - NORME FINALI

Art. 26 divieto di cumulo

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi concessi per le medesime iniziative e relativamente alle stesse spese ammissibili e previsti dalle altre normative comunitarie, statali o regionali.

Art. 27 disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del RECE 1083/2006, del RECE 1828/2006, del RECE 1080/2006, della legge regionale 7/2000 e successive modifiche nonché del Manuale delle Procedure del PAR FSC 2007-2013 approvato con Decreto del Direttore del Servizio pianificazione e coordinamento della finanza regionale della Direzione Centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie n. 2727 del 31 dicembre 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 28 informazioni e struttura di attuazione

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio gestione forestale e produzione legnosa ed agli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Art. 29 trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e s. m. .
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti dei ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. Ai sensi dell'articolo 6 del Reg.(CE) 1828/2006, i richiedenti, in caso di concessione del contributo, verranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione del progetto e dell'importo del contributo stesso.
5. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
6. Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Allegato A - Modello di domanda.
Allegato B - Scheda dell'intervento.

14_29_1_DDC_ATT PROD 2431_3_ALL2

Allegato A) [DOMANDA]

PAR FSC 2007-2013
Asse 4 "Sviluppo Locale"
Obiettivo 4.2 "Diversificazione delle fonti di energia rinnovabile in montagna"
Linea di azione 4.2.1 "Sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno-energia"

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
Ispettorato agricoltura e foreste di _______________

Oggetto: **Bando per l'assegnazione di contributi per interventi di viabilità forestale DOMANDA DI FINANZIAMENTO**

1. soggetto richiedente

Comune di			
Codice fiscale:		Partita Iva:	
Sede legale: Comune: via:		Cap.	Prov.
Telefono:	Fax:	E-mail:	
Responsabile del procedimento o altro referente per le comunicazioni relative alla presente domanda: Nome o Ufficio:			
Telefono:	Fax:	E-mail:	

nella persona del legale rappresentante:

Nome:	Luogo e data di nascita:
Qualifica:	

chiede l'ammissione a finanziamento del Progetto denominato:

Nella sua qualità di:

☐ proprietario
☐ delegato

prevede un costo complessivo, come specificato anche nell'allegato B punto 3), di Euro

2. dichiarazioni

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 dello stesso caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

ai fini dell'ammissione al finanziamento:

a) Che il terreno sul quale viene effettuato l'intervento è localizzato nell'area montana della regione;

b) che l'intervento è coerente con gli obiettivi e con il contenuto del PAR FSC e della Linea d'Azione indicati nel bando;

c) che l'intervento è coerente con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);

d) che l'intervento rispetta, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;

e) che le tempistiche di realizzazione dell'intervento sono coerenti con il termine massimo di rendicontazione della spesa, fissato al 30 settembre 2017;

f) che l'intervento rispetta il requisito relativo al divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 Regolamento (CE) n. 1083/2006);

g) che l'intervento si integra a progetti finanziati dal PSR 2007-2013 mediante le misure 1321, 311/3, dal POR FESR attività 5.1.b dalla precedente programmazione FAS CIPE 2000-2006 per la filiera foresta-legno-energia

☐ si

Specificare quali:

☐ no

h) che l'intervento è coerente con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento;

i) che l'IVA:

☐ è recuperabile;

☐ non è recuperabile;

j) di essere a conoscenza che eventuali variazioni all'intervento, che comportino modifiche dei rispettivi quadri economici, non determineranno comunque l'aumento del finanziamento;

k) di essere a conoscenza che qualora la spesa dell'intervento dovesse risultare inferiore a quella ammessa a finanziamento, l'ufficio che effettua l'istruttoria procederà alla proporzionale rideterminazione del finanziamento medesimo.

l) di avere la disponibilità delle aree e dei beni, necessari alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto in virtù del titolo di

☐ proprietà ☐ altro……………………………………………………………

CRITERI DI PRIORITA'

Localizzato in zona ☐ C (area rurale intermedia), ☐ D (area rurale con problemi complessivi di sviluppo), ☐ zona omogenea del Carso, in base alla classificazione PSR 2007-2013.	
Progetti che si integrano a progetti finanziati dal PSR 2007-2013 mediante le misure 1321, 311/3, dal POR FESR attività 5.1.b dalla precedente programmazione FAS CIPE 2000-2006 per la filiera foresta-legno-energia	☐ si ☐ no
Interventi previsti negli strumenti regolamentari di pianificazione settoriale e territoriale	☐ si ☐ no
Nota: Nel caso essi ricorrano, la relazione tecnica di progetto dovrà contenere una apposita sezione denominata *criteri di priorità* nella quale saranno espressamente indicati i riferimenti e le giustificazioni che hanno condotto il beneficiario ad indicare il ricorrere delle circostanze che determinano la priorità.	

3. obblighi

1. Si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

a) rendere e mantenere operativo l'intervento realizzato, sulla base delle finalità specifiche e degli obiettivi che l'intervento stesso intende perseguire, considerando in particolare gli obiettivi dell'articolo 5 del bando;

b) garantire la tracciabilità per 10 anni, ai fini dei controlli, la documentazione relativa ai procedimenti amministrativi e contabili, in originale o in copia conforme all'originale;

c) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

d) affidare la progettazione, la realizzazione delle opere e dei collaudi, nonché la fornitura di beni in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, pari opportunità ed appalti, con particolare riferimento ai principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza;

e) rispettare il divieto di pluricontribuzione;

f) rispettare le tempistiche fissate nell'atto di concessione e presentare la rendicontazione entro il termine prescritto.

2. Si impegna altresì a:

a) comunicare il Codice Unico di Progetto (CUP) definitivo *(se nella scheda relativa all'intervento viene ora inserito il CUP provvisorio sarà necessario comunicare il CUP definitivo, non appena acquisito);*

b) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio regionale, trasmettendole all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio o, su specifica richiesta, al Servizio gestione forestale e produzione legnosa;

c) inviare, su richiesta motivata da esigenze di rendicontazione la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione del progetto.

d) trasmettere all'ufficio istruttore ogni documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica.

4. ulteriori osservazioni o note *(eventuale)*

luogo data

firma del legale rappresentante[1] ……………………………………………………………………..

Allegati (come specificati all'art. 15 del Bando):

a) copia semplice di un documento di identità personale del legale rappresentante in corso di validità;

b) eventuale copia dell'atto di delega o altro atto attestante la disponibilità e/o copia dell'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento.

Trattamento dei dati personali ed inserimento nell'elenco dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati acquisiti attraverso le domande di finanziamento e i relativi allegati richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime saranno trattati dall'Amministrazione regionale esclusivamente per l'attività di gestione delle procedure previste dal Bando di cui alla presente domanda, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 6 del Reg.(CE) 1828/2006, il beneficiario, in caso di ottenimento del finanziamento, verrà incluso nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione del progetto e dell'importo del finanziamento concesso.
Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di valutare le domande.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa, Via Sabbadini 31 – 33100 Udine

[1] La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 d.p.r. 445/2000)

14_29_1_DDC_ATT PROD 2431_4_ALL3

Allegato B): SCHEDA PROGETTO

PAR FSC 2007-2013
Asse 4 "Sviluppo Locale"
Obiettivo 4.2 "Diversificazione delle fonti di energia rinnovabile in montagna"
Linea di azione 4.2.1 "Sviluppo delle infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno-energia"

SCHEDA DELL'INTERVENTO DENOMINATO

1. soggetto beneficiario

Comune di		
Codice fiscale:	Partita Iva:	
Forma giuridica:		
Codice Istat di attività economica[1]:		
Sede legale: Comune: via:		
Telefono: Fax:	E-mail:	
Responsabile del procedimento: Nome/Ufficio: Telefono: Fax: E-mail:		
Modalità di pagamento del contributo: Banca Filiale/Agenzia		

Iban	paese		cin eur		cin	codice ABI (banca)					codice CAB (sportello)					numero conto corrente											

2. dati generali dell'intervento

2.1. Breve descrizione dell'intervento e delle sue finalità generali:

2.2. Tipologia di intervento (art 4. bando):	☐ adeguamento funzionale di assi significativi dell'attuale viabilità conformandone i parametri a quelli della viabilità forestale camionabile principale, anche con variazione agli attuali tracciati ☐ costruzione di nuovi assi di viabilità forestale camionabile principale in aree boscate di produzione non servite ☐ realizzazione di piattaforme logistiche per la lavorazione e lo stoccaggio del cippato destinato ad alimentare impianti esistenti e di prossima messa in funzione

2.3. Localizzazione dell'intervento:		
Comune:	Cap.	Prov.
località:		

2.4. Codice Unico di Progetto (CUP): ☐ provvisorio ☐ definitivo

2.5 Codice ISTAT di attività economica[2] del progetto (classificazione ATECO 2007):

3. quadro economico del progetto

3.1. Quadro economico per categorie di spesa (somme in Euro)

Categorie di spesa (esclusivamente da art. 11 del Bando)	Costo al netto Iva	IVA (se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008)	Totale
a) spese per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza			
b) lavori in appalto			
c) imprevisti per un tetto massimo del 5% del costo dell'investimento			
TOTALE			

3.2. Quadro economico per annualità (somme in Euro)

anno	Azioni/attività	Totale
2014		
2015		
2016		
2017		
Totale		

4. dati procedurali e cronoprogramma

4.1. Tipologia acquisizione di beni e servizi		
FASI	Date previste o effettive (gg/mm/aaaa)	
	Prevista	Effettiva*
Scelta del contraente		
Data inizio (data di avvio della prima procedura di scelta del contraente – pubblicazione bando/invito, richiesta preventivo ecc.)		
Data fine (data stipula contratto/accettazione preventivo)		
Esecuzione fornitura		
Data inizio (giorno successivo alla data di stipula del primo contatto/convenzione/accettazione preventivo)		
Data fine (data di completamento del servizio)		
Verifiche e controlli		
Data inizio (giorno successivo alla data di consegna del servizio)		
Data fine (data dell'atto di liquidazione del saldo)		

4.2. Tipologia «realizzazione di opere e lavori pubblici (vedasi punto 2.3)		
FASI	Date previste o effettive (gg/mm/aaaa)	
	Prevista	Effettiva*
Progettazione preliminare		
Data inizio (data di affidamento dell'incarico)		
Data fine (data di approvazione del progetto preliminare)		
Progettazione definitiva		
Data inizio (data di affidamento dell'incarico)		
Data fine (data di approvazione del progetto definitivo)		
Progettazione esecutiva		
Data inizio (data di affidamento dell'incarico)		
Data fine (data di approvazione del progetto esecutivo)		
Esecuzione lavori		
Data inizio (data del verbale di consegna)		
Data fine (data del certificato di ultimazione dei lavori)		
Collaudo		
Data inizio (giorno successivo alla data del certificato di ultimazione dei lavori)		
Data fine (data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione)		
Chiusura dell'intervento		
Data inizio (data ultimo mandato di pagamento del beneficiario a chiusura intervento)		
Data fine (data di presentazione del rendiconto finale alla struttura di gestione)		
Funzionalità		
Data inizio (giorno successivo alla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione)		
Data fine (data dichiarata dal beneficiario, con apposita autocertificazione, che sancisce l'entrata in esercizio dell'opera realizzata)		

* compilare la data effettiva solo nel caso che lo step sia già realizzato al momento della compilazione della domanda. In questo caso la data previsionale può essere omessa.

5.tabella riepilogativa dei criteri ai fini della valutazione (art. 8 bando)

CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI	**VALORI**	**PUNTEGGIO**
1. Previsione e/o inclusione negli strumenti regolamentari di pianificazione settoriale (PGF) e territoriale (PRGC)	PGF + PRGC	50
	solo PGF	20
	solo PRGC	10
	no PGF, no PRGC	0
2. Stato di avanzamento della progettualità degli interventi (grado di cantierabilità)	Progetto esecutivo	25
	Progetto definitivo	20
	Progetto preliminare	15
	Studio di fattibilità o inserimento nel piano triennale delle OO.PP.	5
	Nessun progetto	0
3. Interventi richiesti da soggetti proprietari di foreste certificate ai sensi dell'art. 19 della LR 9/2007	si	20
	no	0
4. Beneficiari che gestiscono il proprio patrimonio forestale secondo le modalità stabilite dall'art. 21 comma 3 lettera c) della L.R. 9/2007	si	25
	no	0
5. I soggetti che hanno preso in gestione il patrimonio forestale del beneficiario appartengono ad una rete d'impresa o dispongono di un contratto di filiera	si	20
	no	0
6. Durata dei lavori: completamento entro giugno 2017	si	5
	no	0
7. Vicinanza dal punto di inizio della viabilità in progetto agli impianti di biomassa esistenti o in corso di realizzazione	≤ 10 km	30
	10 < km < 20	15
	≥ 20 km	0
8. Rapporto tra massa legnosa utilizzabile (m^3) prevista dal PGF o dal progetto di cui all'art. 15 e lunghezza viabilità in corso di realizzazione (m).	$\geq 4\ m^3/m$	30
	$2,5 \leq m^3/m > 4$	20
	$1 < m^3/m > 2,5$	10
	$\leq 1 m^3/m$	0
9. Utilizzo di più avanzati ed innovativi sistemi di progettazione e realizzazione delle opere al fine di minimizzarne il loro impatto ambientale: incidenza delle spese per opere (scogliere, guadi, palificate, etc.) sul costo totale della strada	< 50 %	20
	> 50 %	0
10. Interventi ricadono nelle zone C (Aree rurali	si	20

intermedie), D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo) e nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1) del PRS 2007-2013	no	0

6. prospetti relativi agli indicatori fisici dell'intervento

6.1. Indicatori di risultato:

	Valore attuale	Valore atteso
Percentuale di energia prodotta dalla biomassa locale sul totale della biomassa		

6.2. Indicatori di realizzazione: Compilare almeno un indicatore.

	Unità di misura	Valore atteso
Realizzazione di nuova viabilità forestale camionabile	km	
Adeguamento viabilità esistente da camionabile secondaria o trattorabile in camionabile principale	km	
Realizzazione nuovi piazzali	ha	

6.3. Indicatori occupazionali:

	Unità di misura	Valore atteso
Numero di giornate/uomo attivate in fase di cantiere	N.	

7. ulteriori osservazioni o note *(eventuale)*

firma del legale rappresentante[3]:

luogo e data ______________________ firma ______________________

Allegati (come specificati all'art. 15 del Bando):

a) copia del progetto approvato corredato da eventuali autorizzazioni già acquisite;
b) copia del provvedimento di approvazione del progetto;
c) copia della documentazione che attesta l'inserimento dell'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche, se già presente;

[1] La tabella dei codici Istat è disponibile sul sito web della Regione:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/rapportieuropeinternazionali/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT11/ARG20/FOGLIA5/
alla voce «documenti utili alla compilazione dei bandi».

[2] La tabella dei codici Istat è disponibile sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia nella pagina relativa al POR FESR 2007-2013/Bandi aperti/documenti utili alla compilazione dei bandi, ovvero al seguente link:
(*http://www.regione.fvg.it/rafvg/rapportieuropeinternazionali/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT11/ARG20/FOGLIA5/*).

[3] La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.p.r. 445/2000).

14_29_1_DDC_FIN PATR 1553_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 4 luglio 2014, n. 1553

POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - Asse 6 "Assistenza Tecnica" - Decreto di impegno e presa d'atto delle schede progetto aggiornate.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e s.m.i. ;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE 1083/2006 e s.m.i. ;

VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007- 2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

VISTO il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007, come modificato dalle successive decisioni C(2010)5 del 4 gennaio 2010, C(2013) 2463 del 29 aprile 2013 e da ultimo con decisione C(2013) 8575 del 29 novembre 2013;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 , n. 19 del 14.01.2010 , n. 831 del 10 maggio 2013 e n. 2442 dd 20.12.2013 con le quali si prende atto delle suddette Decisioni;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006" e sue modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 24 della citata legge regionale 7/2008 con cui, per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato);

VISTO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008) e da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Regione 9 maggio 2011, n.0105/Pres;

CONSIDERATO che l'art 7, comma 4, lett. a) del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale approvi le procedure e i termini per l'implementazione delle attività e l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente, con il relativo costo indicativo;

ATTESO che in base all'articolo 11 comma 1) dello stesso regolamento si considera atto di impegno sul fondo il decreto del Direttore centrale competente che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al programma;

VISTO il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 21 ottobre 2008, da ultimo modificato con deliberazione n. 534 dd. 21.03.2014;

VISTA la DGR n. 522 del 12 marzo 2009 con la quale si approva la scheda attività 6.1.a, da ultimo modificata con DGR n. 1384 dd 2 agosto 2012 ;

RICHIAMATA la DGR n.1097 dd 13.06.2014 con la quale si provvede, a seguito del decreto di disimpegno n. 1025 dd 21.05.2014, a modificare il piano finanziario all'interno dell'Asse 6 e a rideterminare gli importi delle procedure di attivazione afferenti l'asse 6 "Assistenza Tecnica" nonché ad approvare gli

elenchi aggiornati delle operazioni prioritarie;
ATTESO che risultano disponibili all'impegno sul Fondo nell'ambito dell'attività 6.1.a " Attività di Consulenza e Assistenza Tecnica", le sottoriportate risorse assegnate alle operazioni prioritarie come segue:

Attività 6.1.a PATT	Operazione prioritaria	Importo disponibile all'impegno
581	Servizio di assistenza tecnica all'attuazione, alla sorveglianza ed al monitoraggio, nell'ambito dell'Obiettivo Competitività e Occupazione relativi al periodo di programmazione 2007-2013	239.190,83
821	Iniziative di assistenza e consulenza alle strutture regionali per la Programmazione gestione e controllo del Programma	57.493,00

CONSIDERATO che L'Autorità di Gestione è tenuta a svolgere i compiti definiti dai regolamenti comunitari di settore nonché, in riferimento al periodo di programmazione 2007/2013, delle relative funzioni ascritte dall'art. 6 del Regolamento per l'attuazione del POR FESR (D.P.Reg. n. 238/Pres del 13 settembre 2008 modificato con D.P.Reg n. 185 del 6 luglio 2009 e da ultimo, con DPReg n.0105/Pres. del 9 maggio 2011)
E CHE, con particolare riguardo all'attività di gestione del Programma POR FESR 2007/2013 tali compiti comprendono, in particolare: predisposizione e presentazione del documento di Programmazione alla Commissione Europea, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario, analisi dei dati di avanzamento finanziario, informazione e pubblicità sull'andamento del Programma, predisposizione di pareri, atti amministrativi, circolari, revisioni e modifiche del Programma e ogni altra attività necessaria alla sana gestione e al buon andamento del Programma;
CONSIDERATE altresì le disposizioni di cui, da ultimo rese, dalla Commissione Europea con Decisione C(2013) 1573 final del 20.03.2013 "sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)
VISTE le note della Commissione Europea ARES(2012)512089 del 25.04.2012 e del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo sviluppo e la Coesione Economica -prot.n.5990/2012 dd.09/05/2012 con le quali si dispone che l'Amministrazione regionale può finanziare azioni preparatorie, per il periodo 2014/2020, con le risorse dei Programmi Operativi Regionali 2007/2013;
CONSIDERATO lo stato attuale di avanzamento fisico/finanziario e procedurale del Programma Operativo Regionale POR FESR 2007/2013 e la necessità di intensificare le attività di gestione, supra riportate, nonché supportare e coordinare la predisposizione delle attività amministrative di chiusura del Programma anche alla luce della attività di riprogrammazione ed adesione al Piano di azione Coesione (PAC) di cui alla DGR 660/2013;
CONSIDERATO, altresì, necessario ed urgente garantire alcuni degli adempimenti di cui alle attività di comunicazione del Programma POR FESR 2007/2013 stante la risoluzione anticipata del contratto, alla data del 31.03.2014, stipulato in data 29.03.2011, da parte della consulente dott.ssa Maria Missioni ;
REPUTATO, pertanto, opportuno, l'avvio di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione/intensificazione delle attività di assistenza tecnica a supporto, principalmente:
1. delle attività amministrative e del coordinamento delle strutture regionali attuatrici nell'ambito delle procedure di chiusura del Programma Operativo Regionale POR FESR 2007/2013 nonché dei relativi adempimenti di monitoraggio;
2. dell'attività di front office, segreteria con particolare riferimento all'attività di comunicazione/divulgazione nei confronti dei beneficiari e delle Strutture attuatrici;
3. del coordinamento e dell'organizzazione delle attività di comunicazione dell'Autorità di Gestione ed in particolare all'attuazione del Piano della Comunicazione del POR FESR anche attraverso l'attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo nella fase di esecuzione dei contratti;
4. e in via complementare, e residuale, di tutti gli adempimenti analoghi di cui al periodo di programmazione 2014/2020 nonché, in genere, del supporto amministrativo alle strutture regionali attuatrici;
CONSIDERATA pertanto la necessità, stante quanto premesso di incrementare gli impegni sul Fondo POR FESR 2007-2013 a valere sui progetti n. 423 "Servizio di assistenza tecnica all'attuazione, alla sorveglianza ed al monitoraggio, nell'ambito dell'Obiettivo Competitività e Occupazione relativi al periodo di programmazione 2007-2013" per un importo pari a Euro 239.190,83 e n. 2990 "Iniziative di assistenza e consulenza alle strutture regionali per la programmazione, gestione e controllo del programma" per un importo pari a Euro 57.493,00 ove dette risorse troveranno efficace impiego;
TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

1. di procedere all'impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013 per complessivi euro 296.683,83 ripartiti come da seguente tabella:

2.

	Progetti	Importo impegno	Quota FESR	Quota Stato	Quota Regione
Attività 6.1.a	n. 423 - Assistenza tecnica per l'attuazione la sorveglianza, il monitoraggio del Programma Operativo FESR 2007-2013 del FVG	239.190,83	48.384,19	84.039,84	106.766,80
	n. 2990 Iniziative di assistenza e consulenza alle strutture regionali per la Programmazione gestione e controllo del Programma	57.493,00	11.629,97	20.200,16	25.662,87
Totale incremento impegni 6.1.a		296.683,83			

3. di rideterminare in aumento l'importo dei quadri economici dei progetti n.423 e n.2990 per il rispettivo controvalore di cui al punto 1 , come di seguito indicato :

	Progetti	impegno rideterminato	Quota FESR	Quota Stato	Quota Regione
Attività 6.1.a	n. 423 Assistenza tecnica per l'attuazione la sorveglianza, il monitoraggio del Programma Operativo FESR 2007-2013 del FVG	4.632.250,83	937.033,85	1.627.541,26	2.067.675,72
	n. 2990 Iniziative di assistenza e consulenza alle strutture regionali per la Programmazione gestione e controllo del Programma	228.263,56	46.174,27	80.200,39	101.880,90

4. di prendere atto degli aggiornamenti apportati alle schede progetto afferenti all'Asse 6;
5. di pubblicare il testo del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 4 luglio 2014

MANFREN

14_29_1_DDS_DEM CONS 1508

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 1 luglio 2014, n. 1508/FIN

Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. 0108 dd. 18/05/2012. Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Maniago - Fg. 21, mapp. 2233 di mq 5, mapp. 2234 di mq 102.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;

VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 concernente "criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009";
PRESO ATTO che il Signor Multari Giorgio ha avanzato istanza in data 03/12/2012 per l'acquisizione di un bene del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione del bene stesso catastalmente identificato in Comune di Maniago fg. 21 mappale incensito di mq 107 circa;
VISTO l'allegato parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna- Servizio difesa del suolo, espresso con nota prot. SDIS/PN/17379/INO/3225 dd. 16/05/2013 con il quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica dell'area demaniale in questione e la successiva mail del 25/10/2013 con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla tempistica per il rilascio del parere di competenza;
VISTO che il Comune, interpellato ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, con nota prot. 13745 dd. 03/06/2013 non ha manifestato il proprio interesse all'acquisizione del bene nei termini previsti dal regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012;
VISTA la DGR n. 2233 del 29/11/2013 con la quale è autorizzato il trasferimento, previa sdemanializzazione e conseguente procedura ad evidenza pubblica, del bene immobile catastalmente identificato in Comune di Maniago fg. 21 mappale incensito di mq 107 circa il cui valore è determinato provvisoriamente in € 3.210,00 (tremiladuecentodieci/00) esclusi gli oneri fiscali;
ACCERTATO che con Tipo frazionamento 39039/2014, si è provveduto al censimento del bene richiesto, ora identificato al fg. 38 del Comune di Maniago fg. 21 mappale 2233 di mq 5 e mappale 2234 di mq 102;
RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e smi e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale" e smi;
VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 ;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

- sono sdemanializzati - secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 - i beni demaniali catastalmente identificati in Comune di Maniago fg. 21 mappale 2233 di mq 5 e mappale 2234 di mq 102;
- ii predetti beni saranno intestati a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
- ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.

Trieste, 1 luglio 2014

ADAMI

14_29_1_DDS_ENER 907_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 21 maggio 2014, n. 907/ SENER/EN/495.2. (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. LR n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto idroelettrico in località Ponte Giulio - Comune di Montereale Valcellina (PN). Proponente: Consorzio di Bonifica Cellina Meduna. N. pratica: 495.2 .

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

AI SENSI dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e degli artt. 12 e ss. della L.R. 19/2012;

DECRETA

Art. 1

Il Consorzio di Bonifica "Cellula-Meduna", c.f. 80003530930, con sede in Comune di Pordenone (PN), via Matteotti 12, è autorizzato alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica nominale pari a 497 kW in periodo non-irriguo e 196 kW in periodo irriguo e delle relative opere connesse, da ubicarsi in località Ponte Giulio, sul Canale consortile "del Giulio", in Comune di Montereale Valcellina (PN), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2

La Società Enel Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede in Roma, via Ombrone 2, è autorizzata alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell'impianto idroelettrico da realizzarsi in località Ponte Giulio, sul Canale consortile "del Giulio", in Comune di Montereale Valcellina (PN), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

Art. 3

La Società Enel Distribuzione S.p.a., competente ad esercire l'impianto di rete per la connessione in quanto titolare della necessaria concessione ministeriale, esercisce il medesimo in conformità ed alle condizioni tecniche di cui al relativo progetto approvato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

(omissis)

Trieste, 21 maggio 2014

CACCIAGUERRA

14_29_1_DDS_ENER 1163_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 12 giugno 2014, n. 1163/ SENER/EN/1112.1. (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto fotovoltaico in località Bonifica IV Partita in Comune di Aquileia (UD). Proponente: Aquisolar Srl. N. pratica: 1112.1 (Campo Papafava).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

AI SENSI dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e degli artt. 12 e ss. della L.R. 19/2012;

DECRETA

Art. 1

La Società Aquisolar S.r.l., c.f. e p.IVA 02613260302, con sede in Comune di Udine (UD), via Pradamano 30, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica pari a 7915,68 kW e delle relative opere connesse, nonché alla costruzione delle opere per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, da ubicarsi in località Bonifica IV Partita, in Comune di Aquileia (UD), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

(omissis)

Trieste, 12 giugno 2014

CACCIAGUERRA

14_29_1_DDS_ENER 1164_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 12 giugno 2014, n. 1164/ SENER/EN/1116.1. (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto fotovoltaico in località Bonifica IV Partita in Comune di Aquileia (UD). Proponente: Aquisolar Srl. N. pratica: 1116.1 (Campo Nord).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

AI SENSI dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e degli artt. 12 e ss. della L.R. 19/2012;

DECRETA

Art. 1

La Società Aquisolar S.r.l., c.f. e p.IVA 02613260302, con sede in Comune di Udine (UD), via Pradamano 30, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica pari a 7768,48 kW e delle relative opere connesse, nonché alla costruzione delle opere per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, da ubicarsi in località Bonifica IV Partita, in Comune di Aquileia (UD), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

(omissis)

Trieste, 12 giugno 2014

CACCIAGUERRA

14_29_1_DDS_ENER 1165_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 12 giugno 2014, n. 1165/ SENER/EN/1117.1. (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto fotovoltaico in località Bonifica IV Partita in Comune di Aquileia (UD). Proponente: Aquisolar Srl. N. pratica: 1117.1 (Campo Sud).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

AI SENSI dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e degli artt. 12 e ss. della L.R. 19/2012;

DECRETA

Art. 1

La Società Aquisolar S.r.l., c.f. e p.IVA 02613260302, con sede in Comune di Udine (UD), via Pradamano 30, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica pari a 9505,44 kWp e delle relative opere connesse, nonché alla costruzione delle opere per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, da ubicarsi in località Bonifica IV Partita, in Comune di Aquileia (UD), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

(omissis)

Trieste, 12 giugno 2014

CACCIAGUERRA

14_29_1_DDS_ENER 1166_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 12 giugno 2014, n. 1166/ SENER/EN/1114.1. (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto fotovoltaico in località Bonifica IV Partita in Comune di Aquileia (UD). Proponente: Aquisolar Srl. N. pratica: 1114.1 (Campo Sud Est).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

AI SENSI dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e degli artt. 12 e ss. della L.R. 19/2012;

DECRETA

Art. 1

La Società Aquisolar S.r.l., c.f. e p.IVA 02613260302, con sede in Comune di Udine (UD), via Pradamano 30, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica pari a 8843,04 kWp e delle relative opere connesse, nonché alla costruzione delle opere per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, da ubicarsi in località Bonifica IV Partita, in Comune di Aquileia (UD), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

(omissis)

Trieste, 12 giugno 2014

CACCIAGUERRA

14_29_1_DDS_ENER 1279_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 1 luglio 2014, n. 1279/ SENER/EN/1113.1 (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. LR n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto fotovoltaico in località Bonifica IV Partita in Comune di Aquileia (UD). Modifica all'art. 1 del decreto n. 883 del 24/04/2013. Proponente: Aquisolar Srl. N. pratica: 1113.2 .

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Il termine per iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle opere connesse, di cui all'art. 13 del decreto n. 829 del 27 marzo 2012, modificato con decreto 883 del 24 aprile 2013, è prorogato fino al 12.06.2015. Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni e le eventuali condizioni di efficacia già riportate nel decreto sopra citato.

(omissis)

Trieste, 1 luglio 2014

CACCIAGUERRA

14_29_1_DDS_PROG GEST 4063_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 24 giugno 2014, n. 4063/LAVFOR.FP/2014

Decreto n. 305/LAVFOR.FP/2012 dd. 30.01.2012 - Piano regionale di formazione professionale 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015. Individuazione Istituti professionali di Stato autorizzati ad avviare percorsi sussidiari di Istruzione e formazione professionale (IeFP). Integrazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 305/LAVFOR.FP/2012 del 30 gennaio 2012 con il quale sono stati individuati gli Istituti Professionali di Stato autorizzati ad avviare nel corso degli anni formativi 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 un percorso di IeFP di natura sussidiaria ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010;
VISTA la nota n. 48471/P/FP-11-2-1 del 6 dicembre 2011, di seguito nota regionale, con la quale la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio, Pari Opportunità nell'ambito delle proprie competenze in materia di programmazione dell'offerta di IeFP e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, promuove di verificare, attraverso la collaborazione dell' Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, la disponibilità degli Istituti Professionali di Stato della regione ad attivare, per il triennio 2012/2013. 2013/2014, 2014/2015 e nei limiti e secondo le modalità indicate, un'offerta di IeFP di natura sussidiaria triennale e di quarto anno;
VISTA la nota prot. N° 1987/C21a del 06 maggio 2014 dell'IPS "Antonio Mattioni" di Cividale del Friuli (UD), con la quale l'Istituto chiede di poter attivare percorsi di IeFP in regime sussidiario complementare (Tipologia B)di seguito indicati:
- Operatore alla riparazione dei veicoli a motore- Manutentore autovetture e motocicli
- Tecnico riparatore dei veicoli a motore

VISTA la nota n. AOODRFR/5671 del 19 giugno 2014 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia comunica che, in merito alla citata richiesta dell'Istituto "Antonio Mattioni" esprime parere favorevole, segnalando tuttavia che la programmazione triennale di cui al decreto direttoriale n. 305/LAVFOR.FP/2012 termina con l'anno scolastico 2014/15, e che pertanto il percorso triennale per "Operatore alla riparazione dei veicoli a motore" potrà essere attivato limitatamente all'a.s. 2014/2015, dovendo attendere per i successivi anni scolastici le direttive per la nuova programmazione;
ATTESO che l'Ufficio Scolastico Regionale con la medesima nota precisa altresì che la richiesta di attivazione della quarta annualità del percorso "Tecnico riparatore dei veicoli a motore" da parte dell'Istituto "Antonio Mattioni" rientra nella programmazione definita dalla nota regionale e che pertanto si esprime parere favorevole alla sua attivazione;
RITENUTO pertanto di autorizzare l'avvio, limitatamente per l'anno scolastico/formativo 2014/2015 i percorsi di IeFP di natura sussidiaria ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010, cosi come da tabella seguente :

FIGURA TRIENNALE QUALIFICA PROF.	FIGURA QUADRIENNALE DIPLOMA PROF.	TIPOLOGIA SUSSIDIARIETA' (Capo II, punto 2.2, delle linee guida allegate all'Intesa sancita dalla CU il 16/12/2010)
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - Manutentore autovetture e motocicli	Tecnico riparatore dei veicoli a motore	B

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'IPS "Antonio Mattioni" di Cividale del Friuli (UD) è autorizzato ad avviare limitatamente all'anno scolastico/formativo 2014/2015 e secondo le indicazioni della

Regione, competente in materia di programmazione dell'offerta, i percorsi di IeFP di natura sussidiaria di seguito indicati:

FIGURA TRIENNALE QUALIFICA PROF.	FIGURA QUADRIENNALE DIPLOMA PROF.	TIPOLOGIA SUSSIDIARIETA' (Capo II, punto 2.2, delle linee guida allegate all'Intesa sancita dalla CU il 16/12/2010)
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - Manutentore autovetture e motocicli	Tecnico riparatore dei veicoli a motore	B

2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 24 giugno 2014

FERFOGLIA

14_29_1_DDS_PROG GEST 4355_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 30 giugno 2014, n. 4355/LAVFOR.FP/2014

LR n. 76/82: corsi per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro (ex DLgs. 81/2008). Approvazione proposte formative per l'anno formativo 2013/2014. Sportello mese di maggio 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, che definisce l'organizzazione della struttura regionale, ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale di cui alla citata legge regionale viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali (c.d. patenti di mestiere);
VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sottoscritto in data 26 gennaio 2006 attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. 23 giugno 2003, n. 195, che integra il D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
VISTE le "Linee guida per l'attuazione dei corsi per ASPP e RSPP di cui all'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 26 gennaio 2006, art 2,3,4,5 del D.lgs. 195/03", redatte dal Comitato regionale di coordinamento costituito a norma dell'art. 27 del menzionato D.lgs. 626/94;
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 di "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che ha disciplinato la materia abrogando il D.lgs. 626/94, e viste in particolare le disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, Sezione III (artt. 31 e 35), concernenti il Servizio di prevenzione e protezione, che tra l'altro fanno salvo il citato Accordo;
VISTO l'Avviso approvato con decreto n. 4471/LAVFOR.FP del 03 settembre 2013, concernente in particolare le attività formative previste dal citato Accordo;
VISTI i progetti presentati nel mese di MAGGIO 2014 in relazione al menzionato Avviso, analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto;
PRESO ATTO che i progetti sono stati valutati positivamente dal punto di vista didattica;
EVIDENZIATO inoltre, che la realizzazione degli stessi non comporta oneri per il bilancio regionale;

DECRETA

1. Sono approvati ed inseriti nel Piano regionale di formazione professionale 2013/2014, "Formazio-

ne prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate", i progetti analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto, presentati in relazione all'Avviso approvato con decreto n. 4471/LAVFOR.FP del 03 settembre 2013.
2. Per la realizzazione delle attività formative in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 30 giugno 2014

FERFOGLIA

14_29_1_DDS_PROG GEST 4355_2_ALL1

Progetti presentati in base all'Avviso di cui al decreto n. 4471/LAVFOR.FP/2013 dd. 03/09/2013

Graduatoria sportello mese di maggio 2014

Piano regionale di Formazione Professionale 2013/2014

PATENTI NON FINANZIATE 2013/2014 ASPP/RSPP

CODICE PROGETTO	OPERATORE	DENOMINAZIONE CORSO	NUM. ALLIEVI	NUM. ORE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	
FP1426219001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA ASPP/RSPP MODULO B ATECO 7: SANITA' - UD1	6	63	PASIAN DI PRATO	AMMESSA
FP1426793001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER RSPP MODULO C - TS2	10	27	TRIESTE	AMMESSA
FP1428066001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE BASE PER ASPP RSPP MODULO A - PN2	8	29	PORDENONE	AMMESSA
FP1428066002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP RSPP MODULO B ATECO 3 COSTRUZIONI - PN1	8	63	PORDENONE	AMMESSA
FP1428066003	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER RSPP MODULO C - PN3	7	27	PORDENONE	AMMESSA

14_29_1_DDS_PROG GEST 4356_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 30 giugno 2014, n. 4356/LAVFOR.FP/2014

LR n. 76/82: corsi per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi e per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori (DPR n. 495/1992, così come modificato dal DPR n. 360/2001). Approvazione proposte formative per l'anno formativo 2013/2014. Sportello mese di maggio 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, che definisce l'organizzazione della struttura regionale, ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale di cui alla citata legge regionale viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali (c.d. patenti di mestiere);
VISTO l'Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, sancito il 12 giugno 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
VISTO altresì il Decreto Ministeriale del 30 aprile 2003 che all'articolo 1, primo comma, individua i soggetti legittimati a sostituire i responsabili tecnici in caso di loro assenza o a causa di loro impedimento;
VISTO il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti";
VISTA la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, concernente "Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità";
ATTESO che la citata legge regionale definisce al Titolo III ed in particolare agi articoli 46,49 e 50, la ripartizione delle funzioni tra Regione e Province in materia di motorizzazione civile e relativamente all'organizzazione dei corsi e degli esami ogetto bdel presente decreto;
VISTO l'Avviso approvato con decreto n. 4526/LAVFOR.FP del 03 settebre 2013, concernente in particolare le attività formative previste dal citato Accordo;
VISTO il progetto presentato nel mese di MAGGIO 2014 in relazione al menzionato Avviso, analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto;
PRESO ATTO che il progetto è stato valutato positivamente dal punto di vista didattica;
EVIDENZIATO inoltre, che la realizzazione dello stesso non comporta oneri per il bilancio regionale;

DECRETA

1. E' approvato ed inserito nel Piano regionale di formazione professionale 2013/2014, "Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate", il progetto analiticamente individuato nell'elaborato allegato al presente decreto, presentato in relazione all'Avviso approvato con decreto del Direttore di servizio n. 4526/LAVFOR.FP del 03 settembre 2013.
2. Per la realizzazione dell'attività formativa in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 30 giugno 2014

FERFOGLIA

14_29_1_DDS_PROG GEST 4356_2_ALL1

Progetti presentati in base all'Avviso di cui al decreto n. 4526/LAVFOR.FP/2013 dd. 04/09/2013

Graduatoria sportello mese di maggio 2014

Piano regionale di Formazione Professionale 2013/2014

Formazione prevista da normative specifiche: attività non finanziate - Revisione Autoveicoli 2013

CODICE PROGETTO	OPERATORE	DENOMINAZIONE CORSO	NUM. ALLIEVI	NUM. ORE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	
FP1426369001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	RESPONSABILI TECNICI DI OPERAZIONI DI REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI	12	33	PORDENONE	AMMESSA

14_29_1_DDS_PROG GEST 4393_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 1 luglio 2014, n. 4393/LAVFOR.FP/2014

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2013". Programma specifico n. 8 - Piano d'azione a sostegno dei processi di creazione d'impresa e di sviluppo della cultura imprenditoriale. Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione - PAC. Avviso per la selezione del soggetto attuatore del progetto Imprenderò 4.0 emanato con decreto n. 99/LAVFOR.FP/2014. Modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;

VISTO il decreto n. 99/LAVFOR.FP/2013 del 27 gennaio 2013 con il quale è stato emanato l'avviso pubblico per la selezione del soggetto attuatore del progetto IMPRENDERO' 4.0;

PRECISATO che:

- l'avviso di cui al decreto n. 99/LAVFOR.FP/2013 dà attuazione al programma specifico n. 8 - Piano d'azione a sostegno dei processi di creazione d'impresa e di sviluppo della cultura imprenditoriale - del documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2013 - di seguito PPO 2013, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 275 del 27 febbraio 2013 e successive modifiche e integrazioni e che prevede una dotazione finanziaria di euro 800.000;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 ha approvato il "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro" il quale prevede, fra l'altro, la realizzazione del progetto IMPRENDERO' 4.0 per il quale si stabilisce una dotazione finanziaria complessivamente pari a euro 1.400.000 di cui euro 800.000 derivanti dal programma specifico n. 8 del PPO 2013 e euro 600.000 derivanti dalla dotazione finanziaria di cui alla scheda 08 del Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 di adesione al PAC e destinati alla sperimentazione di iniziative a favore dell'occupazione giovanile;
- la previsione della deliberazione della Giunta regionale n. 93/2014 è stata confermata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile e successive modifiche e integrazioni la quale ha approvato il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - entro cui è confluito il Piano di cui alla medesima deliberazione n. 93/2014;
- le proposte progettuali relative all'avviso di cui al decreto n. 99/LAVFOR.FP/2013 sono state oggetto di valutazione da parte della struttura competente e gli esiti della valutazione sono stati formalizzati con il decreto n. 286/LAVFOR.FP/2014 del 9 aprile 2014;

PRESO ATTO che

- al fine di favorire l'accesso delle persone alle attività di IMPRENDERO' 4.0 e di ovviare a meri errori di carattere materiale è necessario apportare modifiche e integrazioni al testo dell'avviso di cui al decreto n. 99/LAVFOR.FP/2013;
- le suddette modifiche e integrazioni non toccano elementi o aspetti presi in considerazione nella fase di valutazione delle proposte progettuali e non si riflettono in alcun modo relativamente agli esiti della valutazione delle proposte progettuali medesime;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Con riferimento all'avviso emanato con decreto n. 99/LAVFOR.FP/2013, sono approvate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al fine di correggere un mero errore materiale, al paragrafo 10.1, capoverso 3, lettera b), dopo il punto 9) sono aggiunti i seguenti punti:
- 9bis) B4.2 - Coordinamento;
- 9ter) B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione;

b) al fine di favorire e ampliare la possibilità di accesso dell'utenza alle attività finanziate da IMPRENDERO' 4.0, al paragrafo 10.1, capoverso 3, lettera c) le parole "hanno partecipato ai percorsi di formazione imprenditoriale" sono sostituite dalle parole "sono intenzionate a avviare un percorso che conduca alla creazione di una nuova impresa o al lavoro autonomo";
c) al fine di correggere un mero errore materiale, al paragrafo 10.3, capoverso 6 le parole "apposita descrizione in un apposito timesheet" sono sostituite dalla parola "relazione".
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 1 luglio 2014

FERFOGLIA

14_29_1_DDS_PROG GEST 4396_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 1 luglio 2014, n. 4396/LAVFOR.FP/2014

Attività finanziate con fondi a destinazione vincolata nel settore della formazione professionale. Sospensione della decorrenza dei termini di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute e delle relazioni tecnico fisiche delle operazioni nel periodo estivo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
RICORDATO che nel settore della formazione professionale vengono emanati avvisi per la presentazione, la valutazione e la realizzazione di operazioni finanziate con fondi assegnati dalla Commissione Europea e dallo Stato con destinazione vincolata;
EVIDENZIATO che gli avvisi definiscono, tra l'altro, i termini per la presentazione, da parte dei beneficiari, dei rendiconti delle spese sostenute ovvero delle relazioni tecnico fisiche delle operazioni, e precisato che tali termini sono mobili, in quanto generalmente fissati in sessanta giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto;
CONSIDERATO che il periodo estivo comporta oggettive e diffuse difficoltà a rispettare i termini per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute e delle relazioni tecnico fisiche in relazione al fatto che, nel periodo considerato, si concentrano le chiusure per ferie delle imprese e degli enti di formazione (la cui attività segue il calendario formativo che, secondo la legge regionale n. 76/1982, inizia il primo settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo);
RAVVISATA l'opportunità di sospendere, nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 settembre 2014, la decorrenza dei termini per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute e delle relazioni tecnico fisiche relativi alle operazioni finanziate con fondi assegnati dalla Commissione Europea e dallo Stato con destinazione vincolata;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 390 del 4 marzo 2010, in base alla quale il Direttore del servizio competente è autorizzato ad adottare provvedimenti di rettifica, integrazione ed adeguamento delle disposizioni di natura tecnico operativa attinenti le modalità di attuazione degli avvisi concernenti operazioni finanziate con fondi assegnati dalla Commissione Europea e dallo Stato con destinazione vincolata;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è sospesa, nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 settembre 2014, la decorrenza dei termini per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute e delle relazioni tecnico fisiche relativi alle operazioni finanziate con fondi assegnati dalla Commissione Europea e dallo Stato con destinazione vincolata nel settore della formazione professionale.
2. Il presente decreto è pubblicato sul BUR.
Trieste, 1 luglio 2014

FERFOGLIA

14_29_1_DDS_PROG GEST 4413_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 2 luglio 2014, n. 4413/LAVFOR.FP/2014

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Differimento termini in scadenza tra il 1° agosto ed il 15 settembre 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5480 del 7 novembre 2007, adottato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007;
PRECISATO che per l'attuazione del POR si realizzano progetti di formazione professionale o altre attività collaterali e che, per il finanziamento dei progetti, vengono emanati avvisi, nell'ambito dei quali sono definiti, tra l'altro, i termini per la presentazione dei progetti, per la loro valutazione, per l'avvio e la conclusione delle operazioni;
PRECISATO che ulteriori termini, comunque collegati alla realizzazione dei progetti, sono definiti con documenti adottati in attuazione degli avvisi;
EVIDENZIATO che per alcuni avvisi i suddetti termini, compresi tra i sette ed i dieci giorni, risultano molto stretti;
CONSIDERATO che il periodo estivo comporta oggettive e diffuse difficoltà a rispettare i previsti termini di cantierabilità;
RITENUTO di sospendere la decorrenza di tutti i termini fissati dagli avvisi e dai documenti adottati in attuazione degli avvisi stessi che incidono sulla realizzazione dell'attività, ricadenti nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 15 settembre 2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 4 marzo 2010 che autorizza il Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo ad adottare provvedimenti di rettifica, integrazione e adeguamento delle disposizioni di natura tecnico operativa attinenti le modalità di attuazione degli avvisi in corso emanati in attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è sospesa la decorrenza di tutti i termini fissati dagli avvisi e dai documenti adottati in attuazione degli avvisi stessi che incidono sulla realizzazione dell'attività, ricadenti nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 15 settembre 2014, relativi a tutti i progetti finanziati nell'ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 2 luglio 2014

FERFOGLIA

14_29_1_DDS_PROG GEST 4442_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 4 luglio 2014, n. 4442/LAVFOR.FP/2014

Revoca Avvisi approvati con decreti: n. 4471/LAVFOR.FP/2013 dd. 4 settembre 2013, n. 4472/LAVFOR.FP/2013 dd. 4 settembre 2013, n. 4839/LAVFOR.FP/2013 dd. 30 settembre 2013.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto n° 4471/LAVFOR.FP/2013 d.d. 04.09.2013 con il quale è stato emanato l'Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2013/2014, di operazioni riguardanti corsi per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro previsti dal dlgs n° 81/2008 relativo "all'attuazione dell'articolo 1 della Legge 03 agosto 2007 n° 123 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO il Decreto n° 4472/LAVFOR.FP/2013 d.d. 04.09.2013 con il quale è stato emanato l'Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2013/2014, di operazioni riguardanti corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n° 81/2008 e dei corsi di aggiornamento;
VISTO il Decreto n° 4839/LAVFOR.FP/2013 d.d. 30.09.2013 con il quale è stato emanato l'Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2013/2014, di operazioni riguardanti corsi di formazione concernenti l'abilitazione richiesta per l'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.lgs. n° 81/2008 e dei corsi di aggiornamento;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 943 d.d. 23 maggio 2014 con la quale è stata attivata la procedura informatica per la realizzazione e la gestione di un elenco di professionisti aventi la qualifica tra gli altri di RSPP, ASPP, DLSPP e Abilitati all'uso di macchine particolari;
CONSIDERATO che nella stessa delibera di cui sopra, è stato approvato il documento Allegato A contenente la "Definizione delle procedure per la comunicazione dei verbali della valutazione finale, degli avvii dei corsi e dell'elenco dei corsi programmati in materia di sicurezza sul lavoro";
CONSIDERATO che, date le nuove indicazioni contenute nell'allegato A della D.G.R. n° 943 d.d. 23.05.2014, per quanto attiene alle modalità di gestione dei progetti, siano da ritenere superate le disposizioni contenute nei tre avvisi approvati con i decreti citati nei primi tre capoversi;
PRECISATO che la deliberazione di cui si tratta è stata pubblicata sul BUR n° 23 del 4 giugno 2014 e che le nuove procedure entrano in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione e quindi il 4 luglio 2014;
RITENUTO opportuno procedere alla revoca dell'Avviso approvato con decreto n° 4471/LAVFOR.FP/2013 d.d. 04.09.2013, dell'Avviso approvato con decreto n° 4472/LAVFOR.FP/2013 d.d. 04.09.2013 e dell'Avviso approvato con decreto n° 4839/LAVFOR.FP/2013 d.d. 30.09.2013;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in narrativa, sono revocati:
- l'Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2013/2014, di operazioni riguardanti corsi per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro previsti dal dlgs n° 81/2008 relativo "all'attuazione dell'articolo 1 della Legge 03 agosto 2007 n° 123 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" approvato con decreto n° 4471/LAVFOR.FP/2013 d.d. 04.09.2013.
- l'Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2013/2014, di operazioni riguardanti corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n° 81/2008 e dei corsi di aggiornamento approvato con decreto 4472/LAVFOR.FP/2013 d.d. 04.09.2013.
- l'Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2013/2014, di operazioni riguardanti corsi di formazione concernenti l'abilitazione richiesta per l'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.lgs. n° 81/2008 e dei corsi di aggiornamento approvato con decreto n°

4839/LAVFOR.FP/2013 d.d. 30.09.2013.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 4 luglio 2014

FERFOGLIA

14_29_1_DGR_1153_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1153

LR 27/2012, art. 7, comma 87, lett c). Approvazione progetto di fusione per incorporazione di Agemont Centro di Innovazione Tecnologica Srl in Consorzio Innova FVG.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont SpA, riorganizzazione di Promotur SpA, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione), che autorizza l'Amministrazione regionale a promuovere e attuare ogni operazione finalizzata allo scorporo, anche mediante scissione, dei diversi rami di azienda dell'Agenzia per lo sviluppo della montagna SpA - Agemont SpA, autorizzata dall'articolo 2, commi da 23 a 29, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) e la sua riconfigurazione quale società non soggetta al controllo analogo;
DATO ATTO che, in esecuzione della suddetta norma, l'Amministrazione regionale ha provveduto allo scorporo delle attività originariamente concentrate in capo alla società Agemont S.p.A., e alla creazione, per scissione, di una nuova società, denominata Agemont Centro di Innovazione Tecnologica S.r.l., nell'ambito della quale sono confluite le attività e le passività facenti capo al ramo di azienda costituito dal Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro;
VISTO, in particolare, il comma 9 dell'articolo 3 della succitata legge regionale 17/2011, che riconosce all'Amministrazione Regionale la possibilità di promuovere la costituzione di un consorzio di diritto pubblico o a partecipazione pubblica per lo sviluppo dell'economia montana, al quale trasferire il Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro, quale risultante dallo scorporo del relativo ramo di azienda già appartenente ad Agemont S.p.A.;
VISTO l'art. 7, commi da 72 a 96 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2013), che, specificando ulteriormente la disposizione da ultimo citata, ha autorizzato l'Amministrazione regionale alla costituzione di un consorzio di diritto pubblico, denominato Consorzio Innova FVG, con sede in Amaro e definisce le caratteristiche essenziali dello stesso e le sue modalità di costituzione;
VISTO, in particolare il comma 74 del sopracitato articolo 7, il quale prevede che il predetto Consorzio Innova FVG ha personalità giuridica di diritto pubblico e natura di ente pubblico economico ed è dotato di autonomia statutaria, amministrativa, patrimoniale, organizzativa e contabile;
DATO ATTO che con delibera n. 406 del 14 marzo 2013 la Giunta regionale:
- ha approvato gli schemi di atto costitutivo e di statuto del costituendo Consorzio Innova FVG, ente pubblico economico della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, amministrativa, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposto alla vigilanza della Regione e preposto, quale Parco scientifico e tecnologico regionale, alla gestione del Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro ed alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione, incubazione di imprese e trasferimento tecnologico, nonché di promozione delle stesse e di formazione in materia di ricerca ed innovazione;
- ha aderito al costituendo Consorzio Innova FVG autorizzando il conferimento della quota di partecipazione in proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella Agemont Centro di Innovazione Tecnologica S.r.l., pari all'intero capitale sociale, al valore che sarà determinato dalla relazione di stima e che rappresenterà la quota di partecipazione al Consorzio, salvo eventuale regolamento a conguaglio in caso di frazione di quota;
- ha autorizzato alla stipula dell'atto costitutivo il Direttore del Servizio istruzione, università e ricerca della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, autorizzando altresì lo stesso ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale all'atto in sede di stipula del medesimo;
- ha autorizzato alla sottoscrizione dell'atto di conferimento della società Agemont Centro di Innovazione Tecnologica S.r.l. nel costituendo Consorzio il Direttore del Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazioni regionali della Direzione finanze, patrimonio e programmazione;
- ha autorizzato l'operazione di fusione per incorporazione della società Agemont - Centro di Innovazio-

ne Tecnologica S.r.l. nel Consorzio Innova FVG, con conseguente applicazione della disciplina del codice civile e in particolare degli articoli 2501 e seguenti e dell'articolo 2505 quater;
DATO ATTO che in data 24 aprile 2013 è stato costituito il Consorzio Innova FVG;
CONSIDERATO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è socio unico del Consorzio Innova FVG;
TENUTO CONTO che nella seduta del 16 giugno 2014 il Consiglio di amministrazione del Consorzio Innova FVG ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Agemont Centro di Innovazione Tecnologica srl in Consorzio Innova FVG, prevedendo l'inoltro del progetto alla Giunta regionale per l'approvazione preliminare;
ATTESO che ai sensi dell'articolo 7, comma 87 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 la Regione esercita nei confronti del Consorzio l'attività di vigilanza e di controllo e sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale gli atti di particolare rilievo per i quali il Consiglio di amministrazione lo richieda espressamente, come previsto dalla lettera c) del predetto comma;
ATTESO altresì che a seguito dell'interpello presentato all'Agenzia delle Entrate in data 10/12/2013 dal Presidente del Consorzio Innova FVG, ai sensi dell'art. 21 della legge 413/1991, diretto a verificare la neutralità fiscale dell'operazione di fusione per incorporazione, si è ancora in attesa di conoscere gli esiti dell'interpello stesso;
RITENUTO che i contenuti del progetto in esame siano coerenti con gli indirizzi generali dell'Amministrazione regionale;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili e ricerca;
all'unanimità,

DELIBERA

1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 87, lettera c) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Agemont Centro di Innovazione Tecnologica srl in Consorzio Innova FVG, approvato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio Innova FVG nella seduta del 16 giugno 2014, condizionatamente all'esito positivo dell'interpello formulato all'Agenzia delle Entrate;
2. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_29_1_DGR_1242_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2014, n. 1242
LR 7/2000, art. 26 - Riordino di organi collegiali presso l'Amministrazione regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'art. 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, stabilisce l'obbligo per l'Amministrazione regionale di individuare, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali;
PRESO ATTO che il medesimo art. 26 della L.R. 7/2000 dispone, altresì, che gli organismi non identificati come indispensabili siano soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento di conferma, attribuendo le relative funzioni all'ufficio competente in materia;
ATTESO che l'art. 14 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, al comma 1 prevede che sia stabilita un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella composizione degli organi collegiali regionali consultivi competenti nelle materie relative all'assetto amministrativo, all'utilizzo del territorio, nonché agli strumenti urbanistici e di programmazione economica e sociale e loro provvedimenti attuativi;
RILEVATO che il medesimo articolo 14, al comma 2, dispone che l'Amministrazione regionale individui, con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e sentita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, gli organi collegiali di cui risulta necessaria l'integrazione con un'adeguata rappresentanza della minoranza;
RITENUTO che all'attuazione del disposto del precitato art. 14 della LR 26/2007 provveda, sentite le Strutture competenti in materia, la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà alla luce delle competenze attribuite dall'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presi-

denza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 e successive modificazioni e integrazioni;
RITENUTO pertanto di provvedere con la presente deliberazione alla ricognizione per l'anno 2014 degli organi collegiali ritenuti indispensabili, riservando a un successivo eventuale provvedimento l'individuazione di quegli organi collegiali di cui risulti necessaria l'integrazione con un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena;
RITENUTO altresì di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà per il successivo iter necessario all'attuazione di quanto disposto dal precitato art. 14 della LR 26/2007;
ATTESO che, in coerenza con l'orientamento già assunto in sede di riordino degli organi collegiali negli anni precedenti, non rientrano nella fattispecie disciplinata dall'articolo 26 della legge regionale precitata gli organi collegiali aventi natura istituzionale, comprovata anche dalle riserve di competenza operate dalle norme istitutive;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/ Pres. e successive modificazioni e integrazioni che individua le nuove strutture della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali;
VISTA la nuova articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 e successive modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO che ogni singola Struttura dell'Amministrazione regionale esercita la competenza in ordine agli organi collegiali ad essa riferibili;
RAVVISATA l'opportunità, nell'ottica di perseguire le esigenze di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, di provvedere all'emanazione di un unico provvedimento riassuntivo, evitando l'adozione di una pluralità di deliberazioni giuntali di analogo contenuto;
VISTA la nota prot. 4717/SGR di data 9 aprile 2014 del Segretariato generale con la quale sono state avviate le procedure per adempiere a quanto disposto dalla norma precitata;
VISTE le note trasmesse dagli Uffici dell'Amministrazione regionale con le quali sono state assunte le relative determinazioni, alla luce della motivata impossibilità di conferimento delle relative funzioni all'ufficio che riveste preminente competenza in materia;
PRESO ATTO delle valutazioni esperite dalle competenti Direzioni centrali in ordine alla fonte istitutiva, alla natura e alla finalità degli organismi operanti presso le medesime;
RITENUTO pertanto di confermare gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione;
SU PROPOSTA della Presidente;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le finalità di cui all'art. 26 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 sono individuati i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione.
2. Gli organi collegiali non compresi nell'elenco di cui al precedente capoverso sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione della presente deliberazione.
3. La presente deliberazione sarà inviata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà per il successivo iter necessario all'attuazione di quanto disposto dall'art. 14 della LR 26/2007.
4. L'individuazione degli organi collegiali di cui dovesse risultare necessaria l'integrazione con un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena, con le modalità previste dall'art. 14 della LR 26/2007, sarà disposta con successivo provvedimento giuntale
5. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_29_1_DGR_1242_2_ALL1

Elenco organi collegiali indispensabili anno 2014

SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
- Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale (art. 8 LR 19/2000)

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
- Conferenza permanente per la montagna (art. 28 LR 14/2011)

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE
- Comitato di sorveglianza del programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 (artt. 63 e seguenti Regolamento CE 1083/2006)
- Task Force relativa al Programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2014-2020
- Comitato di Pilotaggio del "Progetto di monitoraggio investimenti pubblici 2007-2013" (DGR 1746 dd. 23/7/2009)
- Comitato di coordinamento e organizzazione dei processi valutativi della politica regionale unitaria nel Friuli Venezia Giulia (DGR 1745dd. 23/7/2009)
- Comitato di sorveglianza del Programma Attuativo Regionale FSC 2007 - 2013 (DGR 847 dd. 17/5/2012)
- Comitato di sorveglianza del POR FESR 2007 - 2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione (artt. 63 e seguenti Regolamento CE 1083/2006)
- Tavolo istituzionale di partenariato del POR FESR 2007 - 2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione (art. 11 Regolamento CE 1083/2006)
- Tavolo socio-economico di partenariato del POR FESR 2007 - 2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione (art. 11 Regolamento CE 1083/2006)
- Tavolo istituzionale di partenariato del POR FESR 2014 - 2020 Obiettivo investimenti a favore della crescita e dell'occupazione (art. 5 Regolamento CE 1303/2013)
- Tavolo socio-economico di partenariato del POR FESR 2014 - 2020 Obiettivo investimenti a favore della crescita e dell'occupazione (art. 5 Regolamento CE 1303/2013)

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
- Commissione di valutazione dei beni da dismettere (art. 16 Regolamento DPReg. 183/Pres. dd. 3/8/2010)
- Comitato tecnico per gli adempimenti connessi alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale adottate dagli enti locali (DGR 509 dd. 21/3/2014)
- Comitato tecnico regionale per la polizia locale (art. 22 LR 9/2009)

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ
- Comitato consultivo per la programmazione degli interventi di sostegno degli organismi e iniziative culturali regionali (art. 6, c. 159 LR 1/2007)
- Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo (art. 5 LR 21/2006)
- Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli Venezia Giulia (art. 10 LR 5/2010)
- Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena (art. 8 LR 26/2007)
- Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia (art. 15 LR 20/2009)
- Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale (art. 4 LR 11/2007)
- Comitato regionale del volontariato (art. 6 LR 23/2012)
- Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato (L 266/1991 - art. 17 LR 23/2012)
- Commissione regionale per lo sport (art. 2 LR 8/2003)

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA
- Commissione tecnico-consultiva V.I.A. (art. 22 LR 43/1990)
- Comitato di indirizzo e di verifica dell'A.R.P.A. (art. 13 LR 6/1998)

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ
- Comitato di monitoraggio e coordinamento in materia di motorizzazione (art. 47 LR 23/2007)
- Organismo tecnico di GORIZIA (art. 3 c. 4 e art. 4 c. 2 LR 16/2009)
- Organismo tecnico di PORDENONE (art. 3 c. 4 e art. 4 c. 2 LR 16/2009)
- Organismo tecnico di TRIESTE (art. 3 c. 4 e art. 4 c. 2 LR 16/2009)
- Organismo tecnico di UDINE (art. 3 c. 4 e art. 4 c. 2 LR 16/2009)
- Commissione tecnica regionale per attuare gli studi di micro zonazione sismica sul territorio regionale (art. 5 c. da 19 a 21 LR 27/2012)
- Commissione regionale impianti a fune e piste da sci (art. 4 LR 15/1981)
- Comitato consultivo Porto Nogaro (art. 8 LR 12/2012)

- Comitato consultivo Porto di Monfalcone (art. 8 LR 12/2012)
- Commissione regionale per le politiche socio-abitative (art. 2 LR 20/2013)
- Comitato "Gruppo di studio ICT" (DPReg. 48 dd. 24/03/2014)
- Commissione regionale tutela beni paesaggistici (art. 137 DLgs 42/2004 e art. 56 LR 5/2007)
- Comitato tecnico scientifico per le aree protette (art. 8 LR 42/1996)
- Tavolo biodiversità (art. 8 c. 2bis e seguenti LR 7/2008)

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI
- Comitato tecnico di indirizzo (art. 2 comma 75 LR 11/2011 e art. 4 Regolamento attuativo DPReg 42/2012)
- Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche (art. 15 LR 26/2005)
- Comitato agevolazioni ex "Legge Sabatini" 1329/1965 (art. 6 c. 49 LR 23/2002 e Regolamento DPReg 205/Pres dd. 23/6/2004)
- Comitato di gestione del fondo di rotazione per le imprese artigiane (art. 47 LR 12/2002 e art. 13 c. 27 LR 2/2012)
- Comitato di gestione del Fondo di rotazione iniziative economiche - FRIE (art. 10 LR 2/2012)
- Commissione per la valutazione e l'istruttoria delle domande presentate a valere sul Fondo per lo sviluppo competitivo delle PMI (art. 7 LR 4/2005)
- Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (art. 98 LR 29/2005 e art. 13 c. 27 LR 2/2012)
- Commissione regionale per l'artigianato (art. 21 LR 12/2002)
- Commissione provinciale per l'artigianato di GORIZIA (art. 18 LR 12/2002)
- Commissione provinciale per l'artigianato di PORDENONE (art. 18 LR 12/2002)
- Commissione provinciale per l'artigianato di TRIESTE (art. 18 LR 12/2002)
- Commissione provinciale per l'artigianato di UDINE (art. 18 LR 12/2002)
- Comitato tecnico per l'individuazione dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo regionale per l' audiovisivo indicato dall' art. 11, comma 4 della LR 21/2006 (art. 12 LR 21/2006)
- Comitato tecnico di valutazione delle opere (art. 10 LR 21/2006 - art. 10 DPReg 253/Pres dd. 25/10/2011)
- Commissione esaminatrice per il conseguimento dell"abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo (art. 46 LR 2/2002)
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina - maestro di alpinismo e aspirante guida alpina (art. 138 LR 2/2002)
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci per le discipline alpine (art. 138 LR 2/2002)
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci per la disciplina dello snowboard (art. 138 LR 2/2002)
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci per la disciplina del fondo e del telemark (art. 138 LR 2/2002)
- Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità alla professione di accompagnatore turistico (art. 114 LR 2/2002)
- Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità alla professione di guida naturalistica (art. 114 LR 2/2002)
- Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità alla professione di guida turistica (art. 114 LR 2/2002)
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica - maestro di speleologia e aspirante guida speleologica (art. 138 LR 2/2002)
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione (artt. 147 LR 2/2002)
- Osservatorio regionale del commercio (art. 84 LR 29/2005)
- Commissione esaminatrice per agenti e rappresentanti di commercio della provincia di GORIZIA (art. 14 L 845/1978 - L 204/1985)
- Commissione esaminatrice per agenti e rappresentanti di commercio della provincia di PORDENONE (art. 14 L 845/1978 - L 204/1985)
- Commissione esaminatrice per agenti e rappresentanti di commercio della provincia di TRIESTE (art. 14 L 845/1978 - L 204/1985)
- Commissione esaminatrice per agenti e rappresentanti di commercio della provincia di UDINE (art. 14 L 845/1978 - L 204/1985)
- Commissione regionale per la cooperazione (artt. 11, 12 e 13 LR 27/2007)

- Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale (art. 12 LR 20/2006)
- Consulta regionale dei consumatori e degli utenti (art. 2 LR 16/2004)
- Commissione di mercato presso il mercato ortofrutticolo all'ingrosso del comune di TRIESTE (L 125/1959 e L 154/1963)
- Commissione di mercato presso il mercato ortofrutticolo all'ingrosso del comune di UDINE (L 125/1959 e L 154/1963)
- Commissione di mercato presso i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici del comune di TRIESTE (L 125/1959 e L 154/1963)
- Commissione di mercato presso il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici del comune di MARANO LAGUNARE (L 125/1959 e L 154/1963)
- Commissione di mercato presso il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici del comune di GRADO (L 125/1959 e L 154/1963)
- Tavolo Verde (art. 8 LR 8/2004)
- Comitato di sorveglianza per il Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 (Regolamento CE 1698/2005)
- Nucleo di valutazione per i progetti integrati del Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 (Regolamento DPReg 40/Pres dd. 28/2/2011)
- Tavolo di partenariato per la stesura del Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 (Regolamento UE 1303/2013)
- Commissione di esperti per la valutazione dei progetti nel settore della filiera foresta - legno, relativi alle domande di cui all'art. 16 della LR 26/2005, concernente la disciplina generale in materia di innovazione (Regolamento DPReg 9/Pres dd. 14/1/2008)
- Commissione di esperti per la valutazione dei progetti relativi alle domande di cui all'art. 17 della LR 26/2005, concernente la disciplina generale in materia di innovazione (Regolamento DPReg 70/Pres dd. 12/4/2010)
- Commissione per la valutazione dei progetti di cui alla LR 5/2006, concernente il Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR) (art. 16 LR 5/2006)
- Commissione per la valutazione dei piani di ristrutturazione delle imprese in difficoltà presentati ai sensi dell' art. 16 della LR 18/2004 (Regolamento DPReg 279/Pres dd. 18/9/2006)
- Commissione di valutazione del Piano di riconversione del settore lattiero caseario dell'area montana (art. 6 c. 42 LR 22/2007)
- Commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura del compartimento marittimo di TRIESTE (DLgs 154/2004)
- Commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura del compartimento marittimo di MONFALCONE (DLgs 154/2004)
- Tavolo Azzurro (DGR 3863 dd. 14/11/2002 - DGR 45 dd. 14/1/2003)
- Nucleo di valutazione per l'esame delle domande relative al Fondo europeo per la Pesca (Regolamento CE 1198/2006)
- Comitato faunistico regionale (art. 6 LR 6/2008)
- Conferenza permanente dei Presidenti dei distretti venatori (artt. 18 e 40 c.8 LR 6/2008)
- Commissione disciplinare di primo grado per l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori (art. 40 c. 13 LR 6/2008)
- Commissione regionale di secondo grado avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione disciplinare di primo grado per gli illeciti venatori (art. 40 c. 13 LR 6/2008)
- Commissione regionale consultiva sulla inseminazione artificiale e impianto embrionale (art. 2 LR 33/1996)
- Commissione giudicatrice dell'idoneità per operatori pratici di fecondazione artificiale degli animali (art. 2 L 74/1974)
- Comitato di valutazione dei progetti presentati sulla misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" dell'OCM Vino (art. 9 DM 4123/2010)

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA
- Commissione regionale per la formazione professionale (art. 13 LR 76/1982)
- Comitato regionale di programmazione, promozione, monitoraggio e valutazione della sperimentazione IFTS (DGR 2952 dd. 24/9/1999)
- Commissione per l'esame di qualificazione professionale di estetista (art. 26 c. 4 LR 12/2002 e Regolamento DPReg 25/Pres dd. 7/3/2003)
- Commissione regionale per il lavoro e relative sottocommissioni (art. 5 LR 18/2005)
- Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista (art. 44 LR 18/2005)
- Comitato di coordinamento interistituzionale (art. 6 LR 18/2005)

- Comitato di gestione del fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari (art. 8 c. 11 e seguenti LR 2/2006)
- Consulta regionale delle professioni (artt. 2 e seguenti LR 13/2004)
- Comitato regionale delle professioni non ordinistiche (art. 5 LR 13/2004)
- Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana (art. 13 c. 4 LR 29/2007)
- Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori (art. 41 LR 16/2012)

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
- Comitato permanente regionale di cui all'art. 24 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23 marzo 2005 e 29 luglio 2009
- Comitato permanente regionale di cui all'art. 24 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo il 15 dicembre 2005 e 29 luglio 2009
- Comitato consultivo regionale di cui all'art. 25 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)ambulatoriali, reso esecutivo 29 luglio 2009
- Collegio arbitrale di cui all'art. 30 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23 marzo 2005 e 29 luglio 2009
- Collegio arbitrale di cui all'art. 30 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta
- Comitato dei garanti per l'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale di cui all' art. 23 del CCNL dell' 8 giugno 2000
- Comitato dei garanti per l'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000
- Commissione regionale sull'amianto (art. 4 della LR 22/2001)
- Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico (art. 3 della LR 17/2003)
- Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici (art. 28 della LR 43/1981)
- Commissione regionale per l'esame delle richieste per il trasferimento all'estero di cui al DM 3 novembre 1989 (DGR3349/1993)
- Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica (DM 18 febbraio 1982)
- Comitato regionale trapianti (art. 11 della L 91/1999)
- Commissione regionale per l'educazione continua in medicina (art. 19 LR 21/2005)
- Conferenza dei presidenti dei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie regionali e degli I.R.C.C.S. pubblici (art. 13 della LR 20/2004)
- Comitato di coordinamento pedagogico (art. 14 LR 20/2005)
- Consulta regionale della famiglia (art. 19 LR 11/2006)
- Commissione di esperti di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento emanato con DPReg 247/Pres dd. 1/9/2009 concernente la disciplina di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio delle persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità
- Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socioassistenziale (art. 15 LR 37/1995 - art. 35 c. 3 LR 10/1998 -art. 75 LR 14/2002)
- Comitato regionale per i servizi trasfusionali (art. 25 LR 43/1981 e art. 172 LR 17/2010)
- Commissione esaminatrice per il concorso straordinario per la copertura di sedi farmaceutiche ai sensi del DL 1/2012 (art. 3 DPCM 298/1994)
- Comitato etico regionale per la sperimentazione animale (art. 3 LR 3/2010)
- Commissione regionale di coordinamento per l'attività di nefrologia, dialisi e trapianti di rene (art. 13 c 22-28 LR 17/2008.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_29_1_DGR_1245_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2014, n. 1245
POR FESR 2007-2013. Attività 5.1.a) - Assegnazione ulteriori risorse regionali al Bando "Incentivi per iniziative rivolte a sostenere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia".

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;
VISTO il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, di seguito solo "POR", approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007, e da ultimo modificato con Decisione C(2013)8575 del 29 novembre 2013;
VISTA la deliberazione giuntale n. 2442 dd. 20.12.2013 di presa d'atto della suddetta Decisione di modifica del POR;
VISTA la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n.16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 (modificato con DPReg n.185/Pres. del 06 luglio 2009 e da ultimo con DPReg n.0105/Pres. del 9 maggio 2011) è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR;
RICHIAMATA in particolare l'attività 5.1.a "Sostenibilità energetica" di competenza del Servizio affari generali e amministrativi della Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
VISTA la dotazione finanziaria complessiva ascritta alla Attività 5.1.a di competenza della Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali che, in base al piano finanziario analitico del Programma, approvato con DGR n. 2142 dd. 21.10.2008 e successive modifiche e integrazioni, risulta pari a euro 10.567.701 (FESR euro 3.381.664, Stato euro 4.279.919, Regione euro 2.906.118);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1861 dd. 6 agosto 2009 (da ultimo aggiornata con D.G.R. n. 631 del 31 marzo 2010), con la quale la Giunta regionale ha approvato la scheda relativa all'Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1157, dd. 16.06.2010, con la quale nell'ambito della suddetta Attività è stato approvato il bando recante "Incentivi per iniziative rivolte a sostenere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia", di seguito "bando", a valere sul Fondo POR FESR 2007-2013 e sono state assegnate allo stesso risorse finanziarie complessive pari ad euro 8.000.000,00;
VISTA la deliberazione giuntale n. 1290, dd. 19.07.2013 che, da ultimo, ha aggiornato la dotazione del bando ad euro 8.356.420,24;
VISTA la deliberazione n. 566, dd. 28.03.2014 che ha approvato la rimodulazione, al valore attuale, delle quote comunitaria, statale e regionale anche della suddetta procedura di attivazione (bando), nel modo seguente:
Bando approvato con DGR 1157/2010: quota FESR euro 2.674.054,22; quota Stato euro 3.384.350,27; Regione euro 2.298.015,75;
PRESO ATTO che l'art. 8, comma 2 del bando riconosce in capo all'Amministrazione regionale la facoltà di assegnare al bando ulteriori risorse;
VISTE la nota prot. n. 48257/PRODRAF/SAGA, dd. 11.06.2014 e la comunicazione integrativa trasmessa a mezzo posta elettronica dd. 13.06.2014, con le quali il Servizio affari generali e amministrativi della Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, in qualità di struttura regionale attuatrice, comunica alla Autorità di Gestione la necessità di incrementare ulteriormente la dotazione finanziaria del bando;
TENUTO CONTO che la motivazione alla base della suddetta richiesta deriva dalla necessità per la

struttura attuatrice, in considerazione di recenti pronunce del TAR regionale su ricorsi presentati da imprese escluse, di poter finanziare la riammissione in termini di domande di contributo presentate a valere sul bando ed archiviate come non ammissibili per mancanza del requisito di ammissibilità richiesto dall'art. 5, comma 2, lett.g), in ordine alla presentazione alla Camera di Commercio territorialmente competente, da parte dei soggetti richiedenti, del DURC regolare in corso di validità entro e non oltre 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande;
PRESO ATTO che il Servizio affari generali e amministrativi nella predetta nota dd.11.06.2014 ha quantificato un fabbisogno di incremento della dotazione di bando pari ad almeno 2 Meuro, a seguito degli esiti di una prima ricognizione effettuata dalle Camere di Commercio competenti per territorio;
CONSIDERATO che il Servizio affari generali e amministrativi, con la sopra citata comunicazione dd. 13.06.2014, a seguito dell'analisi dei valori progettuali complessivi riferiti alle iniziative, realizzate e realizzabili entro il 30.06.2015, ha rettificato, in aumento, il fabbisogno complessivo per un controvalore pari ad euro 2.650.000,00;
VISTO l'art. 29 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di attività produttive) e successive modifiche e integrazioni che, al fine di garantire il totale impiego dei fondi strutturali FESR del Programma in coerenza con i suoi obiettivi di spesa, autorizza l'assegnazione di 25 Meuro al Fondo POR FESR 2007-2013, ad integrazione degli stanziamenti del bilancio regionale già accantonati per le medesime finalità, per operazioni finanziate o da finanziare sul Programma, valutato l'avanzamento finanziario dei suoi Assi prioritari, prevedendo il riparto di dette risorse, tra gli Assi prioritari, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione comunitaria;
VISTA la DGR n. 1165, dd. 20.06.2014 con la quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse rese disponibili al POR con la sopra citata legge regionale, in particolare incrementando la disponibilità di risorse della Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per adeguare la dotazione finanziaria del bando con un fabbisogno aggiuntivo di euro 2.650.000,00, ai fini della riammissione in termini sopra descritta;
RITENUTO pertanto necessario, per le considerazioni sopra esposte, incrementare le risorse disponibili sul bando, attivando sullo stesso l'importo aggiuntivo di risorse regionali pari a euro 2.650.000,00, come assegnato alla Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con sopra citata deliberazione giuntale n. 1165, dd. 20.06.2014;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle Attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di assegnare al bando recante "Incentivi per iniziative rivolte a sostenere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia", approvato con deliberazione giuntale n. 1157, dd. 16.06.2010, nell'ambito dell'Attività 5.1.a) "Sostenibilità energetica" del POR FESR 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia - Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione, ulteriori risorse regionali pari ad euro 2.650.000,00;
2. di modificare la dotazione finanziaria del bando di cui al punto 1, come da ultimo aggiornata con deliberazione giuntale n. 1290, dd. 19.07.2013, incrementandola da euro 8.356.420,24 di risorse POR a complessivi euro 11.006.420,24, di cui euro 2.650.000,00 di risorse PAR, come di seguito riportato:
POR: euro 8.356.420,24 (di cui FESR euro 2.674.054,22; Stato euro 3.384.350,27; Regione euro 2.298.015,75);
PAR: euro 2.650.000,00;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_29_1_ADC_AMB ENERPN CELINIA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio

2002, n. 16. Domanda della ditta Celinia Srl di concessione per derivare acqua per scopo idroelettrico dal rio Ferron in Comune di Claut.

La ditta Celinia S.r.l. (IPD/3367), con domanda in data 16.06.2014, ha chiesto la concessione per derivare mod. max 0,52, medi 0,39 e minimi 0,11 d'acqua per uso idroelettrico dal rio Ferron in comune di Claut, con opere di presa e di restituzione da ubicarsi, rispettivamente, a quota di 791,50 m slm e m 662,00 slm, per produrre, sul salto di m 130, la potenza nominale media di kW 49,17 da trasformare in energia elettrica.
E' fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione il termine perentorio per la presentazione di eventuali ulteriori domande in concorrenza.
Successivamente all'emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente previsto dal medesimo art di legge, con avviso esposto all'Albo pretorio del Comune di Claut, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni e la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che la Struttura competente è il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Sede di Pordenone, Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di P.O. per. ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è il geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria tecnica è l'arch. Walter Bigatton, responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione della domanda in esame. Il termine indicato non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non include le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_29_1_ADC_AMB ENERPN CGS_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta CGS Spa di concessione per derivare acqua per scopo idroelettrico dal torrente Prescudin in Comune di Barcis.

La ditta CGS S.p.A. (IPD/3359), con domanda in data 14.05.2014, ha chiesto la concessione per derivare mod. max 2,20, medi 1,34 e minimi 0,40 d'acqua per uso idroelettrico dal torrente Prescudin in comune di Barcis, con opere di presa e di restituzione da ubicarsi, rispettivamente, a quota di 499,90 m slm e m 426,20 slm, per produrre, sul salto di m 73,70, la potenza nominale media di kW 96,88 da trasformare in energia elettrica.
L'istanza è tecnicamente incompatibile con le domande di derivazione d'acqua dd. 10.02.2014 della ditta Zollet Ingegneria S.r.l. dd. 08.05.2014 della ditta En.Celinia S.r.l. e dd. 11.06.2014 e con le stesse dichiarata concorrente ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933.
E' fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione il termine perentorio per la presentazione di eventuali ulteriori domande in concorrenza.
Successivamente all'emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente previsto dal medesimo art di legge, con avviso esposto all'Albo pretorio del Comune di Barcis, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni e la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che la Struttura competente è il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Sede di Pordenone, Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di P.O. per. ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è il geom. Mario Basso Boccabella, responsabile

dell'istruttoria tecnica è l'arch. Walter Bigatton, responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione della domanda in esame. Il termine indicato non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non include le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_29_1_ADC_AMB ENERPN COSTRUZIONI MARTINI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Costruzioni Martini Srl di concessione per derivare acqua per scopo idroelettrico dal torrente Prescudin in Comune di Barcis.

La ditta Costruzioni Martini S.r.l. (IPD/3366), con domanda in data 11.06.2014, ha chiesto la concessione per derivare mod. max 2,00, medi 1,97 e minimi 1,52 d'acqua per uso idroelettrico dal torrente Prescudin in comune di Barcis, con opere di presa e di restituzione da ubicarsi, rispettivamente, a quota di 522,65 m slm (in località Sorgenti de Maldos) e m 441,20 slm, per produrre, sul salto di m 441,20, la potenza nominale media di kW 84,00 da trasformare in energia elettrica.
L'istanza è tecnicamente incompatibile con la domanda di derivazione d'acqua dd. 08.05.2014 della ditta CGS S.p.A. e con le stessa dichiarata concorrente ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933.
E' fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione il termine perentorio per la presentazione di eventuali ulteriori domande in concorrenza.
Successivamente all'emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente previsto dal medesimo art di legge, con avviso esposto all'Albo pretorio del Comune di Barcis, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni e la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che la Struttura competente è il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Sede di Pordenone, Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di P.O. per. ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è il geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria tecnica è l'arch. Walter Bigatton, responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione della domanda in esame. Il termine indicato non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non include le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_29_1_ADC_AMB ENERPN ENCELINIA CELLINA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta En.Celinia Srl di concessione

per derivare acqua per scopo idroelettrico dal torrente Cellina in Comune di Barcis.

La ditta En.Celinia S.r.l. (IPD/3357), con domanda in data 17.04.2014, ha chiesto la concessione per derivare mod. max 120,00, medi 72,72 e minimi 30,00 d'acqua per uso idroelettrico dal torrente Cellina, in comune di Barcis, con opere di presa e di restituzione da ubicarsi, rispettivamente, a quota di 422,25 m slm e 420,05 m slm, per produrre, sul salto di m 3,25, la potenza nominale media di kW 231,71 da trasformare in energia elettrica.
L'istanza è tecnicamente incompatibile con la domanda di derivazione d'acqua dd. 23.04.2014 della ditta Lanfrit Paolo (IPD/3333) e con la stessa dichiarata concorrente ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933.
E' fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione il termine perentorio per la presentazione di eventuali ulteriori domande in concorrenza.
Successivamente all'emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente previsto dal medesimo art di legge, con avviso esposto all'Albo pretorio del Comune di Barcis, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni e la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che la Struttura competente è il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Sede di Pordenone, Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di P.O. per. ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è il geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria tecnica è l'arch. Walter Bigatton, responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione della domanda in esame. Il termine indicato non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non include le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_29_1_ADC_AMB ENERPN ENCELINIA PRESCUDIN_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta En.Celinia Srl di concessione per derivare acqua per scopo idroelettrico dal torrente Prescudin in Comune di Barcis.

La ditta En.Celinia S.r.l. (IPD/3360), con domanda in data 08.05.2014, ha chiesto la concessione per derivare mod. max 12,00, medi 6,23 e minimi 0,40 d'acqua per uso idroelettrico dal torrente Prescudin in comune di Barcis, con opere di presa e di restituzione da ubicarsi, rispettivamente, a quota di 441,31 m slm e 426,00 m slm, per produrre, sul salto di m 15,31, la potenza nominale media di kW 93,51 da trasformare in energia elettrica.
L'istanza è tecnicamente incompatibile con le domande di derivazione d'acqua dd. 10.02.2014 della ditta Zollet Ingegneria S.r.l. e dd. 08.05.2014 della ditta CGS S.p.A. e con le stesse dichiarata concorrente ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933.
E' fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione il termine perentorio per la presentazione di eventuali ulteriori domande in concorrenza.
Successivamente all'emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente previsto dal medesimo art. di legge, con avviso esposto all'Albo pretorio del Comune di Barcis, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni e la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che la Struttura competente è il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione

risorse idriche - Sede di Pordenone, Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di P.O. per. ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è il geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria tecnica è l'arch. Walter Bigatton, responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione della domanda in esame. Il termine indicato non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non include le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_29_1_ADC_AMB ENERPN LANFRIT_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Lanfrit Paolo di concessione per derivare acqua per scopo idroelettrico dal torrente Cellina in Comune di Barcis.

La ditta Lanfrit Paolo (IPD/3333), con domanda in data 06.02.2014, ha chiesto la concessione per derivare mod. max 160,00 e medi 53,90 d'acqua per uso idroelettrico dal torrente Cellina, in comune di Barcis, con opere di presa e di restituzione da ubicarsi, rispettivamente, a quota di 424,10 m slm e 420,20 m slm, per produrre, sul salto di m 3,90, la potenza nominale media di kW 206,09 da trasformare in energia elettrica.
E' fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione il termine perentorio per la presentazione di eventuali ulteriori domande in concorrenza.
Successivamente all'emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente previsto dal medesimo art di legge, con avviso esposto all'Albo pretorio del Comune di Barcis, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni e la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che la Struttura competente è il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Sede di Pordenone, Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di P.O. per. ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è il geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria tecnica è l'arch. Walter Bigatton, responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione della domanda in esame. Il termine indicato non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non include le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.
per. ind. Andrea Schiffo

14_29_1_ADC_AMB ENERUD 07-04 EDIPOWER E ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa n. :

SGRI/999/IPD-UD-6022 emesso il giorno 29/05/2014 è stato concesso fino a tutto il 09/05/2043 alla Società Edipower spa con sede in Milano Corso Porta Vittoria 4, il diritto a continuare a derivare moduli 0,007 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Tolmezzo Loc. Tramba, al fg. 43, mapp. 16, ad uso industriale ed igienico - sanitario.

SGRI/1006/IPD-UD-6485 emesso il giorno 30/05/2014 è stato concesso fino a tutto il 29/05/2043 alla Ditta Costantini Franco e Gortani Luigia con sede in Santa Maria la Longa (Ud) Fr. Mereto di Capitolo Via Palmanova 25, il diritto a derivare moduli 0,25 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Santa Maria la Longa, al fg. 18, mapp. 362, ad uso irriguo.

SGRI/1018/IPD-UD-1551 emesso il giorno 03/06/2014 è stato concesso fino a tutto il 27/10/2042 al Comune di Montenars con sede in Montenars (Ud) Via Isola n. 2, il diritto a continuare a derivare moduli 0,03 d'acqua dalla sorgente "Chiavrarie" in loc. Salnezze in Comune di Montenars, al fg. 13, mapp. 65 e foglio 7 mapp.160, ad uso acquedottistico.

SGRI/1028/IPD-UD-6252 emesso il giorno 03/06/2014 è stato concesso fino a tutto il 31/12/2028 alla Ditta Union Beton spa con sede in San canzian d'Isonzo (Go) Via del Frantoio 1 Fr. Pieris, il diritto a derivare moduli 0,033 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Mortegliano, al fg. 3, mapp. 272, ad uso industriale ed igienico - sanitario.

Udine, 4 luglio 2014

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_29_1_ADC_ATT PROD AVVISO VAS PSR 2014-2020_1_TESTO

Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio sviluppo rurale

Avviso di approvazione della proposta di Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e avvio della fase di consultazione pubblica per la valutazione ambientale strategica.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato con deliberazione di Giunta regionale del 4 luglio 2014, n. 1243, in via preliminare la proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, nonché il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica, avviando le consultazioni pubbliche per la Valutazione ambientale strategica (VAS).
In conformità alla procedura di VAS, prevista dalla deliberazione di Giunta regionale 14 febbraio 2014, n. 265, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 26 febbraio 2014 n. 9, la proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, sono depositati per sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, presso:
- il Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Autorità di gestione del PSR 2014-2020 e Autorità procedente del processo di VAS), Via Sabbadini, n. 31 (IV piano), Udine (tel. 0432/555509);
- Il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia (supporto tecnico dell'Autorità competente (Giunta regionale) del processo di VAS), Via Giulia 75/1, Trieste (tel. 040/3774968);
- la Direzione centrale ambiente ed energia (Autorità ambientale), Via Giulia 75/1, Trieste (tel. 040/3774115).
Entro il suddetto termine chiunque può prendere visione della proposta di Programma e della relativa documentazione e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Le osservazioni possono essere trasmesse:
- ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: agricoltura@certregione.fvg.it; ambiente@certregione.fvg.it

o
- ai seguenti indirizzi di posta elettronica: svilupporurale@regione.fvg.it; valutazioneambiente@regione.fvg.it; ambiente@regione.fvg.it
oppure, su carta semplice, ai seguenti indirizzi:
- Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Via Sabbadini, n. 31 (IV piano), Udine;
- al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, Via Giulia 75/1, Trieste.
La documentazione è altresì consultabile sul seguente sito:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
Udine, 7 luglio 2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SVILUPPO RURALE/
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR:
dott.ssa Serena Cutrano

14_29_1_ADC_FIN PATR AVVISO VAS POR FESR 2014-2020 OCCUPAZIONE_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione fondi comunitari

Avviso di adozione della proposta di programma operativo regionale POR FESR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e avvio della fase di consultazione pubblica per la valutazione ambientale strategica.

Si comunica che la Giunta regionale ha adottato con deliberazione n. 1255 del 04/07/2014 la proposta del Programma operativo regionale POR FESR FVG 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, il relativo Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica.
Il Programma POR FESR, nonché il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica sono depositati, ai fini dell’avvio della consultazione pubblica per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale (artt. 11 e 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).
Entro il suddetto termine chiunque può prendere visione del Programma e del relativo Rapporto ambientale, compresa la Sintesi non tecnica, e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Ai fini della procedura di VAS, la documentazione è messa a disposizione presso:
- la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio gestione fondi comunitari (Autorità di gestione del POR FESR e Autorità procedente del processo di VAS): via Udine 9, 2° piano - Trieste (tel. 040 3775928);
- la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio valutazioni ambientali (supporto tecnico dell’Autorità competente del processo di VAS): via Giulia 75/1 - Trieste (tel. 040 3774968)
- la Direzione centrale ambiente ed energia, Autorità ambientale del POR FESR 2014-2020 FVG: via Giulia 75/1 - Trieste (tel. 040 3774115)

La documentazione è altresì consultabile sui seguenti siti:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/por-fesr
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA11/
Le osservazioni dovranno pervenire ai seguenti indirizzi:
PEC: ambiente@certregione.fvg.it
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio gestione fondi comunitari
PEC: finanze@certregione.fvg.it
Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio valutazioni ambientali
Autorità ambientale del POR FESR 2014-2020
I soggetti, che non sono tenuti per legge alla trasmissione via PEC, possono inviare il loro contributo su carta semplice, ai seguenti indirizzi:
- Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e co-

munitarie, Servizio gestione fondi comunitari - Corso Cavour,1 - Trieste
- Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio valutazioni ambientali - via Giulia 75/1 - Trieste
- Direzione centrale ambiente ed energia, Autorità ambientale del POR FESR 2014-2020 - via Giulia 75/1 - Trieste
In attuazione di quanto previso dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 si comunica inoltre che, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 116 del 24/1/2014, il Soggetto proponente e Autorità procedente è il Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, che è anche Autorità di programmazione e gestione del POR FESR 2014-2020. L'Autorità competente è la Giunta regionale con il supporto tecnico del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
L'Autorità ambientale di cui alla DGR n. 678/2013 supporta l'Autorità procedente nel processo di VAS.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE FONDI COMUNITARI
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020:
dott. Francesco Forte

14_29_1_ADC_FIN PATR CONCESSIONE COM MARANO LAGUNARE

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie. Servizio demanio e consulenza tecnica

Avviso di presentazione di istanza per il rilascio di una concessione demaniale su beni del Demanio marittimo regionale in Comune di Marano Lagunare (UD). Richiedente: Comune di Marano Lagunare.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ CONCESSORIA/AUTORIZZATIVA DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO

VISTA l'istanza del Comune di Marano Lagunare (UD) di data 27.06.2014, pervenuta in data 01.07.2014 con prot. n. 19359, finalizzata al rilascio della concessione demaniale per l'utilizzo di uno specchio acqueo su cui installare un pontile galleggiante, fissato alla antistante banchina, per l'ormeggio pubblico temporaneo di natanti da pesca (batele) per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni di sbarco del pescato sull'isola del Dossat in Comune di Marano Lagunare, insistente sulla p.c. 50 del F.M. 6 del C.C. di Marano Lagunare per una superficie complessiva di 38,88 mq.
VISTA la deliberazione giuntale 3 agosto 2005 n. 2001, inerente gli indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni amministrative nella laguna di Marano-Grado;
VISTI l'art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e la Comunicazione della Commissione europea del 12 aprile 2000, pubblicata in GUCE n. C 121 del 29 aprile 2000;
VISTO l'art. 21, comma 1, lett. a) ed e) del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, che riserva al Direttore del Servizio l'adozione degli atti di competenza del Servizio e dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza o altri analoghi;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1612 dd. 13/09/2013, con la quale in attuazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 7 del suddetto Regolamento, sono state ridefinite le articolazioni e le declaratorie delle Direzioni centrali , con decorrenza 16 ottobre 2010 e in particolare l'art. 23 comma 1, lett. b) dell'Allegato A alla suddetta deliberazione che attribuisce al Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie la competenza all'istruttoria tecnico - amministrativa relativa alle istanze di autorizzazione e concessione di beni del demanio regionale e al loro successivo rilascio a favore di soggetti pubblici e privati;
VISTO il decreto n. 1432/Fin. dd. 29/06/2012 con il quale il direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica ha conferito la delega per la sottoscrizione degli atti istruttori e dei provvedimenti finali di concessione o autorizzazione nella laguna di Marano-Grado al responsabile delegato di posizione amministrativa per l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività concessoria/autorizzativa di beni del demanio marittimo, da ultimo prorogato con decreto del Ragioniere generale n. 1415/Fin. dd. 29/06/2012;

DISPONE

la pubblicazione dell'avviso relativo alle istanze in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. all'Albo pretorio del Comune di Marano Lagunare (GO) per la durata di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (www.comune.maranolagunare.ud.it);
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, vale a dire dal giorno 17 luglio 2014 e fino al 30 agosto 2014.

RENDE NOTO

che l' istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso il Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e il mercoledì dalle 14,00 alle 16,00 per il periodo di 45 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso, ossia vale a dire dal giorno 17 luglio 2014 e fino al 30 agosto 2014.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di cui sopra, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si procederà al seguito dell'istruttoria inerente la concessione richiesta.
Entro e non oltre il termine di cui sopra possono essere presentate alla stessa Direzione centrale eventuali domande concorrenti.
Trieste, 7 luglio 2014

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P. O.:
Isabella Di Bert

14_29_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della LR 12/2009.

GN 762 presentato il 04.06.2014
GN 783 presentato il 09.06.2014
GN 795 presentato il 10.06.2014
GN 801 presentato il 12.06.2014
GN 807 presentato il 13.06.2014
GN 808 presentato il 13.06.2014
GN 851 presentato il 23.06.2014
GN 852 presentato il 23.06.2014
GN 853 presentato il 23.06.2014
GN 860 presentato il 24.06.2014
GN 864 presentato il 25.06.2014
GN 871 presentato il 26.06.2014
GN 895 presentato il 30.06.2014
GN 900 presentato il 01.07.2014
GN 901 presentato il 01.07.2014

14_29_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della LR 12/2009.

GN 1967/14 presentato il 12/06/2014
GN 1968/14 presentato il 12/06/2014
GN 1972/14 presentato il 12/06/2014
GN 2007/14 presentato il 16/06/2014
GN 2008/14 presentato il 16/06/2014
GN 2009/14 presentato il 16/06/2014
GN 2011/14 presentato il 17/06/2014
GN 2059/14 presentato il 19/06/2014
GN 2060/14 presentato il 19/06/2014
GN 2061/14 presentato il 19/06/2014
GN 2062/14 presentato il 19/06/2014
GN 2063/14 presentato il 19/06/2014
GN 2066/14 presentato il 19/06/2014
GN 2067/14 presentato il 19/06/2014
GN 2073/14 presentato il 19/06/2014
GN 2075/14 presentato il 19/06/2014
GN 2076/14 presentato il 19/06/2014
GN 2085/14 presentato il 20/06/2014
GN 2086/14 presentato il 20/06/2014
GN 2087/14 presentato il 20/06/2014
GN 2088/14 presentato il 20/06/2014
GN 2090/14 presentato il 20/06/2014
GN 2091/14 presentato il 20/06/2014
GN 2092/14 presentato il 20/06/2014
GN 2103/14 presentato il 23/06/2014
GN 2104/14 presentato il 23/06/2014
GN 2105/14 presentato il 23/06/2014
GN 2106/14 presentato il 23/06/2014
GN 2110/14 presentato il 23/06/2014
GN 2113/14 presentato il 24/06/2014
GN 2125/14 presentato il 24/06/2014
GN 2128/14 presentato il 24/06/2014
GN 2129/14 presentato il 24/06/2014
GN 2159/14 presentato il 26/06/2014
GN 2162/14 presentato il 27/06/2014
GN 2163/14 presentato il 27/06/2014

14_29_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della LR 12/2009.

GN 1975/11 presentato il 16/02/2011
GN 2394/11 presentato il 25/02/2011
GN 2395/11 presentato il 25/02/2011
GN 2605/11 presentato il 02/03/2011
GN 2606/11 presentato il 02/03/2011
GN 3196/11 presentato il 14/03/2011
GN 6090/11 presentato il 12/05/2011
GN 7869/11 presentato il 16/06/2011
GN 7988/11 presentato il 17/06/2011
GN 8078/11 presentato il 20/06/2011
GN 8754/11 presentato il 30/06/2011
GN 8755/11 presentato il 30/06/2011
GN 9011/11 presentato il 06/07/2011
GN 9012/11 presentato il 06/07/2011
GN 9511/11 presentato il 14/07/2011
GN 10601/11 presentato il 04/08/2011
GN 10602/11 presentato il 04/08/2011
GN 10805/11 presentato il 09/08/2011
GN 11348/11 presentato il 29/08/2011
GN 11732/11 presentato il 08/09/2011
GN 11733/11 presentato il 08/09/2011
GN 12639/11 presentato il 30/09/2011
GN 4296/12 presentato il 17/04/2012
GN 5283/12 presentato il 14/05/2012
GN 6660/12 presentato il 14/06/2012
GN 8530/12 presentato il 30/07/2012
GN 3845/13 presentato il 22/03/2013
GN 3955/13 presentato il 26/03/2013
GN 3956/13 presentato il 26/03/2013
GN 6949/13 presentato il 17/06/2013
GN 7328/13 presentato il 26/06/2013
GN 7627/13 presentato il 03/07/2013
GN 8027/13 presentato il 12/07/2013
GN 8115/13 presentato il 16/07/2013
GN 9062/13 presentato il 06/08/2013
GN 9160/13 presentato il 08/08/2013
GN 9196/13 presentato il 09/08/2013
GN 9995/13 presentato il 12/09/2013
GN 10155/13 presentato il 17/09/2013
GN 10184/13 presentato il 18/09/2013
GN 10185/13 presentato il 18/09/2013
GN 10344/13 presentato il 23/09/2013
GN 10402/13 presentato il 24/09/2013
GN 10770/13 presentato il 03/10/2013
GN 10795/13 presentato il 04/10/2013
GN 10943/13 presentato il 09/10/2013
GN 11003/13 presentato il 11/10/2013
GN 11190/13 presentato il 16/10/2013
GN 11399/13 presentato il 22/10/2013
GN 11542/13 presentato il 25/10/2013
GN 11543/13 presentato il 25/10/2013
GN 11544/13 presentato il 25/10/2013
GN 11612/13 presentato il 29/10/2013
GN 11613/13 presentato il 29/10/2013
GN 11806/13 presentato il 04/11/2013
GN 11869/13 presentato il 05/11/2013
GN 11907/13 presentato il 06/11/2013
GN 11908/13 presentato il 06/11/2013
GN 11911/13 presentato il 06/11/2013
GN 11912/13 presentato il 06/11/2013
GN 11989/13 presentato il 08/11/2013
GN 12073/13 presentato il 12/11/2013
GN 12074/13 presentato il 12/11/2013
GN 12405/13 presentato il 19/11/2013
GN 12406/13 presentato il 19/11/2013
GN 12407/13 presentato il 19/11/2013

GN 12408/13 presentato il 19/11/2013
GN 12454/13 presentato il 20/11/2013
GN 12455/13 presentato il 20/11/2013
GN 12604/13 presentato il 22/11/2013
GN 12605/13 presentato il 22/11/2013
GN 12715/13 presentato il 26/11/2013
GN 12717/13 presentato il 26/11/2013
GN 12718/13 presentato il 26/11/2013
GN 12723/13 presentato il 26/11/2013
GN 12724/13 presentato il 26/11/2013
GN 12725/13 presentato il 26/11/2013
GN 12726/13 presentato il 26/11/2013
GN 12926/13 presentato il 29/11/2013
GN 12929/13 presentato il 29/11/2013
GN 12930/13 presentato il 29/11/2013
GN 12931/13 presentato il 29/11/2013
GN 12956/13 presentato il 02/12/2013
GN 12957/13 presentato il 02/12/2013
GN 13063/13 presentato il 04/12/2013
GN 13170/13 presentato il 06/12/2013
GN 13171/13 presentato il 06/12/2013
GN 13172/13 presentato il 06/12/2013
GN 13214/13 presentato il 09/12/2013
GN 13215/13 presentato il 09/12/2013
GN 13220/13 presentato il 09/12/2013
GN 13221/13 presentato il 09/12/2013
GN 13226/13 presentato il 09/12/2013
GN 13265/13 presentato il 10/12/2013
GN 13266/13 presentato il 10/12/2013
GN 13358/13 presentato il 12/12/2013
GN 13423/13 presentato il 13/12/2013
GN 13455/13 presentato il 16/12/2013
GN 13456/13 presentato il 16/12/2013
GN 13539/13 presentato il 17/12/2013
GN 13540/13 presentato il 17/12/2013
GN 13541/13 presentato il 17/12/2013
GN 13542/13 presentato il 17/12/2013
GN 13543/13 presentato il 17/12/2013
GN 13544/13 presentato il 17/12/2013
GN 13546/13 presentato il 17/12/2013
GN 13615/13 presentato il 18/12/2013
GN 13705/13 presentato il 19/12/2013
GN 13707/13 presentato il 19/12/2013
GN 13708/13 presentato il 19/12/2013
GN 13749/13 presentato il 20/12/2013
GN 13750/13 presentato il 20/12/2013
GN 13751/13 presentato il 20/12/2013
GN 13752/13 presentato il 20/12/2013
GN 13753/13 presentato il 20/12/2013
GN 13754/13 presentato il 20/12/2013
GN 13755/13 presentato il 20/12/2013
GN 13756/13 presentato il 20/12/2013
GN 13785/13 presentato il 23/12/2013
GN 13786/13 presentato il 23/12/2013
GN 13787/13 presentato il 23/12/2013
GN 13788/13 presentato il 23/12/2013
GN 13891/13 presentato il 24/12/2013
GN 13928/13 presentato il 27/12/2013
GN 13978/13 presentato il 30/12/2013
GN 271/14 presentato il 14/01/2014
GN 272/14 presentato il 14/01/2014
GN 273/14 presentato il 14/01/2014
GN 596/14 presentato il 21/01/2014
GN 597/14 presentato il 21/01/2014
GN 602/14 presentato il 21/01/2014
GN 603/14 presentato il 21/01/2014
GN 604/14 presentato il 21/01/2014
GN 605/14 presentato il 21/01/2014
GN 608/14 presentato il 21/01/2014
GN 609/14 presentato il 21/01/2014
GN 642/14 presentato il 22/01/2014
GN 643/14 presentato il 22/01/2014
GN 644/14 presentato il 22/01/2014
GN 645/14 presentato il 22/01/2014
GN 646/14 presentato il 22/01/2014
GN 647/14 presentato il 22/01/2014
GN 648/14 presentato il 22/01/2014
GN 726/14 presentato il 23/01/2014
GN 773/14 presentato il 24/01/2014
GN 774/14 presentato il 24/01/2014
GN 775/14 presentato il 24/01/2014
GN 776/14 presentato il 24/01/2014
GN 777/14 presentato il 24/01/2014
GN 982/14 presentato il 30/01/2014
GN 983/14 presentato il 30/01/2014
GN 984/14 presentato il 30/01/2014
GN 985/14 presentato il 30/01/2014
GN 1011/14 presentato il 31/01/2014
GN 1061/14 presentato il 03/02/2014
GN 1123/14 presentato il 04/02/2014
GN 1124/14 presentato il 04/02/2014
GN 1125/14 presentato il 04/02/2014
GN 1126/14 presentato il 04/02/2014
GN 1127/14 presentato il 04/02/2014
GN 1128/14 presentato il 04/02/2014
GN 1129/14 presentato il 04/02/2014
GN 1131/14 presentato il 04/02/2014
GN 1132/14 presentato il 04/02/2014
GN 1275/14 presentato il 06/02/2014
GN 1352/14 presentato il 10/02/2014
GN 1526/14 presentato il 13/02/2014
GN 1623/14 presentato il 17/02/2014
GN 1624/14 presentato il 17/02/2014
GN 1838/14 presentato il 20/02/2014
GN 1926/14 presentato il 24/02/2014
GN 1995/14 presentato il 26/02/2014
GN 1996/14 presentato il 26/02/2014
GN 2081/14 presentato il 27/02/2014
GN 2085/14 presentato il 27/02/2014
GN 2304/14 presentato il 07/03/2014
GN 2305/14 presentato il 07/03/2014
GN 2306/14 presentato il 07/03/2014
GN 2308/14 presentato il 07/03/2014
GN 2309/14 presentato il 07/03/2014
GN 2477/14 presentato il 12/03/2014
GN 2478/14 presentato il 12/03/2014
GN 2683/14 presentato il 18/03/2014
GN 2684/14 presentato il 18/03/2014
GN 2789/14 presentato il 19/03/2014
GN 2790/14 presentato il 19/03/2014
GN 2834/14 presentato il 20/03/2014
GN 2835/14 presentato il 20/03/2014

GN 2836/14 presentato il 20/03/2014
GN 2987/14 presentato il 25/03/2014
GN 2988/14 presentato il 25/03/2014
GN 2989/14 presentato il 25/03/2014
GN 2990/14 presentato il 25/03/2014
GN 2993/14 presentato il 25/03/2014
GN 3539/14 presentato il 08/04/2014
GN 3979/14 presentato il 22/04/2014
GN 3980/14 presentato il 22/04/2014
GN 3981/14 presentato il 22/04/2014
GN 3982/14 presentato il 22/04/2014
GN 4937/14 presentato il 21/05/2014
GN 4938/14 presentato il 21/05/2014
GN 4941/14 presentato il 21/05/2014
GN 4986/14 presentato il 22/05/2014

Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

14_29_2_CORTE COST SENT 181

Corte Costituzionale

Sentenza 11 giugno 2014, n. 181, depositata il 23 giugno 2014. Giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali) e, in via subordinata, degli artt. 3, comma 28, 7, commi 1, 2 e 3, 10, commi 1, 2 e 5, della stessa legge.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Sabino CASSESE; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NEL giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali) e, in via subordinata, degli artt. 3, comma 28, 7, commi 1, 2 e 3, 10, commi 1, 2 e 5, della stessa legge, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-11 giugno 2013, depositato in cancelleria il 13 giugno 2013 ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2013.
VISTO l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
UDITO nell'udienza pubblica del 20 maggio 2014 il Giudice relatore Sabino Cassese;
UDITI l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

RITENUTO IN FATTO

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 7-11 giugno 2013, depositato il 13 giugno 2013 e iscritto al registro ricorsi n. 69 del 2013, ha impugnato la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), per violazione degli artt. 12 e 14 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), degli art. 121 e 122 della Costituzione e dei principi fondamentali dell'ordinamento in tema di prorogatio, anche in relazione agli artt. 1 e 2 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), nonché per violazione del principio di leale collaborazione.

1.1.- In via subordinata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì impugnato alcune specifiche disposizioni della predetta legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013 e in particolare: l'art. 3, comma 28, per violazione degli artt. 4 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., in relazione all'art. 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); l'art. 7, commi 1 e 2, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133; l'art. 7, comma 3, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122; l'art. 10, commi 1 e 2, per violazione dell'art. 4, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1963 e degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; l'art. 10, comma 5, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010.

2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, innanzitutto, impugnato l'intera legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013.

2.1.- In primo luogo, essa sarebbe stata approvata dal consiglio regionale in regime di prorogatio e, quindi, in un periodo nel quale tale organo avrebbe avuto poteri limitati all'ordinaria amministrazione, cioè all'adozione di determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, quali invece non si rinverrebbero nelle disposizioni della legge censurata.

L'Avvocatura generale dello Stato premette, richiamando la sentenza n. 68 del 2010 di questa Corte, che il generale istituto della prorogatio, in quanto principio fondamentale ricavabile dalla Carta costituzionale, «è volto a contemperare la esigenza di continuità funzionale dell'Ente (che non può rimanere del tutto inattivo in prossimità delle nuove elezioni) con il principio di rappresentatività (per cui l'organo in scadenza è ovviamente "depotenziato")»; tale contemperamento si realizzerebbe consentendo all'organo in regime di prorogatio di continuare ad esercitare i propri poteri limitatamente alle «determinazioni del tutto urgenti o indispensabili», per evitare che, altrimenti, «l'adozione di atti in prossimità della scadenza del mandato possa rischiare di essere interpretata [...] come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori». Ciò premesso, la difesa statale rileva che l'art. 2 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2007, che ai sensi dell'art. 12 dello statuto speciale è approvata a maggioranza assoluta e disciplina la forma di governo regionale, dispone espressamente che «i poteri del Consiglio regionale [...] sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio». In mancanza di espressa indicazione, l'Avvocatura generale dello Stato ritiene di poter individuare il momento a partire dal quale i poteri del Consiglio regionale devono intendersi prorogati per la sola ordinaria amministrazione, in via analogica, sulla base di altre disposizioni normative. A tal fine rileverebbe, secondo la difesa statale, l'art. 14 dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo cui il decreto di indizione delle elezioni del nuovo consiglio regionale deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione (che a sua volta deve essere fissata fra la quarta domenica precedente e la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di durata in carica). Tale disposizione sarebbe, secondo il ricorrente, «analoga, quanto ai suoi contenuti», all'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), che, nel regolare le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, chiariva che essi «esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione». L'Avvocatura generale dello Stato inoltre richiama previsioni analoghe - volte cioè ad attribuire ai Consigli regionali, a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle

elezioni, poteri limitati agli atti indifferibili ed urgenti - contenute nell'art. 9 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale), nell'art. 29, comma 2, della legge regionale statutaria 8 marzo 2005, n. 1(Statuto della la Regione Marche), nonché nell'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Dall'insieme delle citate previsioni normative, l'Avvocatura generale dello Stato ritiene di poter trarre un principio generale dell'ordinamento secondo cui il consiglio regionale entra in regime di prorogatio «a ridosso dello svolgimento delle elezioni, in un momento (dies a quo) che può essere individuato con la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ovvero con lo scoccare dei quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato ovvero delle elezioni».
Da ciò deriverebbe, secondo la difesa statale, che la legge censurata, asseritamente approvata l'8 aprile 2013, cioè appena tredici giorni prima dello svolgimento delle elezioni, indette per il 21 e 22 aprile, sarebbe stata adottata in regime di prorogatio, in assenza dei requisiti di urgenza e indifferibilità che avrebbero potuto giustificarne l'approvazione in prossimità dell'elezione del nuovo consiglio. Al contrario, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, sia la struttura della legge, «consistente in una specie di previsione omnibus volta a regolamentare aspetti del tutto eterogenei», sia il contenuto delle sue disposizioni, che prevedono una «amplissima concessione di contributi» e «norme di carattere "ordinamentale" che per definizione non possono non essere eccedenti l'ordinaria amministrazione», legittimerebbero il dubbio che si tratti di un intervento legislativo con finalità di captatio benevolentiae degli elettori e di sottrazione di poteri al consiglio regionale entrante. Ciò in «palese contrasto con il principio costituzionalmente tutelato della rappresentatività e con il rispetto della volontà del corpo elettorale».
2.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, inoltre, impugnato l'intera legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013 anche per violazione del principio di leale collaborazione, in ragione della «tecnica redazionale» con la quale la legge stessa è stata predisposta, in «palese contrasto con il "manuale regionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", approvato dall'ufficio di presidenza dello stesso consiglio regionale. Ciò avrebbe reso «estremamente difficoltoso anche comprendere l'effettiva portata di molte fra le eterogenee disposizioni contenute nella legge ai fini della impugnazione nei ristretti termini previsti».
3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via subordinata, ha impugnato singole disposizioni contenute nella legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013.
3.1.- In primo luogo, è impugnato l'art. 3, comma 28, che ha sostituito l'art. 37-bis, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) con il seguente «1. Gli interventi di cui all'articolo 37, comma 1-bis, che comportano l'estrazione e l'asporto di materiale litoide sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici. Il materiale litoide conseguente a tali interventi, sottoposto al pagamento di canone, costituisce materia prima e pertanto non è assoggettato al regime dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 e alle regole del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)».
Tale disposizione, ad avviso del ricorrente, interverrebbe in una materia - la «tutela dell'ambiente» - che non rientra nella competenza esclusiva o concorrente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, appartenendo, invece, alla competenza esclusiva dello Stato, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Inoltre, la disposizione regionale censurata, nel qualificare il «materiale litoide» come materia prima sottratta al regime di cui all'art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, si porrebbe in contrasto con l'art. 185, comma 4, del medesimo decreto, a mente del quale «Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter».
3.2.- In secondo luogo, è censurato l'art. 7, commi 1 e 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008.
Le disposizioni regionali impugnate, nel modificare i commi 27 e 28-bis dell'art. 12 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2009), escludono le maggiori spese di personale connesse a nuove assunzioni relative alla realizzazione di cantieri di lavoro di cui alla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2013) dal calcolo dei limiti di spesa per il personale previsti dal predetto art. 12 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2008.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, che dispone quanto segue: «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di

personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma». Tale disposizione, ad avviso del ricorrente, porrebbe principi fondamentali in materia di finanza pubblica, come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 217 del 2012, che vincolano anche le Regioni a statuto speciale e che sarebbero stati violati dalle norme regionali impugnate.
3.3.- In terzo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche il comma 3 dell'art. 7 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.
La disposizione regionale censurata, nel modificare l'art. 13, comma 16, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione - Legge finanziaria 2010), ha introdotto una ulteriore ipotesi di deroga, relativa alla realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'art. 9, commi da 127 a 137, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 2012, al limite massimo di assunzioni fissato dal predetto art. 13 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 2009, pari ad un «contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso».
Ad avviso del ricorrente, tale previsione normativa si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica posti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. Quest'ultima disposizione, infatti, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, stabilirebbe che le amministrazioni regionali «possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009», ammettendo deroghe solo a partire dal 2013, per le assunzioni necessarie a garantire determinate funzioni e nel limite della spesa complessiva sostenuta nel 2009. La disposizione regionale censurata, ad avviso della difesa statale, violerebbe tale disciplina di principio, «nella parte in cui estende le possibilità di deroga a casi diversi da quelli consentiti dalla disposizione statale, consentendo assunzioni senza il rispetto dei limiti della "stretta necessità" di garantire le funzioni, senza limitare l'applicazione "a decorrere dal 2013" e ignorando il tetto di spesa».
3.4.- In quarto luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013, per violazione dell'art. 4, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1963 e degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
Tali disposizioni regionali, ad avviso della difesa statale, consentirebbero alla Regione di bandire concorsi pubblici con riserva al personale interno di una quota di posti superiore al 50 per cento, così derogando in maniera inammissibile al principio di accesso all'impiego pubblico mediante procedure concorsuali aperte.
3.5.- Viene impugnato, infine, l'art. 10, comma 5, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010.
Secondo la difesa statale, la disposizione regionale censurata, nel richiamare le norme del contratto collettivo integrativo relative alle progressioni orizzontali e al conferimento delle posizioni economiche, violerebbe il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica posto dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui essa «non precisa che il conferimento delle dette posizioni può avere esclusivamente effetti giuridici», come disposto dalla predetta disciplina statale interposta.
4.- Con atto depositato in data 18 luglio 2013, si è costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, chiedendo il rigetto del ricorso. La Regione ritiene inammissibili o infondate sia le censure rivolte all'intera legge impugnata, sia quelle avanzate contro specifiche disposizioni della stessa.
4.1.- Quanto alle prime, la Regione resistente esclude che legge censurata sia nel suo complesso illegittima per essere stata approvata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio, o comunque in condizione di attenuazione dei propri poteri, o per essere stata adottata con tecnica redazionale suscettibile di violare il principio di leale collaborazione.
4.1.1.- La difesa regionale rileva, innanzitutto, che, ai sensi dell'art. 14 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, il «Consiglio regionale è eletto per cinque anni», decorrenti dalla data delle elezioni e che, pertanto, il consiglio regionale eletto il 13 e 14 aprile 2008 è scaduto il 14 aprile 2013, data oltre la quale potrebbe parlarsi di regime di prorogatio. Ma la legge censurata - osserva ancora la difesa regionale - è stata approvata il 21 marzo 2013, cioè «ben prima della scadenza dei cinque anni» e quindi «dal Consiglio regionale ancora nel quadro della propria durata ordinaria». A sostegno della propria tesi, la Regione autonoma richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'istituto della prorogatio «riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata

in carica del nuovo organo eletto» (sentenza n. 196 del 2003). Tale pronuncia confermerebbe che non può parlarsi di prorogatio con riferimento al periodo antecedente alla scadenza del mandato. Nello stesso senso deporrebbero anche l'art. 61, secondo comma, Cost., nonché gli artt. 2 e 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dall'art. 1. Comma 1, della legge 15 luglio 1994, n. 444.
4.1.2.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia contesta anche, più in generale, che la legge regionale censurata sia stata approvata da un Consiglio regionale con poteri "attenuati", in considerazione dell'imminente svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso. Ad avviso della difesa regionale, infatti, il principio posto dall'art. 3, comma 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), secondo cui i Consigli regionali «esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione», si applicherebbe soltanto alle Regioni a statuto ordinario e, peraltro, solo in mancanza di disciplina statutaria. Al contrario, per le Regioni a statuto speciale, troverebbe applicazione l'art. 4 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 (Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia), che non solo non attenuava i poteri del consiglio prima della scadenza, ma al contrario li prorogava anche oltre la scadenza. In ogni caso, la difesa regionale osserva che, ora, la materia, rientrando nella «forma di governo», è regolata, per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla «legge statutaria» n. 17 del 2007, la quale prevede espressamente (art. 2) che i poteri del Consiglio regionale siano prorogati, per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo consiglio, mentre non prevede alcuna attenuazione dei poteri consiliari prima della scadenza. Né si potrebbe giungere a diversa conclusione, secondo la difesa regionale, invocando la sentenza n. 68 del 2010 di questa Corte, con la quale sono state dichiarate illegittime due leggi regionali che, a differenza di quella impugnata nel presente giudizio, erano state effettivamente approvate in regime di prorogatio, cioè dopo lo scioglimento del Consiglio regionale.
4.1.3.- Quanto all'asserita violazione del principio di leale collaborazione, in ragione della tecnica redazionale impiegata per l'elaborazione della legge impugnata, la difesa regionale eccepisce l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, della censura, osservando: che il "manuale regionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" non può essere assunto a parametro di legittimità costituzionale; che comunque il ricorso non illustra perché e in quali parti la legge regionale contrasterebbe con tale manuale; che il principio di leale collaborazione non si applica ai procedimenti legislativi e non riguarda le regole di drafting; che, in ogni caso, il rilievo è generico.
4.2.- Relativamente alle censure riferite a specifiche disposizioni della legge impugnata, la Regione resistente eccepisce, innanzitutto, l'infondatezza di quelle riferite all'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013.
4.2.1.- Ad avviso della difesa regionale, i primi due commi dell'art. 7 della legge impugnata non violerebbero l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, che rappresenterebbe un parametro interposto inconferente. Tale disposizione statale riguarderebbe, infatti, le assunzioni di personale a tempo indeterminato, mentre le fattispecie cui si riferiscono le disposizioni regionali, relative all'utilizzo di disoccupati nei cantieri di lavoro, non concernerebbero assunzioni in senso proprio e, comunque, non costituirebbero assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, le norme regionali impugnate riguarderebbero la limitazione della spesa per il personale, mentre la disposizione statale evocata quale parametro interposto si riferirebbe alle assunzioni: le prime, pertanto, non pregiudicherebbero in alcun modo l'applicazione della seconda. Infine, l'art. 7, comma 2, inciderebbe sui limiti alla spesa di personale degli enti non sottoposti alle regola del patto di stabilità interno, mentre la norma statale, evocata come parametro interposto, presupporrebbe l'assoggettamento degli enti locali al patto di stabilità.
4.2.2.- È infondata, secondo la Regione autonoma, anche la censura riferita all'art. 7, comma 3, della legge impugnata, in relazione all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. La difesa regionale rileva, innanzitutto, che la stessa norma statale precisa che le disposizioni in essa dettate «costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale», con la conseguenza che il limite alle assunzioni indicato dalla disposizione statale non sarebbe «direttamente operativo per le Regioni speciali». Inoltre, la Regione resistente eccepisce che il limite cui deroga la disposizione censurata è diverso da quello posto dalla norma statale evocata quale parametro interposto: la disciplina regionale limiterebbe tutte le assunzioni, ponendo un limite del 20 per cento riferito alle sole cessazioni di personale a tempo indeterminato, mentre la norma statale limiterebbe le sole assunzioni a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ponendo un limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; non avrebbe pertanto senso lamentare le difformità della norma regionale rispetto a quella statale, dal momento che la prima si muoverebbe in un contesto diverso di limitazioni alle assunzioni, senza pregiudicare l'applicazione della seconda. La difesa regionale aggiunge che la norma statale indicata come parametro interposto pone limiti alla instaurazione di rap-

porti di lavoro, mentre la norma regionale si riferisce ad una fattispecie - l'utilizzo di soggetti disoccupati nei cantieri di lavoro - che non dà luogo ad un rapporto di lavoro, ed eccepisce, altresì, la specifica infondatezza della censura relativa alla mancata limitazione temporale della deroga «a decorrere dal 2013», osservando che la legge impugnata è stata pubblicata il 10 aprile 2013.

4.2.3.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia eccepisce poi che le censure relative all'art. 7, commi 1, 2 e 3, sono infondate anche sulla base di un diverso ordine di argomentazioni.

Innanzitutto, gli artt. 76, comma 7, del d.l. n. 122 del 2008, e 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, indicati come parametri interposti, porrebbero divieti puntuali e non temporanei e, dunque, alla luce della giurisprudenza costituzionale, sarebbero «inidonei ad assurgere a principi fondamentali di coordinamento finanziario».

Inoltre, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, così come questa Corte avrebbe riconosciuto in recenti pronunce, riferite ad altre Regioni a statuto speciale (sentenze n. 151, n. 173 e n. 215 del 2012), non sarebbe soggetta ai vincoli finanziari posti dallo Stato, in quanto essa concorrerebbe al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nei modi previsti dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2011), che hanno recepito l'Accordo di Roma del 29 ottobre 2010 e, segnatamente, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 132, della predetta legge, secondo cui «Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 131». Più in generale, lo Stato non potrebbe «vincolare unilateralmente la spesa regionale, tanto più per voci specifiche di spesa», in quanto i rapporti finanziari fra Stato e Regioni ad autonomia speciale sarebbero dominati dal metodo dell'accordo, di cui rappresentano espressione anche le norme della citata legge n. 220 del 2010 che attribuiscono alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il potere di coordinamento finanziario rispetto agli enti locali del proprio territorio, che costituiscono il cosiddetto «sistema regionale integrato».

4.3.- Secondo la Regione resistente Friuli-Venezia Giulia, le censure relative all'art. 10, commi 1 e 2, della legge impugnata sono infondate, in quanto si basano su un equivoco. La disciplina regionale censurata deve, infatti, interpretarsi, secondo la difesa regionale, nel senso che le riserve di posti nei concorsi pubblici, da essa previste sia per le progressioni di personale in servizio, sia per la stabilizzazione di personale a tempo determinato, possono interessare un numero complessivo di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

4.4.- Infine, ad avviso della Regione autonoma, sono infondate anche le censure riferite all'art. 10, comma 5, della legge impugnata, in relazione all'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010. Innanzitutto, tale norma statale, secondo la difesa regionale, limitando una specifica voce di spesa, non esprimerebbe un vero principio di coordinamento della finanza pubblica e, ove pure lo esprimesse, esso non vincolerebbe comunque la Regione, la quale concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nei modi previsti dalla legge n. 220 del 2010 e nel rispetto del principio dell'accordo. In secondo luogo, la norma regionale censurata riguarderebbe graduatorie di progressioni orizzontali riferite agli anni 2008 e 2010, mentre la norma interposta statale si riferisce alle progressioni di carriera «disposte negli anni 2011, 2012 e 2013»: il diverso ambito temporale delle due disposizioni escluderebbe dunque il contrasto fra le stesse. Né, secondo la difesa regionale, la disposizione censurata potrebbe dichiararsi illegittima in ragione della circostanza che l'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 è stato ricondotto da questa Corte alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» (sentenze n. 3 del 2013 e n. 215 del 2012), atteso che la censura prospettata nel ricorso invoca solo l'art. 117, terzo comma, Cost. e, in base al principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, la norma impugnata non può essere annullata in base ad altro parametro non invocato.

5.- In prossimità dell'udienza, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria, insistendo per il rigetto del ricorso e precisando, in particolare, con riferimento alla questione relativa all'art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale censurata, che l'art. 12, comma 29, lettera b) della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), ha aggiunto a tale disposizione un comma 2-bis, che chiarisce che «Il numero di posti complessivamente riservati nei concorsi pubblici ai sensi del comma 1 e della lettera a) del comma 2, non può, comunque, essere superiore al 50 per cento di quello dei posti messi a concorso».

6.- Nello stesso giorno in cui si è svolta l'udienza pubblica, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha depositato una dichiarazione, firmata dal direttore del servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali della medesima Regione, con la quale si «attesta che la norma contenuta nell'art. 10, commi 1 e 2 della legge regionale n. 5 del 2013 non ha avuto applicazione se non dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate alla medesima norma con l'art. 12, comma 29, lett. b) della legge regionale n. 6 del 2013».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 7-11 giugno 2013, depositato il 13 giugno 2013 e iscritto al registro ricorsi n. 69 del 2013, ha impugnato la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), nell'intero testo, per violazione degli artt. 12 e 14 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), degli artt. 121 e 122 della Costituzione e dei principi fondamentali dell'ordinamento in tema di prorogatio, anche in relazione agli artt. 1 e 2 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), nonché per violazione del principio di leale collaborazione.

1.1.- In via subordinata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì impugnato alcune specifiche disposizioni della predetta legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013, che riguardano materie e oggetti diversificati. Sono oggetto di censura, in particolare: l'art. 3, comma 28, per violazione degli artt. 4 e 5 della legge cost. n. 1 del 1963 e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); l'art. 7, commi 1 e 2, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133; l'art. 7, comma 3, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122; l'art. 10, commi 1 e 2, per violazione dell'art. 4, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1963 e degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; l'art. 10, comma 5, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010.

2.- Le censure riferite all'intero testo della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013 sono inammissibili, per le ragioni e nei termini di séguito precisati.

2.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, con un'unica e articolata censura, lamenta, in sostanza, che la legge impugnata sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale successivamente al decreto di indizione delle elezioni e a ridosso della data di svolgimento delle stesse, in assenza dei presupposti di urgenza e indifferibilità che giustificherebbero un simile intervento legislativo nel periodo in questione. Ciò si porrebbe in contrasto, ad avviso del ricorrente, con diversi parametri costituzionali.

Innanzitutto, e principalmente, sarebbero violati i principi generali dell'ordinamento in tema di prorogatio e, in particolare, l'art. 2 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2007, adottata ai sensi dell'art. 12 della legge cost. n. 1 del 1963, che limita espressamente i poteri del Consiglio regionale, in regime di prorogatio, alla sola ordinaria amministrazione: «I poteri del Consiglio regionale [...] sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi».

Deve in proposito osservarsi che l'istituto della prorogatio, come ha chiarito questa Corte, riguarda, in termini generali, fattispecie in cui «coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori» (sentenza n. 208 del 1992). Con specifico riferimento agli organi elettivi, e segnatamente ai consigli regionali, questa Corte ha poi chiarito che «L'istituto della prorogatio [...] non incide [...] sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto» (sentenza n. 196 del 2003). È pacifico, pertanto, che l'istituto in esame presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato del titolare dell'organo. Prima di tale scadenza, non vi può essere prorogatio.

Tuttavia, il Presidente del Consiglio dei ministri non lamenta affatto che la legge censurata sia stata approvata dal Consiglio regionale dopo la scadenza del proprio mandato. Al contrario, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri afferma esplicitamente, in particolare al punto 1.5. del ricorso, che «il Consiglio regionale della Regione-Friuli Venezia Giulia è [...] cessato con il decorso del quinquennio, al 13 aprile 2013», ovvero dopo l'approvazione delle legge impugnata (avvenuta, peraltro, in data 21 marzo 2013 e non già in data 8 aprile 2013, come erroneamente riportato nell'atto introduttivo del presente giudizio). Pertanto, la censura è inammissibile, nella misura in cui invoca, quali parametri di legittimità costituzionale, norme e principi che riguardano la prorogatio: tali parametri non sono pertinenti, perché attengono a fattispecie strutturalmente diverse da quella cui, nella stessa prospettazione del ricorrente, la censura si riferisce.

Neppure è pertinente il richiamo al diverso principio della cosiddetta «prescadenza» dell'organo elettivo, quale previsto, in particolare, dall'art. 3, comma 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale). Tale disposizione- che era applicabile alle sole Regioni a statuto ordinario prima dell'entrata in vigore della legge cost. n. 1 del 1999 e ha successivamente conservato efficacia fino a quando sostituita dagli statuti regionali, divenuti competenti- stabilisce che i Consigli regionali «esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione» ed è stata interpretata da questa Corte nel senso che i consigli regionali, a partire da tale data e «fino alla loro cessazione [...] dispongono di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio» (sentenza n. 468 del 1991; successivamente, sentenza n. 515 del 1995).
Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dal Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 14 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, invocato sotto tale profilo dal ricorrente come parametro, non pone un simile principio. Tale disposizione statutaria fissa, infatti, la durata in carica del Consiglio regionale e stabilisce come e quando le elezioni debbano svolgersi e debbano essere indette, prevedendo, in particolare, che il «decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione». Ma la norma non concerne eventuali limiti ai poteri del Consiglio regionale nella fase successiva al decreto di indizione delle elezioni, per cui anch'essa costituisce un parametro costituzionale non pertinente rispetto alla censura prospettata dal ricorrente, la quale si rivela, anche per questo profilo, inammissibile. Né, del resto, siffatti limiti ai poteri del Consiglio regionale possono essere ricavati in via interpretativa da questa Corte, non essendo rinvenibile, nell'ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia e, segnatamente, nella legge regionale che determina la forma di governo della Regione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, una regolamentazione dei poteri del Consiglio regionale nell'ipotesi in cui, nella fase pre-elettorale, esso si trovi ancora nel corso del proprio mandato. Al proposito, non può tuttavia non rilevarsi come una simile lacuna sia disarmonica rispetto all'esigenza di assicurare che il consiglio regionale, «nell'immediata vicinanza al momento elettorale», debba «limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili» e «astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori» (sentenza n. 68 del 2010). Tale esigenza, se contribuisce a spiegare la necessaria attenuazione dei poteri del Consiglio regionale dopo lo scioglimento, e dunque in regime di prorogatio, si pone, tuttavia, anche nella diversa ipotesi, oggetto del presente giudizio, in cui, pur dopo l'indizione delle elezioni, il mandato del Consiglio regionale non sia ancora scaduto. Spetta alla legge regionale, che determina la forma di governo della Regione in virtù della riserva di cui all'art. 12 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, individuare la soluzione normativa più idonea a salvaguardare la predetta esigenza, in ipotesi introducendo una norma analoga a quella dell'art. 3, comma 2, della legge n. 108 del 1968, oppure prevedendo che il decreto di indizione delle elezioni disponga, contestualmente, anche lo scioglimento del Consiglio regionale in carica (con conseguente applicazione del regime di prorogatio), ovvero definendo altra regolamentazione adeguata allo scopo. In ogni caso, l'assenza di qualsiasi disciplina sul punto, e la conseguente scelta di non limitare in alcuna forma, in prossimità dell'appuntamento elettorale, i poteri del Consiglio regionale non ancora scaduto, appare suscettibile di porsi in contrasto con l'art. 12 dello statuto di autonomia, secondo cui la legge regionale che determina la forma di governo della Regione deve porsi «in armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica».
Neppure sono pertinenti, infine, gli altri parametri di legittimità costituzionale invocati dal ricorrente e, precisamente, gli artt. 121 e 122 Cost. e la legge cost. n. 1 del 1999, che ha modificato tali articoli della Costituzione. Le predette disposizioni costituzionali si riferiscono, infatti, sotto il profilo soggettivo, alle Regioni a statuto ordinario e, comunque, anche sotto il profilo oggettivo, non dettano una disciplina applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio; né, d'altra parte, il ricorrente fornisce alcuna motivazione specificamente riferita all'asserita violazione dei predetti parametri costituzionali. Ne consegue che la censura è inammissibile anche sotto tali, ulteriori, profili.
2.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato l'intero testo della legge impugnata anche per violazione del principio di leale collaborazione: ad avviso del ricorrente, in particolare, la «tecnica redazionale» impiegata sarebbe in «palese contrasto» con il «manuale regionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi», approvato dall'ufficio di presidenza dello stesso Consiglio regionale, e avrebbe reso «estremamente difficoltoso anche comprendere l'effettiva portata di molte fra le eterogenee disposizioni contenute nella legge ai fini della impugnazione nei ristretti termini previsti».
La censura è manifestamente inammissibile. Il ricorrente, come ha giustamente eccepito la difesa regionale, si riferisce in modo generico all'intera legge regionale, senza indicare con precisione, né tantomeno motivare, le asserite violazioni di una fonte che, peraltro, non è evidentemente idonea a fungere da parametro di legittimità costituzionale.
3.- L'inammissibilità delle censure proposte in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, riferite all'intero testo della legge regionale impugnata, impone di esaminare le censure proposte in via

subordinata dal medesimo ricorrente, relative a specifiche disposizioni della stessa legge.
4.- Preliminarmente, deve osservarsi che, successivamente alla proposizione del ricorso, alcune delle disposizioni censurate sono state modificate, per cui occorre accertare se tale jus superveniens abbia determinato la cessazione della materia del contendere per le questioni proposte in riferimento a tali disposizioni.
4.1.- Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per la questione riguardante l'art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale impugnata n. 5 del 2013, relativamente alle riserve di posti a personale interno nei concorsi pubblici banditi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 12, comma 29, lettera b), della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della RegioneFriuli-Venezia Giulia del 31 luglio 2013, n. 31, ed entrata in vigore il giorno successivo, ha aggiunto il comma 2-bis all'art 10 della legge impugnata. Tale disposizione chiarisce che «Il numero di posti complessivamente riservati nei concorsi pubblici ai sensi del comma 1 e della lettera a) del comma 2, non può, comunque, essere superiore al 50 per cento di quello dei posti messi a concorso». In sede di discussione in udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha preso atto che le norme regionali censurate sono state modificate in conformità ai rilievi sollevati nel ricorso. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha depositato, nello stesso giorno in cui si è svolta l'udienza pubblica, una dichiarazione ufficiale dei competenti uffici regionali, i quali attestano che le norme censurate non hanno avuto alcuna applicazione nel loro testo originario, cioè nella versione anteriore alle modifiche ritenute satisfattive dalla difesa statale. In tali condizioni, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere per la questione relativa all'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013.
4.2.- Non può invece giungersi alla stessa conclusione per la questione relativa all'art. 3, comma 28, della legge impugnata, in materia di rifiuti. Tale disposizione, dopo la presentazione del ricorso, è stata abrogata dall'art. 14, comma 1, lettera a), della già citata legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2013, pubblicata il 31 luglio 2013 ed entrata in vigore il giorno successivo. Essa è tuttavia rimasta in vigore per circa tre mesi e mezzo, nel corso dei quali la Regione non ha escluso che la norma stessa abbia avuto applicazione: ciò impedisce di dichiarare cessata la materia del contendere.
5.- Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 28, della legge censurata è fondata.
5.1.- Tale disposizione ha sostituito il comma 1 dell'art. 37-bis della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), disponendo, in particolare, che il materiale litoide estratto nell'ambito di interventi eseguiti nei corsi d'acqua «costituisce materia prima e pertanto non è assoggettato al regime dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 e alle regole del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)». Secondo il ricorrente, il legislatore regionale avrebbe, in tal modo, invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente», dettando una disciplina suscettibile di porsi in contrasto, in particolare, con l'art. 185, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, a mente del quale «Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter».
5.2.- In effetti, la disposizione regionale censurata, nel sottrarre una specifica materia all'ambito di applicazione dell'art. 184-bis del cosiddetto codice dell'ambiente, incide sulla disciplina dei rifiuti. Pertanto, essa «invade la materia riservata all'esclusiva competenza statale della tutela dell'ambiente senza che il suo contenuto sia rivolto nell'unica direzione consentita dall'ordinamento al legislatore regionale, ovvero quella di innalzare, eventualmente, il livello di tutela dell'ambiente» (sentenza n. 86 del 2014). Con specifico riferimento all'art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia, affermando che la disciplina del trattamento dei sottoprodotti costituisce un ambito nel quale «è precluso al legislatore regionale qualsiasi intervento normativo» (sentenze n. 70 del 2014 e n. 300 del 2013). La disposizione censurata nel presente giudizio interviene nel medesimo ambito e, pertanto, per le stesse ragioni deve esserne dichiarata l'illegittimità costituzionale.
6.- Le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge impugnata, sono anch'esse fondate.
6.1.- Le norme regionali censurate sottraggono alla disciplina di contenimento della spesa per il personale degli enti locali, dettata dal legislatore regionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, una particolare categoria di spese, cioè quelle previste dall'art. 9, commi da 127 a 137, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2013), collegate all'utilizzo di lavoratori disoccupati

nell'ambito di appositi «cantieri di lavoro» comunali, finanziati dalla Regione.
Ad avviso del ricorrente, le disposizioni censurate, in tal modo, si porrebbero in contrasto con altrettanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, dettati dal legislatore statale al medesimo scopo di contenere le spese di personale, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Per un verso, i primi due commi dell'art. 7 della legge censurata, nel prevedere che le spese per l'utilizzo di soggetti disoccupati nei «cantieri di lavoro» non rilevano ai fini dell'applicazione dei commi 25 e 28.1 dell'art. 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2009), i quali impongono agli enti locali obblighi di contenimento delle spese di personale, si porrebbero in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica posto dall'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, che in particolare sanziona con il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale, gli enti locali le cui spese di personale superino la soglia del 50 per cento delle spese correnti.
Per altro verso, il terzo comma dell'art. 7 della legge impugnata, nel disporre che per l'utilizzo di soggetti disoccupati nei «cantieri di lavoro» possa derogarsi al limite posto dell'art. 13, comma 16, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione - Legge finanziaria 2010), il quale fissa, in particolare, un limite massimo alla spesa annua per assunzioni di personale, anche a tempo determinato, contrasterebbe con il principio di coordinamento della finanza pubblica posto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, il quale pone, fra l'altro, un analogo limite alla spesa per assunzioni di personale a tempo determinato.
6.2.- Va innanzitutto precisato che le disposizioni statali, invocate dal ricorrente quali parametri interposti, hanno subìto numerose modificazioni, anche successivamente alla presentazione del ricorso, che tuttavia non ne hanno alterato la sostanza normativa.
6.3.- Deve essere poi ribadito che entrambe le predette disposizioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa regionale, costituiscono pacificamente principi di coordinamento della finanza pubblica (da ultimo, sentenza n. 289 del 2013), di cui questa Corte ha altresì affermato l'applicabilità diretta alle Regioni a statuto speciale e, segnatamente, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (da ultimo, sentenza n. 54 del 2014).
6.4.- Deve ancora osservarsi che le spese collegate all'utilizzo di soggetti disoccupati nei cantieri comunali, sottratte dalle disposizioni censurate all'applicazione dei limiti alle spese di personale previsti dal legislatore regionale, rientrano a pieno titolo nell'ambito di applicazione di entrambe le norme statali indicate dal ricorrente come parametri interposti. Infatti, con riferimento a figure del tutto analoghe, previste dalla legislazione della Regione autonoma Sardegna, questa Corte ha di recente affermato che «l'utilizzo di prestazioni lavorative per il tramite dei cantieri di lavoro ricade de plano nell'ambito della disciplina di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, poiché rappresenta, comunque, una forma di lavoro temporaneo del quale l'amministrazione si avvale, anche indirettamente, per la realizzazione di opere o attività di interesse pubblico locale» (sentenza n. 87 del 2014). La formulazione dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 è perfino più ampia e onnicomprensiva di quella dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. Non può esservi dubbio, pertanto, che le spese di personale cui si riferiscono le disposizioni regionali censurate rientrano nell'ambito di applicazione di entrambi i principi di coordinamento della finanza pubblica invocati dal ricorrente, che sono diretti a contenere anche tali categorie di spese.
6.5.- Una volta stabilito, per un verso, che le due disposizioni statali volte a limitare la spesa di personale costituiscono principi di coordinamento di finanza pubblica applicabili alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, per altro verso, che le spese collegate alle peculiari figure di personale cui si riferiscono le norme regionali censurate rientrano nell'ambito di applicazione di tali principi, resta da verificare la sussistenza dell'asserito contrasto fra le norme regionali e i principi statali.
Al riguardo, a prescindere dal fatto, evidenziato dalla difesa, che i limiti regionali alle spese di personale, cui le disposizioni censurate derogano, sono congegnati in modo diverso rispetto ai corrispondenti limiti posti dalle norme statali interposte, va ritenuto che l'asserito contrasto effettivamente sussista.
La deroga ai limiti posti dalla disciplina regionale alle spese di personale, infatti, si risolve comunque, almeno indirettamente, in un contrasto con i corrispondenti limiti posti dal legislatore statale che, pur se diversamente congegnati, hanno la stessa finalità.
In particolare, i primi due commi dell'art. 7, come già detto, sottraggono le assunzioni nei cantieri di lavoro all'applicazione di norme regionali (art. 12, commi 25 e 28.1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2008) che prevedono, per gli enti le cui spese di personale abbiano superato un certo tetto (30 per cento delle spese correnti), un obbligo di ridurre tali spese rispetto all'esercizio finanziario precedente o, per gli enti non soggetti al patto di stabilità, di contenere le spese di personale entro il limite del corrispondente ammontare del penultimo anno precedente. La mancata soggezione a tale vincolo regionale di alcune spese per il personale si risolve, indirettamente, in un contrasto con l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, che pone un divieto generale di assunzioni di qualsivoglia genere, a carico degli enti le cui spese di personale superino un analogo tetto (50 per cento delle spese correnti), sempre allo scopo

di contenere l'ammontare complessivo della spesa di personale.
L'art. 7, comma 3, della legge impugnata sottrae le assunzioni nei cantieri di lavoro a norme regionali (art. 13, comma 16, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 2009) che limitano (anche) le assunzioni a tempo determinato al 20 per cento del turn over (di quelle a tempo indeterminato). Anche in questo caso, la mancata applicazione di tale vincolo regionale si risolve, indirettamente, in un contrasto con l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, che pone un analogo limite alla spesa per personale precario, la quale non può superare il 50 per cento di quella sostenuta per le corrispondenti finalità nell'anno 2009, salvo specifiche eccezioni, in cui non rientrano le fattispecie cui si riferisce la disciplina censurata e che, comunque, non abiliterebbero a superare l'ammontare complessivo della spesa sostenuta per le corrispondenti finalità nell'anno 2009.
Né può convincere, infine, l'interpretazione proposta dalla difesa regionale, secondo cui le norme censurate avrebbero inteso sottrarre le assunzioni connesse ai «cantieri di lavoro» ai soli vincoli regionali, ferma però restando la diretta applicazione della diversamente congegnata disciplina statale: una simile interpretazione appare in contrasto con l'evidente finalità perseguita dalle norme regionali censurate, chiaramente rivolte a sottrarre le assunzioni presso i cantieri di lavoro ai limiti complessivi di spesa per il personale posti a carico degli enti locali dalla disciplina di finanza pubblica, sia regionale, sia statale.
In conclusione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente con riferimento all'art. 7, commi 1, 2 e 3, sono fondate.
7.- È fondata, infine, anche la questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 10, comma 5, della legge impugnata, in materia di progressioni professionali del personale regionale.
7.1.- Tale disposizione prevede, «In relazione alla necessità di valutare, ai fini dell'anzianità di servizio, anche i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato», che «la revisione delle graduatorie delle procedure attuative del disposto di cui all'articolo 16 del contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale del personale regionale, sottoscritto in data 11 ottobre 2007, e il conseguente conferimento delle relative posizioni avviene salvaguardando, in ogni caso, quelle già conferite e comunque nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per la contrattazione collettiva integrativa».
Secondo il ricorrente, tale previsione normativa, nella parte in cui «non precisa che il conferimento delle dette posizioni può avere esclusivamente effetti giuridici», violerebbe il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica posto dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, ai sensi del quale «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
7.2.- Innanzitutto, va precisato che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa regionale, lo stesso art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, ha natura di principio di coordinamento della finanza pubblica vincolante anche per le Regioni a statuto speciale. Questa Corte ha infatti recentemente affermato, proprio in riferimento ad una disposizione legislativa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, impugnata per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, che quest'ultima disposizione «vincola le Regioni, anche a statuto speciale, nei suoi aspetti di dettaglio, senza alcuna possibilità di deroga» (sentenza n. 3 del 2013).
Ciò posto, è altresì evidente che la norma regionale censurata vìola tale parametro interposto e rientra nell'ambito di applicazione temporale dello stesso. L'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 si riferisce alle progressioni di carriera «disposte» nel triennio 2011-2013. Le posizioni economiche cui si riferisce la norma regionale, pur se attraverso una revisione delle graduatorie relative ad anni precedenti, sono tuttavia disposte in tale periodo. D'altronde, sotto il profilo sostanziale, la norma statale intende annullare l'effetto di incremento della spesa connesso a decisioni assunte nel periodo di riferimento: se fosse consentito al legislatore regionale disporre nuove progressioni agendo su graduatorie pregresse, sarebbe facile l'elusione del principio di contenimento della spesa posto dal legislatore statale.
Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge impugnata.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 28, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013;

4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 12 e 14 della legge costituzionale n. 1 del 1963, alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni), agli artt. 121 e 122 della Costituzione, nonché ai principi fondamentali dell'ordinamento in tema di prorogatio, anche in relazione agli artt. 1 e 2 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.

IL PRESIDENTE E REDATTORE: Sabino Cassese
IL CANCELLIERE: Gabriella Melatti

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2014
Il Direttore della Cancelleria: Gabriella Melatti

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

14_29_3_GAR_AG SVIL AGEMONT ASTA IMMOBILI_018

Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont Spa - Amaro (UD)

Avviso d'asta per la vendita in lotto unico e indivisibile di ufficio ed autorimessa in comune censuario di Maniago.

I. Agenzia per lo sviluppo economico della montagna Agemont S.p.A.- via Jacopo Linussio n. 1 -33020 Amaro (UD) tel. 0433 486111-fax 0433 486500; agemont@agemont.it; agemont@legalmail.it
II. Asta pubblica per la vendita in lotto unico e indivisibile di Ufficio ed Autorimessa in Comune Censuario di Maniago (Pordenone), facenti parte del Complesso Commerciale Residenziale denominato San Mauro, con accesso da Viale della Vittoria, individuati nel Catasto dei fabbricati come segue: Fg.20 mappale 664 sub.71 Cat. A/10 cl.4 vani 7 p.1; Fg.20 mappale 664 sub.122 Cat. C/6 cl.5 mq. 15 S1. Prezzo base di asta € 210.000,00 (duecentodiecimila//00) a corpo, al netto degli oneri fiscali. Deposito cauzionale € 10.500,00.
III. L'asta si terrà con il sistema delle offerte segrete, pari o in aumento rispetto al prezzo base, con esclusione automatica delle offerte inferiori rispetto al prezzo posto a base di gara; si procederà all'aggiudicazione anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola offerta valida. L'aggiudicazione sarà al miglior offerente, ad unico incanto, e quindi senza possibilità di ulteriori offerte in aumento; in caso di offerte uguali, si provvederà immediatamente a nuova offerta da parte degli interessati, se presenti; in caso di assenza di tutti gli interessati, la società venditrice comunicherà agli offerenti l'invito a presentare un'ulteriore offerta in aumento.
IV. Termine ricezione offerte: 05/08/2014 ore 11.00; Apertura:06/08/2014 ore 11.00.
V. Avviso integrale disponibile su: http://www.agemont.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott.ssa Valentina Della Mea

14_29_3_GAR_COM FORGARIA NEL FRIULI GARA REFEZIONE_013

Comune di Forgaria nel Friuli (UD)

Avviso di procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica.

Periodo: 01.09.2014-31.08.2017.
Termine presentazione offerte: 06/08/2014 ore 12.00.
Valore stimato a base d'appalto: €. 304.820,00.
La documentazione (Bando e Capitolato) può essere scaricata dal sito Internet:
www.comune.forgarianelfriuli.it.
Per informazioni: Tel. 0427/808137-808042, Fax. 0427/808136.
Forgaria nel Friuli, 3 luglio 2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO:
p.i. Pietro De Nardo

14_29_3_GAR_DIR ATT PROD BANDO GAL TORRE NATISONE FILIERA CORTA_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio sviluppo rurale - Udine

Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione ed il potenziamento/miglioramento della filiera corta. Programma di sviluppo rurale 2007 ? 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader, Misura 411, Azione 1 - Valorizzazione dei prodotti agricoli locali, Intervento 1 del PSL di Torre Natisone GAL.

14_29_3_GAR_DIR ATT PROD BANDO GAL TORRE NATISONE FILIERA CORTA_1_TESTO

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: *L'Europa investe nelle zone rurali*

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

METODO LEADER

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Asse IV Leader

Piano di Sviluppo locale 2007-2013
del Gruppo di azione locale Torre Natisone GAL

Misura 4.1.1
AZIONE 1 "VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI"

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO/MIGLIORAMENTO DELLA FILIERA CORTA

SECONDA PUBBLICAZIONE

Approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL
(deliberazione n. 101.06 del 28 marzo 2014)
Tarcento , 3 giugno 2014

Il Presidente
Mauro Veneto

Sommario

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 411 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, azione 1 "Valorizzazione dei prodotti agricoli locali", con riferimento all'intervento 1 "Investimenti aziendali volti alla realizzazione ed al potenziamento/miglioramento della filiera corta" previsto dal Piano di sviluppo locale 2007-2013 (PSL) del gruppo di azione locale (GAL) Torre Natisone, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonomia Friuli Venezia Giulia.
2. L'aiuto è finalizzato a sostenere gli investimenti diretti ad accrescere il valore delle produzioni agricole locali grazie alla creazione di canali di commercializzazione che sfruttino la sinergia con le azioni attivabili nell'ambito della strategia dì sviluppo locale e che permettano di "accorciare" il circuito commerciale produttori-consumatori, nell'ambito di interventi finalizzati a:
   a) favorire l'intervento diretto delle aziende agricole nella trasformazione e nella commercializzazione delle proprie produzioni;
   b) sostenere l'attivazione di sinergie fra aziende agricole e quelle del turismo;
   c) favorire l'introduzione di nuove tecnologie finalizzate all'aumento della competitività e alla riduzione dei costi di produzione;
   d) favorire il miglioramento della qualità e dell'igiene dei prodotti lavorati.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
   a) filiera corta: rapporto di compravendita diretta tra produttore e consumatore, che, non prevedendo intermediari commerciali, favorisce una diminuzione del prezzo finale dei prodotti agricoli e una migliore conoscenza di questi ultimi e di chi li produce e consiste nell'ottenimento di produzioni animali e vegetali nelle aziende agricole e la loro destinazione alla vendita diretta al consumatore finale per almeno il 51% di un determinato prodotto aziendale, purché il medesimo prodotto sia stato sottoposto ad almeno una lavorazione successiva alla produzione di base;
   b) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA.), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
   c) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente bando;
   d) investimento: insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile o di un gruppo omogeneo di iniziative;
   e) aree rurali C e D: le aree rurali individuate nell'Allegato 1 al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia;
   f) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
   g) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
   h) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;

i) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
j) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
k) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
l) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
m) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica l' dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
n) giovane agricoltore: soggetto di età superiore ai diciotto anni e inferiore ai quaranta alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data. Per la determinazione della data di presentazione della domanda di aiuto si fa riferimento alla data di presentazione della copia cartacea ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
o) imprenditoria femminile (ai sensi della legge 215/1992).- l'impresa individuale la cui titolare è una donna; le società di persone e le società cooperative costituite da donne in misura non inferiore al 60%; le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote detenute da donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne;
p) IAP - Imprenditore Agricolo Professionale - definizione di cui al Decreto Legislativo n.99 dd 29 marzo 2004 e succ. mod.;
q) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenuti pertanto cantierabili gli interventi provvisti della documentazione indicata all'articolo 11, comma 6, lettera e) del presente bando;
r) perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto;
s) cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione;
t) l' effetto incentivante di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1698/2005 e dell'art. 34 del Regolamento generale del PSR n. 040/Pres del 28.02.2011, sussiste qualora almeno uno degli investimenti che compongono l'operazione non sia ultimato dal punto di vista fisico o finanziario prima della data della decisione individuale di finanziamento.

Art. 3 - Area di Intervento.

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio del GAL che risulta così suddiviso:
   a) Comuni appartenenti all'area rurale C: Attimis, Cividale del Friuli, Faedis, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, San Pietro al Natisone, Tarcento, Torreano;
   b) Comuni appartenenti all'area rurale D: Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Taipana.

Art. 4 - Soggetti beneficiari.

1. Beneficiari dell'aiuto sono le imprese agricole e le cooperative di produzione primaria di prodotti agro-zootecnici che soddisfano i seguenti requisiti:

a) siano iscritte al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competenti per territorio. Per quanto riguarda le cooperative di produzione primaria di prodotti agro-zootecnici sia iscrizione alla CCIAA che iscrizione al registro regionale delle cooperative;
b) con sede operativa oggetto di intervento, ai sensi del presente bando, localizzata in uno dei Comuni di cui all'articolo 3;
c) siano proprietari, anche pro-quota, degli immobili e/o possessori (affittuari o titolari di altro diritto reale) che garantisca la disponibilità degli stessi per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18, comma 1, lett. a.5) del presente bando;
d) aventi, alla data di presentazione della domanda, la Superficie Agricola Utile (S.A.U.) collocata prevalentemente nell'area di intervento del presente bando;
e) aventi, alla data di presentazione della domanda, almeno una U.T.E. (Unità Tecnico Economica) collocata nell'area di intervento del presente bando, fatte salve le aziende ubicate nelle aree rurali caratterizzate da problemi complessivi dì sviluppo (Area D).

2. In caso di comproprietà o nel caso di altro diritto, il richiedente dovrà avere acquisito l'assenso scritto da parte di tutti gli altri soggetti che vantano diritti sull'immobile oggetto di contributo allegando alla domanda di aiuto la dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato AA, che lo autorizza:

a) alla presentazione della domanda;
b) all'esercizio dell'attività cui la domanda è finalizzata;
c) all'esecuzione degli interventi previsti dalla domanda, garantendo il proprio assenso per tutto il periodo del vincolo di destinazione d'uso previsto (art. 18, comma 1, lettere a.5).

Saranno considerate inammissibili le "domande di aiuto incrociate", ovvero le domande presentate da ciascuno dei comproprietari con l'assenso degli altri e sullo stesso immobile in comproprietà.

3. Le imprese agricole devono occupare, al momento della presentazione della domanda di aiuto, almeno una unità lavorativa a tempo pieno con posizione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo o dipendente, fatte salve le aziende ubicate nelle aree rurali caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo (Area D). L'unità lavorativa è calcolata sulla base delle indicazioni definite dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005.
4. Non potrà essere individuato come beneficiario il nudo proprietario dell'immobile oggetto della domanda di aiuto.
5. I succitati requisiti devono essere soddisfatti alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), e devono permanere fino alla scadenza del vincolo di destinazione d'uso previsto all'articolo 18, comma 1, lett. a.5) del presente bando.

CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
   a) formali:
      a.1 legittimazione del richiedente;
      a.2 rispetto dei termini di presentazione della domanda;
      a.3 correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
      a.4 localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;
   b) generali:
      b.1 coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
      b.2 divieto di cumulo dell'aiuto richiesto con ogni altro tipo di agevolazione pubblica concessa o ricevuta per la stessa spesa;
      b.3 disponibilità giuridica dell'immobile oggetto dell'intervento di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a.5); nel caso il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario dell'immobile, autorizzazione dello stesso all'esecuzione dell'intervento;
      b.4 il richiedente non deve trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non deve essere sottoposto a procedure concorsuali;
2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:

   a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;

   b) presentazione della domanda fuori termini, rispetto a quanto indicato all'art.11 comma 2.

3 Nel caso di lavori di carattere edilizio, saranno ammesse solo le operazioni ritenute cantierabili, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. q) del presente bando, al momento del rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN.

4 Non saranno ammissibili le domande di aiuto che non presenteranno il requisito della sussistenza del rispetto dell'effetto incentivante di cui all'art. 2 comma1 lett. t) del presente bando. Tale requisito verrà verificato prima della emissione della Decisione Individuale di Finanziamento.

Art. 6 - Interventi finanziabili.

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti a realizzare ovvero a potenziare/migliorare attività di manipolazione/trasformazione e commercializzazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana di cui all'Allegato I del Trattato. Potranno essere finanziati interventi che si riferiscano anche ad una sola delle attività indicate (ad es. solo trasformazione) a condizione che il beneficiario dimostri comunque di dare luogo ad una filiera corta completa.
2. Gli interventi ammessi a finanziamento rispettano:
   a) il limite minimo di spesa ammissibile totale di € 10.000,00;
   b) la spesa massima ammissibile pari a € 62.500,00;
   c) le tipologie di spesa ammissibili di cui al successivo articolo 7.

Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 dei 15 dicembre 2006 e n. 651/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:

   a) costruzione-realizzazione o miglioramento di beni immobili che si prestino per caratteristiche tipologiche e funzionali ad un conveniente utilizzo aziendale in funzione degli obiettivi dell'intervento;
   b) attrezzature per la manipolazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli;
   c) licenze e certificazioni di qualità;
   d) servizi di consulenza specialistica sulle tecniche di trattamento e commercializzazione delle produzioni (l'investimento per tali servizi non potrà superare l'importo complessivo di € 5.000,00);
   e) spese generali, comprensive delle spese tecniche, nella misura massima del 12% dell'importo dell'investimento cui sono funzionali, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lett. e) del regolamento (CE) n. 1974/2006;
   f) produzione e diffusione di materiale promozionale che non potrà superare l'importo complessivo di €. 2.500,00.

   La somma delle spese di cui alle precedenti lettere c), d), e) e f) non può superare il 25% dell'intero investimento.
2. Non sono ammissibili:
   a) l'acquisto di terreni;
   b) gli interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione;
   c) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
   d) gli interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali;
   e) l'acquisto di attrezzature o materiali usati, arredi per l'allestimento del punto vendita;
   f) l'acquisto di veicoli e macchine agricole;
   g) gli interessi passivi;
   h) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a euro 200,00;
   i) imposta sul valore aggiunto (IVA);
   j) acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora, ai sensi dell'art. 55 del Reg. (CE) 1974/2006;
   k) acquisto di materiale di facile consumo.
   l) acquisto di materiale informatico (hardware e software) e di parabole satellitari per l'accesso ad internet;
3. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto.
4. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, a richiesta dell'interessato, la domanda utilmente inserita in graduatoria che non trova accoglimento per mancanza di risorse disponibili, vale come segnalazione preventiva ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta in caso di riproposizione della domanda su bandi successivi, purché sussista l'effetto incentivante di cui all'art. 34 del D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
5. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.
6. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo art. 23 del bando stesso.
7. Le spese devono riferirsi agli investimenti esclusivamente destinati alla filiera corta e/o al punto vendita inerente a tale attività. Nel caso in cui ciò non sia possibile e con riferimento ai soli lavori di cui al comma 1, lett. a) e b), è necessario determinare, a cura di un tecnico qualificato, la spesa pro quota con riferimento all'attività di cui al presente bando.

Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli Interventi.

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazione ed integrazioni.

2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

CRITERI DI SELEZIONE			PUNTEGGIO MASSIMO
CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE (indicatore)		
	Descrizione	Punteggio	
Imprenditoria giovanile	Aziende con un solo giovane agricoltore	3	5
	Aziende con due o più giovani agricoltori	5	
Incremento dell'occupazione	da 0,125 a 1 ULA	2	4
	da 1,1 a 2 ULA	3	
	più di 2 ULA	4	
Imprenditoria femminile	Azienda agricola femminile o a prevalente partecipazione femminile	3	3
Progetto proposto da Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)	Definizione di cui al Decreto Legislativo n.99 dd 29 marzo 2004 e succ. mod.	6	6
Progetto il cui intervento contribuisca alla creazione di un sistema turistico locale e alla qualità della vita della popolazione residente	Contratti di fornitura con aziende del settore turistico relativamente ai prodotti della filiera	1	1
Agricoltura di qualità	Prodotto di filiera biologico (attribuibile alle sole aziende degli imprenditori iscritte nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 4 L.R. 32 del 1995)	3	5
	Sviluppo dell'allevamento non intensivo	2	
Localizzazione dell'intervento	Investimento localizzato nell' ambito di Comuni con territorio soggetto a parco o riserva naturale	1	8
	Investimento localizzato nelle aree maggiormente svantaggiate del proprio territorio (zona D)	7	
	TOTALE		32

3. Al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi, si precisa quanto segue:
   - 3.1 Per la definizione di imprenditoria giovanile si rimanda all'art. 2 del presente bando. . In tutti i casi i limiti di età si considerano con riferimento al momento della presentazione della domanda cartacea. I punteggi previsti per la domanda presentata da giovani e per la domanda presentata da donne sono cumulabili (nel caso, ad esempio, di una ditta individuale, il cui titolare sia una donna giovane).
   - 3.2 I punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal Libro Unico del Lavoro al momento della presentazione della domanda di aiuto. I posti di lavoro sono rapportati ad Unità Lavorativa Anno denominata ULA, così come definita del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di lavoro di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, al dipendente vengono conteggiati a 0,35 ULA (28/40*6/12= 0,35). Per ULA inferiori 0,125 non sarà riconosciuto alcun punteggio. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell' ambito dei controlli relativi alla garanzia e mantenimento degli impegni assunti con art. 18 comma 1 lett. a.9 del presente bando.
   - 3.3 Per la definizione di imprenditoria femminile si rimanda all'art. 2 del presente bando.
   - 3.4 Per la definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP) si rimanda all'articolo 2 lettera p) del presente bando.
   - 3.5 Per progetto il cui intervento contribuisca alla creazione di un sistema turistico locale e alla qualità della vita della popolazione residente, si intende l'immissione del prodotto nel sistema turistico locale, dimostrabile attraverso presentazione di accordi scritti tra l'azienda agricola richiedente il contributo e altre imprese del comparto turistico che si impegnano ad utilizzare i beni prodotti dalla stessa azienda agricola nel proprio ciclo produttivo.
   - 3.6 Il punteggio per "prodotto di filiera biologico" è attribuibile alle sole aziende degli imprenditori iscritte nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 4 L.R. 32 del 1995). I prodotti biologici che rientrano nell'investimento aziendale, di cui al presente bando, devono rappresentare una percentuale superiore al 50% della produzione lorda vendibile.
   - 3.7 Per l'ottenimento del punteggio per sviluppo dell'allevamento non intensivo si fa riferimento al rapporto UBA ed ettaro di superficie foraggiera compreso tra 0,25 e 2 UBA (Reg. applicativo della misura 211)
   - 3.8 I Comuni con territori inclusi in parchi, riserve naturali e aree protette come individuate nell'Allegato IV al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli V.G. sono : Attimis- Faedis- Nimis- Taipana- Pulfero-Savogna-Lusevera-Cividale del Friuli- San Pietro al Natisone.
   - 3.9 I Comuni localizzati nelle aree maggiormente svantaggiate (zona D del PSR 2007-2013) sono riportati all'art. 3 comma 1 lett.b)

A parità di punteggio è data precedenza alla domanda di aiuto presentata dal beneficiario più giovane.

Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITA DI AIUTO

Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili.

1 Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a € 70.000,00 e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEARS	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 30.800,00[1]	€ 39.200,00[1]	€ 70.000,00[1]

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.

1. L'aiuto in conto capitale è concesso secondo i limiti percentuali di intensità stabiliti nel prospetto che segue:

TIPOLOGIA DEL RICHIEDENTE	INTENSITA' CONTRIBUTO
Giovani agricoltori	60 %
Altre aziende agricole	50 %

L'aiuto massimo concedibile è pari a € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).

Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo non sia inferiore al 30% della spesa ammissibile.

2. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate per il finanziamento della domanda di cui al comma precedente con l'intensità contributiva di cui al comma 1 del presente articolo e, seguendo l'ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande non finanziate per mancanza di risorse.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli art. 3, comma 1, lett. bb), e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati. La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte **entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione** del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata, sottoscritta dal beneficiario e corredata della documentazione, sarà consegnata in originale, entro 15 (quindici) giorni dalla

1 L'importo indicato è quello risultante dalla rimodulazione finanziaria approvata con del. N. 102.1 dd. 16.04.2014 avente ad Oggetto: *PSL 2007- 2013 - Asse IV Leader – approvazione 5a Variante* attualmente in fase di approvazione da parte dell' Autorità di Gestione del PSR.

scadenza di cui sopra, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo: Torre Natisone GAL s. cons. a r.l. - Via Frangipane, 3 - 33017 TARCENTO (UD) (art. 13 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011). Si ricorda che tutta la documentazione allegata alla domanda di aiuto dovrà avere data antecedente al rilascio della domanda stessa.

3. La domanda cartacea è presentata a mani presso la sede del GAL dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedita a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nei caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di quindici giorni e le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 di Torre Natisone GAL, Misura 411, Azione 1, Intervento 1 "Investimenti aziendali volti alla realizzazione ed al potenziamento/miglioramento della filiera corta- Seconda pubblicazione".
6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
   a) copia di un documento di identità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 dei Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   b) copia dell'atto dal quale si evince la legittimazione alla sottoscrizione della domanda di aiuto (solo nel caso in cui il beneficiario sia diverso da impresa individuale);
   c) copia del titolo in forza del quale il richiedente ha la disponibilità giuridica dell'immobile oggetto dell'intervento di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 18 comma 1 lett. a)5 e copia dell'autorizzazione del proprietario all'esecuzione delle opere (per i soli interventi che insistono su fabbricati di cui il richiedente ha la disponibilità giuridica ma non la proprietà) elaborata secondo il modello Allegato AA);
   d) piano d'impresa redatto secondo il modello di cui all'Allegato B);
   e) per i lavori di cui all'art. 7, comma 1, lett. a): il progetto, corredato della documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle prescritte autorizzazioni amministrative per l'avvio dei lavori edilizi - se del caso -, della descrizione dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica e della perizia asseverata (di cui all'Allegato C) prevista dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, e riferita ai lavori od opere ammissibili rispetto alla tipologia d'intervento prevista dagli articoli 2 e 7 del presente bando. La perizia asseverata dovrà attestare il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con il lavori di cui al presente progetto;
   f) in caso di acquisto di attrezzature terna di preventivi forniti da imprese diverse con allegata la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato secondo il modello di cui all'Allegato D) al presente bando in cui, sulla base di parametri tecnico — economici, è motivata la scelta del bene. Nel caso in cui i beni siano altamente specializzati o siano finalizzati a completare forniture preesistenti e non sia possibile individuare più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di individuare altri fornitoci e, sulla base di parametri tecnico/economici viene motivata la scelta del bene, le terne di preventivi devono riportare date antecedenti al rilascio della domanda;
   g) terna di preventivi relativi agli investimenti per licenze, certificazioni, servizi di consulenza,

le terne di preventivi devono riportare date antecedenti al rilascio della domanda;

h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato E), attestante:
   - h1 che l'impresa non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   - h2 che l'impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
   - h3 di essere a conoscenza del divieto di contribuzione previsto dall'art 31 della L.R 7/2000 a fronte di apporti di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado, o di rapporti giuridici tra soci, amministratori, legali rappresentanti, titolari di impresa rilevanti ai fini della concessione dell'aiuto;
   - h4 di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del presente bando.

i) nel caso di filiera già esistente, la documentazione contabile e fiscale relativa al volume di vendite al consumatore finale composta da:
   - dichiarazione ai fini IVA dell'anno precedente l'emissione del bando
   - libro dei corrispettivi

Nel caso in cui l'azienda agricola del beneficiario si trovi in regime di esonero dalla tenuta dei libri contabili dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione sost. di atto di notorietà (ALL: G) attestante la propria posizione fiscale ed esibirà successivamente, in fase di collaudo e per tutta la durata del vincolo, la documentazione contabile, anche non fiscale, atta a dimostrare il raggiungimento del 51% di vendita al consumatore finale.

j) la prevista scheda della filiera corta- Stato di attuazione- di cui all' Allegato AB.

7. Ai fini dell'attribuzione del punteggio alla domanda di aiuto, deve essere allegata, pena la non attribuzione del relativo punteggio, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 dei D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato F), attestante che il richiedente:
   - Azienda con un solo giovane agricoltore
   - Azienda con due o più giovani agricoltori
   - Di prevedere un incremento occupazionale pari :
     - a 0,125 a 1 ULA
     -da 1,1 a 2 ULA
     -più di 2 ULA
   - Azienda agricola femminile o a prevalente partecipazione femminile
   - Di essere Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come da definizione di cui al Decreto Legislativo n.99 dd 29 marzo 2004 e succ. mod.
   - Di impegnarsi a produrre uno o più contratti di fornitura con aziende del settore turistico relativamente ai prodotti della filiera
   - di essere in possesso della "certificazione biologica" rilasciata da un organismo terzo e che i prodotti biologici che rientrano nell'investimento aziendale rappresentano una percentuale superiore al 50% della produzione lorda vendibile anteriore al presente investimento;
   - Che il rapporto tra UBA ed ettaro di superficie foraggiera è compreso tra 0, 25 e 2.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.

1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi delle domande non ricevibili e non

ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL entro il termine di 45 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto è interrotto nel caso di richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.

2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL, prima della approvazione della graduatoria, ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
3. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Concessione del contributo.

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 della Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. In caso di mancato rilascio del DURC ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.
3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma I.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento al conto corrente intestato al beneficiario:
   a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50% dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti, con presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa (art. 40 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. dei 2011);
   b) acconti (pagamenti intermedi): ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50 per cento e dell'80 per cento del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo dell'anticipazione precedentemente erogata;
   c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento (art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).
3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data di rilascio.
4. Alla domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi

richiesti.:
a) anticipazione: fideiussione di cui al comma 2, lett. a);
b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.

5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.
6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AGEA viene disposto su nulla osta del GAL in sede di liquidazione del saldo.

Art 15 - Inizio e conclusione degli interventi.

1. Il beneficiario dà inizio agli interventi finanziati dopo la presentazione della domanda di aiuto.
2. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro il 31 marzo 2015, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL per l'attuazione del PSL.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
   a) bonifico bancario;
   b) ricevuta bancaria;
   c) bollettino postale;
   d) vaglia postale;
   e) assegno circolare o bancario non trasferibili;
   f) carta di credito o bancomat.
3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, carta di credito, bancomat, bonifico bancario effettuato tramite home banking, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.
4. Il pagamento in contanti e tramite carte prepagate non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa in originale (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.
6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento - fatta eccezione per quanto previsto

dall'art. 7, comma 7, del presente Bando - la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.

7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. dei 2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
   a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
   b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
   c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le categorie di costo individuate dal comma 1 dell'articolo 7 del presente bando;
   d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
   e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
   f) per le opere edili:
      f)1 ove non già allegati alla domanda di aiuto, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;
      f)2 perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a);
      f)3 altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
   a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b) e c) — fatture, pagamenti, elenco;
   b) per le opere edili:
      b.1)ove non già allegati alla domanda di aiuto o alla domanda di acconto, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;
      b.2) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
         b)2.a computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di

spesa, del riferimento alle relative fatture;

b)2.b riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le categorie: opere edili, impianti e spese generali;

b)2.c descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;

b)2.d dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;

b)2.e dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;

b.3) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;

b.4) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;

b.5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;

c) per l'acquisto di arredi, attrezzature, dotazioni, licenze, certificazioni e consulenze specialistiche:

c.1) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;

c.2) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;

c.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;

c.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;

d) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

Art. 17 – Varianti.

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti all'intervento devono essere richieste in via preventiva ed essere eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:

   a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;

   b) acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionale superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;

   c) variazione dei prezzi di mercato;

d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
e) utilizzo dell'economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.

4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 2 e nel rispetto del limite minimo di spesa previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a).

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:

a) Impegni essenziali:

a)1 non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
a)2non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
a)3 realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
a)4 mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
a)5 conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per il periodo di 10 anni per gli investimenti relativi ad immobili e di 5 anni per le rimanenti tipologie di spesa, a decorrere dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento ;
a)6 rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
a)7 non spostare i beni oggetto di contributo al di fuori del territorio indicato dall'articolo 3 del presente bando;
a)8 consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;
a)9 rispettare il dato occupazionale dichiarato in sede di domanda per il periodo di 2 anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.

b) Impegni accessori:

b)1 comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;

b)2 rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;

b)3 mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;

b)4 per gli interventi che comportano un costo totale ammesso superiore a curo 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:

- a la descrizione dell'intervento;
- b la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'Allegato VI del regolamento (CE) n. 197412006;
- c la dicitura “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
- d il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'Allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/12006;
- e il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- f l'emblema della Repubblica italiana.

Le informazioni di cui alle lettere da b a d occupano almeno il 25 % dello spazio della targa. Inoltre il beneficiario dovrà tener conto di quanto previsto dalla "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" del Servizio sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR.

Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi, pagine web, materiale multimediale e simili) concernenti l'intervento cofinanziato devono riportare le informazioni previste dall'Allegato VI punto 3 del Reg. CE 1974/2006, utilizzando i loghi della "Guida" di cui alla lettera b.4);

I beneficiari hanno l'obbligo di trasmettere al GAL la bozza di tutto il materiale promozionale che intendono realizzare nell'ambito dell'operazione finanziata al fine di una verifica di conformità alle disposizioni comunitarie nonché devono rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR. Devono infine corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 44512000.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello della data di conclusione del progetto, così come definita dall'articolo 15, comma 2 del presente bando, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo occupazionale nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo occupazionale. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
5. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa

all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

Art. 19 - Controlli.

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono effettuati i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'art. 11, comma 6, lett. e.5) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto.

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre un 3% l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentarie forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso - secondo i casi - con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
   a) rinuncia da parte del beneficiario;
   b) mancata realizzazione dell'intervento o mancato rispetto delle finalità poste dall'art. 1 comma 2;
   c) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22 – Controversie.

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentarie forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 dei 21 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
   - regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
   - regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
   - regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misura di sostegno della sviluppo rurale;
   - legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche e integrazioni;
   - Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2013);
   - legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazione e integrazioni;
   - decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

   nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali.

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei

requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.

4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Art. 25 – Pubblicazione del bando e Informazioni.

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Torre Natisone.
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, e resi disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL (www.torrenatisonegal.it).
3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Elenco allegati

Allegato AA): dichiarazione di assenso dei proprietari;

Allegato AB): scheda della filiera corta – stato di attuazione;

Allegato B): piano di impresa;

Allegato C): perizia asseverata;

Allegato D): modello di dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi;

Allegato E): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

Allegato F): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assegnazione dei punteggi.

Allegato G): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al regime fiscale del richiedente;

14_29_3_GAR_DIR ATT PROD BANDO GAL TORRE NATISONE FILIERA CORTA_2_ALL1

Piano di Sviluppo locale 2007-2013- Misura 411- azione 1- intervento 1
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO /MIGLIORAMENTO DELLA FILIERA CORTA
Seconda pubblicazione

ALLEGATO AA)

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL/I PROPRIETARIO/I

- art. 11, comma 6, lett. c -

In riferimento al bando per la concessione di contributi a valere sulle risorse del PSL 2007-2013 di Torre Natisone GAL, Misura 411, Azione 1 “Valorizzazione dei prodotti agricoli locali”, Intervento 1 "Investimenti aziendali volti alla realizzazione ed al potenziamento/miglioramento della filiera corta »

- il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________ il _______________ C.F. _________________________ residente a _______________________________________in via _____________________________________

- il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________ il _______________ C.F. _________________________ residente a _______________________________________in via _____________________________________

in qualità di proprietario/i dell’immobile oggetto della presente domanda di contributo, sito nel Comune di ____________________________________, in via ____ e censito catastalmente al NCEU Foglio n. ____________ Mappale ________________ Sub_____________ , oppure intavolato al Comune censuario di ____ concesso in (*citare il diritto reale di godimento*) ____ all’impresa ____

DICHIARA/DICHIARANO

01) di autorizzare il richiedente, sig./sig.ra ____, nato/a a _______________________________ il _______________ C.F. _________________________ residente a _______________________________________ in via _______________________________, in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell’impresa __________________________ _____________________________, alla presentazione della domanda di contributo e all’esecuzione delle opere.

02) di garantire il proprio assenso per tutto il periodo del vincolo di destinazione d’uso previsto (art. 18, comma 1, lettere a.5).

Luogo e data

IL DICHIARANTE	**IL DICHIARANTE**
_____________________________	_____________________________
Firma	**Firma**

Allegata copia fotostatica di un valido documento d’identità del/i sottoscritto/i.

TORRE NATISONE GAL soc. cons. a.r.l. C.F. P.IVA 02392590309
Via Frangipane, 3 33017 Tarcento (UD) Tel. 0432 793295 fax 0432 1830138
www.torrenatisonegal.it
e-mail: torrenatisonegal@gmail.com

14_29_3_GAR_DIR ATT PROD BANDO GAL TORRE NATISONE FILIERA CORTA_3_ALL2

Asse IV Leader -Misura 4.1.1 – Azione 1 "Valorizzazione dei prodotti agricoli locali"
Intervento " Realizzazione e potenziamento /miglioramento della filiera corta"
Seconda pubblicazione

SCHEDA FILIERA CORTA- misura 411 del PSR 2007-2013 **ALLEGATO AB)**
Stato di attuazione alla data

AZIENDA AGRICOLA – Comune di

1. Filiera corta relativa al settore[1] 2. Settori complementari[2]	1. 2.
Interventi pre-individuati per l'attivazione della filiera [3]	☐ Disponibilità di un locale di stoccaggio e di stagionatura insaccati ☐ Disponibilità strutture per lavorazione prodotti apistici ☐ Disponibilità strutture di frigo-conservazione per prodotti ortofrutticoli ☐ Ampliamento cantina di vinificazione ☐ Disponibilità di uno spaccio-punto vendita-sala degustazione ☐ Potenziamento capacità di avvicinamento del consumatore mediante attività connesse (ospitalità agrituristica) ☐ Altro:
Sviluppo della filiera corta allo stato attuale[4]	☐ Allevamento con destinazione alla filiera corta: ☐ Altre produzioni di base destinate alla filiera corta: ☐ Attività di prima lavorazione e trasformazione che l'azienda è in grado di realizzare, con strutture proprie o con servizi extra-aziendali[5]: ☐ Attività di commercializzazione nel centro aziendale[6]: ☐ Ristorazione agrituristica ☐ Ospitalità agrituristica

[1] Citare il settore (cereali-proteaginose; zootecnia-latte; zootecnia-carne; vitivinicolo; frutticolo; orticolo; floricolo; olivicolo; produzioni biologiche; altri settori: uova-equini-miele allevamenti minori-funghicoltura) individuato nel Piano d'impresa come obiettivo della filiera corta in fase di presentazione della originaria domanda di aiuto. Esempio: latte e derivati del latte ovi-caprino
[2] Altri eventuali settori complementari, in analogia al punto 1. Esempio: carni ovi-caprine.
[3] Selezionare uno o più degli interventi individuati nell'originario piano di impresa. Sarà individuato l'intervento oggetto di finanziamento ed altri eventuali interventi collaterali che l'azienda aveva preordinato e che ha attuato o sta attuando
[4] Si tratta di descrivere i risultati fino ad oggi conseguiti nella costruzione della filiera corta
[5] Elencare e descrivere le diverse attività nei diversi segmenti di filiera: esempio caseificazione in minicaseificio aziendale, stagionatura in locali condizionati a disposizione dell'azienda ecc.
[6] Illustrare la modalità organizzata per la vendita diretta in azienda a consumatore finale

Asse IV Leader -Misura 4.1.1 – Azione 1 "Valorizzazione dei prodotti agricoli locali"
Intervento " Realizzazione e potenziamento /miglioramento della filiera corta"
Seconda pubblicazione

	☐Altro:
Sbocco di mercato verso consumatore finale[7]	A. Gli interventi finalizzati alla filiera Scorta, ultimati di recente, sono ancora in fase di avvio di attività. L'azienda intende praticare la vendita diretta a consumatore finale destinando a tale sbocco di mercato almeno il 51% della produzione di B. L'attività di vendita a consumatore finale della produzione di è di recente avvio. L'azienda intende praticare la vendita diretta a consumatore finale destinando a tale sbocco di mercato almeno il 51% della produzione di . Le cessioni a consumatore finale della produzione sono documentate nelle apposite scritture contabili. C. La filiera corta aziendale della produzione è un dato ormai consolidato e l'azienda vende a consumatore finale almeno il 51% della produzione ,come desumibile dalle registrazioni fiscali/contabili di vendita che si allegano alla presente, relativi all'anno 2012.
Conclusioni	Il programma finalizzato alla filiera corta rispetta allo stato attuale le prefissate finalità: ☐SI ☐NO ☐Altro:

Data,

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

____

[7] Se la filiera è in attivazione essendo appena ultimati i lavori optare per la soluzione A): in questo caso l'azienda non ha avuto ancora il tempo materiale per concretizzare i primi risultati. Se la filiera è già avviata e l'azienda ha già delle vendite a consumatore finale seppure di importanza relativa optare per la soluzione B), rappresentando in questo modo il concreto avvio della filiera. Se infine la filiera corta è una prassi ormai a regime optare per la soluzione C. Viene sempre fatto salvo quanto dipendente dalla aleatorietà del mercato e da condizioni non dipendenti dalla volontà dell'impresa.

14_29_3_GAR_DIR ATT PROD BANDO GAL TORRE NATISONE FILIERA CORTA_4_ALL3

ALLEGATO B

PIANO DI IMPRESA

- art. 11, comma 6, lett. d) -

modello per imprese, società e cooperative agricole

Misura 411 -Azione "Valorizzazione dei prodotti agricoli locali"
Intervento "INVESTIMENTI AZIENDALI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE ED AL POTENZIAMENTO/MIGLIORAMENTO DELLA FILIERA CORTA"

Indice:

RICHIEDENTE IMPRESA

1. DESCRIZIONE DELL'IMPRESA

1.1 Anagrafica aziendale e qualifica del richiedente

Richiedente (nome e cognome) ____________________

Indirizzo (via e numero civico) ____________________

CAP - Comune ____________________

Codice fiscale ____________________

In qualità di legale rappresentante dell'impresa:

Ragione sociale ____________________

Sede Legale (via e n.ro civico) ____________________

CAP - Comune ____________________

Codice fiscale/PIva ____________________

Esercente l'attività di
(indicare l'attività destinataria dei contributi richiesti) ____________________

Codice ATECO ____________________

Forma giuridica
(in base alla classificazione ISTAT) ____________________

Sede operativa (via e n.ro civico) ____________________

CAP - Comune ____________________

Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA (n.ro, data, Provincia) ____________________

N° Telefono (fisso e cellulare) ____________________

N° Fax ed e-mail ____________________

Nel caso di società:

Capitale sociale euro _______________

ELENCO SOCI E RELATIVE QUOTE DI CAPITALE			
Cognome e nome	**Data di nascita**	**Sesso (M/F)**	**Quota posseduta**
TOTALE CAPITALE SOCIALE			

1.2 Forze lavorative utilizzate in azienda

MANODOPERA FAMILIARE O SOCI				
cognome e nome	**data nascita**	**relazione di parentela**	**mansione aziendale**	**N. ore lavorative annue in azienda**

MANODOPERA EXTRA FAMILIARE	
	N. ore lavorative / anno
Dipendenti fissi n°	
Avventizi n°	

Forza lavorativa utilizzata in azienda TOTALE	

1.3 Terreni in conduzione

DESCRIZIONE CONDUZIONE	SAU	ALTRA SUPERFICIE	TOTALE
PROPRIETA'			
AFFITTO			
ALTRE FORME			
TOTALE			

1.4 Riparto colturale

UTILIZZO	SAU	ALTRA SUPERFICIE	TOTALE
TOTALE			

1.5 Descrizione fabbricati

DENOMINAZIONE	TIPO FABBRICATO	SUPERFICIE COPERTA (m^2)	VOL UME (m^3)	ANNO DI COSTRUZIONE/ RISTRUTTURA-ZIONE	STATO DI ADEGUATEZZA (scarso-mediocre-buono)

1.6 Consistenza zootecnica

DESCRIZIONE	N. CAPI	UNITÀ BESTIAME (UB)

1.7 Breve descrizione dell'attività agricola

2. DESCRIZIONE DELLA FILIERA CORTA

L'azienda dispone già di una filiera corta?

☐ **SI**

☐ **NO**

Se SI, descrivere brevemente la tipologia di filiera corta praticata

2.1 Descrizione macchinari, attrezzature e dotazioni

(Descrizione macchinari, attrezzature e dotazioni in possesso dell'azienda)

2.2 Tipologia di prodotti/servizi offerti

(Descrizione e caratteristiche dei prodotti/servizi eventualmente già realizzati dall'impresa e collegamenti con i nuovi.)

Descrizione e caratteristiche dei nuovi prodotti/servizi che si intendono realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1 Sintesi del progetto e degli obiettivi perseguiti

Descrivere l'iniziativa che si intende realizzare, definendone con chiarezza gli aspetti produttivi, organizzativi e logistici.

3.2 Interventi previsti

Descrivere gli interventi previsti dal progetto in riferimento alla tipologia di spesa.

3.3 Mercato di riferimento e analisi della concorrenza previsionale

Descrivere le caratteristiche del mercato di sbocco e il proprio mercato di riferimento previsionale (clienti, territorio, dimensione)

3.4 Descrizione tecnica del progetto proposto

Elencare i singoli investimenti da realizzare relativi ad ogni voce di spesa, specificando la tipologia, il riferimento alla perizia asseverata o al preventivo (selezionato sulla base della dichiarazione del tecnico qualificato) e l'importo. Qualora gli interventi non riguardino opere edili, ma siano previsti solo investimenti per impianti tecnologici, il preventivo del relativo costo dovrà essere riferito alla voce di spesa F.
Esempio:

VOCE DI SPESA	PREVENTIVO	IMPORTO
A-OPERE EDILI	Perizia asseverata	
B-IMPIANTI TECNOLOGICI	Perizia asseverata	
C-SPESE GENERALI	Perizia asseverata	
D-ATTREZZATURE	Prev. Ditta ZZZ del ………	
E-DOTAZIONI	Prev. Ditta ZZZ del ………	
F-IMPIANTI TECNOLOGICI	Prev. Ditta ZZZ del ………	
G- CONSULENZE SPECIALISTICHE	Prev. Ditta ZZZ del ………	
H-ACQUISIZIONE DI LICENZE E CERTIFICAZIONI DI QUALITA'	Prev. Ditta ZZZ del ………	
I- PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE	Prev. Ditta ZZZ del ………	

VOCI DI SPESA A-B-C-D-E-F-G-H-I-	TIPOLOGIA DI SPESA	PREVENTIVO Fornitore e data	IMPORTO al netto dell'IVA
		TOTALE €	

3.5 Programma degli investimenti

VOCI DI SPESA	Imponibile
OPERE EDILI	
IMPIANTI TECNOLOGICI (se non previste opere edili)	
ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA MANIPOLAZIONE, TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI AGRICOLI	
TOTALE INVESTIMENTI MATERIALI	
ACQUISIZIONE DI LICENZE E CERTIFICAZIONI DI QUALITA'	
ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA **max € 5.000,00**	
PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE **max € 2.500,00**	
SPESE GENERALI (*comprensive delle spese tecniche*) **max 12% delle spese di cui alle lettere a) e b) comma 1 art. 7 del bando**	
TOTALE INVESTIMENTI IMMATERIALI max 25% dell'intero investimento	
TOTALE INVESTIMENTO	
CONTRIBUTO PUBBLICO ATTESO dal presente bando	

3.6 Modalità di copertura finanziaria dell'investimento

Costo complessivo del progetto	

Aiuto richiesto	

Partecipazione del richiedente	
- con fondi propri	
- con prestiti da terzi (mutui…)	

4 CRONOPROGRAMMA

Data prevista per l'avvio dell'iniziativa ______________________
(articolo 15, comma 1 del bando)

Data prevista per la conclusione dell'iniziativa ______________________
(articolo 15, comma 3 del bando)

4.1 Tempi realizzativi

ATTIVITÀ	GIORNI	GIORNI CUMULATIVI

VERIFICA LIMITI DI SPESA

Il progetto rispetta i limiti minimi e massimi di spesa ammissibili previsti dall'articolo 6 del bando in quanto:

il totale investimento, pari a €________________ è: - maggiore di € 10.000,00
- minore o uguale di € 65.200,00

- le spese generali, pari a € ___________________, sono inferiori o uguali al 12 % delle spese di cui alle lettere a) e b) comma 1 art. 7 del bando;
- le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica (lettera d) comma 1 art. 7 del bando), pari a € ________________, sono inferiori o uguali ad € 5.000,00;
- le spese per la produzione e diffusione del materiale promozionale (lettera f) comma 1 art. 7 del bando), pari a € ________________, sono inferiori o uguali ad € 2.500,00;
- le spese di cui alle lettere c), d), e) ed f) comma 1 art. 7 del bando, pari a € ________________, sono inferiori o uguali al 25% dell'intero investimento.

Luogo e data

IL RICHIEDENTE

____

14_29_3_GAR_DIR ATT PROD BANDO GAL TORRE NATISONE FILIERA CORTA_5_ALL4

ALLEGATO C)

MODELLO DI PERIZIA ASSEVERATA
- art. 11, comma 6, lett. e) -

PERIZIA ASSEVERATA

Prevista dall'articolo 11, comma 6, lettera e) del bando Misura 411, Azione 1 "Valorizzazione dei prodotti agricoli locali", Intervento 1 "Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione ed al potenziamento /miglioramento della filiera corta", in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 21 del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011.

****

Il sottoscritto
____(*nome e cognome*) iscritto al n. _______________ dell'Albo/Collegio professionale dei ____ (*qualifica tecnica*) della provincia di ____

in esecuzione dell'incarico conferito

dal signor ____ *(indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza e codice fiscale)* ____
____
____

redige perizia asseverata

in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, lettera e) del bando Misura 411, Azione 1 "Valorizzazione dei prodotti agricoli locali", Intervento "Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione ed al potenziamento /miglioramento della filiera corta "e dall'articolo 21 del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011;

preso atto dell'intenzione da parte del committente sopra generalizzato di presentare Torre Natisone GAL domanda di aiuto a valere sulla Misura 411, Azione 1 "Valorizzazione dei prodotti agricoli locali", Misura 411- Azione "Valorizzazione dei prodotti agricoli locali" Intervento 1 "Investimenti aziendali volti alla realizzazione della filiera corta »;

verificato che nella domanda di aiuto sono previsti investimenti aventi ad oggetto opere edili o ad esse assimilate[1]____
____

[1] Riportare una sintetica descrizione dell'intervento

TORRE NATISONE GAL soc. cons. a.r.l. C.F. P.IVA 02392590309
Via Frangipane, 3 33017 Tarcento (UD) Tel. 0432 793295 fax 0432 1830138
www.torrenatisonegal.it
e-mail: torrenatisonegal@gmail.com

____

____

preso in esame il progetto relativo alle opere edilizie o altri lavori assimilabili inclusi a firma del ____ di data _____________ composto dagli elaborati tecnici di data _____________;

eseguita l'analisi delle caratteristiche specifiche del progetto, relativamente a misure, quantitativi e tipologie di lavorazioni, ai fini della determinazione di un'attendibile ipotesi di costo per l'esecuzione dell'intervento;

verificato che: le spese generali sono state imputate rispettando il tetto massimo del 10% dell'importo degli investimenti computati (oppure del 12% nel caso di investimenti realizzati in zone con vincoli di natura ambientale), e che vi è una diretta connessione tra le stesse e gli investimenti oggetto di contributo tenuto altresì conto che:

a) l'IVA non è esposta nel computo metrico trattandosi di onere non imputabile ai fini della determinazione del costo ammissibile;
b) non sono imputati oneri per imprevisti;

preso quale puntuale riferimento il Prezzario regionale dei lavori pubblici, Edizione 2011, approvato con delibera della Giunta regionale del 15 ottobre 2010, n. 2049;

(EVENTUALE) **ritenuto**[2]

☐ **che** per determinate categorie di opere il riferimento al predetto Prezziario non risulta esaustivo;
☐ **che** si è così fatto ricorso a specifica analisi dei prezzi come si evince dal computo metrico estimativo;
☐ **e che** per determinate categorie di opere edili ad alto contenuto specialistico si è fatto ricorso a preventivo di impresa specializzata del settore;

☐ **predisposto personalmente** il computo metrico estimativo così come previsto dall'art. 11, comma 6, lettera e) del bando contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

oppure

[2] Barrare una o più delle opzioni.

☐ [3]**visto e preso atto del** computo metrico estimativo così come previsto dall'art. 11, comma 6, lettera e) del bando contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, redatto da __________________________________ (*nome e cognome*) iscritto al n. _____________________ dell'Albo/Collegio professionale dei _________________________________ (*qualifica tecnica*) della provincia di ______________________, Asseverato in data __________/ in data odierna e che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

(EVENTUALE) **dato atto che** l'intervento prevede fra l'altro l'installazioni di impianti tecnologici diversi dall'impianto elettrico e idrico-termico-sanitario e strettamente connessi alla struttura oggetto dell'intervento, per i quali è stata acquisita pluralità (terna) di preventivi di imprese diverse ed è stata eseguita la determinazione motivata di costo con specifica relazione giustificante la scelta come evidenziato nel Prospetto di comparazione tra preventivi;

ATTESTA QUANTO SEGUE

1. **che** gli interventi sono ammissibili in base a quanto previsto dall'articolo 6 del bando;
2. **che** il costo complessivo delle opere è pari a euro ______________________ ed è così ripartito:
   a) opere edilizie o assimilabili, euro _______________ ;
   b) impianti tecnologici, euro _______________ ;
   c) spese generali, euro _______________ ;
3. **che** il sopra citato computo metrico analitico è stato redatto tenendo conto delle misure desumibili dal progetto;
4. **che** il costo per la fornitura degli impianti tecnologici e diversi dagli impianti elettrico, idrico-termico-sanitario, è stato determinato sulla base di criteri economico funzionali previo confronto di una terna di preventivi di imprese diverse laddove disponibili, il tutto come desumibile dal Prospetto di comparazione tra preventivi (Allegato D) contenente, per ciascun articolo, l'individuazione dei preventivi messi a confronto, il costo individuato come ammissibile, i motivi della scelta ovvero, laddove non disponibile una molteplicità di preventivi, riportante la motivazione oggettiva della condizione di deroga;
5. **che[4]:**
   ☐ i progetti di intervento allegati alla domanda e redatti in ossequio alla vigente disciplina urbanistica nazionale e regionale, sono gli stessi di cui agli elaborati predisposti e depositati alla competente autorità per il rilascio dei dovuti provvedimenti autorizzatori;

[3] Opzione da selezionare ove il computo metrico estimativo non sia stato redatto a cura dello stesso tecnico incaricato alla redazione della presente perizia (caso nel quale, inoltre, lo stesso computo metrico risulterà anche asseverato con giuramento dallo stesso suo predisponente e non dal tecnico incaricato alla redazione della perizia).

[4] Scegliere una delle opzioni

☐ si tratta di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività;

☐ si tratta di l'attività edilizia libera per la quale specifica quanto segue:

____

____

____

____

____

6. **che** i progetti di intervento allegati alla domanda rispettano la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto.

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico incaricato alla redazione della perizia

____

ALLEGATO 1
ALLA PERIZIA ASSEVERATA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico autore del computo

____

ALLEGATO 2
ALLA PERIZIA ASSEVERATA
PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI

Dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi relativi ad impianti tecnologici.

RIFERIMENTI:

Denominazione proponente: ______________________________

Tipologia di intervento: ______________________________

INTERVENTO N. 1 - DESCRIZIONE ACQUISTI				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**[5]
Ditta				
N:_____________ **Data** __________				
Importo[6]				
INTERVENTO N. 2 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**
Ditta				
N:_____________ **Data** __________				
Importo				
INTERVENTO N. 3 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**
Ditta				
N:_____________ **Data** __________				
Importo				

ULTERIORI ANNOTAZIONI:

____

____

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico

____

[5] Fare riferimento a criteri economico funzionali. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre argomentare adeguatamente, ad esempio in base all'impossibilità di reperire offerte per la stessa tipologia di fornitura in un ambito territoriale economicamente sostenibile, o in considerazione dell'eventualità di contenuti particolarmente innovativi della fornitura, o in considerazione della necessità di garantire completezza a precedenti installazioni o in relazione ad altre plausibili motivazioni. Qualora i preventivi si riferiscano a tipologie non esattamente sovrapponibili dovrà essere dato della comparabilità tra i diversi modelli costruttivi disponibili sul mercato.

[6] Importo IVA esclusa e al netto di eventuali sconti.

14_29_3_GAR_DIR ATT PROD BANDO GAL TORRE NATISONE FILIERA CORTA_6_ALL5

Piano di Sviluppo locale 2007-2013- Misura 411- azione 1- intervento 1
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO /MIGLIORAMENTO DELLA FILIERA CORTA
Seconda pubblicazione

ALLEGATO D)

MODELLO DI PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI

- art. 11, comma 6, let. f)-

Dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi.

RIFERIMENTI:

- Bando per la concessione di contributi a valere sulle risorse del PSL 2007-2013 di Torre Natisone GAL, Misura 411, Azione 1 "Valorizzazione dei prodotti agricoli locali", Misura 411 - Intervento 1 " Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione ed al potenziamento /miglioramento della filiera corta "

- Committente: Nome e cognome: ____

Indirizzo: ____

Tipologia di intervento: ____

INTERVENTO N. 1 - DESCRIZIONE ACQUISTI				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**[1]
Ditta				
N:____________ Data __________				
Importo[2]				
INTERVENTO N. 2 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**
Ditta				
N:____________ Data __________				
Importo				
INTERVENTO N. 3 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**
Ditta				
N:____________ Data __________				
Importo				

ULTERIORI ANNOTAZIONI:

____

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico

____

[1] Fare riferimento a criteri economico funzionali. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre argomentare adeguatamente, ad esempio in base all'impossibilità di reperire offerte per la stessa tipologia di fornitura in un ambito territoriale economicamente sostenibile, o in considerazione dell'eventualità di contenuti particolarmente innovativi della fornitura, o in considerazione della necessità di garantire completezza a precedenti installazioni o in relazione ad altre plausibili motivazioni. Qualora i preventivi si riferiscano a tipologie non esattamente sovrapponibili dovrà essere dato della comparabilità tra i diversi modelli costruttivi disponibili sul mercato.

[2] Importo IVA esclusa e al netto di eventuali sconti.

TORRE NATISONE GAL soc. cons. a.r.l. C.F. P.IVA 02392590309
Via Frangipane, 3 33017 Tarcento (UD) Tel. 0432 793295 fax 0432 1830138
www.torrenatisonegal.it
e-mail: torrenatisonegal@gmail.com

14_29_3_GAR_DIR ATT PROD BANDO GAL TORRE NATISONE FILIERA CORTA_7_ALL6

Piano di Sviluppo locale 2007-2013- Misura 411- azione 1- intervento 1
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO /MIGLIORAMENTO DELLA FILIERA CORTA
Seconda pubblicazione

ALLEGATO E)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
- art. 11, comma 6, lett. h) -

In riferimento alla domanda di aiuto presentata a valere sulle risorse del PSL 2007-2013 di Torre Natisone GAL, Misura 411, Azione 1 "Valorizzazione dei prodotti agricoli locali", Intervento 1 "Investimenti aziendali volti alla realizzazione ed al potenziamento/miglioramento della filiera corta »,

il/la sottoscritto/a ____ nato/a a _______________________________ il _______________ C.F. ___________________________ residente a _____________________________ in via ____ n. ______ CAP ________________ in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa:

____

con sede legale in ____ CAP _______________

via ____ n. _______ tel n. __________________

cell. n. _________________ fax n. ______________ e-mail _______________________________________

codice fiscale ____ partita IVA _______________________

esercente l'attività di (*indicare l'attività destinataria dei contributi richiesti*) _________________________

____ codice ATECO _____________

forma giuridica (*in base alla classificazione ISTAT*) ____

con sede operativa in ____ CAP _______________

via ____ n. _______ tel n. ____________________

al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la proprio responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

1. che l'impresa non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. che l'impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
3. di essere a conoscenza del divieto di contribuzione previsto dall'art 31 della L.R 7/2000 a fronte di apporti di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado, o di rapporti giuridici tra soci, amministratori, legali rappresentanti, titolari di impresa rilevanti ai fini della concessione dell'aiuto;
4. di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del presente bando.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

____

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

TORRE NATISONE GAL soc. cons. a.r.l. C.F. P.IVA 02392590309
Via Frangipane, 3 33017 Tarcento (UD) Tel. 0432 793295 fax 0432 1830138
www.torrenatisonegal.it
e-mail: torrenatisonegal@gmail.com

Le presenti dichiarazioni devono essere presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA:

a rispettare gli obblighi a carico dei beneficiari indicati all'articolo 18 del bando;

CHIEDE

che la domanda di contributo presentata per l'intervento sopra descritto, qualora inserita in graduatoria, ma che non trovi accoglimento per mancanza di risorse disponibili, valga come segnalazione preventiva ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta in caso di riproposizione della domanda su bandi successivi (art. 7, comma 4 del bando):

☐ SI ☐ NO

PRENDE ATTO

- che i dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge;
- che titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

____

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

14_29_3_GAR_DIR ATT PROD BANDO GAL TORRE NATISONE FILIERA CORTA_8_ALL7

ALLEGATO F)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
- art. 11, comma 7 -

In riferimento alla domanda di aiuto presentata a valere sulle risorse del PSL 2007-2013 di Torre Natisone GAL, Misura 411, Azione 1 "Valorizzazione dei prodotti agricoli locali", Intervento 1 "Investimenti aziendali volti alla realizzazione ed al potenziamento/miglioramento della filiera corta "

il/la sottoscritto/a ____
nato/a a ____________________________ il _____________ C.F. _________________________
residente a __________________________ in via _____________________________________
n. _____ CAP _______________ in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa:
____
con sede legale in ____ CAP _____________
via ____ n. ______ tel n. ______________
cell. n. _______________ fax n. _____________ e-mail _______________________________
codice fiscale ______________________________________ partita IVA _________________
esercente l'attività di (*indicare l'attività destinataria dei contributi richiesti*) __________________
____ codice ATECO ____________
forma giuridica (*in base alla classificazione ISTAT*) _________________________________
con sede operativa in ____ CAP _____________
via ____ n. ______ tel n. ________________

al fine della concessione del contributo e dell'attribuzione dei relativi punteggi, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la proprio responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

di rientrare nelle seguenti categorie:

- ❑ Azienda con un solo giovane agricoltore
- ❑ Azienda con due o più giovani agricoltori
- ❑ Di prevedere un incremento occupazionale pari :
  - ❑a 0,125 a 1 ULA
  - ❑da 1,1 a 2 ULA
  - ❑più di 2 ULA
- ❑ Azienda agricola femminile o a prevalente partecipazione femminile

- ❑ Di essere Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come da definizione di cui al Decreto Legislativo n.99 dd 29 marzo 2004 e succ. mod.
- ❑ Di impegnarsi a produrre uno o più contratti di fornitura con aziende del settore turistico relativamente ai prodotti della filiera
- ❑ di essere in possesso della “certificazione biologica” rilasciata da un organismo terzo e che i prodotti biologici che rientrano nell’investimento aziendale rappresentano una percentuale superiore al 50% della produzione lorda vendibile anteriore al presente investimento;
- ❑ che il rapporto tra UBA ed ettaro di superficie foraggiera è pari a _____________ed è pertanto compreso tra 0,25 e 2 UBA.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

____

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

Le presenti dichiarazioni devono essere presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

14_29_3_GAR_DIR ATT PROD BANDO GAL TORRE NATISONE FILIERA CORTA_9_ALL8

Allegato G)

Spett.le
Torre Natisone GAL soc. cons. a r.l.
Via Frangipane, 3
33017 TARCENTO (UD)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA AL REGIME IVA

Art. 11 comma 6 lett. i)

***Il/la sottoscritto/a*__________________________________ *nato/a a* __________________________________ *il* _______________ *C.F.* ____________________________ *residente a* ______________________________ *in via* ____ *CAP* ____________________________, *in qualità di legale rappresentante dell'impresa agricola* _______________________, *con sede legale a* _____________ *in via* __________________________, *n.* ___, *C.F.* _____________________, *P.IVA* ___________________, *al fine della* concessione dell'aiuto a valere sulla Misura 4.1.1 - Azione 1 "Valorizzazione dei prodotti agricoli locali" Intervento " Realizzazione e potenziamento /miglioramento della filiera corta", consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la proprio responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Constatato che il regime speciale Iva per gli imprenditori agricoli è contenuto nell' art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, e consiste in un regime speciale di detrazione dell'Iva per i produttori agricoli che nell' anno solare precedente hanno realizzato per almeno due terzi cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella parte I della Tabella A del decreto n. 633 del 1972,

DICHIARA

(barrare solo la casella che interessa)

☐ Che l' azienda agricola " … "

Si trova in regime speciale IVA come definito nell' art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 e pertanto allega alla presente la documentazione fiscale e contabile prevista e composta da:

- Libro dei corrispettivi
- Dichiarazione IVA dell' anno precedente

☐ Ovvero si trova in regime di esonero dagli adempimenti IVA in quanto produttore agricolo che nell' anno solare precedente ha realizzato un volume di affari non superiore ad € 7.000,00 costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella parte I della Tabella A del decreto n. 633 del 1972, e pertanto

DICHIARA

(barrare solo la casella che interessa)

Che l' azienda agricola " … "

☐ È **ESONERATA** dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e presentazione della dichiarazione annuale IVA e della comunicazione annuale dei dati IVA.

Inoltre, fermo restando l' obbligo di numerazione e conservazione delle fatture e delle bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni, nonché delle fatture di vendita emesse per loro conto dai cessionari o dai committenti, a tale scopo relativamente all'anno solare 2013

DICHIARA

☐ **DI AVER NUMERATO** e conservato le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni, nonché delle fatture di vendita emesse per loro conto dai cessionari o dai committenti (autofatturazioni) e quindi allega l'elenco numerato delle fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni, nonché delle fatture di vendita emesse per loro conto dai cessionari o dai committenti (autofatturazioni).

☐ **DI NON AVER NUMERATO** e conservato le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni, nonché delle fatture di vendita emesse per loro conto dai cessionari o dai committenti (autofatturazioni) in quanto trattasi di azienda esonerata e pertanto non ne allega l'elenco

Luogo e data

IL DICHIARANTE

____

(timbro e firma)

Allegata copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

14_29_3_AVV_AG REG ERSA DECR 275_020

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA - Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica - Pozzuolo del Friuli (UD)

Decreto n. 275 /SCS/CF del 27/05/2014. Applicazione del Decreto Ministeriale 31 maggio 2000 recante misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 214, "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2000, recante misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite (di seguito abbreviata "FD") e in particolare gli articoli 4, 5 e 6 che prevedono l'adozione di specifiche misure fitosanitarie rispettivamente all'interno dei focolai di FD, nelle zone di insediamento e nelle zone indenni;
CONSIDERATO che il citato Decreto ministeriale di lotta obbligatoria demanda ai Servizi fitosanitari regionali la delimitazione delle diverse zone di intervento e l'individuazione delle relative misure fitosanitarie;
ATTESO che, in applicazione dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013, il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA (di seguito abbreviato "Servizio fitosanitario") è la struttura regionale individuata per le finalità di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214;
VISTO il Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario n. 89/SC/CF del 3 aprile 2013 con il quale sono state individuate zone di focolaio e zone di insediamento di FD in FVG e sono state impartite disposizioni per l'applicazione del citato Decreto ministeriale di lotta obbligatoria nelle zone medesime, nonché in una zona considerata di particolare rilevanza per l'attività del vivaismo viticolo e nel restante territorio della Regione;
PRESO ATTO dell'esito dei monitoraggi ufficiali effettuati nel corso del 2013 e dei risultati delle analisi effettuate con tecniche di biologia molecolare per la caratterizzazione dei fitoplasmi associati ai Giallumi della vite;
RITENUTO di dover ridefinire, sulla base di tali risultanze, la delimitazione delle aree denominate "focolaio", in precedenza individuate con il citato provvedimento del Servizio fitosanitario;
RITENUTO di dover attribuire carattere obbligatorio alla lotta all'insetto Scaphoideus titanus Ball, vettore di FD, nell'intero territorio regionale;
VISTO lo Standard Internazionale per le Misure Fitosanitarie (di seguito abbreviato "ISPM") n. 22 (2005) che definisce i requisiti necessari per il riconoscimento internazionale delle aree a bassa diffusione della malattia ("Requirements for the establishment of areas of low pest prevalence"), preparato dal Segretariato della Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali come parte del programma globale di politica ed assistenza tecnica per la quarantena vegetale della FAO;
RITENUTO importante, in linea con i principi cardine della Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali e nel rispetto dei rapporti commerciali con i Paesi terzi, procedere al riconoscimento dei focolai conformemente ai requisiti previsti dal citato ISPM n. 22,

DECRETA

1. Nella Regione Friuli Venezia Giulia sono dichiarate focolaio di FD le seguenti aree:
- in provincia di Pordenone: l'intero territorio dei Comuni di Arzene, Aviano, Budoia, Casarsa della Delizia, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Maniago, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Pordenone, Roveredo in Piano, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Valvasone, Vivaro e Zoppola;
- in provincia di Udine: l'intero territorio dei Comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Dignano, Faedis, Flaibano, Gonars, Latisana, Lestizza, Manzano, Mereto di Tomba, Mortegliano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Porpetto,

Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Ragogna, Reana del Rojale, Rivignano, Ronchis, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, Sedegliano, Teor, Terzo di Aquileia, Tricesimo e Varmo;
- in provincia di Gorizia: l'intero territorio dei Comuni di Farra d'Isonzo, Gorizia, Romans d'Isonzo e San Canzian d'Isonzo;
in provincia di Trieste: l'intero territorio del Comune di Monrupino.
2. Nella Regione Friuli Venezia Giulia sono dichiarate zone di insediamento di FD le seguenti aree:
- in provincia di Pordenone: l'intero territorio dei Comuni di Azzano Decimo, Brugnera, Caneva, Chions, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini e Sacile.
3. Nelle zone di focolaio, fino a contraria disposizione, è fatto obbligo a chiunque, nei propri vigneti, inclusi quelli incolti, di:
- eliminare tempestivamente ogni vite con sintomi sospetti di FD, senza che vi sia necessità di specifiche conferme analitiche sulle singole piante oggetto di eliminazione;
- estirpare l'intero appezzamento vitato - intendendo per questo una superficie continua coltivata a vite, omogenea per conduzione, vitigno ed età - qualora l'incidenza delle piante sintomatiche superi il 25% del totale.
L'eliminazione delle viti sintomatiche o l'estirpo delle superfici vitate avverrà d'iniziativa propria del viticoltore o sulla base dell'esito di ispezione effettuata da tecnici a ciò incaricati dal Servizio fitosanitario.
4. Le zone di focolaio sono riconosciute nella condizione di aree a bassa diffusione della malattia ("Areas of low pest prevalence") conformemente all'ISPM n. 22 (2005).
5. Nelle zone di insediamento, fino a contraria disposizione, è fatto divieto di mettere a dimora nuovi impianti di vite da destinare a piante madri (per marze o per portinnesti) di categoria base o certificato, nonché nuovi impianti di vite da destinare a piante madri per marze delle varietà di uve da tavola e da vino diverse da quelle autorizzate o raccomandate per la provincia di Pordenone, anche di categoria standard.
6. In tutta la Regione, anche nelle zone ancora indenni da FD, è fatto obbligo a chiunque, nei propri vigneti, inclusi quelli incolti, e nei vivai di vite (barbatellai), di contenere le popolazioni della cicalina Scaphoideus titanus Ball seguendo le indicazioni di difesa che saranno impartite dal Servizio fitosanitario.
7. Il Servizio fitosanitario si riserva di adottare localmente ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di limitare la diffusione della malattia nel territorio regionale, compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento vitato e il divieto di svolgere attività vivaistica.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento vale quanto disposto dal D.Lgs n. 214/2005 e dal D.M. 31 maggio 2000.
9. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 214/2005.
10. È abrogato ogni precedente proprio provvedimento di recepimento di misure di lotta obbligatoria a FD.
11. Il presente decreto non è soggetto al controllo interno di ragioneria, ai sensi dell'art. 34 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres.
12. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e di esso sarà data evidenza nel sito web istituzionale dell'ERSA www.ersa.fvg.it.

IL DIRETTORE:
dott. agr. Carlo Frausin

14_29_3_AVV_COM BASILIANO 20 PRGC_011

Comune di Basiliano (UD)
Approvazione variante n. 20 al PRGC.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - AREA TECNICA

Visto l'art. 17 del DPGR 086/Pres del 25.03.2008

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04.02.2014, esecutiva dal 17.03.2014, è stata approvata la Variante n. 20 al P.R.G.C. - revisione vincoli e altro.
Basiliano, 30 giugno 014

IL TITOLARE DI POSIZIONE AREA TECNICA:
geom. Giorgio Bertetti

14_29_3_AVV_COM BASILIANO 23 PRGC_010

Comune di Basiliano (UD)
Approvazione variante puntuale n. 23 al PRGC.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - AREA TECNICA

Visto l'art. 17 del DPGR 086/Pres del 25.03.2008

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.04.2014, esecutiva dal 28.04.2014, è stata approvata la Variante n. 23 al P.R.G.C., conseguente all'approvazione del progetto preliminare dei lavori di "Sistemazione delle strade comunali Barbecjan e Montenero";.

Basiliano, 30 giugno 014

IL TITOLARE DI POSIZIONE AREA TECNICA:
geom. Giorgio Bertetti

14_29_3_AVV_COM BASILIANO 25 PRGC_012

Comune di Basiliano (UD)
Approvazione variante n. 25 al PRGC.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - AREA TECNICA

Visto l'art. 17 del DPGR 086/Pres del 25.03.2008

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04.02.2014, esecutiva dal 10.03.2014, è stata approvata la Variante n. 25 al P.R.G.C., conseguente all'approvazione del progetto preliminare dei lavori di "Messa in sicurezza della viabilità locale con realizzazione anche di tratti di piste ciclabili".

Basiliano, 30 giugno 014

IL TITOLARE DI POSIZIONE AREA TECNICA:
geom. Giorgio Bertetti

14_29_3_AVV_COM MAGNANO IN RIVIERA DECR 3477 ESPROPRIO_021

Comune di Magnano in Riviera (UD)
Realizzazione nuova sede stradale di collegamento tra via Julia Augusta ed insediamento abitativo Art. 51 in località Bueriis del Comune di Magnano in Riviera. Decreto di esproprio con determinazione urgente dell'indennità (Art. 22 del DPR 327/2001) Prot. n. 3477-VI-3.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera di cui alle premesse del presente decreto, è pronunciata ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.P.R. n° 327/2001, a favore del Comune di MAGNANO IN RIVIERA l'espropriazione degli immobili di seguito indicati, di proprietà delle ditte a fianco segnate:

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

1) CEU Fg. 7 mappale 1636 di mq 196 Indennità € 9.800,00
Ditta proprietaria: SAVIO Pierina nata a Cividale del Friuli il 28/07/1975, proprietaria

2) CT Fg. 7 mappale 1638 di are 3,28 Indennità € 14.125,00
Ditta proprietaria: DEL PINO Maria nata a Magnano in Riviera il 25/01/1948, proprietaria

3) CEU Fg. 7 mappale 1639 di mq 190 Indennità € 9.500,00
Ditta proprietaria: MERLUZZI Romano nato in Svizzera il 09/02/1966, propr.½ in comunione legale SPAGNUL Monica nata a Gemona del Fr. il 14/04/1969, propr.½ in comunione legale;

(omissis)

Magnano in Riviera, 5 luglio 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
geom. Sandro Iob

14_29_3_AVV_COM MORSANO AL TAGLIAMENTO DECR 2 SERVITU MILITARI_022

Comune di Morsano al Tagliamento (PN)

Abrogazione di servitù militari legge 66/10 relativa al Deposito Avanzato n. 5 di Savorgnano (PN). Deposito del decreto territoriale n. 2 del 30 giugno 2014 ai sensi dell'art. 324 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Giusto quanto previsto dall'art. 324 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante norme sulle servitù militari, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per 60 (sessanta) giorni consecutivi, a partire dalla data del 08 luglio 2014 compreso, all'Albo Pretorio del Comune di Morsano al Tagliamento del decreto emesso dal Comandante del Comando Militare Esercito "Friuli Venezia Giulia" di Trieste n. 2 del 30 giugno 2014 con il quale vengono ABROGATE le limitazioni imposte con il decreto territoriale n. 8 del 13 maggio 2010.

Eventuali ricorsi avversi al Decreto Territoriale possono essere proposti ai sensi dell'art. 324 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Morsano al Tagliamento, 7 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Piero Barei

14_29_3_AVV_COM TRIESTE 125 PRGC_015

Comune di Trieste - Area Città, Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Urbana

Avviso di approvazione della variante parziale n. 125 al vigente PRGC.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.P.R. 20.3.2008 n. 086/Pres. si informa che con deliberazione consiliare n. 23 assunta in data 12.06.2014 è stata approvata la variante parziale n. 125 al P.R.G.C. vigente per "Interventi di bonifica e ripristino degli storici terrazzamenti sul Costone carsico Triestino 1° e 2° intervento - proponente Consorzio di Bonifica Pianura Isontina"

Trieste, 3 luglio 2014

RESPONSABILE DI P.O.:
dott. Roberto Prodan

14_29_3_AVV_COM TRIESTE AVVISO VAS PIANO COMMERCIO_014

Comune di Trieste

Avviso ex art. 14, comma 1, DLgs. 152/06 e s.m.i. Valutazione ambientale strategica dell'adeguamento n. 2 del Piano comunale di settore del commercio del Comune di Trieste. Consultazione.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI INFORMATIVI INNOVAZIONE, ATTIVITÀ ECONOMICHE E SUAP

Visto l'art. 14 del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni:

RENDE NOTO

che la proposta di "Adeguamento n° 2 del Piano Comunale di Settore del Commercio" redatto ai sensi delle LL.RR 29/05 e 05/07 e s.m.i, il Rapporto Ambientale e l'allegata Sintesi non tecnica sono a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione de1 16 luglio 2014, sul sito Internet dell'Amministrazione Comunale: http://www.retecivica.trieste.it.
È altresì possibile consultare la documentazione in forma cartacea presso lo Sportello Unico Attività Produttive ubicato in Via Genova 6 - piano terra, nei seguenti orari:

- lunedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30
- giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

In altre giornate o in diversi orari è possibile consultare la documentazione in forma cartacea su appuntamento, previa telefonata allo 0406758013 o scrivendo alla mail suap@comune.trieste.it,
Ai sensi del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente awiso sul BUR. chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Le osservazioni possono essere presentate:

- all'Ufficio Accettazione Atti del Protocollo Generale del Comune, al piano terra del palazzo municipale Zois di via Punta del Forno 2 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, lunedì e mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.30;
- tramite servizio postale (timbro e la data apposti dall'Ufficio Postale di spedizione fanno fede ai fini dell'osservanza del termine esclusivamente nel caso di invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre in caso di spedizione semplice fa fede la data apposta dall'Ufficio Accettazione Atti del Comune);
- tramite la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Trieste comune.trieste@certgov.fvg.it da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); tale spedizione ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno e, pertanto, fa fede la data di spedizione;
- tramite la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Trieste comune.trieste@certgov.fvg.it da un indirizzo di posta elettronica non certificata; in tal caso la spedizione non ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, e fa fede la data di ricezione nella casella di posta dell'Amministrazione.

Osservazioni pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.
Il Proponente e l'Autorità procedente sono l'Amministrazione Comunale di Trieste.
Trieste, 3 luglio 2014

IL DIRETTORE:
ing. Lorenzo Bandelli

14_29_3_AVV_PROV TRIESTE RINNOVO INCARICO CONSIGLIERA PARITÀ_009

Provincia di Trieste

Avviso di rinnovo dell'incarico della Consigliera provinciale di parità ai sensi della LR n. 18/2005.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

LAVORO, POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI

Visto il combinato disposto degli artt. 16 e 18 della L.R. 18/2005,

RENDE NOTO

che con decreto n. 18 del 27.06.2014 la Presidente della Provincia di Trieste ha disposto di procedere al rinnovo della nomina della Consigliera provinciale di parità nella persona della dott.ssa Gabriella Taddeo.
Trieste, 1 luglio 2014

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
LAVORO, POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI:
dott. Maurizio Romano

14_29_3_CNC_CEFORMED CONVOCAZIONE CORSO MEDICINA GENERALE 2014-17_016

Ceformed - Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie - Monfalcone (GO)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia relativo agli anni 2014-2017 (posti a concorso n. 20).

I candidati ammessi sono convocati, e dovranno presentarsi, per sostenere la prova scritta, il giorno MERCOLEDI' 17 SETTEMBRE 2014 entro e non oltre le ore 8.30 a MONFALCONE (GO) - Via Galvani 1, presso l'Auditorium Primo Piano Piastra B Presidio Ospedaliero San Polo, muniti di un documento di identità in corso di validità.

CANDIDATI AMMESSI
(Deliberazione del Direttore Generale dell'ASS n.2 Isontina n. 271 del 16/06/2014)

N.	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Adamo Giovanni	Modica RG 08/05/83
2.	Albano Antonio	San Vito al Tagliamento PN 11/09/87
3.	Andronic Diana	Budai Moldavia 02/08/75
4.	Antoniazzi Fulvio	Montebelluna TV 24/03/78
5.	Artico Jessica	San Daniele del Friuli UD 21/04/87
6.	Balzano Alessandro	Udine 27/06/83
7.	Barone Giuseppa Marisa	Palermo 24/10/78
8.	Barooty Bakhtyar	IRAN 30/07/50
9.	Baruzzini Lionello	Tirana Albania 23/03/45
10.	Bassanese Giulia	Trieste 16/12/85
11.	Beatrice Diletta	Trieste 17/05/88
12.	Benetti Mauro	Dolo VE 27/11/75
13.	Bonanni Lorena	Tolmezzo UD 17/03/58
14.	Brancatelli Silvia	Gorizia 21/04/88
15.	Breda Roberta	Vittorio Veneto TV 30/04/87
16.	Brescacin Martina	Sacile PN 05/07/84
17.	Bressan Nicoletta	Gemona del Friuli UD 12/02/88
18.	Brunelli Laura	Valdobbiadene TV 04/02/87
19.	Brussa Alessandro	Udine 14/09/88
20.	Bulfone Francesca	Udine 05/06/85
21.	Buoro Vanessa	Vittorio Veneto TV 14/08/87
22.	Calligaris Enrico	Udine 11/12/81
23.	Campagner Laura	Sagrado GO 08/05/60
24.	Canfora Maria Luisa	Pozzuoli NA 10/12/75
25.	Carnelos Rossella	Sacile PN 01/11/88
26.	Caroli Angela	Portogruaro VE 07/04/86
27.	Cattarinussi Giulia	Trieste 16/11/88
28.	Causero Giulia	Cividale del Friuli UD 23/11/85
29.	Cecchini Fabiana	San Daniele del Friuli UD 07/04/87
30.	Cecconi Claudia	Spilimbergo PN 19/04/87
31.	Centenaro Stefano	Dolo VE 13/10/71
32.	Cereatti Edoardo	Udine 20/08/88
33.	Cettolo Francesca	Pordenone 14/05/83
34.	Cicuto Chiara	Spilimbergo PN 07/01/84
35.	Cigoreanu Angela	Chisinau Moldavia 21/02/77
36.	Cimò Domenico	San Giovanni Gemini AG 22/07/67
37.	Cinerari Marzia	Trieste 05/03/85
38.	Cocetta Sara	Gorizia 07/12/88
39.	Colussi Dora	San vito al Tagliamento PN 01/12/86

N.	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
40.	Corazza Laura	Pordenone 11/07/82
41.	Corbatto Silvia	Monfalcone GO 01/02/87
42.	Costantini Simone	Udine 21/03/78
43.	Cracco Silvia	Latisana UD 26/12/82
44.	Cretese Andrea	Udine 25/03/84
45.	Cucchiaro Davide	Gemona del Friuli UD 07/07/84
46.	Currò Francesca	Conegliano TV 02/07/86
47.	D’Andrea Natascia	Spilimbergo PN 13/01/77
48.	Danielis Martina	Udine 23/02/87
49.	D’Anniballe Bernadette	Nocera Umbra PG 09/06/64
50.	De Caneva Erica	Tolmezzo UD 30/03/85
51.	De Marchi SergioUmberto	Trieste 11/10/86
52.	De Prato Chiara	Tolmezzo UD 03/05/87
53.	De Stefano Luigi	Gorizia 05/04/78
54.	Della Longa Martina	Udine 21/02/88
55.	Della Pietra Lorenzo	Udine 18/10/82
56.	Della Volpe Salvatore	Benevento 05/01/86
57.	Delle Fratte Valerio	Roma 11/05/73
58.	Delpin Anna	Gorizia 02/08/86
59.	Di Bartolo Mery	Dolo VE 20/02/87
60.	Diplotti Laura	Udine 05/05/88
61.	Domenis Marta	San Daniele del Friuli UD 01/07/88
62.	Ermacora Elisabetta	San Giorgio di Nogaro UD 19/10/88
63.	Fanotto Valentina	Latisana UD 27/01/88
64.	Ferrara Mariagabriella	Pordenone 24/03/85
65.	Filip Gabriele	San Daniele del Friuli UD 23/07/88
66.	Flenda Fabio	Palermo 27/08/63
67.	Foschiani Jonathan	Portogruaro VE 19/06/86
68.	Francescutti Lorena	San Vito al Tagliamento PN 29/08/88
69.	Giammarini Barsanti Giorgio	Trieste 26/04/86
70.	Giancristofaro Daniele Antonino	Barcellona P.G. ME 30/06/78
71.	Giordano Marco	Bulach Svizzera 26/08/69
72.	Giorgini Michele	Roma 27/04/87
73.	Giovannucci Marco	Pescara 31/10/78
74.	Girardi Francesca	San Vito al Tagliamento PN 16/04/88
75.	Godeas Giulia	Gorizia 28/09/88
76.	Gonano Andrea	Udine 02/02/81
77.	Grassi Federico	Cividale del Friuli UD 12/09/81
78.	Greco Franco	Mazzara del Vallo TP 19/08/85
79.	Griesi Sara	Udine 15/10/79
80.	Iuri Valentina	Cividale del Friuli UD 24/05/88
81.	Kinis Dimitrios	Larissa Grecia 15/12/72
82.	Kolia Olga	Peristeri Atene Grecia 07/01/75
83.	Lazic Suzana	Subotica Serbia 10/10/83
84.	Libardi Sabina	Levico Terme TN 11/09/73
85.	Liut Fulvio	Palmanova UD 10/05/69
86.	Lucis Riccardo	Gorizia 11/01/82
87.	Macor Daniele	Udine 18/11/88
88.	Maragna Virgigna	Gorizia 06/12/85
89.	Marano Mario	Pordenone 22/11/83
90.	Marini Elisa	Udine 03/02/77
91.	Martinis Federica	Tolmezzo UD 15/09/88
92.	Marzaro Giovanna	Maniago PN 20/05/87
93.	Mattei Luisa	Trieste 13/06/70
94.	Mauro Margherita	San Daniele del Friuli UD 03/08/88
95.	Mauro Sara	Minas Novas - Brasile 16/03/84

N.	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
96.	Mazzocut Sara	Maniago PN 18/07/88
97.	Meneguzzi Matteo	Maniago PN 12/03/87
98.	Mico Silvana	Fier Albania 28/03/68
99.	Misin Andrea	Pordenone 19/07/86
100.	Monteforte Chiara Maria Rita	Enna 15/07/82
101.	Morassutti Ildamaria	Udine 12/05/77
102.	Moratti Marco	Udine 09/06/76
103.	Moro Alessandro	Udine 16/10/82
104.	Moro Elena	Portogruaro VE 05/05/85
105.	Mozzon Roberta	Pordenone 28/03/83
106.	Murru Immacolata	Cagliari 12/04/84
107.	Musian Moreno	Trieste 13/08/75
108.	Mussoni Christian	Sacile PN 17/08/75
109.	Natale Pompeo	Santa Maria CE 12/08/63
110.	Pastoricchio Manuela	Gorizia 25/11/87
111.	Patriarca Jennifer	Udine 19/09/81
112.	Pellizzaro Alice	San Donà di Piave VE 27/03/85
113.	Petraccia Luisa	Casalbordino CH 05/08/67
114.	Piccinato Alice	Trieste 19/02/88
115.	Picerna Matteo	Trieste 24/03/83
116.	Pipan Francesca	Trieste 09/03/86
117.	Pizzi Antonella	Pordenone 04/08/86
118.	Pizzol Antonio	Vittorio Veneto TV 17/11/86
119.	Pletti Stefano	Pordenone 15/10/87
120.	Presot Erica	Pordenone 13/11/85
121.	Rainis Miriam	Udine 22/06/86
122.	Revelant Alberto	San Daniele del Friuli UD 08/01/85
123.	Ridolfo Alessandro	Gorizia 10/07/69
124.	Rizzante Elisa	Mestre VE 25/01/87
125.	Rocchetto Marco	Maniago PN 22/01/87
126.	Rolfo Elena	Viterbo 26/08/81
127.	Romanese Federico	Palmanova UD 14/11/86
128.	Rossi Michele	Tolmezzo UD 18/01/86
129.	Rossi Paolo	Arta Terme UD 03/07/63
130.	Sammartano Francesca	Marsala TP 11/07/85
131.	Sandrin Chiara	Pordenone 14/01/85
132.	Savio Stefano	Udine 31/03/62
133.	Sawaid Walid	Nazareth Israele 09/04/69
134.	Scarpa Lorenza	Trieste 16/02/85
135.	Semenyuk Nelya	Zolotonosha Ucraina 07/10/69
136.	Simonit Francesco	Monfalcone GO 11/01/86
137.	Spezzacatene Anita	Pordenone 16/05/88
138.	Stabile Valentina	Trieste 04/11/73
139.	Stefanelli Elisa	Cividale del Friuli UD 19/11/87
140.	Stefanuto Martina	Pordenone 28/08/86
141.	Tavian Giovanna	Vittorio Veneto TV 21/04/85
142.	Tesser Irene	Trieste 15/05/81
143.	Tezzot Giorgia	Latisana UD 09/01/82
144.	Tisato Silvia	Padova 11/11/77
145.	Tognon Maria Luisa	Gorizia 10/12/61
146.	Tongiorgi Chiara	Trieste 23/07/87
147.	Travanut Alessia	Pordenone 26/04/85
148.	Trigodko Svitlana	Zolotonosha Ucraina 05/02/75
149.	Troiano Lucia	Termoli CB 24/02/81
150.	Ugotti Silvia	Trieste 15/06/82
151.	Vacchi Olivia Giulia Bianca	Meyrin Svizzera 10/05/85

N.	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
152.	Vasilescu Florentina Relia	Craiova Romania 29/04/76
153.	Vatta Paola	Trieste 03/05/86
154.	Velkoski Angelika	Rimini 22/05/87
155.	Venier Martina	Pordenone 04/09/87
156.	Vescovi Maria Caterina	Gorizia 18/01/87
157.	Vezzari Cristiana	San Donà di Piave VE 7/05/74
158.	Vuletic Daliborka	Zara Croazia 28/12/71
159.	Zanelli Elisa	Latisana UD 03/01/84
160.	Zappia Giuseppe	Pordenone 31/07/84
161.	Zerial Michele	Trieste 09/03/87
162.	Zilli Michela	Udine 19/10/88
163.	Zorzenon Irene	Trieste 02/10/88

14_29_3_CNC_DIR ATT PROD SELEZIONE ESPERTO PROG HELPSOIL

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio sviluppo rurale - Udine

Avviso di selezione, mediante procedura comparativa, per il conferimento di un incarico di un esperto per lo svolgimento di attività di monitoraggio ed elaborazione di dati agronomici e tecnico gestionali nell'ambito del Progetto Helpsoil del programma Life+2012.

Allegato al decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 2004 del 6 giugno 2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

È indetta la procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento di un incarico individuale ad un esperto per lo svolgimento di attività di monitoraggio ed elaborazione di dati agronomici e tecnico gestionali nell'ambito del progetto denominato "Helping Enhanced Soil Functions and Adaptation to Climate Change by Sustainable Agricultural Techniques", acronimo HelpSoil, del Programma Life+2012.

All'affidamento dell'incarico si procederà ai sensi del Regolamento in materia di conferimento di incarichi individuali emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 331 e successive modifiche e integrazioni e pubblicato sul BUR n. 49 del 9 dicembre 2009, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente avviso di selezione, previa valutazione comparativa dei curricula presentati.

Art. 1 finalità e oggetto dell'incarico

Il Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali intende conferire un incarico professionale per il monitoraggio e l'elaborazione di dati agronomici e tecnico gestionali, nell'ambito del progetto Helping Enhanced Soil Functions and Adaptation to Climate Change by Sustainable Agricultural Techniques, (HelpSoil), finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma Life +2012.

L'incarico prevede le attività di seguito elencate:

- elaborazione dati;
- monitoraggio dei dati agronomici e tecnico-gestionali nelle aziende agricole dimostrative;
- monitoraggio delle tecniche innovative per la gestione della fertilizzazione con effluenti di allevamento;
- monitoraggio della sostanza organica e della fertilità biologica dei suoli;
- monitoraggio della fertilità fisico-strutturale dei suoli e della biodiversità edafica.

Art. 2 modalità di esecuzione dell'incarico

L'incarico è svolto dal soggetto affidatario in piena e assoluta autonomia, senza vincoli d'orario, senza alcun inserimento nell'organizzazione della Regione, senza alcun assoggettamento gerarchico o funzio-

nale e con l'esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione.
L'incarico è svolto in stretto raccordo con il Servizio sviluppo rurale e con il Servizio ricerca, sperimentazione ed assistenza tecnica di ERSA, sede di Pozzuolo del Friuli.
Le attività saranno prestate presso la sede delle aziende agricole dimostrative poste sul territorio regionale allo scopo di rilevare dati aziendali e agronomici o per partecipare ad incontri a carattere divulgativo.

Art. 3 durata dell'incarico e compenso

L'incarico è conferito mediante contratto in forma di scrittura privata, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione, fino al 30 giugno 2017, salvo eventuali proroghe necessarie al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al contraente.
L'incarico prevede un compenso lordo (oneri previdenziali, fiscali e ogni altro onere per l'esecuzione dell'incarico compresi, incluse le spese per viaggi in territorio nazionale) pari a € 47.868,85, IVA esclusa.
Il compenso verrà liquidato sulla base di fattura e di una relazione sul lavoro svolto, previa acquisizione del parere di conformità espresso dal Direttore del Servizio sviluppo rurale.
In caso di ritardo nell'ultimazione dell'incarico si applicherà una penale pari allo 0.2% dell'ammontare dell'importo dovuto al netto dell'IVA, per ogni giorno di ritardo, salve comprovate cause di forza maggiore non imputabili all'incaricato e non prevedibili al momento del contratto, fino ad un massimo del 5% del valore totale del compenso al netto dell'IVA. In caso di inadempienza sarà applicata una penale di 1.000,00 Euro, fatta comunque salva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Il soggetto incaricato è vincolato alla riservatezza in ordine a tutte le notizie e informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Art. 3 requisiti generali di ammissione.

I requisiti generali per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, dichiarati dal candidato, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e a conoscenza delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni non veritiere, pena l'esclusione, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ferma restando l'adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
d) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
I requisiti generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso, al momento dell'incarico e devono essere mantenuti per tutta la durata dell'incarico stesso.

Art. 4 requisiti specifici

I candidati in possesso di tutti i requisiti di ordine generale dovranno dimostrare, attraverso la presentazione di un curriculum vitae dettagliato, di possedere i seguenti requisiti specifici:
a) Laurea magistrale oppure Laurea specialistica di cui al DM 3.11.1999 n. 509 in Scienze e tecnologie agrarie (cl. LM-69), Scienze Animali (cl. 79/S), Scienze e tecnologie animali (cl. LM-86), ovvero Laurea in Scienze della Produzione Animale del vecchio ordinamento, ovvero Laurea in Scienze e Tecnologie agrarie del vecchio ordinamento.
b) esperienza lavorativa post-laurea conseguita nel settore pubblico o nel settore privato di durata almeno biennale, anche per periodi non continuativi, e riguardante realizzazione di attività di sperimentazione e/o di rilevamento di dati agronomici sperimentali, con particolare riguardo ad attività inerenti all'agricoltura conservativa;
c) competenza nei principali applicativi MS Office.
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri analoghi requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana. I titoli di studio conseguiti all'estero devono avere ottenuto l'equipollenza o l'equiparazione a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti dalle competenti autorità. I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e anche al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 5 conferimento dell'incarico e criteri di valutazione

L'incarico è affidato ai sensi dell'articolo 15, comma 15, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 e del

regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 0331/Pres.
Fermo restando che non potranno essere prese in considerazione le candidature prive dei requisiti generali di ammissibilità, la valutazione finalizzata alla scelta del soggetto più idoneo cui affidare l'incarico sarà effettuata comparando i curricula e la documentazione fornita dai candidati sulla base dei seguenti criteri:
a) comparazione dei titoli e delle esperienze professionali maturate: minimo 35 e massimo 60 punti assegnati come segue:

Criterio di punteggio	Punteggio massimo	Punti assegnati
Punteggio di laurea	5 punti	da 100/110 a 103/110, punti 2 da 104/110 a 107/110, punti 3 da 108/110 a 110/110, punti 4 110/110 con lode, punti 5
Abilitazione professionale	5 punti	abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore agronomo e forestale
Attività specifiche svolte in progetti o attività di sperimentazione	35 punti	Incarichi o contratti documentati di in progetti o attività riguardanti realizzazione di attività di sperimentazione e/o di rilevamento di dati agronomici sperimentali: 5 punti per ogni 6 mesi di durata.
Partecipazione in attività sperimentali riguardanti l'agricoltura conservativa	15 punti	Incarichi o contratti documentati di durata di almeno 6 mesi in progetti specifici di carattere agronomico con riguardo all'agricoltura conservativa: 5 punti per ogni 6 mesi di durata dell'incarico.

b) Comparazione delle caratteristiche metodologiche dell'offerta: massimo 30 punti assegnati sulla base di una relazione metodologica sarà presentata dai candidati e che sarà composta al massimo 2 cartelle nella quale il candidato descriverà gli elementi essenziali relativi alle modalità con cui intende svolgere l'incarico previsto (tempi e modi di realizzazione dell'attività); la parte di relazione superiore al limite massimo anzidetto non sarà presa in considerazione.
Il punteggio sarà assegnato sulla base della coerenza e completezza delle modalità proposte;
c) Comparazione del compenso richiesto in riduzione rispetto a quello massimo fissato all'articolo 3: massimo 10 punti per la migliore offerta calcolata secondo la seguente formula: Pc=10*Ra/Rmax
Dove:
Pc = punti compenso
Ra = valore offerto dal concorrente (a) espresso in termini di ribasso percentuale
Rmax = valore dell'offerta più conveniente espresso in termini di ribasso percentuale
Al fine del calcolo del punteggio assegnato, il candidato dovrà accludere nella documentazione presentata formale offerta economica debitamente datata e sottoscritta, con indicato in lettere e in cifre:
- il ribasso offerto in termini di percentuale, IVA ESCLUSA;
- il ribasso offerto in termini di riduzione dell'importo a base d'asta.

In caso di disparità delle cifre sarà considerata valida la cifra più favorevole per l'Amministrazione.
La valutazione comparativa è affidata a una Commissione nominata dal Direttore del Servizio sviluppo rurale, e verifica la regolarità formale della documentazione pervenuta, accerta la sussistenza dei requisiti generali e specifici di ammissibilità di cui agli articoli 3 e 4, procede alla valutazione comparativa dei candidati ammessi, sulla base della documentazione allegata alla domanda di partecipazione, assegnando i punteggi secondo quanto previsto nel presente articolo.
Al termine della valutazione, la Commissione forma la graduatoria dei candidati. A parità di punteggio ha la precedenza il candidato che ottiene il maggior punteggio al criterio "Partecipazioni in attività sperimentali riguardanti l'agricoltura conservativa". In caso di ulteriore parità verrà data precedenza al candidato più giovane.
Con proprio atto il Direttore del Servizio sviluppo rurale approva la graduatoria finale.
Nel caso in cui il candidato risultato più idoneo rinunci all'incarico, l'Amministrazione regionale può conferire l'incarico medesimo al candidato che segue in graduatoria.
L'incarico può essere affidato anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta idonea.

Art. 6 domanda di ammissione

Le candidature dovranno pervenire inderogabilmente agli uffici del Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, via Sabbadini, n. 31, 33100 Udine, entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Considerato il carattere inderogabile della scadenza per la partecipazione, alle domande inviate a mezzo di raccomandata non si applica la deroga prevista dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Le candidature dovranno essere presentare in un plico chiuso, che deve riportare all'esterno il mittente

e la dicitura "Domanda per il conferimento di incarico per il monitoraggio dei dati agronomici e tecnico gestionali per il progetto Helpsoil - NON APRIRE".
Il plico, sigillato nei lembi di chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) busta A) : dovrà riportare la dicitura "Domanda di partecipazione" e dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) la domanda di ammissione, debitamente sottoscritta in forma autografa, redatta in carta semplice secondo l'apposito modulo allegato al presente avviso (Allegato A), reperibile in formato word sul sito della Regione;
b) curriculum vitae, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto, secondo il formato europeo rinvenibile all'indirizzo Internet: http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions, nel quale dovranno essere riportati tutti i dati e le informazioni ritenute necessarie per documentare la coerenza delle proprie competenze ed esperienze rispetto ai requisiti richiesti, in particolare la specifica indicazione del periodo durante il quale sono state svolte le esperienze professionali di cui all'articolo 4, requisiti specifici, lettera b) con una sintetica descrizione dell'attività prestata ed inoltre la struttura presso la quale l'attività è stata svolta e con l'esplicita indicazione del mese ed anno di inizio e fine dell'attività;
c) fotocopia del documento di identità valido e leggibile ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
2) Busta B): dovrà riportare la dicitura "Offerta metodologica e dovrà contenere l'offerta metodologica, datata e sottoscritta dal candidato, redatta secondo le modalità indicate nell'articolo 5, lettera b).
3) Busta C): dovrà riportare la dicitura "Offerta economica" e dovrà contenere l'offerta economica, datata e sottoscritta dal candidato, secondo le modalità indicate nell'articolo 5, lettera c).
Le buste A), B) e C) dovranno essere chiuse singolarmente e firmate dal candidato sui lembi di chiusura.
Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda di ammissione la data di arrivo sarà stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dagli uffici del protocollo della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.
Il recapito delle domande è ad esclusivo rischio del mittente. La Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali non assume responsabilità per eventuali disguidi postali imputabili comunque a terzi.
Nella domanda di ammissione deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in alternativa, un numero di fax cui trasmettere le eventuali comunicazioni.
Sono escluse dalla selezione le domande:
- non sottoscritte in originale;
- non datate;
- non contenenti le dichiarazioni sostitutive richieste;
- incomplete nei documenti presentati;
- non presentate entro i termini o secondo le modalità di cui al presente articolo.

L'Amministrazione regionale ha facoltà di prorogare e riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa alla presente selezione in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente selezione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo.
La pubblicazione del presente avviso non comporta per l'Amministrazione regionale alcun obbligo di attribuzione di eventuali incarichi né, per i soggetti che presentino una candidatura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso da parte dell'Amministrazione stessa.
L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative alla selezione.
L'Amministrazione regionale si riserva di accertare d'ufficio i dati relativi alle autodichiarazioni rese. La non conformità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente accertato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, comporta l'immediata cancellazione della candidatura e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.

Art. 7 informazioni sull'avviso

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito Internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, http://www.regione.fvg.it, nella sezione "Bandi e avvisi".
Informazioni possono inoltre essere richieste al Servizio sviluppo rurale ai seguenti contatti:
- dott.ssa Serena Cutrano (tel. 0432 555509, mail serena.cutrano@regione.fvg.it)

- dott.ssa Sabrina Picotti (tel 0432 555248, mail sabrina.picotti@regione.fvg.it). Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Serena Cutrano, Direttore del Servizio sviluppo rurale. Gli esiti della procedura verranno pubblicati sul sito della Regione.

Art. 8 trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che:
a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento per l’affidamento dell’incarico in oggetto;
b) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dell’Amministrazione responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previsti dalla legge;

c) il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
d) i dati e i documenti sono rilasciati agli organi dell’Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico dei concorrenti;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso gratuito ai dati, richiesta di informazioni sul trattamento, richiesta di aggiornamento, rettifica, integrazione e, ricorrendone gli estremi, di cancellazione o blocco).
Titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, dott.ssa Serena Cutrano (mail s.svilupporurale@regione.fvg.it; fax 0432 555270; tel. 0432 555509).
Udine, 6 giugno 2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Serena Cutrano

14_29_3_CNC_DIR ATT PROD SELEZIONE ESPERTO PROG HELPSOIL_ALL1

ALLEGATO A – DOMANDA DI AMMISSIONE
Allegato al decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 2004 del 6 giugno 2014

Alla Direzione centrale attività produttive,
commercio, cooperazione, risorse agricole
e forestali
Servizio sviluppo rurale
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER LA RACCOLTA E L'ELABORAZIONE DI DATI AGRONOMICI E LA PREPARAZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO HELPSOIL.

Il/La sottoscritto/a		
Nome		
Cognome		
Nato/a a	il	
residente a	Prov.	CAP
Via		N. civ.
codice fiscale	partita IVA	
Domicilio (se diverso dalla residenza)	Prov.	CAP
Via		N. civ.
Tel.	Fax	
PEC	e-mail	
CHIEDE		
di essere ammesso alla selezione pubblica indetta dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il conferimento dell'incarico di cui all'oggetto.		

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e a conoscenza delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni non veritiere:
□ di essere cittadino italiano o di uno Stato membro della UE, specificare:
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato licenziato per una giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
□ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
□ di avere una buona competenza nei principali applicativi MS Office;
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito presso:

in data con votazione di
Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza o il riconoscimento di equiparazione:

In merito ai requisiti specifici relativi all'esperienza professionale, dichiara:
Di aver svolto le seguenti attività professionali attinenti all'oggetto:
• dal al
Presso:
mansioni svolte:
• dal al
Presso:
mansioni svolte:
• dal al
Presso:
mansioni svolte:

DICHIARA
di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni ivi stabilite;
di prendere atto che la verifica di non conformità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, comporta l'immediata cancellazione dalla graduatoria e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge;
CHIEDE
che le comunicazioni relative alla presente selezione siano inviate al seguente recapito:
PEC (Posta elettronica certificata)
Fax (qualora non disponibile l'indirizzo PEC)
impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
DICHIARA
di essere a conoscenza che Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Direzione stessa.

ALLEGA
- *curriculum vitae* redatto secondo il formato europeo, datato e sottoscritto in forma autografa;
- offerta metodologica, datata e sottoscritto in forma autografa;
- offerta economica, datata e sottoscritto in forma autografa;
- fotocopia del documento di identità valido e leggibile ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

Data ________________ Firma___________________________________

ESPRIME
il proprio consenso affinché i dati personali indicati nella presente domanda e nella documentazione allegata siano trattati dall'Amministrazione regionale nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni per gli adempimenti connessi alla presente procedura

.

Data ________________ Firma___________________________________

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali